

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 326

34° anno

16 dicembre 1991

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Sessioni 1991-1992

91/C 326/01

Processo verbale della seduta di lunedì 18 novembre 1991

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Ripresa della sessione	1
2. Commemorazione	1
3. Comunicazione del presidente	1
4. Approvazione del processo verbale	1
5. Composizione del Parlamento	2
6. Composizione dei gruppi politici	2
7. Interpretazione del regolamento	2
8. Petizioni	3
9. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento	4
10. Storno di stanziamenti	4
11. Autorizzazione a elaborare relazioni	4
12. Competenza delle commissioni	4
13. Presentazione di documenti	4
14. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio	10
15. Ordine dei lavori	10
16. Termini per la presentazione di emendamenti e proposte di risoluzione	13
17. Tempo di parola	14
18. Discussioni su problemi di attualità (argomenti proposti)	15
19. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Fantini (discussione e votazione)	15

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

(segue)

Prezzo: 40 ECU

20. Assistenza medica a bordo delle navi (discussione) ** II	15
21. Lavoratori con ridotte capacità motorie (discussione) ** I	15
22. Imprese di investimento ed enti creditizi (discussione) ** I	15
23. Convenzioni di Berna e di Roma (discussione) ** I	15
24. Clausole inique nei contratti con i consumatori (discussione) ** I	16
25. Conti annuale e conti consolidati delle imprese di assicurazione (discussione) ** II	16
26. Emissioni via satellite di segnali televisivi (discussione) ** I	16
27. Demoninazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari (discussione) *	16
28. Sviluppo di Dounreay (materiali nucleari)	17
29. Ecotassa sull'energia	17
30. Ordine del giorno della prossima seduta	17

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Fantini

Decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Fantini (A 3-303/91) 19

91/C 326/02

Processo verbale della seduta di martedì 19 novembre 1991

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	23
2. Presentazione di documenti	23
3. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza	24

Significato dei simboli utilizzati

- * : consultazione semplice (una lettura)
- ** I : procedura di cooperazione (prima lettura)
- ** II : procedura di cooperazione (seconda lettura)
- *** : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti il turno di votazioni

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato.

Significato delle sigle utilizzate

- POLI: Commissione politica
- AGRI: Commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale
- BILA: Commissione per i bilanci
- ECON: Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
- ENER: Commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia
- RELA: Commissione per le relazioni economiche esterne
- GIUR: Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

- ASOC: Commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro
- REGI: Commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale
- TRAS: Commissione per i trasporti e il turismo
- AMBI: Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
- GIOV: Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport
- SVIL: Commissione per lo sviluppo e la cooperazione
- CONT: Commissione per il controllo di bilancio
- ISTI: Commissione per gli affari istituzionali
- REGO: Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità
- DONN: Commissione per i diritti della donna
- PETI: Commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

- S: gruppo socialista
- PPE: gruppo del partito popolare europeo
- LIB: gruppo liberale e democratico riformatore
- DE: gruppo democratico europeo
- V: gruppo Verde al Parlamento europeo
- SUE: gruppo per la sinistra unitaria europea
- ADE: gruppo dell'Alleanza democratica europea
- DR: gruppo tecnico delle destre europee
- CS: gruppo di coalizione delle sinistre
- ARC: gruppo Arcobaleno
- NI: gruppo non iscritti

Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
4. Decisione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza	26
5. Accise sulle bevande alcoliche (discussione) *	27
6. Controlli e formalità applicabili ai bagagli (discussione) ** II	27
7. Prefisso telefonico armonizzato (discussione) ** I	28
8. Programma di R&S nel settore delle misure e prove (discussione) ** I	28
9. Progetti di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 e 3 per l'esercizio 1991 (discussione)	28
10. Benvenuto	28
11. Controllo delle spedizioni di rifiuti (discussione) ** I	28
12. Cooperazione parlamentare paneuropea in materia di ambiente (discussione)	29
TURNO DI VOTAZIONI	
13. Ripercussioni sull'ambiente dei progetti realizzati negli Stati membri (decisione sulla richiesta di votazione sollecitata delle proposte di risoluzione B 3-1779 e 1782/91)	29
14. Denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari (votazione) *	29
15. Cooperazione parlamentare paneuropea in materia di ambiente (votazione)	30
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
16. Etichetta ecologica (discussione) *	30
17. Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti iscritti)	30
18. Etichetta ecologica (seguito della discussione) *	31
19. Carta sociale (discussione)	31
20. Ruolo istituzionale del comitato economico e sociale — Cittadinanza dell'unione (discussione)	20
21. Libera circolazione dei calciatori professionisti (discussione)	20
22. Programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico (discussione)	33
23. Ordine del giorno della prossima seduta	33

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari *	
Proposta di regolamento I (SEC(90) 2415)	35
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (A 3-283/91)	39
Proposta di regolamento II (SEC(90) 2414)	40
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti alimentari (A 3-283/91)	42
2. Cooperazione parlamentare paneuropea in materia di ambiente	
Risoluzione sulla necessità di una cooperazione parlamentare paneuropea in materia di ambiente (A 3-242/91)	43

91/C 326/03

Processo verbale della seduta di mercoledì 20 novembre 1991

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	49
2. Presentazione di documenti	49
3. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 65 del regolamento)	50
4. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni)	50
5. Conferenza intergovernativa sull'unione politica (discussione)	50
6. Benvenuto	51
7. Aiuto alla popolazione curda dell'Iraq (discussione)	51

(*segue*)

8. Situazione in Jugoslavia (discussione)	52
9. Denuncia dell'accordo di cooperazione con la Jugoslavia (discussione) ****	52
10. Medio Oriente (discussione)	53
11. Prestiti a medio termine all'Unione Sovietica (termine per la presentazione di emendamenti)	53
12. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio	53
TURNO DI VOTAZIONI	
13. Soppressione delle formalità doganali alle frontiere interne (votazione) ** II	53
14. Accordo di cooperazione multilaterale «Comunità-COST» (Programma FLAIR) ** I	54
15. Accordo di cooperazione multilaterale «Comunità-COST» (Programma BRIDGE) ** I	54
16. Assistenza medica a bordo delle navi (votazione) ** II	54
17. Emissione via satellite di segnali televisivi (votazione) ** I	55
18. Assistenza medica a bordo delle navi (votazione) ** II	55
19. Conti annuale e conti consolidati delle imprese di assicurazione (votazione) ** II ...	56
20. Controlli e formalità applicabili ai bagagli (votazione) ** II	56
21. Progetti di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 e 3 per l'esercizio 1991 (votazione) .	56
22. Denuncia dell'accordo di cooperazione con la Jugoslavia (votazione) ***	56
23. Lavoratori con ridotte capacità motorie (votazione) ** I	57
24. Imprese di investimento ed enti creditizi (votazione) ** I	57
25. Convenzioni di Berna e di Roma (votazione) ** I	58
26. Clausole inique nei contratti con i consumatori (votazione) ** I	58
27. Prefisso telefonico armonizzato (votazione) ** I	58
28. Programma di R&S nel settore delle misure e prove (votazione) ** I	58
29. Controllo delle spedizioni di rifiuti (votazione) ** I	59
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
30. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e alla Commissione)	60
31. Comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento	60
32. Ordine del giorno della prossima seduta	63

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Banalizzazione dei valichi di frontiera ** II	
Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento che stabilisce le modalità di utilizzazione del formulario 302 e che abroga il regolamento (CEE) n. 3690/86 relativo alla soppressione delle formalità doganali, nel quadro della Convenzione TIR, all'uscita da uno Stato membro, al varco di una frontiera comune a due Stati membri, nonché il regolamento (CEE) n. 4238/88 relativo alla soppressione di talune formalità all'uscita all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne della Comunità-Banalizzazione dei valichi di frontiera (Procedura di cooperazione: seconda lettura) (A 3-297/91)	64
2. Accordo di cooperazione multilaterale «Comunità-COST» (Programma FLAIR) ** I	
Proposta di decisione (COM(91) 289 — SYN 355): approvata	64
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione per la conclusione di un accordo multilaterale di cooperazione «Comunità-COST» su undici progetti di azione concertata nel settore della scienza e della tecnologia alimentare (programma «FLAIR») tra la Comunità economica europea ed alcuni Stati terzi COST (Procedura di cooperazione: prima lettura) (A 3-0286/91)	65
3. Accordo di cooperazione multilaterale «Comunità-COST» (programma BRIDGE) ** I	
Proposta di decisione (COM(91) 290 — SYN 354): approvata	65
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente la conclusione di un accordo multilaterale di cooperazione «Comunità-COST» su cinque progetti di azione concertata nel settore della ricerca biotecnologica (programma BRIDGE) tra la Comunità economica europea e alcuni Stati terzi COST (Procedura di cooperazione: prima lettura) (A 3-287/91)	65

4. Emissione via satellite di segnali televisivi ** I	
Proposta di direttiva (COM(91) 242)	66
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi (Procedura di cooperazione: prima lettura) (A 3-308/91)	71
5. Assistenza medica a bordo delle navi ** II	
Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (Procedura di cooperazione: seconda lettura) (A 3-304/91)	72
6. Conti annuali e conti consolidati delle imprese di assicurazione ** II	
Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) (A 3-284/91)	78
7. Controlli e formalità applicabili ai bagagli ** II	
Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento concernente l'enliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria (Procedura di cooperazione: seconda lettura) (A 3-267/91)	79
8. Progetti di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 e 3/91	
a) Emendamenti	80
Risoluzione sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per l'esercizio 1991, nella versione risultante dalle modifiche del Consiglio (A 3-325/91)	81
b) Risoluzione sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 3 delle Comunità per l'esercizio 1991 (A 3-324/91)	81
9. Denuncia dell'accordo di cooperazione con la Jugoslavia ***	
Decisione sulla denuncia dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (Parere conforme) (A 3-323/91)	82
10. Lavoratori con ridotte capacità motorie ** I	
Proposta di direttiva (COM(90) 588 — SYN 327)	83
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva recante prescrizioni minime per il miglioramento della mobilità e delle condizioni di sicurezza del trasporto verso il luogo di lavoro dei lavoratori con ridotte capacità motorie (Procedura di cooperazione: prima lettura) (A 3-293/91)	88
11. Imprese di investimento ed enti creditizi ** I	
a) Proposta di direttiva (COM(90) 141)	89
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente l'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (Procedura di cooperazione: prima lettura) (A 3-298/91)	102
b) Proposta di direttiva (COM(90) 451 — SYN 306)	103
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (Procedura di cooperazione: prima lettura) (A 3-290/91)	106
12. Convenzioni di Berna e di Roma ** I	
Proposta di decisione (COM(90) 582 — SYN 318)	107
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa all'adesione degli Stati membri alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, come riveduta dell'Atto di Parigi del 24 luglio 1971, e alla Convenzione internazionale di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 26 ottobre 1961 (Procedura di cooperazione: prima lettura) (A 3-292/91)	107

13. Clausole inique nei contratti con i consumatori ** I	
Proposta di direttiva (COM(90) 322 — SYN 285)	108
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente le clausole inique nei contratti stipulati con i consumatori (Procedura di cooperazione: prima lettura) (A 3-295/91)	117
14. Prefisso telefonico armonizzato ** I	
Proposta di decisione (COM(91) 165 — SYN 339)	118
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione per l'armonizzazione del codice di accesso ai servizi telefonici internazionali nella Comunità (procedura di cooperazione: prima lettura) (A 3-318/91)	120
15. Programma di ricerca e sviluppo nel settore delle misure e prove ** I	
Proposta di decisione (COM(90) 0157 — SYN 262)	120
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle misure e prove (1990-1994) (Procedura di cooperazione: prima lettura) (A 3-307/91)	129
16. Controllo delle spedizioni di rifiuti ** I	
Proposta di regolamento (COM(90) 415 — SYN 305)	130

91/C 326/04

Processo verbale della seduta di giovedì 21 novembre 1991

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	165
2. Presentazione di documenti	166
3. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di deputati	168
4. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio	168
DISCUSSIONE SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ	
5. Salvare il pianeta (discussione)	168
6. Situazione nello Zaire (discussione)	169
7. Situazione in Madagascar (discussione)	169
8. Diritti umani (discussione)	169
9. Calamità (discussione)	170
TURNO DI VOTAZIONI	
10. Salvare il pianeta (votazione)	170
11. Situazione nello Zaire (votazione)	170
12. Situazione in Madagascar (votazione)	171
13. Diritti umani (votazione)	171
14. Calamità (votazione)	172
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ	
15. Progressi realizzati sulla via dell'unione europea (discussione)	172
16. Ecotassa sull'energia (discussione)	173
17. Costruzione navale europea (discussione)	173
18. Benvenuto	173
19. Diritti dell'uomo e politica di sviluppo (discussione)	173
20. Sviluppo regionale (discussione)	174
TURNO DI VOTAZIONI	
21. Ripercussioni sull'ambiente dei progetti realizzati negli Stati membri (votazione) ...	175
22. Etichetta ecologica (votazione) *	175

Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
23. Carta sociale (votazione)	176
24. Ruolo istituzionale del Comitato economico e sociale — Cittadinanza dell'unione (votazione)	176
25. Libera circolazione dei calciatori professionisti (votazione)	177
26. Programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico (votazione)	177
27. Conferenza intergovernativa sull'unione politica (votazione)	177
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
28. Composizione del Parlamento	178
29. Premio Sacharov	178
30. Composizione dei gruppo politici	178
31. Ordine del giorno della prossima seduta	178
<i>Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento</i>	
1. Salvare il pianeta	
Risoluzione sul documento «Salvare il pianeta» (B 3-1809/1)	179
2. Situazione nello Zaire	
Risoluzione sulla situazione nello Zaire (Risoluzione comune sui doc. B 3-1805, 1837, 1846, 1864, 1872 e 1874/91)	180
3. Situazione in Madagascar	
Risoluzione sulla situazione in Madagascar (Risoluzione comune sui doc. B 3-1843, 1847, 1854, 1867, 1869 e 1873/91)	181
4. Diritti umani	
a) Risoluzione sul massacro a Timor Orientale (Risoluzione comune sui doc. B 3-1798, 1806, 1816, 1822, 1836, 1842 e 1861/91)	182
b) Risoluzione sulla situazione umanitaria in Irak (Risoluzione comune sui doc. B 3-1820, 1855, 1871 e 1875/91)	183
c) Risoluzione sul rimpatrio forzato in Vietnam dei «boat people» (Risoluzione comune sui doc. B 3-1795, 1835 e 1858/91)	184
d) Risoluzione sul persistere della crisi a Haiti (B 3-1844/91)	185
e) Risoluzione sui prigionieri politici nel Laos (B 3-1878/91)	185
f) Risoluzione sulla liberazione di tutti i prigionieri politici in Marocco (B 3-1829/91)	186
g) Risoluzione sulla drammatica situazione degli ebrei siriani (B 3-1795/91)	187
5. Calamità	
Risoluzione sul tifone nelle Filippine (Risoluzione comune sui doc. B 3-1807, 1814 e 1863/91)	187
Risoluzione sul maltempo in Italia (B 3-1838/91)	188
Risoluzione su un programma di aiuti d'urgenza per il Suriname (B 3-1808/91)	189
6. Ambiente	
Risoluzione sull'impatto ambientale di determinati progetti negli Stati membri (B 3-1779/91)	189
7. Assegnazione di un'etichetta ecologica	
Proposta di regolamento (COM(91) 37)	191
8. Carta sociale	
Risoluzione sulla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, il programma d'azione sociale e la Conferenza intergovernativa sull'Unione politica (Risoluzione comune sui doc. B 3-1881, 1884 e 1887/91)	202
9. Ruolo istituzionale del Comitato economico e sociale — Cittadinanza dell'Unione	
a) Risoluzione sul ruolo istituzionale del Comitato economico e sociale (A 3-237/91)	203
b) Risoluzione sulla cittadinanza dell'Unione (A 3-300/91)	205
10. Libera circolazione dei calciatori professionisti	
Risoluzione sulla libera circolazione dei calciatori professionisti (B 3-1784/91)	208

11. Programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico	
Risoluzione sulla proposta legislativa riguardante programmi comunitari di ricerca e di sviluppo tecnologico mirante a mettere in discussione il potere dell'autorità di bilancio in questo settore (B 3-1880/91)	210
12. Conferenza intergovernativa sull'Unione politica	
Risoluzione sul progetto di trattato sull'Unione politica e l'Unione economica e monetaria (B 3-1778/91/riv.)	211

91/C 326/05

Processo verbale della seduta di venerdì 22 novembre 1991

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	227
2. Presentazione di documenti	227
3. Procedura senza relazione *	228
TURNO DI VOTAZIONI	
4. Aiuto ai produttori di luppolo (votazione) *	229
5. Problemi sanitari concernenti i bovini e i suini (votazione) *	229
6. Lotta contro l'influenza aviaria (votazione) *	229
7. Aiuto alla popolazione curda (votazione)	230
8. Situazione in Jugoslavia (votazione)	230
9. Medio Oriente (votazione)	231
10. Progressi realizzati sulla via dell'Unione europea (votazione)	232
11. Costruzione navale europea (votazione)	232
12. Diritti dell'uomo e politica di sviluppo (votazione)	232
13. Sviluppo regionale (votazione)	232
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
14. Regime di sostegno per i semi di soia, di colza e di girasole (discussione e votazione)	233
15. Regime di premio per le vacche nutrici (discussione e votazione) *	233
16. Concessione di un prestito a medio termine all'URSS — Accordo con l'URSS su una garanzia di credito (discussione e votazione) *	233
17. Custodia dei bambini (discussione e votazione) *	234
18. Ordine del giorno	235
19. Misure specifiche a favore dei DOM in ordine a taluni prodotti agricoli (discussione e votazione) *	235
20. Mercato del salmone — Utilizzazione di reti a sacco (discussione e votazione)	235
21. Importazioni di granturco e di sorgo dalla Spagna (discussione)	236
22. Composizione delle commissioni	236
23. Calendario di bilancio	236
24. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento	236
25. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta	236
26. Calendario delle prossime sedute	237
27. Interruzione della sessione	237

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Procedura senza relazione *	
a) Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle misure di prevenzione di alcune zoonosi e di taluni agenti zoonotici negli animali e nei prodotti di origine animale, al fine di prevenire i focolai di infezione e di intossicazione dovuti a prodotti alimentari (COM(91) 0310 — C 3-0398/91): approvata	238
b) Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ed il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (COM(91) 0332 — C 3-0379/91): approvata	238
c) Proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa all'adesione alla FAO della Comunità europea in occasione della XXVI sessione della Conferenza della FAO (COM(91) 0387 — C 3-0374/91): approvata	238
2. Aiuto ai produttori di luppolo *	
Proposta di regolamento (COM(91) 262)	238
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1990 (A 3-279/91)	239
3. Problemi sanitari concernenti i bovini e i suini *	
Proposte della Commissione (COM(91) 270)	239
Proposta di direttiva I (modifica della direttiva 80/217/CEE): approvata	239
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 80/217/CEE che stabilisce le misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (A 3-280/91)	240
Proposta di decisione II (modifica della direttiva 80/1095/CEE e della decisione 80/1096/CEE): approvata	240
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione del Consiglio che modifica la direttiva 80/1095/CEE e la decisione 80/1096/CEE in merito a talune misure concernenti la peste suina classica (A 3-280/91)	240
Proposta di direttiva III (modifica delle direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE): approvata	240
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica le direttive 64/432/CEE, 73/461/CEE e 80/215/CEE in merito a talune misure concernenti la peste suina classica (A 3-280/91)	241
Proposta di direttiva IV (modifica della direttiva 72/462/CEE): approvata	241
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi (A 3-280/91)	241
4. Lotta contro l'influenza aviaria	
Proposta di regolamento (COM(91) 304): approvata	242
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (A 3-281/91)	242
5. Aiuto alla popolazione curda	
Risoluzione sulla drammatica situazione dei profughi curdi e gli sviluppi nel Kurdistan irakeno (Risoluzione comune sui doc. B 3-1785, 1788 e 1865/91/riv.)	242
6. Situazione in Jugoslavia	
Risoluzione sulla situazione in Jugoslavia (Risoluzione comune sui doc. B 3-1882, 1886, 1890 e 1896/91/riv.)	245
7. Situazione in Medio Oriente	
Risoluzione sulla situazione in Medio Oriente (A 3-277/91)	246

Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
8. Progressi realizzati sulla via dell'Unione europea	252
a) Risoluzione sulla relazione del Consiglio europeo concernente i progressi realizzati sulla via dell'Unione Europea (A 3-272/91)	252
b) Risoluzione sulla relazione del Consiglio europeo del 1990 sull'Unione europea (A 3-296/91)	255
9. Costruzione navale europea	
Risoluzione sulla politica industriale della Comunità nel settore della cantieristica navale (A 3-278/91)	257
10. Diritti umani e politica di sviluppo	
Risoluzione sui diritti umani, la democrazia e lo sviluppo (B 3-1783/91)	259
11. Sviluppo regionale	
a) Risoluzione sulle azioni di sviluppo regionale della Comunità a favore delle regioni italiane (obiettivi n. 1 e 2) (A 3-289/91)	260
b) Risoluzione sull'azione di sviluppo regionale della Comunità a favore della Grecia (A 3-294/91)	262
c) Risoluzione sul programma PERIFRA (A 3-291/91)	267
12. Regime di premio per le vacche nutrici *	
Proposta di regolamento (COM(91) 392)	270
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante deroga al regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per le vacche nutrici, limitatamente al periodo di presentazione delle domande 1991/1992 (A 3-291/91)	271
13. Concessione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica — Accordo con l'URSS su una garanzia di credito *	
a) Proposta di decisione (COM(91) 443)	271
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa alla decisione concernente la concessione di un prestito a medio termine all'URSS e alle sue repubbliche (A 3-328/91)	273
b) Proposta di decisione (COM(91) 458): approvata	274
14. Custodia dei bambini *	
Proposta di raccomandazione (COM(91) 233)	274
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una raccomandazione del Consiglio sull'assistenza e la custodia dei bambini (A 3-329/91)	279
15. Misure specifiche a favore dei DOM in ordine a taluni prodotti agricoli *	
Proposta di regolamento (COM(91) 160)	280
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare in ordine a taluni prodotti agricoli (A 3-282/91)	288
16. Mercato del salmone e utilizzazione delle reti a sacco	
a) Risoluzione sul semiallevamento dei salmoni e la situazione sul mercato comunitario del salmone (A 3-254/91)	288
b) Risoluzione sull'utilizzazione delle reti a sacco per la pesca (A 3-249/91)	290

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1991/1992

Sedute dal 18 al 22 novembre 1991
Palazzo d'Europa — Strasburgo

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 1991

(91/C 326/01)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARÓN CRESPO

*Presidente**(La seduta è aperta alle 17.00)***1. Ripresa della sessione**

Il presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 25 ottobre 1991.

2. Commemorazione

A nome del Parlamento, il presidente rende omaggio alla memoria dell'on. Mario Scelba, già presidente del Parlamento europeo, deceduto dieci giorni fa.

L'Assemblea osserva un minuto di silenzio

3. Comunicazione del presidente

Il presidente comunica che, in occasione del conferimento del premio Nobel per la pace 1991, il 14 ottobre scorso, alla signora Aung San Suu Kyi, già insignita del premio Sacharov 1990, egli ha ribadito alle autorità birmane la profonda indignazione del Parlamento per il fatto che la signora è tuttora detenuta in luogo segreto nel suo paese.

Aggiunge di aver espresso la solidarietà del Parlamento alla famiglia della signora Aung San Suu Kyi.

4. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono gli on.

— Paisley, per segnalare che la bandiera del Regno Unito è esposta al contrario davanti all'edificio del Parlamento (il presidente risponde che ne sono responsabili i funzionari del Consiglio d'Europa, ma che sarà fatto il necessario per porre rimedio all'inconveniente);

— Bettini, sulle parole di commemorazione pronunciate dal presidente (questi gli revoca la facoltà di parlare);

— De Clercq, *presidente della commissione per le relazioni economiche esterne*, per contestare che la commissione politica sia stata nominata competente per il merito sulla proposta concernente la denuncia

Lunedì 18 novembre 1991

dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e la Jugoslavia; trattandosi di un accordo commerciale e di cooperazione, egli ritiene che tale competenza spetti alla commissione per le relazioni economiche esterne e chiede che in futuro le competenze delle singole commissioni siano rispettate (il presidente gli risponde che il Consiglio ha dato alla sua consultazione una motivazione politica e ricorda che per l'accordo con l'EFTA è stata invece designata competente per il merito la commissione per le relazioni economiche esterne);

— Cassanmagnago Cerretti, *presidente della commissione politica*, per segnalare che le due commissioni interessate non hanno avuto il tempo per procedere a uno scambio di opinioni, ma che esse sono d'accordo sul fatto che l'aspetto economico della questione è di competenza della commissione per le relazioni economiche esterne mentre quello politico è di competenza della commissione politica;

— Wijsenbeek, che, richiamandosi all'articolo 18 del regolamento, chiede al presidente del Parlamento di precisare quali iniziative potrebbero essere prese se a Maastricht il Consiglio europeo non dovesse riconoscere alcun ampliamento delle competenze del Parlamento (il presidente, ricordando i limiti impostigli dall'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento, gli risponde che, conformemente al paragrafo 4 del suddetto articolo, egli potrà eventualmente difendere la posizione del Parlamento in occasione della riunione del Consiglio europeo);

— Tomlinson, per protestare contro l'approvazione del processo verbale dell'ufficio di presidenza del 21 settembre 1991, che, a suo avviso, contiene diversi errori e chiedere che sia avviata un'indagine al riguardo (il presidente gli risponde che la questione sarà deferita all'ufficio di presidenza);

— Crawley, *presidente della commissione per i diritti della donna*, che, ricordando le aggressioni di cui sono state vittime alcune funzionarie a Lussemburgo, nelle immediate vicinanze del Parlamento, e dopo aver deplorato la mancanza di comunicazioni tra le autorità lussemburghesi responsabili e l'amministrazione del Parlamento, chiede che si faccia tutto il necessario per garantire la sicurezza del personale (il presidente risponde che la polizia ha già preso le opportune misure);

— De Vitto, che fa riferimento all'elogio funebre pronunciato dal presidente e all'intervento dell'on. Bettini;

— Ford, che, richiamandosi all'articolo 8 del regolamento, chiede se vi siano deputati al Parlamento europeo implicati nelle pratiche elettorali del partito liberale belga, che egli definisce fraudolente, concernenti l'utilizzazione di materiale elettorale da lui ritenuto razzista;

— Falconer, sulle affermazioni dell'on. De Vitto;

— Cornelissen, per segnalare che il volo Air France proveniente da Bruxelles è giunto in ritardo e che l'aereo era partito senza imbarcare i bagagli, il che lascia prevedere alcune difficoltà nello svolgimento dei lavori, in quanto alcuni deputati, fra cui egli stesso, non dispongono dei loro documenti (il presidente risponde che inconvenienti analoghi possono verificarsi in tutti gli aeroporti della Comunità).

5. Composizione del Parlamento

Il presidente informa il Parlamento che la on. Fernex gli ha comunicato per iscritto le sue dimissioni da deputato al Parlamento, con decorrenza 12 novembre 1991.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, dell'Atto relativo alle elezioni dei deputati all'Assemblea, il Parlamento constata tale vacanza e ne informa lo Stato membro interessato.

6. Composizione dei gruppi politici

Il presidente informa il Parlamento che l'on. Chabert gli ha comunicato di aver aderito al gruppo PPE con decorrenza 13 novembre 1991.

7. Interpretazione del regolamento

Il presidente comunica di aver ricevuto dalla commissione per il regolamento, conformemente all'articolo 131, la seguente interpretazione dell'articolo 123, paragrafo 4, del regolamento, la quale modifica nel modo seguente la seconda interpretazione figurante sotto questo articolo:

«(Articoli 90 e 120)

La procedura di votazione su un parere è la seguente:

1. La commissione consultata per parere vota sul complesso delle conclusioni del parere, dopo aver votato, se del caso, su ciascuna di esse separatamente. Qualora non siano state adottate delle conclusioni, il parere destinato alla commissione competente per il merito è costituito unicamente dagli emendamenti eventualmente adottati al testo sul quale la commissione è stata consultata per parere. Il risultato della votazione sul complesso delle conclusioni o degli emendamenti è riportato nel parere.
2. Può essere necessario, in seguito alla votazione, modificare il testo precedente gli emendamenti o le conclusioni (che può essere considerato come la motivazione). In merito, tuttavia, non vi è votazione.
3. La commissione non vota sul complesso della proposta della Commissione».

Lunedì 18 novembre 1991

Se detta interpretazione non avrà fatto oggetto di contestazione, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo summenzionato, al momento dell'approvazione del presente processo verbale, si considererà approvata.

8. Petizioni

Il presidente comunica di aver ricevuto le seguenti petizioni:

- dal Bauernverband der Vertriebenen (n. 532/91);
- dal sig. Jan van Belle (n. 533/91);
- dalla sig.ra Carmela Ragaglia (n. 534/91);
- dal sig. Neil Robert Monro (n. 535/91);
- dal sig. Gerhard Wilcke (n. 536/91);
- dall'Association of Biologists in Denmark (n. 537/91);
- dalla sig.ra G. Browning e altri 160 firmatari (n. 538/91);
- dalla Liberté et Santé Orne (n. 539/91);
- dalla sig.ra Norma de Meulenaer (n. 540/91);
- dal Committee for the Defence of Human Rights and Freedoms e altri 154 firmatari (n. 541/91);
- dalla sig.ra Laura Mary Addley (n. 542/91);
- dal sig. Joseph Tarquini e altri 35 firmatari (n. 543/91);
- dalla sig.ra Dorothy Aitchison (n. 544/91);
- dalla Gesellschaft für Tierrechte e. V. (n. 545/91);
- dall'Association de consommateurs E.K.PI.ZO (n. 546/91);
- dall'Union Luxembourgeoise des Consommateurs (n. 547/91);
- dall'Initiative gegen Berufsverbote (n. 548/91);
- dalla J. Müller GmbH & Co. KG (n. 549/91);
- dal sig. Giovanni Lorusso (n. 550/91);
- dal sig. Rüdiger Wohlers e altri 25 firmatari (n. 551/91);
- dal sig. Vasilis Peristeridis (n. 552/91);
- dal sig. Niconas Dimanghelos (n. 553/91);
- dall'Ecological Movement of Lamia (n. 554/91);
- dal sig. Albert Edward Gisbey (n. 555/91);
- dal sig. Alexander Ivan Buell (n. 556/91);
- dalla U-Büro S.à.r.l. (n. 557/91);
- dal sig. Dietmar Schumacher (n. 558/91);
- dalla sig.ra Christina Salsi (n. 559/91);
- dal sig. R.J.L. Verhoek (n. 560/91);
- dalla sig.ra Nadja Maria Hügle e altri 89 firmatari (n. 561/91);
- dalla Schirmfabrik Emit Brauer (n. 562/91);
- dal sig. E.C.L.H. Jongbloed (n. 563/91);
- dal sig. Nicolaos K. Stangalis (n. 564/91);
- dal sig. D.P. Cooke (n. 565/91);
- dal sig. Marcelino Valle Fernandez (n. 566/91);
- dal sig. Mario Ongaro e altri 25 firmatari (n. 567/91);
- dal sig. Angelo Sammartino (n. 568/91);
- dal Comune di Bologna (n. 569/91);
- dal sig. Jan Joseph van Nooy (n. 570/91);
- dalla sig.ra Kirsten Leuer (n. 571/91);
- dal sig. Belarmino Fernandez Argüelles e altri 4 firmatari (n. 572/91);
- dalla Transcontinentana Sarl. (n. 573/91);
- dalla National Association of Pensioners and Disabled (n. 574/91);
- dal sig. J.F. Tatlow (n. 575/91);
- dal sig. Theofilos Tzenos (n. 576/91);
- dall'Atelier Jean Laick S.A. (n. 577/91);
- dal sig. Jean-Pierre Tillenon (n. 578/91);
- dal sig. Edward Henry William North (n. 579/91);
- dal sig. Denis Henry O'Kelly (n. 580/91);
- dal sig. Stamatis Gonopoulos (n. 581/91);
- dal sig. Georg Lickert (n. 582/91);
- dal sig. Paul Kennedy (n. 583/91);
- dalla sig.ra Julia Gomez Valcarcel e altri 2 firmatari (n. 584/91);
- dall'Ayuntamiento de Almonte (n. 585/91);
- dal sig. Francisco Javier Martinez e altri 160 firmatari (n. 586/91);
- dal sig. Klaus P. Jarrs (n. 587/91);
- dal sig. C. J. Fuller (n. 588/91);
- dal sig. Percy Lyons (n. 589/91);
- dal sig. Benigno Fernández Fernández (n. 590/91);
- dal sig. G. A. Wheen (n. 591/91);
- dal sig. A. B. Warburton (n. 592/91);
- dalla sig.ra Veronica Stevens (n. 593/91);
- dal Komitee gegen den Vogelmord e. V. (n. 594/91);
- dai Comitati Cittadini Indipendenti «Citta del Tricolore» (n. 595/91);
- dal Dumbarton District Council (n. 596/91);
- dal sig. José V. Cunha (n. 597/91);
- dal Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (n. 598/91);
- dall'Union of Patriotic Intellectuals of Kurdistan (n. 599/91);
- dalla sig.ra Ann Shannon e altri 30 283 firmatari (n. 600/91);

Lunedì 18 novembre 1991

— dalla sig.ra Eve Rendle e altri 13 500 firmatari (n. 601/91);

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per le petizioni.

Il presidente comunica inoltre che la petizione n. 380/90 ha ottenuto 1 000 000 di firme supplementari.

9. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento

La dichiarazione scritta n. 12/91 non ha ottenuto il numero di firme necessario e pertanto decade, conformemente all'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento.

10. Storno di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha espresso parere favorevole sulla proposta di storno di stanziamenti n. 18/91 (C 3-328/91 — SEC(91) 1709).

11. Autorizzazione a elaborare relazioni

L'ufficio di presidenza ampliato ha autorizzato:

— la commissione per le relazioni economiche esterne a elaborare una relazione sulle relazioni economiche e commerciali con i paesi baltici;

— la commissione giuridica a elaborare una relazione sulla protezione dalle ingerenze nella vita privata e le minacce alla libera circolazione delle persone mediante l'uso illecito di dati personali, in particolare da parte dei mezzi di comunicazione di massa;

— la commissione per gli affari sociali a elaborare una relazione sulla comunicazione della Commissione relativa alle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini e lavoratori frontalieri.

12. Competenza delle commissioni

La commissione per le relazioni economiche esterne è competente per parere sulla proposta della Commissione concernente un regolamento che istituisce un regime di sostegno per i semi di soia, di colza e di girasole (C 3-339/91) (competente per il merito: commissione per l'agricoltura — già competente per parere: commissione per i bilanci).

La commissione per la protezione dell'ambiente è competente per parere:

— sulla comunicazione della Commissione relativa a una Carta europea dell'energia (COM(91) 36) (autorizzata a elaborare una relazione: commissione per l'energia — relatrice: on. García Arias),

— sulla proposta di direttiva concernente le disposizioni relative all'ora legale (C 3-309/91) (competente per il merito: commissione per i trasporti).

La commissione per le petizioni è competente per parere sull'ottava relazione annuale della Commissione concernente il controllo dell'applicazione del diritto comunitario in materia ambientale (C 3-295/91) (competente per il merito: commissione giuridica).

13. Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio:

aa) richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— Proposta concernente un regolamento che modifica la seconda parte del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (COM(91) 0316 — C 3-0368/91 — SYN 359)

deferimento
merito: ASOC

base giuridica: Articolo 049 del trattato CEE

— Proposta concernente un regolamento sull'abilitazione dei vettori aerei (COM(91) 0275 — C 3-0369/91)

deferimento
merito: TRAS
parere: ECON, AMBI

base giuridica: Articolo 084, paragrafo 2 del trattato CEE

— Proposta concernente un regolamento sull'accesso dei vettori aerei alle rotte intracomunitarie (COM(91) 0275 — C 3-0370/91)

deferimento
merito: TRAS
parere: ECON, AMBI

base giuridica: Articolo 084, paragrafo 2 del trattato CEE

— Proposta concernente un regolamento sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (COM(91) 0275 — C 3-0371/91)

deferimento
merito: TRAS
parere: ECON, AMBI

base giuridica: Articolo 084, paragrafo 2 del trattato CEE

— Proposta concernente un regolamento relativo all'istituzione di un'agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (COM(90) 0564 — C 3-0372/91)

Lunedì 18 novembre 1991

deferimento
 merito: ASOC
 parere: BILA

base giuridica: Articolo 235 del trattato CEE

— Proposta concernente una decisione relativa all'adesione alla FAO della Comunità europea in occasione della XXVI sessione della Conferenza della FAO (COM(91) 0387 — C 3-0374/91)

deferimento
 merito: SVIL
 parere: AGRI

base giuridica: Articolo 043, 113 e 235 del trattato CEE

— Proposta concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (COM(91) 0328 — C 3-0376/91)

deferimento
 merito: AGRI
 parere: BILA

base giuridica: Articolo 042 e 043 del trattato CEE

— Proposta relativa ad una direttiva che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (COM(91) 0279 — C 3-0377/91 — SYN 360)

deferimento
 merito: ECON
 parere: TRAS, AMBI

base giuridica: Articolo 100 A del trattato CEE

— Proposta concernente un regolamento relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, per il periodo dal 20 luglio 1991 al 19 luglio 1994 (COM(91) 0357 — C 3-0378/91)

deferimento
 merito: AGRI
 parere: BILA, SVIL

base giuridica: Articolo 043 del trattato CEE

— Proposta concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ed il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (COM(91) 0332 — C 3-0379/91)

deferimento
 merito: AGRI
 parere: BILA

base giuridica: Articolo 043 del trattato

— Proposta concernente una direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai trattori agricoli o forestali a ruote (SEC(91) 0466 — C 3-0380/91)

deferimento
 merito: ECON
 parere: AGRI, TRAS, AMBI

— Proposta concernente un regolamento recante deroga al regolamento (CEE) n. 1375/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici, limitatamente al periodo di presentazione delle domande 1991/1992 (COM(91) 0392 — C 3-0381/91)

deferimento
 merito: AGRI
 parere: BILA

base giuridica: Articolo 043 del trattato CEE

ab):

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 15/91 da capitolo a capitolo, all'interno della sezione III — Commissione — Parti A + B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1991 (SEC(91) 1408 — C 3-0367/91)

deferimento
 merito: CONT

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 17/91 da capitolo a capitolo all'interno della sezione IV — Corte di giustizia — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1991 (SEC(91) 1646 — C 3-0373/91)

deferimento
 merito: BILA
 parere: CONT

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 21/91 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1991 (C 3-0346/91)

deferimento
 merito: BILA

— Decisione del Consiglio relativa alla denuncia dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (9261/91 — C 3-0389/91)

deferimento
 merito: POLI
 parere: RELA

Lunedì 18 novembre 1991

— Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 3 per l'esercizio 1991 (9335/91 — C 3-0392/91)

deferimento
merito: BILA

— Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2/91 emendato dal Parlamento europeo (C 3-0402/91)

deferimento
merito: BILA

b) dalle commissioni parlamentari, le seguenti relazioni:

— * Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione recante l'adozione di un programma quadriennale (1990-1993) per lo sviluppo di statistiche ufficiali regolari sull'ambiente (COM(90) 0319 — C 3-0238/90). Relatore: on. Amendola (A 3-0271/91)

— Relazione della commissione politica sulla relazione del Consiglio europeo concernente i progressi realizzati sulla via dell'Unione europea (SN 1311/1/91 — C 3-0097/91). Relatrice: on. Cassanmagnago Cerretti (A 3-0272/91)

— *** Relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (4182/91 — C 3-0080/91). Relatore: on. Pons Grau (A 3-0273/91)

— * Relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (COM(91) 0048 — C 3-0175/91). Relatore: on. Arbeloa Muru (A 3-0274/91)

— Seconda relazione della commissione politica sulla situazione nel Medio Oriente. Relatore: on. Pérez Royo (A 3-0277/91)

— Relazione della commissione per i problemi economici, monetari e la politica industriale sulla politica industriale della Comunità nel settore della cantieristica navale. Relatore: on. Speciale (A 3-0278/91)

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1990 (COM(91) 0262 — C 3-0317/91). Relatore: on. Colino Salamanca (A 3-0279/91)

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a

I. una direttiva che modifica la direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (COM(91) 0270 — C 3-0332/91);

II, una decisione che modifica la direttiva 80/1095/CEE e la decisione 80/1096/CEE in merito a talune misure concernenti la peste suina classica (COM(91) 0270 — C 3-0333/91);

III. una direttiva che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE in merito a talune misure concernenti la peste suina classica (COM(91) 0270 — C 3-0334/91);

IV. una direttiva che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi (COM(91) 0270 — C 3-0335/91).

Relatore: on. Colino Salamanca (A 3-0280/91)

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (COM(91) 0304 — C 3-0351/91). Relatore: on. Colino Salamanca (A 3-0281/91)

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare in ordine a taluni prodotti agricoli (COM(91) 0160 — C 3-0262/91). Relatore: on. Lane (A 3-0282/91)

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente

I. un regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (SEC(90) 2415 — C 3-0050/91 — CSA0501);

II. sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti alimentari (SEC(90) 2415 — C 3-0055/91 — CSA0551).

Relatore: on. Borgo (A 3-0283/91)

— Relazione della commissione per i diritti della donna sull'applicazione della terza direttiva del Consiglio relativa all'attuazione progressiva del principio di parità di trattamento fra uomini e donne in materia di sicurezza sociale (79/7/CEE del 19 dicembre 1978). Relatrice: on. Oomen-Ruijten (A 3-0285/91)

— ** I Relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione di un accordo multilaterale di cooperazione «Comunità-COST» su 11 progetti di azione concertata nel settore della scienza e della tecnologia alimentare (programma FLAIR) tra la Comunità economica europea e alcuni Stati terzi COST (COM(91) 0289 — C 3-0359/91 — SYN 355). Relatore: on. La Pergola (A 3-0286/91)

Lunedì 18 novembre 1991

— ** I Relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione di un accordo multilaterale di cooperazione «Comunità-COST» su cinque progetti di azione concertata nel settore della ricerca biotecnologica (programma BRIDGE) tra la Comunità economica europea e alcuni Stati terzi COST (COM(91) 0290 — C 3-0362/91 — SYN 354). Relatore: on. La Pergola (A 3-0287/91)

— * Relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una raccomandazione in cui si definiscono criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale (COM(91) 0161 — C 3-0364/91). Relatrice: on. Cramon Daiber (A 3-0288/91)

— Relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale sulle azioni di sviluppo regionale della Comunità a favore delle regioni italiane (obiettivi 1 e 2). Relatore: on. Gutiérrez Díaz (A 3-0289/91)

— ** I Relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (COM(90) 0451 — C 3-0002/91 — SYN 306). Relatore: on. Blak (A 3-0290/91)

— Relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale sul programma PERIFRA. Relatore: on. Calvo Ortega (A 3-0291/91)

— ** I Relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa all'adesione degli Stati membri alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, come riveduta dall'Atto di Parigi del 24 luglio 1971, e alla Convenzione internazionale di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 26 ottobre 1961 (COM(90) 0582 — C 3-0039/91 — SYN 318). Relatore: on. Bontempi (A 3-0292/91)

— ** I Relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva recante prescrizioni minime per il miglioramento della mobilità e delle condizioni di sicurezza del trasporto verso il luogo di lavoro dei lavoratori con ridotte capacità motorie (COM(90) 0588 — C 3-0167/91 — SYN 327). Relatore: on. Pagoropoulos (A 3-0293/91)

— Relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale sull'azione di sviluppo regionale della Comunità a favore della Grecia. Relatore: on. Ortiz Climent (A 3-0294/91)

— ** I Seconda Relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva rela-

tiva alle clausole inique nei contratti stipulati con i consumatori (COM(90) 0322 — C 3-0319/90 — SYN 285). Relatore: on. Hoon (A 3-0295/91)

— Relazione della commissione per gli affari istituzionali sulla relazione del Consiglio europeo concernente i progressi realizzati sulla via dell'Unione europea nel 1990 (SN 1311/1/91 — C 3-0097/91). Relatore: on. Valverde López (A 3-0296/91)

— ** I Relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (COM(90) 0141 — C 3-0184/90 — SYN 257). Relatore: on. Zavvos (A 3-0298/91)

— * Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un sistema comunitario di assegnazione di un'etichetta ecologica (COM(91) 0037 — C 3-0090/91). Relatrice: on. Roth-Behrendt (A 3-0299/91)

— Relazione della commissione per gli affari istituzionali sulla cittadinanza dell'Unione. Relatrice: on. Bindi (A 3-0300/91)

— ** I Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (COM(90) 0415 — C 3-0387/90 — SYN 305). Relatore: on. Florenz (A 3-0301/91)

— ** I Relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a

I. una decisione che adegua la decisione 87/516 Euratom/CEE concernente il programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (COM(91) 0013 — C 3-0081/91 — CSA0811);

II. una decisione che modifica le decisioni 87/551/CEE, 87/590/CEE, 88/28/CEE, 88/279/CEE, 88/416/CEE, 88/418/CEE, 88/419/CEE, 88/521/CEE, 89/160/CEE, 89/236/CEE, 89/237/CEE, 89/413/CEE e 89/625/CEE, concernenti l'adozione di programmi specifici a titolo del secondo programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico (COM(91) 0013 — C 3-0082/91 — SYN 326);

III. una decisione che modifica le decisioni 88/448/Euratom, 88/522/Euratom e 89/664/Euratom che adottano programmi specifici nel settore nucleare a titolo del secondo programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico (COM(91) 0013 — C 3-0083/91 — CSA0831)

Relatore: on. La Pergola (A 3-0302/91)

— Relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità sulla richiesta di

Lunedì 18 novembre 1991

revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Antonio Fantini. Relatore: on. Defraigne (A 3-0303/91)

— * Relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che istituisce un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazioni a favore di paesi meno sviluppati dell'Asia e dell'America latina (ALA) (COM(91) 0169 — C 3-0243/91). Relatore: on. Telkämper (A 3-0305/91)

— * Relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3833/90 per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicato a taluni prodotti originari della Costa Rica, di El Salvador, del Guatemala, dell'Honduras, del Nicaragua e di Panama (SEC(91) 1109 — C 3-0322/91). Relatore: on. Christiansen (A 3-0306/91)

— ** I Relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle misure e prove (1990-1994) (COM(90) 0157 — C 3-0160/90 — SYN 262). Relatore: on. Samland (A 3-0307/91)

— ** I Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi (COM(91) 9 0242 — C 3-0290/91 — SYN 350). Relatore: on. Caudron (A 3-0308/91)

— Relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sui principi generali della cooperazione energetica intereuropea sulla cooperazione in materia energetica con l'Unione Sovietica e sull'approvvigionamento di elettricità a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale. Relatore: on. Pierros (A 3-0309/91)

— Relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla Carta europea dell'energia. Relatrice: on. García Arias (A 3-0310/91)

— * Relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a

I. una decisione che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della fusione termonucleare controllata (1990-1994) (COM(90) 0441 — C 3-0334/90 — CSA3349);

II. una decisione che approva le modifiche dello statuto dell'impresa comune Joint European Torus (JET) (COM(90) 0441 — C 3-0335/90 — CSA3359).

Relatore: on. Linkohr (A 3-0311/91)

— Relazione della commissione per i bilanci sull'impatto degli strumenti finanziari comunitari sull'ambiente. Relatore: on. Cochet (A 3-0312/91)

— Relazione della commissione per il controllo di bilancio sul progetto di regolamento (CEE) della Commissione recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (SEC(91) 0201 — C 3-0084/91). Relatore: on. Lo Giudice (A 3-0313/91)

— Relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport sui problemi dell'infanzia nella Comunità europea. Relatrice: on. Gröner (A 3-0314/91)

— * Seconda relazione della commissione per il controllo di bilancio sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a

I. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo alla creazione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (COM(90) 0534 — C 3-0031/91 — CSA 0311);

II. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 relativo alle disposizioni finanziarie applicabili alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (COM(90) 0534 — C 3-0032/91 — CSA 0321);

III. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1416/76 relativo alle disposizioni finanziarie applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (COM(90) 0534 — C 3-0033/91 — CSA 0331);

IV. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1417/76 relativo alle disposizioni finanziarie applicabili alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (COM(90) 0534 — C 3-0034/91 — CSA 0341).

Relatore: on. Kellett-Bowman (A 3-0315/91)

— * Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa all'armonizzazione della struttura delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcole contenuto in altri prodotti (COM(90) 0432 — C 3-0392/90). Relatore: on. Bernard-Reymond (A 3-0316/91)

— * Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle aliquote delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcole contenuto in altri prodotti (COM(87) 0328 — C 3-0031/89). Relatore: on. Beumer (A 3-0317/91)

— ** I Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa all'armonizzazione del codice di accesso ai servizi telefonici internazionali nella Comunità (COM(91) 0165 — C 3-0250/91 — SYN 339). Relatore: on. Wettig (A 3-0318/91)

— ** I Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un

Lunedì 18 novembre 1991

regolamento relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (COM(90) 0669 — C 3-0202/91 — SYN 331). Relatore: on. P. Beazley (A 3-0319/91)

— Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sui diritti universali degli animali. Relatore: on. Amendola (A 3-0321/91)

— * Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica le direttive 81/602/CEE e 88/146/CEE per quanto concerne il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (COM(89) 0136 — C 3-0074/89). Relatore: on. Pimenta (A 3-0322/91)

c) dalle commissioni parlamentari, le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:

— ** II Raccomandazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (C 3-0349/91 — SYN 078). Relatore: on. Price (A 3-0284/91)

— ** II Raccomandazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento che stabilisce le modalità di utilizzazione del formulario 302 e che abroga il regolamento (CEE) n. 3690/86 relativo alla soppressione delle formalità doganali, nel quadro della Convenzione TIR, all'uscita da uno Stato membro, al varco di una frontiera comune a due Stati membri, nonché il regolamento (CEE) n. 4283/88 relativo alla soppressione di talune formalità all'uscita all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne della Comunità-Banalizzazione dei valichi di frontiera (C 3-0348/91 — SYN 338). Relatore: on. Beumer (A 3-0297/91)

— ** II Raccomandazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (C 3-0347/91 — SYN 278). Relatore: on. Nianias (A 3-0304/91)

— ** II Raccomandazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classifica-

zione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (C 3-0307/91 — SYN 227). Relatrice: on. Oomen-Ruijten (A 3-0320/91)

d) le seguenti interrogazioni orali con discussione, degli on.

— Cravinho, Lenz, Roth, van den Brink, Newens, Simpson, Gawronski, Guillaume, alla Commissione: Assistenza al popolo curdo in Irak (B 3-1500/91);

— Cravinho, Lenz, Roth, van den Brink, Newens, Simpson, Gawronski, Guillaume, alla CPE: Assistenza al popolo curdo in Irak (B 3-1501/91);

— Oreja Aguirre e D. Martin, a nome della commissione per gli affari istituzionali, alla Commissione: Conferenze intergovernative (B 3-1690/91);

— Oreja Aguirre e D. Martin, a nome della commissione per gli affari istituzionali, al Consiglio: Conferenze intergovernative (B 3-1691/91);

— Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, al Consiglio: Conferenze intergovernative (B 3-1692/91);

— Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, alla Commissione: Conferenze intergovernative (B 3-1693/91);

— Saby, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, alla Commissione: Dimensione dei diritti dell'uomo e democrazia nella politica di sviluppo della Comunità (B 3-1694/91);

— Stauffenberg, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, alla Commissione: Libera circolazione dei lavoratori e somme corrisposte per l'acquisto dei calciatori professionisti (B 3-1695/91);

e) le seguenti interrogazioni orali degli on.

Pierros, Di Rupo, Lane, Chabert, Bird, Moorhouse, Bowe, Maher, Van Ouirve, Braun-Moser, Banotti, Barros Moura, Denys, Hermans, Seligman, Ernst de la Graete, Bonde, Wijsenbeek, Alavanos, Verbeek, da Cunha Oliveira, Killilea, Cushnahan, Fantuzzi, Verhagen, Vandemeulebroucke, Arbeloa Muru, Scott-Hopkins, Gangoiti Llaguno, Romeos, Christiansen, Bandres Molet, D. Martin, Valverde López, Balfe, McIntosh, Larive, Rawlings, Banotti, van Putten, Oddy, Jensen, Mendes Bota, Christiansen, Oomen-Ruijten, Verhagen, Coates, Linkohr, Bertens, Larive, Muntingh, Ruiz-Giménez Aguilar, Ernst de la Graete, B. Nielsen, Arbeloa Muru, L. Smith, Ephremidis, Simeoni, Ewing, Alavanos, Bandres Molet, Crawley, Dessylas, Hindley, McMillan-Scott, Langer, Roumeliotis, Colajanni, Bazzanti, Blaney, Cabezón Alonso, McCartin, Hermans, Ruiz-Giménez Aguilar, White, Alavanos, Prag, Suárez González, Seligman, Rogalla, Ernst de la Graete, Lomas, Andrews, Habsburg, Robles Piquer, Kostopoulos, Cushnahan, Crampton, De Rossa, Bonde, Papoutsis, Romeos, Pagoropoulos, Dury, D. Martin, Chabert,

Lunedì 18 novembre 1991

Cushnahan, Braun-Moser, Pasmazoglou, Romeos, Stamoulis, Ewing, Desama, Harrison, Ferrer, Ford, Rubert de Ventos, Avgerinos, Bjørnvig, Christiansen, Kostopoulos, Guillaume, De Donnea, Lane, Titley, Bandres Molet, Elles, García Arias, Rawlings, Crampton, Larive, D. Martin, Banotti, Barros Moura, Bontempi, Caroline Jackson, Medina Ortega, Sakellariou, Papyannakis, Wynn, von Alemann, Maher, Ainardi, Staes, Anger, Speciale, Bettini, Pierros, Bird, Blak, Cooney, Monnier-Besombes, Hoon, David, Jensen, De Piccoli, Sandbaek, Christensen, Papoutsis, Ronn, Scott-Hopkins, Bonde, Arbeloa Muru, L. Smith, McIntosh, Verwaerde, Valverde López, Llorca Vilaplana, Stewart, Ephremidis, Robles Piquer, Simpson, Desmond, Hughes, conformemente all'articolo 60 del regolamento, per il tempo delle interrogazioni del 20 novembre 1991 (B 3-1696/92);

f) dalla commissione:

— Proposta di storno di stanziamenti n. 22/91 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1991 (C 3-387/91)

deferimento:
merito: CONT

— proposta di storno di stanziamenti n. 23/91 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1991 (C 3-399/91)

deferimento:
merito: BILA

14. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio copia conforme dei seguenti documenti:

— Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria che stabilisce una cooperazione in materia di educazione e formazione nell'ambito del programma Erasmus.

— Atto di notifica dell'approvazione da parte della Comunità, in data 25 febbraio 1991, della quarta Convenzione di Lomé.

— Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia che stabilisce una cooperazione in materia di educazione e formazione nell'ambito del programma Erasmus.

— Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo

della Mauritania, per il periodo dal 1° agosto 1990 al 31 luglio 1993.

— Protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania per il periodo dal 1° agosto 1990 al 31 luglio 1993.

— Accordo tra la Comunità economica europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce una cooperazione in materia di educazione e formazione nell'ambito del programma Erasmus.

— Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce una cooperazione in materia di educazione e formazione nell'ambito del programma Erasmus.

— Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia che stabilisce una cooperazione in materia di educazione e formazione nell'ambito del programma Erasmus.

— Atto di notifica dell'accettazione da parte della Comunità, in data 14 ottobre 1991, dello statuto del gruppo internazionale di studio sul nichel.

15. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il presidente comunica che è stato distribuito il progetto di ordine del giorno della tornata (PE 156 802), al quale sono state proposte o apportate le seguenti modifiche (articoli 73 e 74 del regolamento):

lunedì 18 novembre

la relazione dell'on. Defraigne sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Fantini è iscritta, conformemente all'articolo 5 del regolamento, al primo punto dell'ordine del giorno;

su richiesta della commissione giuridica, una raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle società d'assicurazione (relatore: on. Price — A 3-284/91), è iscritta dopo la relazione dell'on. Hoon (A 3-295/91) (punto 393);

il gruppo Arcobaleno ha chiesto che la dichiarazione della Commissione sullo sviluppo di Dounreay in quanto centro di immagazzinamento, trattamento e ritrattamento di materiali nucleari (punto 396) sia seguita da una discussione di 30 minuti.

Il presidente comunica di aver ricevuto un'obiezione del gruppo socialista a tale richiesta.

Interviene la on. Ewing per segnalare che questa mattina tutti i presidenti dei gruppi politici erano d'accordo sullo svolgimento di una discussione.

Lunedì 18 novembre 1991

Con votazione per appello nominale (ARC), il Parlamento respinge la richieste:

Votanti: 164
Favorevoli: 37
Contrari: 108
Astenuiti: 19

Interviene l'on. Collins per precisare che il gruppo socialista si è opposto alla richiesta perché è attualmente in fase di elaborazione una relazione sull'argomento.

la relazione della on. Oomen-Ruijten sulla parità di trattamento tra uomini e donne (A 3-285/91), prevista all'ordine del giorno di venerdì (punto 429), è anticipata e iscritta alla fine dell'ordine del giorno di lunedì.

martedì 19 novembre

iscrizione nel turno di votazioni delle 12.00 della decisione sulla richiesta di votazione sollecitata delle due proposte di risoluzione (B 3-1779 e B 3-1782/91) che il presidente comunica sono state presentate per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione concernente le ripercussioni a livello ambientale di progetti negli Stati membri:

dell'on. Collins, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, sulle ripercussioni ambientali di progetti realizzati negli Stati membri (B 3-1779/91);

degli on. Bettini e Breyer, a nome del gruppo Verde, sulla valutazione dell'impatto ambientale (B 3-1782/91)

discussione: vedi processo verbale della seduta del 25 ottobre, parte prima, punto 8);

su richiesta della commissione per i problemi economici è iscritta, dopo la raccomandazione per la seconda lettura dell'on. von Wogau (A 3-267/91) (punto 398), la relazione dell'on. Wettig sull'armonizzazione del codice di accesso ai servizi telefonici internazionali nella Comunità (A 3-318/91);

le relazioni degli on. Quisthoudt-Rowohl, sulla diffusione dei risultati dei programmi specifici di ricerca e sviluppo (punto 400), Linkohr, su vari programmi di R&S che saranno eseguiti dal CCR (punto 402), e Bandres Molet, sulla privativa comunitaria per ritrovati vegetali (punto 404), non sono state adottate in commissione e vengono pertanto ritirate dall'ordine del giorno;

sono rinviate a una delle prossima tornate le relazioni degli on. La Pergola, su vari programmi quadro (A 3-302/91) (punto 401) e Linkohr, sulla fusione termonu-

clear controllata e il programma «JET» (A 3-311/91) (punto 403);

su richiesta della commissione per i bilanci, sono iscritte in discussione congiunta, dopo la relazione dell'on. Samland (A 3-307/91) (punto 399), due relazioni dell'on. Lamassoure, rispettivamente sul progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 2/91 (seconda lettura), e n. 3/91 (prima lettura);

è inclusa nella discussione sulla relazione dell'on. Florenz concernente la spedizione dei rifiuti (A 3-301/91) (punto 405), su richiesta della commissione per la protezione dell'ambiente, un'interrogazione orale con discussione, di quest'ultima, alla Commissione (B 3-1767/91), sulla normativa in materia di rifiuti;

sono iscritte, dopo la relazione della on. Roth-Behrendt (A 3-299/91) (punto 407), le seguenti interrogazioni orali con discussione alla Commissione:

- dei gruppi socialista e SUE (B 3-1699/91)
- del gruppo PPE (B 3-1770/91)
- del gruppo COA (B 3-1773/91)
- del gruppo ADE (B 3-1774/91)

sulla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, il programma d'azione sociale e la Conferenza intergovernativa sull'Unione politica;

sono iscritte, dopo l'interrogazione orale sulla libera circolazione dei calciatori professionisti (B 3-1695/91), le seguenti interrogazioni orali della commissione per l'energia:

- al Consiglio (B 3-1696/91)
- alla Commissione (B 3-1698/91)

sulle proposte di testi legislativi in merito ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico.

mercoledì 20 novembre

il Parlamento si riunirà in seduta solenne alle 12.30 in occasione della visita di Hosni Mubarak, presidente della Repubblica araba d'Egitto; pertanto, il turno di votazioni di mezzogiorno è annullato, e le relative votazioni rinviate al turno di giovedì alle 18.30;

le dichiarazioni della presidenza olandese del Consiglio e della Commissione (punto 410) verteranno sullo stato di avanzamento della Conferenza intergovernativa sull'Unione politica.

Sono incluse nella discussione, oltre a quelle previste nell'ordine del giorno, le seguenti interrogazioni orali:

- della commissione politica alla Commissione (B 3-1690/91), sulle Conferenze intergovernative;

Lunedì 18 novembre 1991

— della commissione per i trasporti al Consiglio (B 3-1691/91), e alla Commissione (B 3-1692/91), sulle Conferenze intergovernative e le modifiche del trattato in materia di trasporti e turismo.

Intervengono gli on. Beumer, *presidente della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale*, il quale si stupisce che le interrogazioni orali della suddetta commissione sugli aspetti istituzionali dell'Unione economica e monetaria non siano state incluse nella discussione e chiede se tale aspetto della questione non possa essere affrontato nel corso del dibattito e trattato nelle proposte di risoluzione, e Cassanmagnago Cerretti, presidente della commissione politica;

dalle 15.00 alle 18.30 l'ordine del giorno si presenta come segue:

— discussione congiunta delle interrogazioni orali B 3-1500 e 1501/91, sull'aiuto alla popolazione curda dell'Irak (punto 415) e di un'interrogazione orale del gruppo Arcobaleno, alla CPE (B 3-1775/91), sulla sicurezza della popolazione curda;

— dichiarazione del Consiglio sulla situazione in Jugoslavia, seguita da discussione;

— relazione della commissione politica su una proposta di decisione relativa alla denuncia dell'accordo di cooperazione CEE/Jugoslavia, per la quale il Consiglio ha chiesto l'applicazione della procedura d'urgenza — parere conforme (vedi infra, dopo «venerdì»);

— discussione congiunta su una dichiarazione del Consiglio concernente la Conferenza di Madrid per la pace in Medio Oriente e sulla seconda relazione dell'on. Pérez Royo in merito alla situazione in Medio Oriente (A 3-277/91) (punti 413 e 414);

— discussione congiunta delle relazioni Cassanmagnago Cerretti (A 3-272/91) e Valverde López (A 3-296/91), sull'Unione europea (punti 411 e 412);

dato che il turno di votazioni in applicazione dell'Atto unico è stato eccezionalmente fissato alle 18.30 per il considerevole numero di discussioni all'ordine del giorno, la seduta è prolungata fino alle 19.30 e riprenderà, come di consueto, alle 20.45.

Intervengono gli on. Beumer, per ricordare la domanda posta nel suo intervento precedente, e Herman, che sostiene tale richiesta (il presidente risponde che si tratta di una discussione aperta e che pertanto gli aspetti istituzionali dell'Unione economica e monetaria potranno essere trattati ugualmente, mediante

emendamenti, nelle proposte di risoluzione che saranno presentate).

Intervengono sulla questione gli on. Cot, a nome del gruppo socialista, il quale, dopo aver ricordato che l'Unione economica e monetaria è stata ampiamente discussa durante l'ultima tornata, precisa che i presidenti dei gruppi hanno deciso di concentrare la discussione sull'Unione politica, quale ultimo appello prima del Consiglio europeo di Maastricht, van Putten e Klepsch, a nome del gruppo PPE, il quale conferma quanto detto dall'on. Cot.

giovedì 21 novembre

Nessuna modifica.

venerdì 22 novembre

la commissione per gli affari sociali ha chiesto, sulla base dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento, il rinvio in commissione della relazione della on. Cramon Daiber sui sistemi di protezione sociale (A 3-288/91) (punto 428);

intervengono gli on. van Velzen, *presidente della commissione per gli affari sociali*, Cramon Daiber, relatrice, e Pronk;

il Parlamento accoglie la richiesta di rinvio in commissione.

su richiesta della commissione per l'energia, sono iscritte in discussione congiunta le relazioni degli on. García Arias, sulla Carta europea dell'energia (A 3-210/91) e Pierros, sui principi generali di una cooperazione paneuropea in materia energetica (A 3-309/91);

su richiesta della commissione per l'agricoltura, è iscritta un'interrogazione orale di quest'ultima alla Commissione, su un regime particolare per l'importazione di granturco e di sorgo dalla Spagna (B 3-1769/91).

L'ordine dei lavori è così fissato.

Richiesta di applicazione della procedura senza discussione (articolo 38, paragrafo 1, del regolamento)

La commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale ha chiesto l'applicazione di tale procedura alla raccomandazione per la seconda lettura (relatore: on. Beumer) sulla soppressione di alcune formalità doganali all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne della Comunità (A 3-297/91).

La relazione sarà posta in votazione mercoledì alle 18.30.

Lunedì 18 novembre 1991

Richieste di applicazione della procedura senza relazione (articolo 116, paragrafo 1 del regolamento)

La commissione per l'agricoltura ha chiesto l'applicazione della procedura senza relazione per

— un regolamento concernente misure volte a prevenire i focolai di infezione e intossicazione dovuti a prodotti alimentari (C 3-398/91)

— una modifica del regolamento che istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (C 3-379/91)

I testi saranno posti in votazione all'inizio della seduta di venerdì.

Richieste di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 75 del regolamento)

Richieste presentate

a) dal Consiglio per

— una proposta di raccomandazione relativa all'assistenza e alla custodia dei bambini (C 3-329/91)

Motivazione della richiesta di urgenza: il Consiglio auspica vivamente di poter deliberare sull'argomento durante la sessione «affari sociale» del 3 dicembre prossimo;

— una proposta di regolamento che istituisce un regime di aiuto per i semi di soia, colza e girasole (C 3-339/91)

Motivazione della richiesta di urgenza: ogni ritardo nell'adozione di una decisione potrà compromettere l'applicazione del nuovo regime fin dalla prossima campagna ed espone la Comunità al rischio di ritardi inadempienza ai suoi obblighi;

— una proposta di decisione concernente l'adesione della CEE alla FAO (C 3-374/91)

Motivazione della richiesta di urgenza: il Consiglio dovrà prendere una decisione sull'argomento in tempo utile per consentire alla Comunità di chiedere l'adesione alla FAO durante la prossima Conferenza che si terrà a Roma dal 19 al 28 novembre prossimo;

— una proposta di regolamento recante deroga al regolamento (CEE) n. 1357/80 che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici limitatamente al periodo di presentazione delle domande 1991/1992 (C 3-381/91).

Motivazione della richiesta di urgenza: il Consiglio auspica di poter deliberare in tempi brevi sulla questione. In effetti, la situazione del mercato della carne bovina permane preoccupante e comporta notevoli perdite di reddito;

— una proposta di decisione concernente la concessione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche (C 3-391/91)

Motivazione della richiesta di urgenza: sarebbe opportuno che le forniture iniziassero prima dell'inverno;

— una proposta di decisione concernente la conclusione da parte della Comunità europea, di un accordo in forma di scambio di lettere complementare tra la Comunità economica europea e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo a una garanzia di credito per assicurare l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari in Unione Sovietica (C 3-390/91)

Motivazione della richiesta di urgenza: sarebbe opportuno che le forniture iniziassero prima dell'inverno;

— una proposta recante modifica dei trattati CECA e CEEA conformemente alle disposizioni di cui rispettivamente dell'articolo 96 del trattato CECA e 204 del trattato CEEA (C 3-403/91)

Motivazione della richiesta di urgenza: talune modifiche previste per il trattato CEE dovrebbero essere apportate anche alle disposizioni relative ai trattati istituenti rispettivamente la CECA e la CEEA;

b) dalla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale per:

— la relazione dell'on. Beumer (A 3-317/91) sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle aliquote delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcole contenuto in altri prodotti.

— la relazione dell'on. Bernard Reymond (A 3-316/91) sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa all'armonizzazione della struttura delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcole contenuto in altri prodotti.

Il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza all'inizio della seduta di domani.

16. Termini per la presentazione di emendamenti e proposte di risoluzione

Il presidente comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni iscritte all'ordine del giorno è scaduto.

Detto termine è tuttavia prorogato alle 19.00 di oggi per la relazione della on. Cassanmagnago Cerretti (A 3-267/91).

Per i punti sottoelencati sono invece fissati i termini seguenti:

— dichiarazioni della presidenza olandese e della Commissione sulla Conferenza intergovernativa (punto 410) — dichiarazione della Commissione sullo sviluppo di Dounreay — dichiarazione del Consiglio sulla

Lunedì 18 novembre 1991

situazione in Jugoslavia — interrogazioni orali n. B 3-1699, 1770, 1773, 1774, 1697, 1698 e 1769/91:

proposte di risoluzione: martedì alle 12.00,

emendamenti e proposte di risoluzione comuni: mercoledì alle 12.00;

— interrogazioni orali sull'aiuto alla popolazione curda dell'Iraq (punto 415):

proposte di risoluzione: lunedì alle 20.00

relativi emendamenti: martedì alle 18.00.

Per i punti aggiunti all'ordine del giorno, il termine sarà fissato in un secondo momento.

17. Tempo di parola

A norma dell'articolo 83 del regolamento si prevede di organizzare le discussioni nel modo seguente:

Tempo di parola complessivo delle discussioni di lunedì

Relatore: 55 minuti (11 × 5')

Relatori per parere: 32 minuti complessivamente

Commissione: 75 minuti complessivamente

Deputati: 150 minuti

Tempo di parola complessivo delle discussioni di martedì

Relatori: 50 minuti (10 × 5')

Relatori per parere: 24 minuti complessivamente

Interroganti: 30 minuti (6 × 5')

Commissione: 80 minuti complessivamente

Consiglio: 10 minuti

Deputati: 270 minuti

*Tempo di parola complessivo delle discussioni di mercoledì**a) Conferenza intergovernativa sull'Unione politica*

Consiglio: 30 minuti comprese le repliche

Commissione: 30 minuti comprese le repliche

Deputati: 120 minuti

b) Altri punti (compresa la discussione sulla dichiarazione sulla Jugoslavia)

Relatori: 20 minuti (4 × 5')

Relatori per parere: 4 minuti complessivamente

Interroganti: 10 minuti (2 × 5')

Consiglio: 45 minuti complessivamente

Commissione: 35 minuti complessivamente

Deputati: 90 minuti

Tempo di parola complessivo delle discussioni di giovedì (fatta eccezione per la discussione su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza)

Relatori: 35 minuti (7 × 5')

Relatori per parere: 10 minuti complessivamente

Interrogante: 5 minuti

Commissione: 40 minuti complessivamente

Deputati: 120 minuti

**Ripartizione del tempo di parola dei deputati
(in minuti)**

Tempo complessivo	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
<i>Gruppo</i>										
Socialista	14	24	35	45	55	65	75	86	96	106
del Partito popolare europeo liberale e democratico riformatore	10	17	24	31	38	45	52	59	66	72
democratico europeo per la sinistra unitaria europea	5	8	11	14	17	19	22	25	28	30
Verde al PE	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
dell'Alleanza democratica europea	4	6	7	9	10	12	13	15	17	18
Arcobaleno	4	6	7	9	10	12	13	15	17	18
della Coalizione delle sinistre tecnico delle destre europee	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15
Non iscritti	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10
	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10
	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18

Lunedì 18 novembre 1991

18. Discussioni su problemi di attualità (argomenti proposti)

Il presidente propone di iscrivere i cinque argomenti seguenti all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza previste per la seduta di giovedì 21 novembre:

- «Salvare il pianeta»
- Situazione nello Zaire
- Situazione in Madagascar
- Diritti umani
- Calamità.

19. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Fantini (discussione e votazione)

L'on. Defraigne illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Antonio Fantini (A 3-303/91).

Intervengono gli on. Rogalla, a nome del gruppo socialista, e Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda*).

20. Assistenza medica a bordo delle navi (discussione) ** II

L'on. Nianias illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, elaborata a nome della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (C 3-347/91 — SYN 278) (A 3-304/91).

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

Intervengono gli on. Hughes, a nome del gruppo socialista, Hadjigeorgiu, a nome del gruppo PPE, Van Hemeldonck e il commissario signora Papandreou.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 20 novembre, parte prima, punti 16 e 18.

21. Lavoratori con ridotte capacità motorie (discussione) ** I

L'on. Pagoropoulos illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali,

l'occupazione e le condizioni di lavoro, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva recante precizioni minime per il miglioramento della mobilità e delle condizioni di sicurezza del trasporto verso il luogo di lavoro dei lavoratori con ridotte capacità motorie (COM(90) 588 — C 3-167/91 — SYN 327) (A 3-293/91).

Intervengono gli on. Megahy, a nome del gruppo socialista, Hadjigeorgiu, a nome del gruppo PPE, Catasta a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea e il commissario signora Papandreou.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 20 novembre, parte prima, punto 23.

22. Imprese di investimento ed enti creditizi (discussione) ** I

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di due relazioni presentate a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini.

L'on. Zavvos illustra la relazione che egli ha presentato sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente l'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (COM(90) 141 — C 3-184/90 — SYN 257) (A 3-298/91).

L'on. Blak illustra la relazione che egli ha presentato sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (COM(90) 451 — C 3-2/91 — SYN 306) (A 3-290/91).

Intervengono gli on. Bru Puron, a nome del gruppo socialista, Inglewood, a nome del gruppo democratico europeo, Bontempi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Lane, a nome del gruppo ADE, Zavvos, a nome del gruppo PPE, e il commissario Dondelinger.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 20 novembre, parte prima, punto 24.

23. Convenzioni di Berna e di Roma (discussione) ** I

L'on. Bontempi illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa all'adesione degli Stati membri alla Convenzione di Berna per la

Lunedì 18 novembre 1991

protezione delle opere letterarie e artistiche, come rivenduta dall'Atto di Parigi del 24 luglio 1971, e alla Convenzione internazionale di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 26 ottobre 1961 (COM(90) 582 — C 3-39/91 — SYN 318) (A 3-292/91).

Intervengono gli on. Hoon, a nome del gruppo socialista, García Amigo, a nome del gruppo PPE, Marques Mendes, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Bjørnvig, a nome del gruppo Arcobaleno, e il commissario Dondelinger.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 20 novembre, parte prima, punto 25.

24. Clausole inique nei contratti con i consumatori (discussione) ** I

L'on. Hoon illustra la seconda relazione che egli ha presentato, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente le clausole inique nei contratti stipulati con i consumatori (COM(90) 322/2 — C 3-319/91 — SYN 285) (A 3-295/91).

Intervengono gli on. Green, relatrice per parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, Blak, a nome del gruppo socialista, García Amigo, a nome del gruppo PPE, Inglewood, a nome del gruppo democratico europeo, Vernier, a nome del gruppo ADE, Grund, non iscritta e il commissario Ripa di Meana.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 20 novembre, parte prima, punto 26).

(La seduta è sospesa alle 20.10 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DELL'ON. HANS PETERS

Vicepresidente

25. Conti annuali e conti consolidati delle imprese di assicurazione (discussione) ** II

L'on. Price illustra la raccomandazione per la seconda lettura, presentata, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (C 3-349/91 — SYN 78) (A 3-284/91).

Interviene il commissario vicepresidente Brittan.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 20 novembre, parte prima, punto 19.

26. Emissioni via satellite di segnali televisivi (discussione) ** I

L'on. Caudron illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi (COM(91) 242 — C 3-290/91 — SYN 350) (A 3-308/91).

Intervengono gli on. Hoppenstedt, relatore per parere della commissione per la gioventù, Muntingh, relatore per parere della commissione per la protezione dell'ambiente, Bofill Abeilhe, a nome del gruppo socialista, Herman, a nome del gruppo PPE, de Vries, a nome del gruppo liberale, Cassidy, a nome del gruppo democratico europeo, Porrazzini, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, Lauga, a nome del gruppo ADE, Mayer, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, van der Waal, non iscritto, Junker, Lulling, von Alemann, Muscardini, Tongue, Fayoit, Christiansen, Samland e il commissario vicepresidente Pandolfi.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 20 novembre, parte prima, punto 17.

27. Denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari (discussione) *

L'on. Borgo illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti:

— un regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentare (SEC(90) 2415 — C 3-50/91)

— un regolamento relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti alimentari (SEC(90) 2414 — C 3-55/91)

(A 3-283/91).

Intervengono gli on. Collins, relatore per parere della commissione per la protezione dell'ambiente, Rothe, a

Lunedì 18 novembre 1991

nome del gruppo socialista, Keppelhoff-Wiechert, a nome del gruppo PPE, De Montesquieu, a nome del gruppo liberale; Spencer, a nome del gruppo democratico europeo, Guillaume, a nome del gruppo ADE, Killea, Mottola e il commissario vicepresidente Pandolfi.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 19 novembre, parte prima, punto 14.

28. Sviluppo di Dounreay (materiali nucleari)

Il commissario Ripa di Meana fa una dichiarazione sullo sviluppo di Dounreay in quanto centro di immagazzinamento, di trattamento e di ritrattamento di materiali nucleari.

Intervengono per rivolgere domande brevi e precise alla Commissione, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, gli on. Collins, Ewing, quest'ultima per deplorare l'esiguità del tempo concesso ai deputati in seguito alla procedura seguita nel caso di specie, Turner, Bettini, Lane, Ewing, A. Smith, Staes, L. Smith, Falconer, Linkhor e Adam.

Il commissario Ripa di Meana risponde alle domande.

Interviene l'on. Falconer, il quale, ritenendo le risposte della Commissione avere di particolari, chiede se questa non possa fornire risposte più complete.

Il commissario Ripa di Meana comunica che risponderà per iscritto e in modo particolareggiato alle varie domande dopo aver letto il resoconto integrale delle discussioni.

Intervengono l'on. Lane, il quale chiede precisazioni alla Commissione, il commissario Ripa di Meana, il quale risponde che a questa domanda sarà applicata la procedura testè evocata, gli on. Staes, che insiste per ottenere risposte particolareggiate, Ewing, la quale rivolge una domanda complementare per la quale chiede una risposta scritta e particolareggiata, L. Smith, il quale deplora che la dichiarazione non sia stata seguita da discussione, e Falconer, il quale chiede che la Commissione fornisca le sue risposte prima delle riunioni politiche dell'inizio di dicembre.

29. Ecotassa sull'energia

Il commissario Ripa di Meana fa una dichiarazione in merito all'ecotassa sull'energia.

La presidenza comunica che il gruppo Verde ha presentato, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento, una richiesta volta a far seguire la dichiarazione da una discussione.

Intervengono gli on. Linkhor e Aglietta, su tale richiesta, Vohrer, sulla procedura, Schleiche, che rivolge una domanda alla Commissione sulla natura della dichiarazione cui il commissario risponde.

Con votazione elettronica il Parlamento accoglie la richiesta del gruppo Verde.

La discussione è iscritta come ultimo punto all'ordine del giorno di domani, martedì.

Il termine per la presentazione di proposte di risoluzione è fissato alle 12.00 di martedì 19 novembre e il termine per la presentazione dei relativi emendamenti e di proposte di risoluzione comuni è fissato alle 12.00 di mercoledì 20 novembre.

Interviene l'on. Martinez sulla procedura.

30. Ordine del giorno della prossima seduta

La presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 19 novembre, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

— Discussioni su problemi di attualità e urgenti (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

— Votazione sulla richiesta di urgenza per nove proposte

— Raccomandazione per la seconda lettura (relatore: on. von Wogau) sull'eliminazione dei controlli dei bagagli a mano ** II

— Relazione Wettig sulla rete telefonica internazionale ** I

— Relazione Samland su un programma di ricerca e sviluppo nel settore delle misure ** I

— Discussione congiunta sulle relazioni degli on. Lamassoure e Theato sul bilancio

— Relazione Florenz sulle spedizioni di rifiuti ** I (!)

— Relazione Alber sulla cooperazione parlamentare paneuropea in materia di ambiente

— Relazione Roth-Behrendt su un'etichetta ecologica *

— Discussione congiunta di quattro interrogazioni orali sull'Unione politica

— Discussione congiunta delle relazioni delle on. Cassanmagnago Cerretti sul ruolo istituzionale del CES e Bindi sulla cittadinanza dell'Unione

(!) È inclusa nella discussione l'interrogazione orale con discussione alla Commissione B 3-1767/91.

Lunedì 18 novembre 1991

— Interrogazioni orali con discussione sulla libera circolazione dei lavoratori

— Interrogazione orale con discussione su vari programmi di ricerca e sviluppo nel settore tecnologico

— Dichiarazione della Commissione sull'ecotassa sull'energia (discussione)

— Relazione Oomen-Ruijten sulla parità di trattamento fra uomini e donne

(alle 12.00):

— Decisione sulla richiesta di votazione sollecitata per le proposte di risoluzione sull'impatto ambientale dei progetti

— Votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione, eccezion fatta per quelle legate all'applicazione dell'Atto unico

(alle 15.00):

— Discussioni su problemi di attualità (elenco delle proposte di risoluzione iscrittevi)

(La seduta è tolta alle 00.05)

Enrico VINCI
Segretario generale

João CRAVINHO
Vicepresidente

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Fantini

— A3-303/91

DECISIONE

sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Antonio Fantini*Il Parlamento europeo,*

- ricevuta la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Fantini, trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia della Repubblica italiana in data 15 gennaio 1990 e comunicata il 13 febbraio 1990 dal Presidente del Parlamento europeo,
 - visto l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 nonché l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze della Corte di giustizia del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 68 della Costituzione italiana,
 - visto l'articolo 5 del proprio regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A3-0303/91),
1. decide di non revocare l'immunità parlamentare dell'on. Fantini;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione, unitamente alla relazione a essa attinente, alle competenti autorità della Repubblica italiana.

⁽¹⁾ Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, pagina 397, causa 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier) e Raccolta 1986, pagina 2403, causa 149/85 (Wybot/Faure).

Lunedì 18 novembre 1991

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 18 novembre 1991

ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANTONY, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARROS MOURA, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGIO, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DENYS, DE ROSSA, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, DE VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FABIUS, FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER, FINI, FITZGERALD, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORTE, FRIEDRICH, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HAPPART, HARRISON, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, INGLEWOOD, IODICE, IZQUIERDO ROJO, JACKSON CA., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER K. P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LA PERGOLA, LARIVE, LARONI, LAUGA, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MAHER, MAIBAUM, DE LA MALÈNE, MALHURET, MARQUES MENDES, MARTIN S., MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MAZZONE, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELANDRI, MELIS, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAISLEY, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, RAGGIO, RANDZIO-PLATH, RAUTI, READ, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLEE, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STEVENS, STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAZDAÏT, TELKÄMPER, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, VON WECHMAR, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

Lunedì 18 novembre 1991

Osservatori dell'ex Repubblica democratica tedesca

BEREND, BOTZ, GLASE, GOEPEL, HAGEMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, KREHL,
MEISEL, THIETZ, TILLICH.

Lunedì 18 novembre 1991

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Richiesta (V) di far seguire la dichiarazione della Commissione su Dounreay da una discussione

(+)

AGLIETTA, AULAS, BETTINI, BJØRNVIG, CANAVARRO, CHRISTENSEN, COX, CRAMON-DAIBER, DE CLERCQ, DE VRIES, DEFRAIGNE, VAN DIJK, EPHREMIDIS, EWING, FALCONER, FORD, HARRISON, INGLEWOOD, JOANNY, KOFOED, KOSTOPOULOS, LANE, MORRIS, NEWENS, NEWMAN, OOMEN-RUIJTEN, PAISLEY, PARTSCH, PUNSET I CASALS, SANDBÆK, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SEAL, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., VERBEEK.

(-)

ADAM, ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BARTON, BEIRÔCO, BENOIT, BEUMER, BINDI, BIRD, BLAK, BOFILL ABEILHE, BORGIO, BOWE, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CHANTERIE, CHRISTIANSEN, COATES, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, DA CUNHA OLIVEIRA, DE VITTO, DENYS, DÍEZ DE RIVERA, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ESCUDER CROFT, FANTINI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORTE, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IODICE, JANSSEN VAN RAAY, LAFUENTE LÓPEZ, LANGENHAGEN, LANGES, LINKOHR, LO GIUDICE, MAIBAUM, MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MOTTOLA, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PAGOROPOULOS, PARODI, PÉREZ ROYO, PISONI N., PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRONK, REYMANN, ROGALLA, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TSIMAS, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WHITE, WILSON, WYNN, ZAVVOS.

(O)

BEAZLEY C., BEAZLEY P., CASSIDY, CHEYSSON, GRUND, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, LAUGA, MCINTOSH, MOORHOUSE, NIELSEN T., PRAG, PRICE, PROUT, SCHLEE, SCOTT-HOPKINS, TURNER, VEIL, VAN VELZEN.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 1991

(91/C 326/02)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. JOÃO CRAVINHO

Vicepresidente

(La seduta è aperta alle 9.00)

1. Approvazione del processo verbale

Intervengono gli on. Bettini, che protesta contro la decisione del presidente (*parte prima, punto 4*) di revocargli la facoltà di parlare durante il suo intervento a seguito dell'elogio funebre reso alla memoria dell'on. Scelba, e De Vitto, su tale intervento.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— Proposta di decisione concernente la conclusione, da parte della Comunità economica europea, di un accordo sotto forma di scambio di lettere complementare tra la Comunità economica europea e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo a una garanzia di credito per assicurare l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari in Unione Sovietica (COM(91) 458 — C 3-390/91)

deferimento

merito: RELA

parere: POLI, BILA, ECON

base giuridica: Articolo 113 e 235 del trattato CEE

— Proposta di decisione concernente la concessione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche (COM(91) 443 — C 3-391/91)

deferimento

merito: RELA

base giuridica: Articolo 235 del trattato CEE

b) dalle commissioni parlamentari, le seguenti relazioni:

— *** Relazione della on. Cassanmagnago Cerretti, a nome della commissione politica, su una decisione del Consiglio relativa alla denuncia dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (9261/91 — C 3-0389/91) (A 3-0323/91)

— Relazione degli on. Theato e Lamassoure, a nome della commissione per i bilanci, sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 3 delle Comunità per l'esercizio 1991 (C 3-392/91)

— Relazione dell'on. Lamassoure, a nome della commissione per i bilanci, sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2/91 nella versione risultante dalle modifiche del Consiglio (C 3-402/91) (A 3-0325/91)

c) le seguenti interrogazioni orali con discussione degli on.

— La Pergola, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, al Consiglio: Proposte legislative sui programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico (B 3-1697/91);

— La Pergola, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, alla Commissione: Proposte legislative sui programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico (B 3-1698/91);

— Cot, a nome del gruppo socialista, e Colajanni, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, alla Commissione: Carta comunitaria dei diritti sociali nonché Conferenza intergovernativa sull'Unione politica (B 3-1699/91);

— Collins, Florenz e Janssen van Raay, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, alla Commissione: Normativa in materia di rifiuti (B 3-1767/91);

— Menrad, Pronk, De Vitto e Brok, a nome del gruppo PPE, alla Commissione: Attuazione del programma d'azione sociale della Commissione e Conferenza intergovernativa sulla realizzazione dell'Unione politica (B 3-1770/91);

— Barros Moura e Elmalan, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, alla Commissione: Carta comunitaria dei diritti sociali dei lavoratori, programma d'azione e Conferenza intergovernativa sull'Unione politica (B 3-1773/91);

— de la Malène, a nome del gruppo ADE, alla commissione: Stato di avanzamento della Carta sociale

Martedì 19 novembre 1991

nell'ambito della Conferenza intergovernativa (B 3-1774/91);

d) dalla Commissione:

— proposta di storno di stanziamenti n. 24/91 da capitolo a capitolo, all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1991 (C 3-404/91)

deferimento

merito: BILA

3. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

La presidenza comunica che è stata richiesta l'organizzazione di discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione, presentate dagli on.

— Collins, Roth-Behrendt, Pollack, Green, Muntingh, Santos, Fitzsimons, L. Smith, Valverde López, Simmonds, Seligman, Florenz, Ceci, Díez de Rivera Icaza, Vertemati, Oomen-Ruijten, Bjørnvig, Caroline Jackson, Schwartzberg, Vernier, Scott-Hopkins, Monnier-Besombes, de la Cámara Martínez, Kuhn, sulla Jugoslavia (B 3-1792/91);

— Cox, Maher, Veil, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sul terrorismo in Irlanda del nord (B 3-1793/91);

— Pimenta, Bertens, Larive, Veil, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulle disastrose inondazioni nelle Filippine (B 3-1794/91);

— Bertens, Veil, Gawronski, La Malfa, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sull'espulsione di «boat people» da Hong Kong (B 3-1795/91);

— Nordmann, Nielsen, De Donnea, de Montequiou, Veil, Calvo Ortega, Verwaerde, De Clercq, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla drammatica situazione degli ebrei siriani (B 3-1796/91);

— van Putten, Larive, Vayssade, Crawley, Hermans, Van Hemeldonck, Read, van den Brink, Roth, Peijs, Oomen-Ruijten, Rothe, Salisch, Santos, Gröner, Hoff, Randzio-Plath, Green, Daly, Belo, Jensen, Ernst de la Graete, Salema, sulla proibizione dell'«Associazione di solidarietà delle donne arabe» in Egitto (B 3-1797/91);

— Capucho, Calvo Ortega, von Alemann, Amaral, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sul massacro a Timor orientale (B 3-1798/91);

— Nordmann, von Alemann, Veil, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla necessità di annullare la risoluzione n. 3379 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (B 3-1799/91);

— Lehideux, Antony, Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sui bambini dell'Iraq (B 3-1800/91);

— Antony e Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sui «boat people» (B 3-1801/91);

— Antony e Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla Croazia (B 3-1802/91);

— Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla situazione in Jugoslavia (B 3-1803/91);

— Poettering, Lenz, Habsburg, Chanterrie, Oomen-Ruijten, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla carestia in Unione Sovietica (B 3-1804/91);

— Verhagen, Tindemans, Robles Piquer, Chanterrie, Oomen-Ruijten, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sui diritti dell'uomo e l'evoluzione democratica nello Zaire (B 3-1805/91);

— Carvalho Cardoso, Lucas Pires, Fernández-Albor, Langes, Escuder Croft, F. Pisoni, Oomen-Ruijten, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sul massacro commesso dagli indonesiani a Timor Orientale (B 3-1806/91);

— Verhagen, Escuder Croft, Estgen, Jakobsen, Jarzembowski, Sisó Cruellas, Chanterrie, Oomen-Ruijten, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla catastrofe naturale verificatasi nelle Filippine (B 3-1807/91);

— van Putten, a nome del gruppo socialista, su un programma di aiuti d'urgenza per il Suriname (B 3-1808/91);

— Muntingh, Dury, a nome del gruppo socialista, Florenz, a nome del gruppo PPE, Giscard d'Estaing, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Monnier-Besombes, a nome del gruppo Verde, Bjørnvig, a nome del gruppo Arcobaleno, Alavanos, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sul documento «Salvare il pianeta» (B 3-1809/91);

— Romeos, a nome del gruppo socialista, sulle violazioni della libertà di stampa e dei diritti dell'uomo in Arabia Saudita (B 3-1810/91);

— Linkohr, a nome del gruppo socialista, sull'aiuto d'urgenza a Cuba (B 3-1811/91);

— Romeos, a nome del gruppo socialista, sulla protezione dei giornalisti in Jugoslavia (B 3-1812/91);

— Glinne, a nome del gruppo socialista, sul sostegno alla comunità locale israelo-palestinese di Nive Shalom (B 3-1813/91);

— Visser, a nome del gruppo socialista, sul tifone «Thelma» nelle Filippine (B 3-1814/91);

— Stevenson, Lüttge, Read, Samland, a nome del gruppo socialista, sull'assassinio di Shanker Guha Niyogi (B 3-1815/91);

— Belo, Cravinho, Coates, Pery, Colom i Naval, van Putten, Christiansen, van den Brink, a nome del gruppo socialista, su Timor Orientale (B 3-1816/91);

— de la Cámara Martínez, a nome del gruppo socialista, sulla chiusura di una fabbrica della Colgate Palmolive a Guadalajara (Spagna) (B 3-1817/91);

— Coimbra Martins, a nome del gruppo socialista, su Dubrovnik città aperta (B 3-1818/91);

— Dury, a nome del gruppo socialista, sulla liberazione di Nadia Mahamid (B 3-1819/91);

— Schinzel, a nome del gruppo socialista, sulla situazione dei diritti dell'uomo e la precaria situazione dell'infanzia in Iraq (B 3-1820/91);

Martedì 19 novembre 1991

- Amaral, Veil, De Clercq, von Alemann, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla crisi jugoslava e sulla distruzione di Dubrovnik (B 3-1821/91);
- Barros Moura, Miranda da Silva, Ribeiro, Alavanos, Piquet, Ephremidis, De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla sanguinosa repressione operata dall'esercito indonesiano a Timor Orientale (B 3-1822/91);
- Lehideux, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla trasmissione del virus dell'AIDS attraverso trasfusioni (B 3-1823/91);
- Ephremidis, Miranda da Silva, Mayer, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla distruzione dell'istituto politecnico di Atene (B 3-1824/91);
- Barros Moura, Miranda da Silva, Ribeiro, Alavanos, Piquet, Ephremidis, De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sull'ondata di licenziamenti di massa in Portogallo (B 3-1825/91);
- Mayer, Wurtz, Miranda da Silva, Alavanos, De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla detenzione di Abie Nathan (B 3-1826/91);
- Veil, e nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulle condizioni di detenzione del prigioniero politico Julius Razão arrestato in Mozambico (B 3-1827/91);
- Miranda da Silva, Wurtz, Ephremidis, De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sui diritti dell'uomo in Cile (B 3-1828/91);
- Wurtz, Barros Moura, Ephremidis, De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla liberazione di tutti i prigionieri politici in Marocco (B 3-1829/91);
- Piermont, Vandemeulebroucke, Canavarro, Ewing, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla spesa militare e i diritti dell'uomo nel Salvador (B 3-1830/91);
- Blaney, Canavarro, Ewing, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla precaria situazione dell'infanzia in Iraq (B 3-1831/91);
- Speroni, Moretti, Vandemeulebroucke, Ewing, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla brutale repressione di una dimostrazione a Buscate (B 3-1832/91);
- A. Simpson, a nome del gruppo democratico europeo, sulla necessità di aiuti umanitari per l'inverno in Romania (B 3-1833/91);
- Catasta, Vecchi, Pérez Royo, Iversen, Papayannakis, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sul rimpatrio forzato dei «boat people» in Vietnam (B 3-1835/91);
- Catasta, Vecchi, Pérez Royo, Papayannakis, Iversen, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla situazione dei diritti umani a Timor Orientale (B 3-1836/91);
- Napoletano, Puerta, Iversen, Papayannakis, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla situazione nello Zaire (B 3-1837/91);
- Barzanti, Porrizzini, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sul maltempo in Italia (B 3-1838/91);
- Puerta, Rossetti, Papayannakis, Iversen, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sui diritti dell'uomo: libertà per i prigionieri politici cileni (B 3-1839/91);
- Domingo Segarra, Napoletano, Papayannakis, Iversen, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla catastrofe provocata nelle Filippine dal tifone «Thelma» (B 3-1840/91);
- Vecchi, Pérez Royo, Bontempi, Rossetti, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulle discriminazioni per quanto riguarda l'occupazione nel settore pubblico in Cecoslovacchia (B 3-1841/91);
- Canavarro, Ewing, Speroni, Blaney, Bjørnvig, Vandemeulebroucke, Sandbaek, I. Christensen, Melis, Moretti, Simeoni, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla situazione a Timor Orientale (B 3-1842/91);
- Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla situazione in Madagascar (B 3-1843/91);
- Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sul persistere della crisi a Haiti (B 3-1844/91);
- de la Malène, Vernier, Nianias, Lator, Lauga, Pasty, Lane, Andrews, Fitzgerald, Pompidou, a nome del gruppo ADE, su una presa di posizione della Comunità europea riguardo al documento «Salvare il pianeta» (B 3-1845/91);
- de la Malène, Lator, Fitzgerald, Lane, Pasty, Andrews, Pompidou, a nome del gruppo ADE, sulla situazione nello Zaire (B 3-1846/91);
- de la Malène, Nianias, Lator, Fitzgerald, Andrews, Vernier, Lane, Lauga, Pasty, Pompidou, a nome del gruppo ADE, sulla situazione in Madagascar (B 3-1847/91);
- de la Malène, Lator, Nianias, Pasty, Lauga, Andrews, Lane, Fitzgerald, Pompidou, a nome del gruppo ADE, sui massacri commessi di recente in Indonesia (B 3-1848/91);
- de la Malène, Nianias, Lator, Fitzgerald, Andrews, Vernier, Lauga, Lane, Pompidou, a nome del gruppo ADE, sulla repressione a Haiti (B 3-1849/91);
- Perreau de Pinninck, Ruiz-Mateos, de la Malène, Lator, Nianias, Andrews, Lane, Lauga, Pompidou, Pasty, a nome del gruppo ADE, sugli attentati terroristici avvenuti in Spagna (B 3-1850/91);
- de la Malène, Lator, Nianias, Vernier, Pasty, Lauga, a nome del gruppo ADE, sul ciclone che ha devastato le Filippine (B 3-1851/91);
- Antony, Dillen, a nome del gruppo delle destre europee, sulle offese ai diritti dell'uomo conseguenti al terrorismo di Stato (B 3-1852/91);
- Marck, Oomen-Ruijten, Chanterie, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla situazione nei territori occupati di Gaza e della Cisgiordania (B 3-1853/91);
- Oomen-Ruijten, Bindi, Fernández-Albor, Tindemans, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla situazione in Madagascar (B 3-1854/91);
- Oomen-Ruijten, Lenz, Chanterie, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla situazione umanitaria in Iraq (B 3-1855/91);

Martedì 19 novembre 1991

— Herman, Anastassopoulos, Bindi, Borgo, Cassanmagnago Cerretti, Fantini, Fernández-Albor, Florenz, Fontaine, Gaibisso, janssen van Raay, Hadjigeorgiou, Hoppenstedt, McCartin, Oomen-Ruijten, Oreja, Peijs, Robles Piquer, Sisó Cruellas, Suárez González, Theato, Tindemans, Valverde, von Wogau, sulla tutela di Dubrovnik quale patrimonio architettonico, artistico e culturale dell'umanità (B 3-1856/91);

— Aulas, Melandri, a nome del gruppo Verde, sulla situazione nei territori occupati di Gaza e della Cisgiordania (B 3-1857/91);

— Aulas, Melandri, a nome del gruppo Verde, sul rimpatrio forzato dei «boat people» di Hong Kong (B 3-1858/91);

— Staes, a nome del gruppo Verde, sul diritto della popolazione indigena del Quebec di vivere in un ambiente naturale (B 3-1859/91);

— Staes, a nome del gruppo Verde, sulla tortura in Egitto (B 3-1860/91);

— Verbeek, Staes, Telkämper, a nome del gruppo Verde, su Timor Orientale (B 3-1861/91);

— Bettini, Amendola, a nome del gruppo Verde, sulla repressione di una dimostrazione a Buscate (B 3-1862/91);

— Telkämper, a nome del gruppo Verde, sul tifone nelle Filippine (B 3-1863/91);

— Ernst de la Graete, Telkämper, a nome del gruppo Verde, sulla situazione nello Zaire (B 3-1864/91);

— Aulas, Ernst de la Graete, Melandri, Telkämper, a nome del gruppo Verde, sulla situazione in Madagascar (B 3-1867/91);

— Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, sul persistere di gravi minacce per il delta dell'Okavango in Botswana (B 3-1868/91);

— Wurtz, Barros Moura, Alavanos, De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla situazione in Madagascar (B 3-1869/91);

— De Rossa, Piquet, Alavanos, Miranda da Silva, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sui divieti relativi all'esercizio di una professione nella Repubblica federale di Germania e nei paesi dell'Europa centro-orientale (B 3-1870/91);

— Vecchi, Pérez Royo, Raggio, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla situazione precaria della popolazione civile in Iraq (B 3-1871/91);

— Vandemeulebroucke, Ewing, Blaney, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla situazione nello Zaire (B 3-1872/91);

— Sakellariou, Dury, a nome del gruppo socialista, sulla situazione in Madagascar (B 3-1873/91);

— Dury, Pons, Crampton, Woltjer, Christiansen, McGowan, Tongue, Desama, Galle, Van Hemeldonk, Van Ouirive, di Rupo, Happart, Glinne, a nome del gruppo socialista, sulla situazione nello Zaire (B 3-1874/91);

— Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla fame in Iraq (B 3-1875/91);

— Joanny, Bandrés Molet, a nome del gruppo Verde, sulla situazione dei prigionieri politici in Cile (B 3-1876/91);

— Bird, Elliott, a nome del gruppo socialista, sui diritti dell'uomo nello Stato del Punjab in India (B 3-1877/91);

— de la Malène, a nome del gruppo ADE, sui prigionieri politici nel Laos (B 3-1878/91);

— Perreau de Pinninck, Ruiz-Mateos, de la Malène, Nianias, Lalor, Pasty, Lauga, Lane, a nome del gruppo ADE, sul parlamento centro-americano (B 3-1879/91);

La presidenza comunica che, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento, comunicherà oggi alle 15.00 al Parlamento l'elenco degli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi d'attualità urgenti e di notevole rilevanza, previste per giovedì 21 novembre, dalle 10.00 alle 13.00.

4. Dedizione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza

L'ordine del giorno reca la decisione su nove richieste di applicazione della procedura d'urgenza:

— proposta di raccomandazione sull'assistenza e la custodia dei bambini (C 3-329/91) *

Interviene la on. Belo, a nome del gruppo socialista.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Tale punto è iscritto all'ordine del giorno di venerdì; il termine per la presentazione di emendamenti per la plenaria è fissato alle 10.00 di giovedì 21 novembre;

— proposta concernente un regolamento che istituisce un regime di sostegno per i semi di soia, di colza e di girasole (C 3-339/91) *

Interviene il commissario vicepresidente Pandolfi.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Tale punto è iscritto all'ordine del giorno di venerdì; il termine per la presentazione di emendamenti per la plenaria è fissato alle 12.00 di mercoledì 20 novembre;

— proposta concernente una decisione relativa all'adesione alla FAO della Comunità europea in occasione della XXVI sessione della Conferenza della FAO (C 3-374/91) *

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Tale punto è iscritto all'ordine del giorno di venerdì; il termine per la presentazione di emendamenti in commissione è fissato alle 12.00 di oggi, quello per la plenaria alle 12.00 di mercoledì 20 novembre;

— proposta concernente un regolamento recante deroga al regolamento (CEE) n. 1375/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici, limitatamente al periodo di presentazione delle domande 1991/1992 (C 3-381/91) *

Martedì 19 novembre 1991

Intervengono l'on. Maher, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, e il commissario vicepresidente Pandolfi.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Tale punto è iscritto all'ordine del giorno di venerdì; il termine per la presentazione di emendamenti per la plenaria è fissato alle 12.00 di mercoledì 20 novembre;

— proposta concernente una decisione relativa alla conclusione, da parte della Comunità economica europea, di un accordo sotto forma di scambio di lettere complementare tra la Comunità economica europea e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo a una garanzia di credito per assicurare l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari in Unione Sovietica (C 3-390/91) *

Interviene l'on. von der Vring, a nome della commissione per i bilanci.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Tale punto è iscritto all'ordine del giorno di venerdì; il termine per la presentazione di emendamenti in commissione è fissato alle 12.00 di oggi, quello per la plenaria alle 12.00 di mercoledì 20 novembre;

— proposta concernente una decisione relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche (C 3-391/91) *

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Tale punto è iscritto all'ordine del giorno di venerdì; il termine per la presentazione di emendamenti in commissione è fissato alle 12.00 di oggi, quello per la plenaria alle 12.00 di mercoledì 20 novembre;

— proposta recante modifica dei trattati CECA e CEEA in conformità delle disposizioni di cui rispettivamente all'articolo 96 del trattato CECA e all'articolo 204 del trattato CEEA (C 3-403/91):

Interviene l'on. Oreja Aguirre, *presidente della commissione per gli affari istituzionali*.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è respinta;

— relazione dell'on. Beumer, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle imposte delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcol contenuto negli altri prodotti (COM(89) 527 — C 3-27/90) (A 3-317/91) *

Interviene l'on. Beumer, *presidente della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale*, per comunicare che se verrà accolta la richiesta di applicazione della procedura d'urgenza, chiederà il rinvio in commissione sia di detta relazione che della seguente.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Tale punto è iscritto all'inizio delle discussioni della seduta di oggi.

Intervengono gli on. Patterson e Beumer;

— relazione dell'on. Bernard-Reymond, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa all'armonizzazione delle strutture dei diritti di accisa sulle bevande alcoliche e sull'alcol contenuto negli altri prodotti (COM(90) 432 — C 3-392/90) (A 3-316/91) *

Interviene l'on. Beumer, *presidente della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale*.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Tale punto è iscritto all'inizio della seduta di oggi, in discussione congiunta con la relazione dell'on. Beumer (A 3-317/91).

Interviene l'on. Colom i Naval.

Interviene la on. Santos, la quale, ricordando la situazione a Timor Est, chiede se il presidente del Parlamento abbia già preso un'iniziativa al riguardo (la presidenza risponde che trasmetterà la richiesta al presidente) e la on. van Putten, la quale segnala che tutti i gruppi politici hanno presentato una proposta di risoluzione sulla situazione in tale paese.

5. Accise sulle bevande alcoliche (discussione) *

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni presentate a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale:

— dall'on. Beumer, sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle imposte delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcol contenuto negli altri prodotti (COM(89) 527 — C 3-27/90) (A 3-317/91) *

— dall'on. Bernard-Reymond, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa all'armonizzazione delle strutture dei diritti di accisa sulle bevande alcoliche e sull'alcol contenuto negli altri prodotti (COM(90) 432 — C 3-392/90) (A 3-316/91) *

L'on. Beumer chiede, fondandosi sul disposto dell'articolo 103 del regolamento, il rinvio in commissione delle due relazioni.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

Le due relazioni sono quindi rinviate in commissione.

6. Controlli e formalità applicabili ai bagagli (discussione) ** II

L'on. von Wogau illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica

Martedì 19 novembre 1991

industriale, sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria (C 3-305/91 — SYN 289) (A 3-267/91).

Intervengono gli on. Rogalla, a nome del gruppo socialista, Wijsenbeek, relatore per parere della commissione per i trasporti, Lalor, a nome del gruppo ADE, Canavaro, a nome del gruppo Arcobaleno, e il commissario vicepresidente Pandolfi.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 20 novembre, parte prima, punto 20.

7. Prefisso telefonico armonizzato (discussione) ** I

L'on. Rogalla, che sostituisce il relatore, illustra la relazione presentata dall'on. Wettig, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa all'adozione di un prefisso armonizzato per l'accesso alla rete telefonica internazionale nella Comunità (COM(91) 165 — C 3-250/91 — SYN 339) (A 3-318/91).

Interviene il commissario vicepresidente Pandolfi.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 20 novembre, parte prima, punto 27.

8. Programma di R&S nel settore delle misure e prove (discussione) ** I

L'on. Linkohr, che sostituisce il relatore, illustra la relazione presentata dall'on. Samland, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa ad un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle misure e prove (1990-1994) (COM(90) 157 — C 3-160/90 — SYN 262) (A 3-307/91).

Intervengono gli on. Carvalho Cardoso, a nome del gruppo PPE, e Porrazzini, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea.

PRESIDENZA DELL'ON. FERNANDO PÉREZ ROYO

Vicepresidente

Intervengono l'on. Killilea, a nome del gruppo ADE, e il commissario vicepresidente Pandolfi.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 20 novembre, parte prima, punto 28.

9. Progetti di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 e 3 per l'esercizio 1991 (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni presentate a nome della commissione per i bilanci.

L'on. Lamassoure illustra la sua relazione sul progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 2 per l'esercizio 1991 (modificato dal Consiglio) (C 3-402/91) (A 3-0325/91).

L'on. Langes illustra, in sostituzione della on. Theato, la relazione sul progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 3 per l'esercizio 1991 (C 3-392/91) (A 3-0324/91).

Intervengono gli on. Colom i Naval, a nome del gruppo socialista, Elles, a nome del gruppo democratico europeo, Pasty, a nome del gruppo ADE, e il commissario Schmidhuber.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 20 novembre, parte prima, punto 21.

10. Benvenuto

A nome del Parlamento, la presidenza porge il benvenuto a una delegazione del parlamento rumeno, guidata dal suo presidente, on. Joan Timis, presente in tribuna d'onore.

11. Controllo delle spedizioni di rifiuti (discussione) ** I

L'on. Florenz illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (COM(90) 415 — C 3-387/90 — SYN 305) (A 3-0301/91) (1).

Intervengono gli on. Janssen van Raay, relatore per parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, Joanny, relatrice per parere della commissione per i trasporti e il turismo, Bowe, a nome del gruppo

(1) È inclusa nella discussione l'interrogazione orale con discussione alla Commissione, B 3-1767/91.

Martedì 19 novembre 1991

socialista, Pimenta, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Caroline Jackson, a nome del gruppo democratico europeo, Monnier-Besombes, a nome del gruppo Verde, Vernier, a nome del gruppo ADE, Blaney, a nome del gruppo Arcobaleno, L. Smith, Bertens, Wijsenbeek, Telkämper, relatore per parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, il commissario Ripa di Meana, e l'on. Telkämper, il quale rivolge una domanda alla Commissione, cui il commissario Ripa di Meana risponde.

Interviene la on. Caroline Jackson, la quale chiede che venga pubblicato l'elenco degli emendamenti che la Commissione ha dichiarato di non poter accogliere.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 20 novembre, parte prima, punto 29.

12. Cooperazione parlamentare paneuropea in materia di ambiente (discussione)

L'on. Alber illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla necessità di una cooperazione parlamentare paneuropea in materia di ambiente (A 3-242/91).

Intervengono l'on. Amendola, il quale chiede che i deputati rispettino le disposizioni dell'allegato I del regolamento al momento in cui prendono la parola, e, su tale intervento, gli on. Pimenta e Roth-Behrendt.

Intervengono nella discussione gli on. Muntingh, a nome del gruppo socialista, Braun-Moser, a nome del gruppo PPE, Amendola, a nome del gruppo Verde, Díez de Rivera, quest'ultima sul primo internamento dell'on. Amendola, de la Cámara Martínez e il commissario Ripa di Meana.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi successivo punto 15.

TURNO DI VOTAZIONI

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

13. Ripercussioni sull'ambiente dei progetti realizzati negli Stati membri

(decisione sulla richiesta di votazione sollecitata dalle proposte di risoluzione B 3-1779 e 1782/91)

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecitata sulle due proposte di risoluzione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 21 novembre, parte prima, punto 21.

14. Denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari (votazione) *

(Relazione dell'on. Borgo — A 3-283/91)

— *Proposta di regolamento I SEC(90) 2415 — C 3-50/91):*

Emendamenti approvati: 27 con votazione elettronica, 1, 2, 3 con votazione elettronica, 51, 28 con votazione elettronica, 4, 38, 39, 5, 8 con votazione elettronica, 9, 10, 11 con votazione elettronica, 29, 40, 41, 31 con votazione elettronica, 13

Emendamenti respinti: 47, 48 con votazione elettronica, 49, 6, 7 con votazione elettronica, 52 con votazione elettronica, 46, 30 con votazione elettronica, 45, 12, 53.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Read, Raffarin, su quest'ultimo intervento, Fantuzzi, a nome del gruppo SUE, Titley, Maher, Howell e Collins, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente.*

Dichiarazioni di voto scritte:

On. da Cunha Oliveira, Hory e Pery.

Con votazione elettronica il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1*).

— *Proposta di regolamento II SEC(90) 2414 — C 3-55/91):*

Emendamenti approvati: 14, 32 con votazione elettronica, 18 con votazione elettronica, 19, 20, 33 con votazione elettronica, 21, 34, 35, 22, 23, 37 (paragrafo 1) con votazione elettronica, 37 (paragrafo 2) con votazione elettronica, 37 (paragrafo 3)

Emendamenti respinti: 15 con votazione elettronica, 16, 50, 44, 17, 36, 43 con votazione elettronica, 24, 54 con votazione elettronica, 42, 25, 26 (paragrafo 2), 26 (paragrafo 3), 55;

Emendamento decaduto; 26 (paragrafo 1).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1*).

Martedì 19 novembre 1991

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1*).

15. Cooperazione parlamentare paneuropea in materia di ambiente (votazione)

(proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Alber — A 3-242/91)

Emendamenti approvati: 1, 5

Emendamenti respinti: 2, 3 con votazione per appello nominale (Verde), 4.

Risultato della votazione con votazione per appello nominale:

Emendamenti n. 3:

Votanti: 174
Favorevoli: 25
Contrari: 143
Astenuiti: 6

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente.

Interviene la on. Banotti per dichiarazione di voto.

Con votazione per appello nominale (Verde), il Parlamento approva la risoluzione:

Votazione: 167
Favorevoli: 157
Contrari: 2
Astenuiti: 8

(*vedi parte seconda, punto 2*).

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

16. Etichetta ecologica (discussione) *

La on. Roth-Behrendt illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un sistema comunitario di assegnazione di un'etichetta ecologica (COM(91) 37 — C 3-90/91) (A 3-299/91).

Intervengono le on. Ernst de la Graete, relatrice per parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, Santos, a nome del gruppo socialista, e Banotti, a nome del gruppo PPE.

Vista l'ora, la discussione viene qui interrotta; riprenderà questo pomeriggio (vedi successivo punto 18).

(*La seduta è sospesa alle 13.00 e ripresa alle 15.00*)

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO CAPUCHO

Vicepresidente

17. Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti iscritti)

La presidenza comunica che, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento, è stato stabilito l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza che avranno luogo giovedì 21 novembre.

Tale elenco comprende 42 proposte di risoluzione ed è così composto:

I. «SALVARE IL PIANETA»

1809/91 del gruppo SOC
1845/91 del gruppo ADE

II. SITUAZIONE NELLO ZAIRE

1805/91 del gruppo PPE
1837/91 del gruppo SUE
1846/91 del gruppo ADE
1864/91 del gruppo Verde
1872/91 del gruppo ARC
1874/91 del gruppo SOC

III. SITUAZIONE IN MADAGASCAR

1843/91 del gruppo LIB
1847/91 del gruppo ADE
1854/91 del gruppo PPE
1867/91 del gruppo Verde
1869/91 del gruppo COA
1873/91 del gruppo SOC

IV. DIRITTI UMANI

Timor Orientale

1798/91 del gruppo LIB
1806/91 del gruppo PPE
1816/91 del gruppo SOC
1822/91 del gruppo COA
1836/91 del gruppo SUE
1842/91 del gruppo ARC
1848/91 del gruppo ADE
1861/91 del gruppo Verde

Martedì 19 novembre 1991

Iraq

1800/91 del gruppo Destre
 1820/91 del gruppo SOC
 1831/91 del gruppo ARC
 1855/91 del gruppo PPE
 1871/91 del gruppo SUE
 1875/91 del gruppo LIB

«Boat people»

1795/91 del gruppo LIB
 1801/91 del gruppo Destre
 1835/91 del gruppo SUE
 1858/91 del gruppo Verde

Haiti

1844/91 del gruppo LIB
 1849/91 del gruppo ADE

Laos

1878/91 del gruppo ADE

V. CALAMITÀ

Ciclone nelle Filippine

1794/91 del gruppo LIB
 1807/91 del gruppo PPE
 1814/91 del gruppo SOC
 1840/91 del gruppo SUE
 1851/91 del gruppo ADE
 1863/91 del gruppo Verde

Maltempo in Italia

1838/91 del gruppo SUE

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento, il tempo di parola complessivo per tale dibattito è così ripartito, salvo eventuali modifiche dell'elenco:

per uno degli autori: 1 minuto

deputati: 90 minuti complessivamente

Conformemente al paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 64 del regolamento, le eventuali obiezioni contro gli argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che devono essere motivate, presentate per iscritto e pervenire da un gruppo politico o da almeno 23 deputati — devono essere trasmesse alla presidenza entro le 20.00 di oggi; la votazione su dette obiezioni si svolgerà, senza discussione, all'inizio della seduta di domani.

18. Etichetta ecologica (seguito della discussione) *

Intervengono gli on. Vohrer, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Caroline Jackson, a

nome del gruppo democratico europeo, Kuhn, Valverde López, Díez de Rivera, il commissario Ripa di Meana, gli on. Roth-Behrendt e Vernier, questi due ultimi per rivolgere domanda alla Commissione, cui il commissario Ripa di Meana risponde.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 21 novembre, parte prima, punto 22.

19. Carta sociale (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, quattro interrogazioni orali con discussione alla Commissione.

L'on. van Velzen svolge l'interrogazione orale del gruppo socialista e del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, il programma d'azione sociale e la Conferenza intergovernativa sull'Unione politica (B 3-1699/91).

L'on. Brok svolge l'interrogazione orale del gruppo PPE, sulla messa in opera del programma di azione sociale della Commissione e la Conferenza intergovernativa in vista della realizzazione dell'Unione politica B 3-1770/91).

L'on. Barros Moura svolge l'interrogazione orale del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla Carta comunitaria dei diritti sociali dei lavoratori, il programma d'azione e la Conferenza intergovernativa sull'Unione politica (B 3-1773/91).

L'on. Fitzgerald svolge l'interrogazione orale del gruppo ADE, sullo stato di avanzamento della Carta sociale nel quadro della Conferenza intergovernativa (B 3-1774/91).

Il commissario signora Papandreou risponde alle interrogazioni.

La presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali, tre proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecitata, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli on.

— Cot, a nome del gruppo socialista, sulla Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori, il programma d'azione sociale e la Conferenza intergovernativa sull'Unione politica (B 3-1881/91);

— Barros Moura, Elmalan, De Rossa e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla

Martedì 19 novembre 1991

Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori, il programma d'azione sociale e la Conferenza intergovernativa sull'Unione politica (B 3-1884/91);

— Brok, a nome del gruppo PPE, sulla Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori, il programma d'azione sociale e la Conferenza intergovernativa sull'Unione politica (B 3-1887/91).

La presidenza comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecitata sarà presa al termine della discussione.

Intervengono gli on. Salisch, a nome del gruppo socialista, Pronk, a nome del gruppo PPE, O'Hagen, a nome del gruppo democratico europeo, Catasta, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, van Dijk, a nome del gruppo Verde, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Pannella, non iscritto, e Buron.

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID MARTIN

Vicepresidente

Intervengono gli on. Chanterie, De Rossa, McMahon, Suárez González, Fayot, Carniti, van Ouirive e il commissario sig.ra Papandreou.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecitata:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecitata.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 21 novembre, parte prima, punto 23.

20. Ruolo istituzionale del comitato economico e sociale — Cittadinanza dell'unione (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni presentate a nome della commissione per gli affari istituzionali.

La on. Cassanmagnago Cerretti illustra la relazione che ella ha presentato sul ruolo istituzionale del Comitato economico e sociale (A 3-237/91).

La on. Bindi illustra la relazione che ella ha presentato sulla cittadinanza dell'Unione (A 3-300/91).

Intervengono gli on. van Ouirive, a nome del gruppo socialista, Llorca Vilaplana, a nome del gruppo PPE, Porto, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Bontempi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Bandres Molet, a nome del gruppo Verde, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Dillen, a nome del gruppo tecnico delle

destre europee, Grund, non iscritta, Bru Puron, Sarlis, Nordmann, Langer, Speroni e Christiansen.

PRESIDENZA DI SIR FRED CATHERWOOD

Vicepresidente

Intervengono gli on. Tindemans, De Rossa, Guidolin, Lucas Pires e il commissario Dondelinger.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 21 novembre, parte prima, punto 24.

21. Libera circolazione dei calciatori professionisti (discussione)

L'ordine del giorno reca l'interrogazione orale con discussione presentata dall'on. Stauffenberg, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, alla Commissione, sulla libera circolazione dei lavoratori e dei calciatori professionisti (B 3-1695/91).

Interviene l'on. Medina Ortega sullo svolgimento della discussione.

Gli on. Janssen van Raay e Medina Ortega svolgono l'interrogazione, quest'ultimo parla anche a nome del gruppo socialista.

Il commissario vicepresidente Bangemann risponde all'interrogazione.

La presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali, due proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecitata, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli on.

— Medina Ortega, a nome del gruppo socialista, Janssen van Raay, a nome del gruppo PPE, Inglewood, a nome del gruppo democratico europeo, Salema, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Bandres Molet, a nome del gruppo Verde, Bontempi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Perreau de Pinninck, a nome del gruppo ADE, Ribeiro e De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Speroni, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla libera circolazione dei calciatori professionisti (B 3-1784/91);

— Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla libera circolazione dei calciatori professionisti (B 3-1787/91) (ritirata).

La presidenza comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecitata sarà presa al termine della discussione.

Intervengono gli on. Janssen van Raay, a nome del gruppo PPE, Marques Mendes, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Inglewood, a nome

Martedì 19 novembre 1991

del gruppo democratico europeo, Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, Perreau de Pinninck, a nome del gruppo ADE, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, McMahon, interrotto dall'on. Janssen van Raay il quale chiede che il rappresentante della Commissione segua con attenzione la discussione, il commissario vicepresidente Bangemann che risponde a quest'ultimo, gli on. McMahon, che prosegue il suo intervento, Lafuente López, Larive, Andrews, Blak, Brok, Gil-Robles, Habsburg e il commissario vicepresidente Bangemann.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecitata:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecitata.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 21 novembre, parte prima, punto 25.

22. Programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico (discussione)

L'ordine del giorno reca le interrogazioni orali con discussione presentate dall'on. La Pergola a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, al Consiglio (B 3-1697/91) e alla Commissione (B 3-1698/91), sulle proposte di testi legislativi sui programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico che mirano a rimettere in causa le competenze dell'autorità di bilancio in materia.

La presidenza informa che il rappresentante del Consiglio competente sull'argomento ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna a causa di impegni imperativi presi in precedenza.

L'on. La Pergola svolge le interrogazioni.

Il commissario vicepresidente Pandolfi risponde all'interrogazione rivolta alla Commissione.

La presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali, una proposta di risoluzione con richiesta di votazione sollecitata, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, del regolamento. Si tratta della proposta di risoluzione dell'on.

— La Pergola, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulle proposte di testi legislativi sui programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico che mirano a rimettere in causa le competenze dell'autorità di bilancio in materia (B 3-1880/91).

La presidenza comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecitata sarà presa al termine della discussione.

Intervengono gli on. Desama, a nome del gruppo socialista, Gasoliba i Böhm, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Porrazzini, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Bettini, a nome del gruppo Verde, e Adam.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecitata:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecitata.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 21 novembre, parte prima, punto 26.

23. Ordine del giorno della prossima seduta

La presidenza comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 20 novembre, è così fissato:

Dalle 9.00 alle 12.15, dalle 15.00 alle 19.30 e dalle 20.45 alle 24.00

(dalle 9.00 alle 12.15)

- Discussioni su problemi di attualità (obiezioni)
- Dichiarazioni della presidenza olandese e della Commissione sull'Unione politica, seguita da discussione (1)

(alle 12.30)

- Seduta solenne in occasione della visita del presidente della Repubblica araba d'Egitto, Hosni Mubarak

(dalle 15.00 alle 18.30)

- Discussione congiunta di tre interrogazioni orali con discussione sull'Iraq
- Dichiarazione del Consiglio sulla situazione in Jugoslavia, seguita da discussione
- Relazione Cassanmagnago Cerretti sulla denuncia dell'accordo di cooperazione tra la CEE e la Jugoslavia ***
- Discussione congiunta di una dichiarazione del Consiglio e della seconda relazione Pérez Rojo sul Medio Oriente
- Discussione congiunta delle relazioni Cassanmagnago Cerretti e Valverde López sull'Unione europea
- Dichiarazione della Commissione sull'ecotassa sull'energia (discussione)
- Relazione Oomen-Ruijten sulla parità di trattamento fra uomini e donne

(1) Sono incluse nella discussione le interrogazioni orali con discussione B 3-1690, 1691, 1692, 1693, 1768, 1771 e 1772/91.

Martedì 19 novembre 1991

(alle 18.30)

- Votazione in applicazione dell'Atto unico
- Votazione delle relazioni Lamassoure e Theato/
Lamassoure sul bilancio

(dalle 20.45 alle 23.45):

- Tempo delle interrogazioni (al Consiglio, alla CPE e alla Commissione)

(dalle 23.45 alle 24.00)

- Seguito dato ai pareri del Parlamento

(La seduta è tolta alle 20.05)

Enrico VINCI
Segretario generale

Enrique BARÓN CRESPO
Presidente

Martedì 19 novembre 1991

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari *

— proposta di regolamento I SEC(90) 2415

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 27)

*Dal primo al ventesimo considerando**(Numerare i considerando da 1 a 20)*

(Emendamento n. 1)

Considerando 4 bis (nuovo)

4 bis. considerando che un'indicazione ufficiale comunitaria di conformità, rilasciata nel quadro del regime di controllo regolare, dovrebbe fornire al consumatore particolari garanzie circa la conformità del prodotto alle esigenze specifiche imposte dalla produzione;

(Emendamento n. 2)

Diciassettesimo considerando

considerando che per prevenire il moltiplicarsi dei regimi, che potrebbero creare confusione nei consumatori, il regime comunitario deve essere esauriente ed esclusivo; che pertanto le indicazioni geografiche o le denominazioni d'origine *concesse* a livello nazionale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere pubblicate per essere registrate a livello comunitario, fatte salve le disposizioni vigenti in materia;

17. considerando che per prevenire il moltiplicarsi dei regimi, che potrebbero creare confusione nei consumatori, il regime comunitario deve essere esauriente ed esclusivo; che pertanto le indicazioni geografiche o le denominazioni d'origine **protette** a livello nazionale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere pubblicate per essere registrate a livello comunitario, fatte salve le disposizioni vigenti in materia;

(Emendamento n. 3)

Articolo 2, parte introduttiva

L'uso di un nome geografico nella designazione di un prodotto può assumere una delle due seguenti forme:

L'uso di un nome geografico nella designazione di un prodotto **o di ingredienti** può assumere una delle due seguenti forme, **tutelate ai sensi del presente regolamento:**

(*) G.U. n. C 30 del 6.2.1991, pag. 9.

Martedì 19 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 51)

Articolo 3, punto 2

2. Denominazione di origine protetta: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, un paese, seguito dall'indicazione «DOP», che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute sostanzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico ricomprendente fattori *naturali* e umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione abbia luogo nella zona geografica.

Secondo la procedura prevista all'articolo 17, può essere stabilito che taluni prodotti possono eventualmente essere prodotti o elaborati in una zona contigua alla zona geografica considerata.

2. Denominazione di origine protetta: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, un paese, seguito dall'indicazione «DOP», che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute sostanzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico ricomprendente fattori **tradizionali** e umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione abbia luogo nella zona geografica.

Tuttavia, in casi eccezionali, per le denominazioni di origine già riconosciute da normative nazionali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, può essere previsto, ove la materia prima reperibile nella ristretta zona geografica di trasformazione non sia sufficiente a soddisfare la domanda, che la stessa possa provenire da una zona geografica più ampia a condizione che:

- venga istituito un registro dei produttori autorizzati in essa operante;
- siano stabilite condizioni particolari di produzione della materia prima che deve rispondere a specifici criteri;
- siano fissate norme per assicurare il controllo dell'intera catena produttiva;
- la zona in questione sia fornitrice tradizionale della materia prima.

(Emendamento n. 28)

Articolo 4, paragrafo 1, parte introduttiva

1. I prodotti per la cui designazione si usi un nome geografico devono essere stati ottenuti o trasformati nella zona geografica corrispondente e devono essere conformi a un capitolato. Tuttavia, fatte salve le disposizioni comunitarie specifiche e con la procedura di cui all'articolo 17, può essere stabilito per una determinata indicazione geografica protetta che:

1. **Fatta eccezione per i prodotti con nomi generici di cui si sia perso il legame con la regione d'origine, i prodotti per la cui designazione si usi un nome geografico devono essere stati ottenuti o trasformati nella zona geografica corrispondente e devono essere conformi a un capitolato. Tuttavia, fatte salve le disposizioni comunitarie specifiche e con la procedura di cui all'articolo 17, può essere stabilito per una determinata indicazione geografica protetta che:**

(Emendamento n. 4)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto 8 bis (nuovo)

8 bis) elementi che provano che la produzione o la trasformazione ed elaborazione del prodotto hanno avuto luogo nella zona geografica;

Martedì 19 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 38)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto 3

- | | |
|--|---|
| 3) la delimitazione della zona geografica di produzione e di trasformazione da tutelare, | 3) la delimitazione della zona geografica da tutelare, con riferimento tanto alla produzione delle materie prime quanto alla trasformazione e all'elaborazione del prodotto; |
|--|---|

(Emendamento n. 39)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto 6

- | | |
|---|---|
| 6) elementi che provano che la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto hanno avuto luogo nella zona geografica, | 6) elementi che provano che la produzione delle materie prime , la trasformazione e l'elaborazione del prodotto hanno avuto luogo nella zona geografica; |
|---|---|

(Emendamento n. 5)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto 9 bis (nuovo)

- 9 bis) l'obbligo e modalità di denuncia della materia prima e del prodotto finito, al fine di determinare le giacenze e controllare la commercializzazione.**

(Emendamento n. 8)

Articolo 5, paragrafo 5

- | | |
|---|--|
| 5. Lo Stato membro verifica che la domanda sia conforme ai requisiti dell'articolo 4. | 5. Lo Stato membro verifica, entro un termine di tre mesi , che la domanda sia conforme ai requisiti dell'articolo 4. |
|---|--|

(Emendamento n. 9)

Articolo 5, paragrafo 6

- | | |
|---|---|
| 6. Lo Stato membro trasmette la domanda agli altri Stati membri e alla Commissione quando ritiene che i requisiti dell'articolo 4 sono soddisfatti. In caso contrario, la decisione negativa è notificata all'interessato con indicazione dei ricorsi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente e dei termini per ricorrere. | 6. Lo Stato membro trasmette immediatamente la domanda agli altri Stati membri e alla Commissione quando ritiene che i requisiti dell'articolo 4 sono soddisfatti. In caso contrario, la decisione negativa è notificata all'interessato con indicazione dei ricorsi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente e dei termini per ricorrere. |
|---|---|

(Emendamento n. 10)

Articolo 6, paragrafo 1

- | | |
|---|---|
| 1. La Commissione verifica <i>che</i> la domanda <i>contenga tutti gli elementi previsti all'articolo 4 e provveda quindi</i> alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, degli elementi principali della domanda, segnatamente del nome del prodotto che comprende l'indicazione geografica o la denominazione d'origine e i dati relativi all'associazione richiedente. | 1. La Commissione verifica se la domanda è conforme al presente regolamento e provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee degli elementi principali della domanda, segnatamente del nome del prodotto che comprende l'indicazione geografica o la denominazione d'origine e i dati relativi all'associazione richiedente. |
|---|---|

Martedì 19 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 11)

*Articolo 6 bis (nuovo)***Articolo 6 bis**

Le denominazioni e le denominazioni generiche esistenti negli Stati membri prima del termine del 1° gennaio 1992 nonché i marchi protetti con indicazione geografica diretta o indiretta possono, su richiesta di uno Stato membro, essere temporaneamente iscritti nel capitolato in attesa della conclusione della procedura di cui agli articoli 5, 6 e 18. Tale autorizzazione temporanea non può essere di durata superiore ai quattro anni.

(Emendamento n. 29)

Articolo 8, paragrafo 1

1. Entro *tre* mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, prevista all'articolo 6, paragrafo 1, qualsiasi Stato membro può, mediante dichiarazione debitamente motivata trasmessa alla Commissione, dichiarare la propria opposizione alla registrazione dell'indicazione geografica o della denominazione d'origine.

1. Entro **sei** mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, prevista all'articolo 6, paragrafo 1, qualsiasi Stato membro può, mediante dichiarazione debitamente motivata trasmessa alla Commissione, dichiarare la propria opposizione alla registrazione dell'indicazione geografica o della denominazione d'origine.

(Emendamento n. 40)

Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. I prodotti che, a causa delle materie prime, delle procedure e/o dei metodi di lavorazione impiegati, risultano simili a un prodotto tutelato mediante indicazione geografica o denominazione d'origine protetta, non possono utilizzare nella denominazione tale indicazione geografica se questa non è accompagnata da un contrassegno, ben visibile, recante la menzione «genere», «tipo» o simili.

(Emendamento n. 41)

Articolo 14, paragrafo 2

2. Le indicazioni geografiche o le denominazioni d'origine *non* possono diventare denominazioni generiche.

2. Le indicazioni geografiche o le denominazioni d'origine possono diventare denominazioni generiche **solo in casi motivati.**

(Emendamento n. 31)

Articolo 17, primo, secondo e terzo comma

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. **Il comitato tiene un registro pubblico delle dichiarazioni d'interesse dei suoi membri.**

Martedì 19 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, **in riunione pubblica**, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. **Il verbale è messo a disposizione del pubblico.**

(Emendamento n. 13)

*Articolo 19 bis (nuovo)***Articolo 19 bis**

Gli Stati membri non possono opporsi all'immissione in commercio di un prodotto agricolo o alimentare proveniente da un altro Stato membro e distribuito con un'indicazione geografica o una denominazione d'origine protetta e registrata a livello comunitario.

— A3-283/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (SEC(90) 2415) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0050/91),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0283/91),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio ed alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 30 del 06.02.1991, pag. 9.

Martedì 19 novembre 1991

— proposta di regolamento II SEC(90) 2414

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti alimentari**Approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 14)

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti alimentari.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti **agricoli e** alimentari.

(Emendamento n. 32)

*Dal primo al quattordicesimo considerando**(Numerare i considerando da 1 a 14)*

(Emendamento n. 18)

*Articolo 7, paragrafo 1*1. La domanda di registrazione, corredata del capitolato, è inoltrata presso *l'autorità competente dello Stato membro* in cui ha sede l'organizzazione di produttori.1. La domanda di registrazione, corredata del capitolato, è inoltrata presso **le autorità competenti degli Stati membri, come definite all'articolo 14**, in cui ha sede l'organizzazione di produttori.

(Emendamento n. 19)

*Articolo 7, paragrafo 2*2. *L'autorità competente trasmette* la domanda alla Commissione dopo averla giudicata conforme ai requisiti posti dagli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento. In caso contrario, la decisione negativa è notificata all'interessato con l'indicazione dei ricorsi giurisdizionali previsti dalla legislazione in vigore e dei termini per ricorrere.2. **Le autorità competenti trasmettono** la domanda alla Commissione dopo averla giudicata conforme ai requisiti posti dagli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento. In caso contrario, la decisione negativa è notificata all'interessato con l'indicazione dei ricorsi giurisdizionali previsti dalla legislazione in vigore e dei termini per ricorrere.

(Emendamento n. 20)

*Articolo 8, paragrafo 1*1. La Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee gli estremi della domanda trasmessa *dall'autorità competente* di cui all'articolo 7, in particolare la denominazione commerciale del prodotto, enunciante la specificità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e i dati relativi all'organizzazione richiedente.1. La Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee gli estremi della domanda trasmessa **dalle autorità competenti** di cui all'articolo 7, in particolare la denominazione commerciale del prodotto, enunciante la specificità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e i dati relativi all'organizzazione richiedente.

(*) G.U. n. C 30 del 6.2.1991, pag. 4.

Martedì 19 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 33)

Articolo 8, paragrafo 3

3. Entro il termine di *tre* mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di cui al paragrafo 1, qualsiasi Stato membro può notificare alla Commissione la propria opposizione alla registrazione. Detta opposizione deve essere motivata.

3. Entro il termine di **sei** mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di cui al paragrafo 1, qualsiasi Stato membro può notificare alla Commissione la propria opposizione alla registrazione. Detta opposizione deve essere motivata.

(Emendamento n. 21)

Articolo 8, paragrafo 4

4. Qualsiasi persona fisica o giuridica personalmente e direttamente interessata può notificare allo Stato membro in cui è stabilita le proprie osservazioni o eventualmente la propria opposizione alla registrazione. Lo Stato membro adotta le misure necessarie a seguito di tali osservazioni o di tale opposizione entro il termine prescritto.

4. Qualsiasi persona fisica o giuridica personalmente e direttamente interessata può notificare allo Stato membro in cui è stabilita le proprie osservazioni o eventualmente la propria opposizione alla registrazione. Lo Stato membro adotta le misure necessarie a seguito di tali osservazioni o di tale opposizione entro il termine prescritto e **informa il notificante del parere emesso e delle motivazioni alla base dello stesso. Gli Stati membri adottano le misure volte a consentire una procedura di ricorso.**

(Emendamento n. 34)

Articolo 9, paragrafo 1

1. Se entro *tre* mesi non le è pervenuta alcuna opposizione, la Commissione provvede a iscrivere nel registro di cui all'articolo 3 gli estremi di cui al paragrafo 1, e li pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

1. Se entro **sei** mesi non le è pervenuta alcuna opposizione, la Commissione provvede a iscrivere nel registro di cui all'articolo 3 gli estremi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e li pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

(Emendamento n. 35)

Articolo 9, paragrafo 2, prima frase

2. Qualora sia sollevata opposizione entro il termine di *tre* mesi, la Commissione accorda agli Stati membri interessati una proroga di altri tre mesi per addivenire ad una composizione.

2. Qualora sia sollevata opposizione entro il termine di **sei** mesi, la Commissione accorda agli Stati membri interessati una proroga di altri tre mesi per addivenire ad una composizione.

(Emendamento n. 22)

Articolo 10

In considerazione dell'andamento del mercato delle derivate alimentari e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, l'organizzazione che ha presentato la domanda iniziale può inoltrare, presso *l'autorità competente dello Stato membro* in cui ha sede, una domanda di modifica del capitolato, sulla base del quale è stata rilasciata l'attestazione comunitaria di specificità. In tal caso, si applicano gli articoli da 6 a 9.

In considerazione dell'andamento del mercato delle derivate alimentari e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, l'organizzazione che ha presentato la domanda iniziale può inoltrare, presso **le autorità competenti degli Stati membri** in cui ha sede, una domanda di modifica del capitolato, sulla base del quale è stata rilasciata l'attestazione comunitaria di specificità. In tal caso, si applicano gli articoli da 6 a 9.

Martedì 19 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 23)

Articolo 11

La Commissione può definire, secondo la procedura di cui all'articolo 23, un simbolo comunitario che può essere *apposto* sulle etichette, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari recanti l'attestazione comunitaria di specificità conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

La Commissione può definire, secondo la procedura di cui all'articolo 23, un simbolo comunitario che può essere **utilizzato** sulle etichette, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari recanti l'attestazione comunitaria di specificità conformemente alle disposizioni del presente regolamento. **Si adottano misure al fine di segnalare qualsiasi modifica apportata al capitolato originale in conformità dell'articolo 10.**

(Emendamento n. 37)

Articolo 23, primo, secondo e terzo comma

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. **Il comitato tiene un registro pubblico delle dichiarazioni di interesse dei membri.**

In tutti i casi in cui è fatto riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere in merito a tale progetto, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione trattata, procedendo eventualmente a votazione.

In tutti i casi in cui è fatto riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, **in riunione pubblica**, esprime il proprio parere in merito a tale progetto, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione trattata, procedendo eventualmente a votazione.

Il parere del comitato è iscritto a verbale. Ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

Il parere del comitato è iscritto a verbale. Ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale. **Il verbale è messo a disposizione del pubblico.**

— A3-283/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti alimentari

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (SEC(90) 2414) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0055/91),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0283/91),

⁽¹⁾ G.U. n. C 30 del 06.02.1991, pag. 4.

Martedì 19 novembre 1991

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio ed alla Commissione.

2. Cooperazione parlamentare paneuropea in materia di ambiente

— A3-242/91

RISOLUZIONE

sulla necessità di una cooperazione parlamentare paneuropea in materia di ambiente

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Vernier sulla necessità di cooperazione parlamentare paneuropea in materia di ambiente (B3-008/91),
 - visti i rapporti della DG studi sulla situazione dell'ambiente: in Romania (PE 145.420); in Cecoslovacchia (PE 144.149); in Ungheria (PE 143.037); in Polonia e negli Stati dell'Europa dell'Est (PE 137.119 e PE 126.126),
 - visti altresì i rapporti della Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni e della Direzione generale degli studi, rispettivamente, sulla situazione ecologica nelle tre Repubbliche baltiche (PE 152.024) e sulla conservazione della natura in Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia, Svizzera, Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania, Jugoslavia e Unione Sovietica (n. 17 del settembre 1991),
 - vista la direttiva del Consiglio relativa alle misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie nel settore della tutela dell'ambiente ⁽¹⁾,
 - vista la decisione della Commissione che stabilisce il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nei cinque nuovi Länder e a Berlino est ⁽²⁾,
 - vista la decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo che istituisce la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo ⁽³⁾,
 - visti il programma PHARE, l'azione LET'S GO EAST e i programmi FAST e GREEN inseriti nelle linee di bilancio della Comunità;
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per i bilanci (A3-0242/91),
- A. considerando il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare il suo articolo 130 R, paragrafi 4 e 5,
- B. considerando il quarto programma d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente (1987-1992),

⁽¹⁾ G.U. n. L 353 del 7.12.1990, pag. 59.

⁽²⁾ G.U. n. L 114 del 7.5.1991, pag. 30.

⁽³⁾ G.U. n. L 372 del 31.12.1990, pag.1.

Martedì 19 novembre 1991

- C. considerando che il programma specifico di ricerca e sviluppo nel settore dell'ambiente (91/354/CEE) prevede la possibilità di associare i paesi dell'Europa centrale e orientale all'insieme del programma stesso;
- D. considerando che il programma PHARE finanzia anche progetti ambientali in Bulgaria, Ungheria, Polonia e Romania, per il controllo delle emissioni inquinanti, l'inventario delle fonti d'inquinamento delle acque freatiche, l'ammodernamento del sistema di monitoraggio, etc.
- E. considerando che il 6 giugno 1990 è stato istituito, con il contributo del programma PHARE, un Istituto per la protezione dell'ambiente con sede a Budapest, in Ungheria, il quale, tra l'altro, ha il compito di raccogliere e fornire dati sullo stato dell'ambiente,
- F. considerando che l'ambiente della Comunità è indissociabile dall'ambiente del continente europeo nel suo complesso,
- G. turbato dalla gravità dei danni subiti dall'ambiente dei paesi dell'Europa centrale e orientale,
- H. desideroso di meglio valorizzare la situazione ambientale paneuropea e d'apportarvi il suo contributo mediante:
- un dialogo interparlamentare permanente;
 - lo stimolo all'avvio delle opportune iniziative per giungere ad un coordinamento delle politiche ambientali a livello paneuropeo;
 - il controllo sull'uso dei fondi comunitari nei paesi dell'Europa centrale e orientale;
- I. desideroso, in modo particolare, di contribuire rapidamente all'instaurazione di questo dialogo con i parlamentari eletti democraticamente dai paesi dell'Europa centrale e orientale,
1. si compiace con l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa per aver organizzato, nell'ottobre 1990, la prima Conferenza parlamentare paneuropea sulla protezione dell'ambiente Est-Ovest,
 2. si compiace per l'iniziativa intrapresa, sotto la sua egida, dall'associazione formata da parlamentari GLOBE (Global Legislators Organisation for a Balanced Environment) di organizzare nel maggio 1992 a Strasburgo una Conferenza parlamentare sull'ambiente paneuropeo;
 3. si rallegra, in tale contesto, della costituzione di un consesso che riunisce deputati europei e parlamentari nazionali di tutto il continente europeo per agire nel settore della tutela ambientale al fine di garantire un'ampia informazione a tutti i parlamentari in merito all'attività legislativa in Europa;
 4. si dichiara favorevole al patrocinio di tale consesso da parte del Parlamento europeo e auspica che gli sia accordato un adeguato finanziamento a carico del suo bilancio affinché possa disporre di una struttura permanente;
 5. ritiene di dover assicurare, al termine della Conferenza di Strasburgo, in collaborazione con le altre istituzioni paneuropee, un collegamento organico e continuativo con i parlamenti nazionali sulle questioni ambientali, adottando gli appositi strumenti, anche economici;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ai Presidenti dei parlamenti della Comunità, degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dei paesi dell'Europa centrale e orientale.

Martedì 19 novembre 1991

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 19 novembre 1991

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANTONY, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, BRIANT, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DENYS, DE PICCOLI, DE ROSSA, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, DE VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENGI, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GREMETZ, GRINER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HAPPART, HARRISON, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, INGLEWOOD, IODICE, IZQUIERDO ROJO, JACKSON CA., JACKSON CH., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K. P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LACAIZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LA PERGOLA, LARIVE, LARONI, LAUGA, LEHIDEUX, LENZ, LIMA, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALHURET, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NAVARRO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAISLEY, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFARIN, RAMÍREZ HEREDIA, RAUTI, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMAN, RIBEIRO, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTOS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALISCH, SANDBÆK, SANTOS, SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUYTRIVE,

Martedì 19 novembre 1991

VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAECHTER, VON WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS.

Osservatori dell'ex Repubblica democratica tedesca

BEREND, BOTZ, GLASE, GOEPEL, HAGEMANN, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, KREHL, MEISEL, ROMBERG, SCHROEDER, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

Martedì 19 novembre 1991

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

*Risoluzione di cui al doc. A 3-342/91**(Emendamento n. 3)*

(+)

AGLIETTA, AMENDOLA, AULAS, BETTINI, BONTEMPI, BOWE, CATASTA, COLAJANNI, CRAMPTON, VAN DIJK, DUVERGER, ERNST DE LA GRAETE, FALCONER, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GUTIÉRREZ DÍAZ, IACONO, IZQUIERDO ROJO, JOANNY, MCCUBBIN, MCGOWAN, MONNIER-BESOMBES, NAPOLETANO, SAINJON, SMITH L.

(-)

ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARBELOA MURU, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BENOIT, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BORGIO, BOURLANGES, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COX, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE CLERCQ, DE VITTO, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, ELLIOTT, ESTGEN, FANTINI, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FRIEDRICH I., GAIBISSO, GALLAND, GASÓLIBA I BÖHM, GRUND, GUIDOLIN, HABSBERG, HARRISON, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON F., KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGES, LAUGA, LENZ, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, MAHER, MAIBAUM, MCCARTIN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MÜLLER, MUNTINGH, MUSCARDINI, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PASTY, PEREIRA V., PIRKL, PISONI F., POETTERING, PATTERSON, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, REDING, ROGALLA, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STEVENS, SUÁREZ GONZÁLEZ, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WHITE, VON WOGAU.

(O)

BOMBARD, DILLEN, LARONI, LINKOHR, NEUBAUER, SCHODRUCH.

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

(+)

ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARBELOA MURU, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BENOIT, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COX,

Martedì 19 novembre 1991

CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE CLERCQ, DE VITTO, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DUVERGER, ELLIOTT, ESTGEN, FALCONER, FANTINI, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FRIEDRICH I., GAIBISSO, GALLAND, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HOWELL, HUGHES, IACONO, INGLEWOOD, JACKSON F., KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LANE, LANGES, LAUGA, LINKOHR, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, MAHER, MAIBAUM, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MÜLLER, MUNTINGH, MUSCARDINI, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PASTY, PATTERSON, PEREIRA V., PIRKL, PISONI F., POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, READ, REDING, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAINJON, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH L., SONNEVELD, SUÁREZ GONZÁLEZ, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, WHITE, VON WOGAU.

(-)

SCOTT-HOPKINS, STAES.

(0)

AGLIETTA, AMENDOLA, AULAS, BETTINI, VAN DIJK, ERNST DE LA GRAETE, JOANNY, MONNIER-BESOMBES.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 1991

(91/C 326/03)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARÓN CRESPO

Presidente

(La seduta è aperta alle 9.00)

1. Approvazione del processo verbale

Intervengono gli on.

— McMahon, il quale deplora che al momento del suo intervento nella discussione sulla libera circolazione dei calciatori professionisti (*parte prima, punto 21*), il commissario vicepresidente Bangemann fosse impegnato in una conversazione e chiede che l'ufficio di presidenza trasmetta una lettera di protesta alla Commissione (il presidente gli risponde che non spetta alla presidenza imporre norme di condotta alla Commissione);

— Carvalho Cardoso, sulla versione portoghese.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono gli on.

— Beumer, *presidente della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale*, il quale, in riferimento all'elevato numero di votazioni iscritte al turno delle 18.30, chiede l'assicurazione che la relazione dell'on. Caudron (A 3-308/91), di cui sottolinea l'urgenza, sia effettivamente votata questa sera (il presidente risponde che, a tal fine, la votazione sulla suddetta relazione potrà essere anticipata e iscritta all'inizio delle votazioni sulle prime letture);

— Cot, il quale, a nome del gruppo socialista, si associa alla richiesta dell'on. Beumer e propone che, tenuto conto della prevedibile durata delle votazioni, il turno sia eventualmente prolungato (il presidente risponde che ciò è stato già deciso);

— da Cunha Oliveira, per deplorare che, a due anni dall'adozione da parte delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti del bambino, essa non sia stata ancora ratificata da alcuni Stati membri della Comunità;

— Pannella, il quale protesta per l'indifferenza con la quale a suo avviso si segue la drammatica situazione in Jugoslavia, che giudica comparabile a quella del 1939;

— Lehideux, su quest'ultimo intervento.

2. Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto:

a) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

— * relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che istituisce un regime di sostegno per i semi di soia, di colza e di girasole (COM(91) 318 — C 3-339/91). Relatore: on. Bocklet (A 3-0326/91)

— * relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento recante deroga al regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici, limitatamente al periodo di presentazione delle domande 1991/1992 (COM(91) 0392 — C 3-0381/91). Relatore: on. Maher (A 3-0327/91)

— * relazione della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'URSS e alle sue Repubbliche (COM(91) 443 — C 3-391/91). Relatore: on. Chabert (A 3-0328/91);

b) le seguenti interrogazioni orali con discussione:

— degli on. Cassanmagnago Cerretti e Verde i Aldea, a nome della commissione politica, alla Commissione: Conferenze intergovernative (B 3-1768/91);

— della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, alla Commissione: Regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna (B 3-1769/91);

— della commissione per i trasporti e il turismo, al Consiglio: Conferenze intergovernative e modifiche del trattato in materia di trasporti e turismo (B 3-1771/91);

Mercoledì 20 novembre 1991

— della commissione per i trasporti e il turismo, alla Commissione: Conferenze intergovernative e modifiche del trattato in materia di trasporti e turismo (B 3-1772/91);

— dell'on. Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, alla CPE: Sicurezza della popolazione curda e del personale addetto all'assistenza nel Nord dell'Iraq (B 3-1775/91).

3. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 65 del regolamento)

Il presidente comunica che la dichiarazione scritta n. 14/91 dell'on. Lambrias, su 2500 anni di democrazia, ha raccolto 265 firme e, conformemente all'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento, è trasmessa al suo destinatario vale a dire il presidente della Camera dei deputati greca (*vedi allegato II*).

4. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni)

Il presidente comunica che sono state presentate, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto, all'elenco degli argomenti inclusi nelle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza:

IV. (Diritti umani)

— obiezione del gruppo di coalizione delle sinistre, volta a includere un sottopunto «Discriminazioni per quanto concerne l'occupazione nel settore pubblico nei paesi dell'Europa centrale e orientale», comprendente le proposte di risoluzione B 3-1841 e 1870/91.

L'obiezione è respinta.

— obiezione del gruppo di coalizione delle sinistre, volta a includere un sottopunto «Prigionieri politici in Marocco», comprendente la proposta di risoluzione B 3-1829/91.

L'obiezione è accolta con votazione elettronica.

— obiezione del gruppo di coalizione delle sinistre, volta a includere un sottopunto «Cile», comprendente le proposte di risoluzione B 3-1828, 1839 e 1876/91.

L'obiezione è respinta.

— obiezione del gruppo liberale, volta a inserire un sottopunto «Situazione degli ebrei in Siria», comprendente la proposta di risoluzione B 3-1796/91.

L'obiezione è accolta con votazione per appello nominale (LIB):

Votanti: 151

Favorevoli: 142

Contrari: 3

Astenuti: 6

— obiezione del gruppo Verde, volta a inserire un sottopunto «Popolazione indigena del Quebec», comprendente la proposta di risoluzione B 3-1859/91.

L'obiezione è respinta.

— obiezione del gruppo Arcobaleno, volta a inserire un sottopunto «Repressione di una manifestazione a Buscate», comprendente le proposte di risoluzione B 3-1832 e 1862/91.

L'obiezione è respinta.

V. (Calamità)

— obiezione del gruppo socialista, volta a includere in tale punto la proposta di risoluzione B 3-1808/91 su un programma di aiuto d'urgenza a favore del Suriname.

L'obiezione è accolta.

— obiezione del gruppo di coalizione delle sinistre, volta a inserire in tale punto la proposta di risoluzione B 3-1824/91 sulla distruzione della scuola politecnica di Atene.

L'obiezione è stata dichiarata irricevibile.

5. Conferenza intergovernativa sull'unione politica (discussione) (1)

Il presidente in carica del Consiglio, Hans van den Broek, e il presidente della Commissione, Jacques Delors, fanno delle dichiarazioni sullo stato di avanzamento della Conferenza intergovernativa sull'Unione politica.

Interviene l'on. Cot, a nome del gruppo socialista.

Il presidente comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione, sei proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecitata, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli on.

— Oreja Aguirre e D. Martin, a nome della commissione per gli affari istituzionali, sullo stato di avanzamento delle Conferenze intergovernative (B 3-1778/91);

— Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla Conferenza intergovernativa sull'Unione politica (B 3-1780/91);

— Langer, da Cunha Oliveira, Dalsass, Simeoni, Pannella, Fitzgerald, Aulas, Bettini, Barrera i Costa, Blaney, Bonde, Breyer, Canavaro, Cramon Daiber, Santos López, Ewing, Gangoiti, Graefe zu Baringdorf, Hume, Landa Mendibe, Moretti, Partsch, Piermont, Santos, Sandbæk, Speroni, Staes, Taradash, van den Brink,

(1) Sono incluse nella discussione le interrogazioni orali B 3-1690, 1691, 1692, 1693, 1768, 1771 e 1772/91.

Mercoledì 20 novembre 1991

Vandemeulebroucke, Van Hemeldonck, sullo stato di avanzamento della Conferenza intergovernativa sull'Unione politica (B 3-1790/91);

— de la Malène, a nome del gruppo ADE, sull'Unione politica (B 3-1885/91);

— Megret, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla Conferenza intergovernativa sull'Unione politica (B 3-1891/91);

— von Wechmar, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sullo stato di avanzamento delle Conferenze intergovernative (B 3-1892/91).

Il presidente comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa al termine della discussione.

Interviene l'on. Klepsch, a nome del gruppo PPE.

L'on. Pannella chiede di intervenire, ma il presidente gli rifiuta la facoltà di parlare.

Intervengono gli on. Giscard d'Estaing, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Prag, a nome del gruppo democratico europeo, Colajanni, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Aglietta, a nome del gruppo Verde, Musso, a nome del gruppo ADE, Bonde, a nome del gruppo Arcobaleno, Piquet, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, e Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee.

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

Intervengono l'on. Pannella, non iscritto, il presidente in carica del Consiglio, Hans van den Broek, gli on. D. Martin, Penders, Cox e Jepsen.

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente

Intervengono gli on. De Giovanni, Telkämper, Lalor, Martinez, Paisley, Metten, Herman, De Gucht, Verbeek, van der Waal, Prout, Ford, Langes, Cheysson, De Vitto, Bru Puron, Colombo, Mattina, Dury, Galle e H. Köhler.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 21 novembre, parte prima, punto 27.

6. Benvenuto

A nome del Parlamento, la presidenza porge il benvenuto a una delegazione di parlamentari egiziani, guidata dal presidente dell'Assemblea del Popolo, on. Sourour, presente in tribuna d'onore.

(La seduta è sospesa alle 12.30)

(Dalle 12.35 alle 13.00, il Parlamento è riunito in seduta solenne in occasione della visita del presidente della Repubblica araba d'Egitto, Hosni Mubarak).

(La seduta è ripresa alle 15.05)

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

Vicepresidente

Intervengono gli on.

— Christiansen, per chiedere se sia esatto che una delegazione del Parlamento sta attualmente visitando i dodici Stati membri della Comunità per esporre le posizioni del Parlamento sull'Unione europea, e che in essa sarebbero rappresentati tutti i paesi della Comunità, eccetto la Danimarca; chiede che il presidente del Parlamento informi oggi stesso l'Assemblea al riguardo e che, se effettivamente tale delegazione non comprende rappresentanti della Danimarca, sia fatto il necessario per ovviare a tale stato di cose;

— Jepsen, che si associa all'intervento precedente chiedendo che il presidente informi l'Assemblea nel pomeriggio stesso;

— Pannella, il quale chiede se sia vero che in tale delegazione non sarebbero rappresentati neanche i deputati non iscritti, cosa che considererebbe ancora più grave.

La presidenza risponde che sottoporrà la questione al presidente del Parlamento e che una risposta al riguardo sarà data alle 18.30.

7. Aiuto alla popolazione curda dell'Iraq (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due interrogazioni orali con discussione.

L'on. Cravinho svolge le interrogazioni orali che egli ha presentato, unitamente agli on. Lenz, Roth, van den Brink, Newens, A. Simpson, Gawronski e Guillaume; alla Commissione (B 3-1500/91) e alla CPE (B 3-1501/91), sull'aiuto alla popolazione curda dell'Iraq.

Il commissario Ripa di Meana risponde all'interrogazione rivolta alla Commissione.

L'on. Simeoni svolge l'interrogazione orale del gruppo Arcobaleno, alla CPE, sulla sicurezza della popola-

Mercoledì 20 novembre 1991

zione curda e delle squadre di soccorso nell'Iraq settentrionale (B 3-1775/91).

La presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali, quattro proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecitata, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli on.

— Lehideux, Antony e Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sull'aiuto alla popolazione curda dell'Iraq (B 3-1785/91);

— Gawronski e Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulle condizioni precarie dei rifugiati curdi e la situazione nel Kurdistan iracheno (B 3-1788/91);

— Rothe e Telkämper, a nome del gruppo Verde, sulla situazione dei curdi in Iraq (B 3-1789/91/riv.) (ritirata);

— Cravinho, van den Brink e Newens, a nome del gruppo socialista, Lenz e Bindi, a nome del gruppo PPE, Roth, a nome del gruppo Verde, De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla drammatica situazione dei profughi curdi e la situazione nel Kurdistan iracheno (B 3-1865/91/riv.).

La presidenza comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecitata verrà presa al termine della discussione.

Intervengono gli on. Newens, a nome del gruppo socialista, Lenz, a nome del gruppo PPE, Gawronski, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, A. Simpson, a nome del gruppo democratico europeo, Roth, a nome del gruppo Verde, Guillaume, a nome del gruppo ADE, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, van den Brink e Pagoropoulos.

Il presidente in carica della Cooperazione politica europea, Hans van den Broek, risponde alle interrogazioni rivolte alla CPE.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecitata:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecitata.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 22 novembre, parte prima, punto 7.

8. Situazione in Jugoslavia (discussione)

Il presidente in carica del Consiglio, Hans van den Broek, fa una dichiarazione sulla situazione in Jugoslavia.

La presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulla dichiarazione del Consiglio, sette proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecitata, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento.

Si tratta delle proposte di risoluzione degli on.

— Woltjer e Sakellariou, a nome del gruppo socialista, sulla Jugoslavia (B 3-1882/91);

— Habsburg, Ferrer, Pack, Friedrich, Reding, Pirkel, Lenz, Poettering, Chanterie, Oomen-Ruijten e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla situazione in Jugoslavia (B 3-1886/91);

— Lamassoure, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla guerra in Croazia (B 3-1888/91);

— De Piccoli, Rossetti, Papayannakis, Iversen e Pérez Royo, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla situazione in Jugoslavia (B 3-1890/91);

— Monnier-Besombes e Langer, a nome del gruppo Verde, sulla Jugoslavia (B 3-1894/91);

— Antony e Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla Croazia (B 3-1895/91);

— Christopher Jackson e Rawlings, a nome del gruppo democratico europeo, sulla Jugoslavia (B 3-1896/91/riv.).

La presidenza comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecitata verrà presa al termine della discussione.

Intervengono gli on. Sakellariou, a nome del gruppo socialista, Cassanmagnago Cerretti, quest'ultima sull'organizzazione della discussione, Pack, a nome del gruppo PPE, Lamassoure, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Christopher Jackson, a nome del gruppo democratico europeo, De Piccoli, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, e Taradash, a nome del gruppo Verde.

PRESIDENZA DELL'ON. JOÃO CRAVINHO

Vicepresidente

Intervengono gli on. Nianias, a nome del gruppo ADE, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Antony, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Rauti, non iscritto, Oostlander, Spencer, Pannella, Habsburg, Pannella, Christopher Jackson, che invita il presidente in carica del Consiglio a rispondere alle domande rivoltegli (la presidenza risponde che questi prenderà la parola nell'ambito della discussione sulla relazione della on. Cassanmagnago Cerretti (A 3-323/91).

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecitata:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecitata.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 22 novembre, parte prima, punto 8.

9. Denuncia dell'accordo di cooperazione con la Jugoslavia (discussione) ***

La on. Cassanmagnago Cerretti illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione politica,

Mercoledì 20 novembre 1991

sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa alla denuncia dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (9261/91 — C 3-389/91) (A 3-0323/91).

Intervengono l'on. Rossetti, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, il presidente in carica del Consiglio, Hans van den Broek, l'on. Vandemeulebroucke, il presidente van den Broek, il commissario Ripa di Meana, gli on. Christopher Jackson, che rivolge alcune domande alla Commissione, Pannella, che pone anch'egli una domanda alla Commissione e al Consiglio, il commissario Ripa di Meana, che risponde alle domande rivolte alla Commissione.

Interviene la relatrice, che insiste sulla necessità di votare comunque oggi stesso la sua relazione, vistane l'urgenza, e chiede informazioni sul ruolo e la funzione delle delegazioni parlamentari (la presidenza risponde che la sua domanda verrà deferita al presidente del Parlamento).

Intervengono l'on. Christopher Jackson, che rivolge una domanda al Consiglio, e il presidente van den Broek, che risponde alle domande poste al Consiglio.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi successivo punto 22.

10. Medio Oriente (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, una dichiarazione del Consiglio e una relazione sul Medio Oriente.

Il presidente in carica del Consiglio, Hans van den Broek, fa una dichiarazione sulla Conferenza di Madrid per la pace in Medio Oriente.

L'on. Pérez Royo illustra la seconda relazione che egli ha presentato, a nome della commissione politica, sulla situazione nel Medio Oriente (A 3-0277/91).

PRESIDENZA DI SIR FRED CATHERWOOD

Vicepresidente

La presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulla dichiarazione del Consiglio, una proposta di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento.

Si tratta della proposta di risoluzione degli on.

— Antony e Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla pace in Medio Oriente (B 3-1781/91).

La presidenza comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa al termine della discussione.

Intervengono gli on. van den Brink, a nome del gruppo socialista, Cassanmagnago Cerretti, *presidente della commissione politica*, a nome del gruppo PPE, Amaral, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Christopher Jackson, a nome del gruppo democratico europeo, Napolitano, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Aulas, a nome del gruppo Verde, Fitzgerald, a nome del gruppo ADE, Barrera i Costa, a nome del gruppo Arcobaleno, Antony, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, van der Waal, non iscritto, Moran López, Marck, Nordmann, Bandres Molet, Vandemeulebroucke, Schinzel, Belo, e il commissario vicepresidente Marin.

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 22 novembre, parte prima, punto 9.

11. Prestiti a medio termine all'Unione Sovietica (termine per la presentazione di emendamenti)

La presidenza comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di decisione concernente la concessione di un prestito a medio termine all'URSS e alle sue Repubbliche (COM(91) 443 — C 3-391/91) (A 3-328/91), per cui è stata decisa ieri l'applicazione della procedura d'urgenza (*vedi processo verbale della seduta del 19 novembre, parte prima, punto 4*), è fissato alle 12.00 di giovedì.

12. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

La presidenza comunica, sulla base dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'Atto unico, le seguenti posizioni comuni del Consiglio, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione, su

— una proposta di direttiva riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano (C 3-0382/91 — SYN 229)

deferimento
merito: AMBI
parere: BILAN, ECON

base giuridica: Articolo 100 A del trattato CEE

— una proposta di direttiva relativa alla pubblicità dei medicinali per uso umano (V 3-0383/91 — SYN 273)

Mercoledì 20 novembre 1991

deferimento
merito: AMBI
parere: ECON, GIUR

base giuridica: Articolo 100 A del trattato CEE

— una proposta di direttiva concernente la classificazione in materia di fornitura dei medicinali per uso umano (C 3-0384/91 — SYN 230)

deferimento
merito: AMBI
parere: BILA, ECON

base giuridica: Articolo 100 A del trattato CEE

— una proposta di direttiva relativa all'etichettatura e al foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano (C 3-0385/91 — SYN 231)

deferimento
merito: AMBI
parere: BILA, ECON

base giuridica: Articolo 100 A del trattato CEE

— una proposta di decisione riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica e la Repubblica di Turchia nel settore della ricerca medica e sanitaria (C 3-0386/91 — SYN 320)

deferimento
merito: ENER
parere: BILA, AMBI, RELA

base giuridica: Articolo 130 Q, paragrafo 2 del trattato CEE

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, giovedì 21 novembre 1991.

Intervengono gli on.

— Christiansen, che ritorna sulla richiesta fatta in precedenza concernente la delegazione del Parlamento europeo incaricata di difendere la posizione del Parlamento sull'unione europea (*vedi inizio della ripresa della seduta alle 15.00, prima del punto 7*). La presidenza lo invita a deferire la questione, tramite il suo gruppo politico, all'ufficio di presidenza ampliato.

L'on. Christiansen interviene in merito a questa risposta;

— Ewing, sull'arrivo di fusti contenenti materiale tossico a Dounreay (la presidenza la interrompe in quanto l'argomento è fuori luogo e decide, dato il numero impressionante di votazioni iscritte nel turno di votazioni, di non concedere la parola agli altri deputati che l'hanno domandata).

TURNO DI VOTAZIONI

13. Soppressione delle formalità doganali alle frontiere interne (votazione) ** II

(Raccomandazione per la seconda lettura dell'on. Beumer, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento che stabilisce le modalità di utilizzazione del Formulario 302 e che abroga il regolamento (CEE) n. 3690/86 relativo alla soppressione delle formalità doganali, nel quadro della convenzione TIR, all'uscita da uno Stato membro, al varco di una frontiera comune a due Stati membri, nonché il regolamento (CEE) n. 4283/88 relativo alla soppressione di talune formalità all'uscita all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne della Comunità — Banalizzazione dei valichi di frontiera (C 3-0348/91 — SYN 338) (A 3-297/91)

— *Posizione comune del consiglio C 3-348/91 — SYN 338*

La presidenza dichiara approvata la posizione comune (*vedi parte seconda, punto 1*).

14. Accordo di cooperazione multilaterale «Comunità-COST» (Programma FLAIR) (votazione) ** I

(Relazione dell'on. La Pergola, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione di un accordo multilaterale di cooperazione «Comunità-COST» su 11 progetti di azione concertata nel settore della scienza e della tecnologia alimentare (Programma FLAIR) tra la Comunità economica europea e alcuni Stati terzi COST (COM(91) 0289 — C 3-0359/91 — SXN 0355) (A 3-286/91)

— *Proposta di decisione. COM(91) 289 — C 3-359/91 — SYN 355:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 2*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 2*).

15. Accordo di cooperazione multilaterale «Comunità-COST» (Programma BRIDGE) (votazione) ** I

(Relazione dell'on. La Pergola, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione di un accordo multilaterale di cooperazione «Comunità-COST» su cinque progetti di azione concertata nel settore della ricerca biotecnologica (programma BRIDGE) tra la Comunità economica europea e alcuni Stati terzi COST

Mercoledì 20 novembre 1991

COM(91) 290 — C 3-0362/91 — SYN 354) (A 3-287/91)

— *Proposta di decisione COM(91) 290 — C 3-362/91 — SYN 354:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 3).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 3).

16. Assistenza medica a bordo delle navi (votazione) ** II

(Raccomandazione per la seconda lettura A 3-304/91 — Relatore: on. Nianias)

La presidenza fa procedere a una votazione di controllo con votazione elettronica delle presenze in Aula: hanno votato 223 deputati.

Poiché non è presente il numero di deputati richiesto per le votazioni sulle raccomandazioni per la seconda lettura, la presidenza decide di passare alla votazione sulla relazione dell'on. Caudron (A 3-0308/91).

17. Emissione via satellite di segnali televisivi (votazione) ** I

(Relazione dell'on. Caudron — A 3-308/91)

Intervengono il relatore, che chiede di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti del Parlamento, e in particolare sull'emendamento di compromesso emendamento n. 9 e il commissario vicepresidente Pandolfi, che risponde.

— *Proposta di direttiva COM(91) 242 — C 3-290/91 — SYN 350:*

Emendamenti approvati: 1, 2, 30, 3, 4, 5, 6-8 in blocco, 9 (paragrafo 1, prima parte), 28 con votazione elettronica, 29, 9 (paragrafo 2 ter) con votazione per appello nominale (PPE), 10-11 in blocco, 17, 18 come aggiuntivo, 12-15 in blocco

Emendamenti respinti: 16 con votazione elettronica, 21, 31/corr. (paragrafo 1) con votazione per appello nominale (DE), 31/corr. (paragrafo 2) con votazione per appello nominale (DE), 9 (paragrafo 1, seconda parte) con votazione per appello nominale (DE), 22, 19 con votazione elettronica

Emendamenti decaduti: 20 e 27 (parti corrispondenti all'emendamento 9, paragrafo 1); 9, 20 e 27 (parti corrispondenti agli emendamenti 28 e 29); 20 e 27 (parti corrispondenti all'emendamento 9, paragrafo 2 ter)

Emendamento ritirato: 26

Emendamento senza oggetto: 23.

Sono intervenuti;

— il relatore, sull'emendamento di compromesso n. 9 e per esprimere il suo accordo a considerare l'emendamento n. 18 come aggiuntivo;

— l'on. Cassidy, sulla versione inglese dell'emendamento n. 22;

— l'on. Junker, sulla versione francese dello stesso emendamento;

— Hoppenstedt, per chiedere che la data del 1° gennaio 1995 sia inserita all'articolo 2, paragrafo 2 bis. Tale aggiunta è stata votata alla fine di questa votazione ed è stata respinta con votazione elettronica.

È stato votato per parti separate:

l'emendamento 9, paragrafo 1 (DE):

prima parte: testo senza il termine «soltanto»

seconda parte: tale termine.

Risultati delle votazioni con votazione per appello nominale:

Emendamento n. 31/corr., paragrafo 1:

Votanti: 263

Favorevoli: 65

Contrari: 197

Astenuti: 1

Emendamento n. 31/corr., paragrafo 2:

Votanti: 244

Favorevoli: 67

Contrari: 177

Astenuti: 0

Emendamento n. 9 paragrafo 1, seconda parte:

Votanti: 286

Favorevoli: 133

Contrari: 150

Astenuti: 3

Emendamento n. 9, paragrafo 2 ter:

Votanti: 291

Favorevoli: 201

Contrari: 75

Astenuti: 15

Con votazione per appello nominale (SOC, PPE), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

Votanti: 307

Favorevoli: 209

Mercoledì 20 novembre 1991

Contrari: 76
Astenuiti: 22

(vedi parte seconda, punto 4).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Emendamento respinto: 24.

Le varie parti del testo sono state approvate.

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Cassidy, a nome del gruppo DE, Barzanti, *presidente della commissione per la gioventù e la cultura*, e de Vries.

Interviene il relatore.

Dichiarazioni di voto scritte:

On. Lulling e Laroni.

Con votazione per appello nominale (SOC), il Parlamento approva la risoluzione legislativa:

Votanti: 316
Favorevoli: 219
Contrari: 77
Astenuiti: 20

(vedi parte seconda, punto 4).

18. Assistenza medica a bordo delle navi (votazione) ** II

(Raccomandazione per la seconda lettura A 3-304/91 — Relatore: on. Nianias)

— *Posizione comune del consiglio C 3-347/91 — SYN 278:*

Emendamenti approvati: 1–21 in blocco (salvo gli emendamenti n. 8, 15, 16), 8 (prima parte), 8 (seconda parte), 15;

Emendamento respinto: 16 con votazione per appello nominale (DE);

L'on. Hughes è intervenuto sulla nota a piè di pagina dell'emendamento n. 18.

È stato votato per parti separate:

l'emendamento n. 8 (LIB):

prima parte: fino a «Sezione III»,
seconda parte: resto.

Risultato della votazione con votazione per appello nominale:

Emendamento n. 16:

Votanti: 298
Favorevoli: 157
Contrari: 135
Astenuiti: 6

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 5).

19. Conti annuali e conti consolidati delle imprese di assicurazione (votazione) ** II

(Raccomandazione per la seconda lettura A 3-284/91 — Relatore: on. Price)

— *Posizione comune del consiglio C 3-349/91 — SYN 078:*

Emendamento ritirato: 1.

La presidenza dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 6).

20. Controlli e formalità applicabili ai bagagli (votazione) ** II

(Raccomandazione per la seconda lettura A 3-267/91 — Relatore: on. von Wogau)

— *Posizione comune del consiglio C 3-305/91 — SYN 289:*

Emendamento approvato: 1.

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 7).

21. Progetti di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 e 3 per l'esercizio 1991 (votazione)

(Relazioni degli on. Lamassoure (A 3-325/91) e Theato/Lamassoure (A 3-324/91))

a) *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione A 3-325/91:*

— *Progetto di bilancio (C 3-402/91)*

Emendamenti approvati: 1 per parti separate (prima, terza e quarta parte), 2

Emendamento respinto: 1 (seconda parte).

L'on. von der Vring, *presidente della commissione per i bilanci*, è intervenuto per chiedere che l'emendamento n. 2 (identico all'emendamento 1) sia considerato approvato con la stessa maggioranza.

Mercoledì 20 novembre 1991

La presidenza manifesta il suo assenso.

È stato votato per parti separate:

l'emendamento n. 1 (SOC):

prima parte: primo comma senza i termini «chiede al Consiglio . . . in questo paese e»,

seconda parte: tali termini,

terza parte: fine del primo comma,

quarta parte: secondo comma.

Interviene l'on. Martinez, a nome del gruppo delle destre, per dichiarazione di voto.

— *Proposta di risoluzione:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 8 a*).

Interviene l'on. von der Vring sulla votazione dei due emendamenti.

b) Proposta di risoluzione contenuta nelle relazione A 3-324/91:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 8 b*).

22. Denuncia dell'accordo di cooperazione con la Jugoslavia (votazione) ***

(Relazione della on. Cassanmagnago Cerretti — A 3-323/91)

— *Proposta di decisione:*

Dichiarazioni di voto scritte:

On. Lo Giudice e Ib Christensen.

Il Parlamento approva la decisione ed esprime parere conforme (*vedi parte seconda, punto 9*).

23. Lavoratori con ridotte capacità motorie (votazione) ** I

(Relazione dell'on. Pagoropoulos — A 3-293/91)

— *proposta di direttiva COM(90) 588 — C 3-167/91 — SYN 327:*

Emendamenti approvati: 1–28 in blocco.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 10*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Dichiarazioni di voto scritte:

On. Barros Moura e Marques Mendes.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 10*).

24. Imprese di investimento ed enti creditizi (votazione) ** I

(Relazioni degli onn. Zavvos (A 3-298/91) e Blak (A 3-290/91))

a) A 3-298/91:

— *Proposta di direttiva COM(90) 141 — C 3-184/91 — SYN 257:*

Emendamenti approvati: 1–19 in blocco (salvo gli emendamenti n. 8, 9, 10), 8, 9, 10, 26, 22–22 in blocco, 23–25 in blocco

Emendamento respinto: 27 con votazione elettronica.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 11 a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Dichiarazioni di voto scritte:

On. Braun-Moser e Caudron.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 11 a*).

b) A 3-290/91:

— *Proposta di direttiva COM(90) 451 — C 3-2/91 — SYN 306:*

Emendamenti approvati: 1–15 in blocco (salvo gli emendamenti n. 2 e 7), 2, 7.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 11 b*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 11 b*).

Mercoledì 20 novembre 1991

25. Convenzioni di Berna e di Roma (votazione) ** I

(Relazione dell'on. Bontempi — A 3-292/91)

— *Proposta di decisione COM(90) 582 — C 3-39/91 — SYN 318:*

Emendamenti approvati: 2, 3

Emendamento respinto: 1.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 12*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 12*).

26. Clausole inique nei contratti con i consumatori (votazione) ** I

(Seconda relazione dell'on. Hoon — A 3-295/91)

— *Proposta di direttiva COM(90) — 322/2 — C 3-319/90 — SYN 285:*

Emendamenti approvati: 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35, 36, 7, 37, 8 e 9 in blocco, 10 per parti separati (seconda parte con votazione elettronica), 41, 11, 12, 13, 45, 14, 47 con votazione elettronica, 49 con votazione elettronica, 50, 51 con votazione elettronica, 52, 15, 53, 16, 54 con votazione elettronica, 17, 18, 61, 56 (prima parte), 57, 20, 29, 30, 59, 21

Emendamenti respinti: 22, 32, 34 con votazione elettronica, 23, 24, 25, 26 con votazione elettronica, 42, 43, 44, 27 per parti separate (prima parte con votazione elettronica), 46, 28, 48, 60

Emendamenti decaduti: 63, 33, 38, 39, 40, 64, 55, 56 (seconda parte), 19, 62, 58.

Sono stati votati per parti separate:

l'emendamento n. 10 (PPE):

prima parte: primo e secondo trattino,

seconda parte: terzo trattino;

l'emendamento n. 27 (DE):

prima parte: paragrafo 1 e 2,

seconda parte: paragrafo 3.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 13*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Interviene l'on. Titley per dichiarazione di voto.

Dichiarazione di voto scritta:

On. Marques Mendes.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 13*).

27. Prefisso telefonico armonizzato (votazione) ** I

(Relazione dell'on. Wettig — A 3-318/91)

— *Proposta di decisione COM(91) 165 — C 3-250/91 — SYN 339:*

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco, 3 (prima parte), 4, 5 con votazione elettronica, 6, 7 per parti separate, 8

Emendamento respinto: 3 (seconda parte).

Sono stati votati per parti separate:

l'emendamento n. 3 (DE):

prima parte: fino a «predisposti»,

seconda parte: resto:

l'emendamento n. 7 (DE):

prima parte: primo e secondo comma,

seconda parte: resto.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 14*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 14*).

28. Programma di R&S nel settore delle misure e prove (votazione) ** I

(Relazione dell'on. Samland — A 3-307/91)

— *Proposta di decisione COM(90) 157 — C 3-160/91 — SYN 262:*

Emendamenti approvati: 1-16 (salvo l'emendamento n. 5), 5 per parti separate (seconda parte con votazione elettronica, 32, 18-31 in blocco

Emendamento decaduto: 17.

Mercoledì 20 novembre 1991

È stato votato per parti separate:

l'emendamento n. 5 (LIB):

prima parte: fino a «azione centralizzata»

seconda parte: resto.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 15*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Dichiarazione di voto scritta:

On. Caudron.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 15*).

29. Controllo delle spedizioni di rifiuti (votazione) ** I

(Relazione dell'on. Florenz — A 3-301/91)

— *Proposta di regolamento COM(90) 415 — C 3-387/90 — SYN 305:*

Emendamenti approvati: 1-3 in blocco, 4-6 in blocco, 7, 94 per parti separate, 109, 87, 9-12 in blocco, 13, 88 con votazione elettronica, 14 e 15 in blocco, 89 con votazione elettronica, 16 e 17 in blocco, 110, 19-29 in blocco, 30, 118, 113, 117, 114 (paragrafo 1, 2, 3 successivamente), 96, 114 (paragrafo 4 e 5 successivamente), 41-47 in blocco, 115 (paragrafo 1 per parti separate), 115 (paragrafo 3), 50-55 in blocco, 56, 57-64 in blocco (senza l'emendamento n. 62), 62 con votazione per appello nominale (ADE), 66-77 in blocco, 99, 78-82 in blocco, 112, 83, 84, 85

Emendamenti respinti: 92, 93, 86, 103, 104, 100 con votazione elettronica, 19 con votazione elettronica, 101, 32 con votazione per appello nominale (ADE), 33, 95 con votazione per appello nominale (ADE), 35, 102, 36, 37, 97, 40, 98 con votazione per appello nominale (ADE), 49, 106, 107, 108, 65 con votazione per appello nominale (ADE), 111

Emendamenti decaduti: 8, 31, 34, 39, 48, 105, 91, 90

Emendamento ritirato: 116.

Sono intervenuti gli on.

— Monnier-Besombes sulla versione francese dell'emendamento n. 93;

— Bowe, per segnalare che, trattandosi di un'aggiunta, l'emendamento n. 118 non decadeva a seguito dell'approvazione dell'emendamento n. 30, come era invece stato annunciato; il relatore si è dichiarato d'accordo.

Sono stati votati per parti separate:

l'emendamento n. 94 (Verde):

prima parte: fino a «gestione dei rifiuti»,

seconda parte: fino a «OCSE»,

terza parte: resto;

l'emendamento n. 115, paragrafo 1 (Verde):

prima parte: fino a «Convenzione di Basilea»,

seconda parte: resto.

Risultati delle votazioni con appello nominale:

Emendamento n. 32:

Votanti: 265

Favorevoli: 36

Contrari: 229

Astenuti: 0

Emendamento n. 95:

Votanti: 235

Favorevoli: 33

Contrari: 201

Astenuti: 1

Emendamento n. 98:

Votanti: 249

Favorevoli: 36

Contrari: 213

Astenuti: 0

Emendamento n. 62:

Votanti: 239

Favorevoli: 217

Contrari: 2

Astenuti: 20

Emendamento n. 65:

Votanti: 249

Favorevoli: 39

Contrari: 210

Astenuti: 0

Con votazione per appello nominale (ADE), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

Votanti: 226

Favorevoli: 202

Contrari: 8

Astenuti: 16

(*vedi parte seconda, punto 16*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Intervengono il relatore, che, richiamandosi all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento, propone di non pas-

Mercoledì 20 novembre 1991

sare alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa, Collins, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente*, che appoggia tale richiesta, e Bowe, a nome del gruppo socialista, che sostiene anch'egli la proposta di aggiornamento.

Il Parlamento decide di aggiornare la votazione.

La questione si considera rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

Interviene la on. Crawley, *presidente della commissione per i diritti della donna*, la quale chiede che la relazione della on. Oomen-Ruijten sulla parità di trattamento tra uomini e donne (A 3-0285/91), iscritta all'ordine del giorno di oggi, sia rinviata a una delle prossime tornate.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

Interviene l'on. von der Vring, che si congratula con la presidenza per il modo in cui ha condotto la votazione.

(La seduta è sospesa alle 19.50 e ripresa alle 20.50)

PRESIDENZA DELL'ON. YVES GALLAND

Vicepresidente

30. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e alla Commissione (B 3-1696/91).

Interrogazioni al Consiglio

Interrogazione n. 1 dell'on. Pierros: Mancata fissazione della sede dell'Agenzia europea dell'ambiente e interrogazione n. 2 dell'on. Di Rupo: Sede della Fondazione europea per la formazione.

Il presidente in carica del Consiglio, Hans van den Broek, risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli on. Pierros, Wijsenbeek, Lane e Bonde.

Interrogazione n. 3 dell'on. Lane: Importazioni dalla Polonia, dall'Ungheria e dalla Cecoslovacchia.

Il presidente van den Broek risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Lane e Maher.

All'interrogazione n. 4 dell'on. Chabert sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 5 dell'on. Bird: Mancanza di una direttiva comunitaria sulla punzonatura dei metalli preziosi.

Il presidente van den Broek risponde all'interrogazione e alle domande complementari dell'on. Bird e Banotti.

Interrogazione n. 6 dell'on. Moorhouse: Proposto accordo di libero scambio tra CE e Stati appartenenti al Consiglio di Cooperazione del Golfo e interrogazione n. 7 dell'on. Bowe: Proposta di un accordo di libero scambio tra la Comunità europea e gli Stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

Il presidente van den Broek risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli on. Moorhouse e Bowe.

Interviene il presidente van den Broek.

Interrogazione n. 8 dell'on. Maher: Immigrati e interrogazione n. 9 dell'on. Van Ouirve: Istituzione di un «Centro per rapide consultazioni su problemi relativi all'emigrazione».

Il presidente van den Broek risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli on. Maher, van den Brink, che sostituisce l'interrogante, Arbeloa Muru, Ephremidis e Wijsenbeek.

All'interrogazione n. 10 della on. Braun-Moser sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 11 della on. Banotti: Effetti negativi della legislazione tedesca sulla politica regionale.

Il presidente van den Broek risponde all'interrogazione.

Interviene la on. Banotti sulle risposte del Consiglio; poiché il presidente in carica ha più volte ricordato che le interrogazioni avrebbero dovuto essere preferibilmente rivolte alla Commissione, ella domanda se in futuro non si potrà provvedere a informare i deputati nel caso in cui le interrogazioni da essi rivolte a un'Istituzione non siano ritenute di competenza di quest'ultima.

Alle interrogazioni n. 12 dell'on. Barros Moura, 13 della on. Denys, 14 della on. Hermans e 15 dell'on. Seligman sarà fornita risposta scritta, poiché gli interroganti sono assenti.

Interrogazione n. 16 della on. Ernst de la Graete: Importazioni di carni dagli Stati Uniti nella CE.

Il presidente van den Broek risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Ernst de la Graete e Maher.

Mercoledì 20 novembre 1991

Interrogazione n. 17 dell'on. Bonde: Accise su birra e vino.

Il presidente van den Broek risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Bonde.

Interrogazione n. 18 dell'on. Wijsenbeek: Politica di gestione della natura attuata dal comune di Amsterdam.

Il presidente van den Broek risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Wijsenbeek e Maher.

Alle interrogazioni n. 19 dell'on. Alavanos, 20 dell'on. Verbeek, 21 dell'on. da Cunha Oliveira, 22 dell'on. Killelea, 23 dell'on. Cushnahan, 24 dell'on. Fantuzzi, 25 dell'on. Verhagen e 25 dell'on. Vandemeulebroucke sarà fornita risposta scritta, poiché gli interroganti sono assenti.

Interrogazione n. 27 dell'on. Arbeloa Muru: Rappresentante della Commissione nei territori occupati.

Il presidente van den Broek risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Arbeloa Muru.

Interrogazioni alla CPE**Interrogazione n. 39 della on. Banotti: Accordo di pace cambogiano e aiuti comunitari.**

Il presidente in carica della CPE, Hans van den Broek, risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Banotti.

Interrogazione n. 40 della on. van Putten: «Volontari» europei in Croazia.

Il presidente van den Broek risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. van Putten.

Interrogazione n. 41 della on. Oddy: Sospensione del Parlamento dello Sri Lanka.

Il presidente van den Broek risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Oddy e A. Smith.

Interrogazione n. 42 della on. Jensen: Conferenza di San José.

Interrogazione n. 43 dell'on. Mendes Bota: Preparazione da parte dei Dodici (CPE) del dialogo di San José VII che si svolgerà in febbraio 1992.

Interrogazione n. 44 dell'on. Christiansen: Preparazione del dialogo di San José VII nel febbraio 1992 da parte dei Dodici (CPE).

Interrogazione n. 45 della on. Oomen-Ruijten: Preparazione da parte dei Dodici (CPE) del dialogo di San José VII che si svolgerà in febbraio 1992.

Interrogazione n. 46 dell'on. Verhagen: Preparazione da parte dei Dodici (CPE) del dialogo di San José VII che si svolgerà in febbraio 1992.

Interrogazione n. 47 dell'on. Coates: Preparazione del dialogo di San José VII nel febbraio 1992 da parte dei Dodici (CPE).

Interrogazione n. 48 dell'on. Linkohr: Preparazione da parte dei Dodici (CPE) del dialogo di San José VII che si svolgerà in febbraio 1992.

Interrogazione n. 49 dell'on. Bertens: Preparazione del Dialogo di San José VII nel febbraio 1992 da parte dei Dodici.

Interrogazione n. 50 della on. Larive: Preparazione del Dialogo di San José VII nel febbraio 1992 da parte dei Dodici (CPE).

Interrogazione n. 51 dell'on. Muntingh: Preparazione del dialogo di San José VII del febbraio 1992 da parte dei Dodici (CPE).

Interrogazione n. 52 della on. Ruiz-Giménez Aguilar: Preparazione da parte dei Dodici (CPE) del Dialogo di San José VII (febbraio 1992).

e

Interrogazione n. 53 della on. Ernst de la Graete: Preparazione da parte dei Dodici (CPE) del Dialogo di San José VII del febbraio 1992.

Il presidente van den Broek risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli on. Verhagen, Bertens e Larive.

Intervengono l'on. Suárez González su quello che egli ritiene essere un eccessivo raggruppamento di interrogazioni, e, su tale intervento, l'on. Verhagen.

Intervengono l'on. Muntingh e il presidente van den Broek.

Il presidente van den Broek risponde poi a una domanda complementare della on. Ernst de la Graete.

Interrogazioni alla Commissione

Alle interrogazioni n. 80 dell'on. Chabert, 81 dell'on. Cushnahan e 82 della on. Braun-Moser sarà fornita risposta scritta, poiché gli interroganti sono assenti.

Interrogazione n. 83 dell'on. Pasmazoglou: Prevenzione di eventuali incidenti del tipo di quello di Chernobyl nei Balcani.

Il commissario Ripa di Meana risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Rawlings e Romeos.

Interrogazione n. 84 dell'on. Romeos: Impatto ambientale di infrastrutture turistico-alberghiere.

Il commissario Ripa di Meana risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Romeos e Ephremidis.

Mercoledì 20 novembre 1991

Alle interrogazioni n. 85 dell'on. Stamoulis e 86 della on. Ewing sarà fornita risposta scritta, poiché gli interroganti sono assenti.

Interrogazione n. 87 dell'on. Desama: Ristrutturazione delle società multinazionali.

Il commissario, sig.ra Scrivener, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Desama, Dessylas, Ernst de la Graete e Blak.

All'interrogazione n. 88 dell'on. Harrison sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 89 della on. Ferrer: Programma Interreg e professioni collegate all'attività doganale.

Il commissario Millan risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Ferrer, Desama e Gangoiti Llaguno.

Alle interrogazioni 90 dell'on. Ford e 91 dell'on. Rubert de Ventos sarà fornita risposta scritta, poiché gli interroganti sono assenti.

Interrogazione n. 92 dell'on. Avgerinos: Soppressione di posti di lavoro con il pericolo di interruzione di programmi ambientali.

Il commissario Ripa di Meana risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Avgerinos.

All'interrogazione n. 93 della on. Bjørnvig sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 94 dell'on. Christiansen: EUROPOL.

Il commissario Millan risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Christiansen, Bonde e Blak.

All'interrogazione n. 95 dell'on. Kostopoulos sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 96 dell'on. Guillaume: Aiuto alimentare ai poveri.

Il commissario MacSharry risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Guillaume e Newman.

All'interrogazione n. 97 dell'on. De Donnea sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 98 dell'on. Lane: Reti da posta derivanti.

Il commissario Ripa di Meana risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Banotti, che sostituisce l'interrogante.

Interrogazione n. 99 dell'on. Titley: Libera circolazione delle persone.

Il commissario, sig.ra on. Scrivener risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Titley, Bonde e Prag.

Intervengono l'on. Blak e il commissario, sig.ra Scrivener.

All'interrogazione n. 100 dell'on. Bandres Molet sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 101 dell'on. Elles: Implicazioni istituzionali dell'ampliamento della Comunità.

Il commissario Millan risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Elles e Bonde.

All'interrogazione n. 102 della on. García Arias sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 103 della on. Rawlings: Aliquote IVA.

Il commissario sig.ra Scrivener risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Rawlings e Bonde.

Interrogazione n. 104 dell'on. Crampton: Valutazioni dell'impatto ambientale e perforazione offshore.

Il commissario Ripa di Meana risponde all'interrogazione.

Intervengono l'on. Crampton e il commissario Ripa di Meana.

All'interrogazione n. 105 della on. Larive sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 106 dell'on. D. Martin: Ritiro dell'UNISYS da Livingston, Scozia.

Il commissario Ripa di Meana risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. D. Martin.

Interrogazione n. 107 della on. Banotti: Effetti negativi della legislazione tedesca sulla politica regionale.

Il commissario Millan risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Banotti.

Alle interrogazioni n. 108 dell'on. Barros Moura, 109 dell'on. Roumeliotis e 110 dell'on. Colajanni sarà fornita risposta scritta, poiché gli interroganti sono assenti.

Mercoledì 20 novembre 1991

Interrogazione n. 111 dell'on. Barzanti: Ondata di maltempo in Toscana.

Il commissario Millan risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Barzanti.

Alle interrogazioni n. 112 dell'on. Blaney, 113 dell'on. Cabezón Alonso, 114 dell'on. McCartin, 115 della on. Hermans e 116 della on. Ruiz-Giménez Aguilar sarà fornita risposta scritta, poiché gli interroganti sono assenti.

Interrogazione n. 117 dell'on. White: Politica comunitaria concernente le zone umide.

Il commissario Ripa di Meana risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. White e Wijsenbeek.

All'interrogazione n. 118 dell'on. Alavanos sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

La presidenza dichiara chiuso il tempo delle interrogazioni e ricorda che le interrogazioni che non sono state esaminate riceveranno risposta scritta, a meno che gli interroganti non le abbiano ritirate prima della fine del tempo delle interrogazioni.

(Dato che non vi sono richieste di interventi sulla comunicazione della Commissione concernente il seguito dato ai pareri del Parlamento (punto successivo), la presidenza ha deciso di utilizzare il tempo ancora disponibile per un'ultima interrogazione:

Interrogazione n. 119 dell'on. Prag: Dichiarazione del Castello di Leeds sulla prevenzione delle menomazioni nel mondo.

Il commissario Ripa di Meana risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Prag).

31. Comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del parlamento

La presidenza comunica che è stata distribuita la comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri

emessi dal Parlamento nel corso delle tornate di settembre, ottobre I e ottobre II 1991 ⁽¹⁾

32. Ordine del giorno della prossima seduta

La presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 21 novembre, è stato così fissato

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

(dalle 10.00 alle 13.00)

— Discussioni su problemi d'attualità e urgenti

(alle 15.00)

— Discussione congiunta delle relazioni degli on. Cassanmagnago Cerretti e Valverde López sull'Unione europea

— Discussione sulla dichiarazione della Commissione concernente l'ecotassa sull'energia

— Relazione dell'on. Speciale sulla politica della Comunità nel settore della cantieristica navale

— Interrogazione orale con discussione sulla politica di sviluppo della Comunità

— Discussione congiunta delle relazioni degli on. Gutiérrez Díaz, Ortiz Clment e Calvo Ortega sullo sviluppo regionale

— Relazione dell'on. Lane su misure specifiche per alcuni prodotti agricoli a favore dei DOM *

— Discussione congiunta delle relazioni degli on. Lane e Morris sul salmone e la pesca

(alle 18.30)

— votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione.

⁽¹⁾ Sono incluse nella discussione le interrogazioni orali B 3-1690, 1691, 1692, 1693, 1768, 1771 e 1772/91.

(La seduta è tolta alle 24.00)

Enrico VINCI
Segretario generale

Wilfried TELKÄMPER
Vicepresidente

Mercoledì 20 novembre 1991

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Banalizzazione dei valichi di frontiera ** II

— A3-297/91

DECISIONE

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento che stabilisce le modalità di utilizzazione del formulario 302 e che abroga il regolamento (CEE) n. 3690/86 relativo alla soppressione delle formalità doganali, nel quadro della Convenzione TIR, all'uscita da uno Stato membro, al varco di una frontiera comune a due Stati membri, nonché il regolamento (CEE) n. 4283/88 relativo alla soppressione di talune formalità all'uscita all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne della Comunità — Banalizzazione dei valichi di frontiera

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-348/91 — SYN 338),
- visto il proprio parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione (COM(91) 146),
- viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha approvato la posizione comune;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Processo verbale della seduta del 9 ottobre 1991, parte seconda, punto 2.

2. Accordo di cooperazione multilaterale «Comunità-COST» (programma FLAIR) ** I

— proposta di decisione (COM(91) 289 — SYN 355): approvata

Mercoledì 20 novembre 1991

— A3-286/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione per la conclusione di un accordo multilaterale di cooperazione «Comunità-COST» su undici progetti di azione concertata nel settore della scienza e della tecnologia alimentare (programma «FLAIR») tra la Comunità economica europea ed alcuni Stati terzi COST.

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 289 — SYN 355) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 130 Q, paragrafo 2, del trattato CEE (C3-0359/91),
 - visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e della commissione per i bilanci (A3-0286/91),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 224 del 29.8.1991, pag. 5.

3. Accordo di cooperazione multilaterale «Comunità-COST» (programma BRIDGE) ** I

- proposta di decisione (COM(91) 290 — SYN 354): approvata

— A3-287/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente la conclusione di un accordo multilaterale di cooperazione «Comunità-COST» su cinque progetti di azione concertata nel settore della ricerca biotecnologica (programma BRIDGE) tra la Comunità economica europea e alcuni Stati terzi COST

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 290 — SYN 354) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 130 Q, paragrafo 2, del trattato CEE (C3-0362/91),

⁽¹⁾ G.U. n. C 224 del 29.8.1991, pag. 23.

Mercoledì 20 novembre 1991

— visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e il parere della commissione per i bilanci (A3-0287/91),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

4. Emissione via satellite di segnali televisivi ** I

— proposta di direttiva COM(91) 242 — SYN 350

Proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio concernente l'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Terzo considerando

considerando che la direttiva 86/529/CEE, in particolare l'articolo 2, ha stabilito un doppio regime limitando l'applicazione della direttiva a un solo tipo di satellite e che come conseguenza si è creato un doppio mercato nel quale lo standard MAC è utilizzato nei servizi di diffusione via satellite (BSS) e soprattutto le norme PAL e SECAM nei servizi via satellite fisso (FSS);

considerando che la direttiva 86/529/CEE, in particolare l'articolo 2, ha stabilito un doppio regime limitando l'applicazione della direttiva a un solo tipo di satellite e che come conseguenza si è creato un doppio mercato nel quale lo standard MAC è utilizzato nei servizi di diffusione via satellite (BSS) e soprattutto le norme PAL e SECAM nei servizi via satellite fisso (FSS); **che ciò deve essere evitato onde impedire lo scompaginamento dei mercati dei servizi di diffusione via satellite e del mercato stesso dei satelliti;**

(Emendamento n. 2)

Ottavo considerando

considerando che i servizi *messi in opera durante il periodo di applicazione della direttiva 86/529/CEE secondo le sue disposizioni* non devono essere costretti a cessare o a modificarsi; che tuttavia degli incentivi possono essere previsti con lo scopo di incoraggiare al tempo stesso l'uso *degli* standard MAC, in particolare attraverso l'emissione simultanea («Simulcast»);

considerando che i servizi **di diffusione di televisione via satellite con rapporto di formato 4:3** non devono essere costretti a cessare o a modificarsi **onde non deteriorare l'attuale mercato né pregiudicare gli utenti**; che tuttavia degli incentivi possono essere previsti con lo scopo di incoraggiare al tempo stesso l'uso **dello standard D2-MAC 16:9**, in particolare attraverso l'emissione simultanea («Simulcast»);

(*) G.U. n. C 194 del 25.7.1991, pag. 20.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 30)

Considerando ottavo bis (nuovo)

considerando che è indispensabile garantire un'adeguata disponibilità sia in termini qualitativi che quantitativi di programmi audiovisivi adeguati al nuovo formato 16:9 e che risulta opportuno a tal fine prevedere un finanziamento comunitario di sostegno anche per quanto concerne la formazione professionale nelle nuove tecnologie;

(Emendamento n. 3)

Considerando ottavo ter (nuovo)

considerando che la capacità dei sistemi di satelliti e il loro costo non permettono una generalizzazione a medio termine della trasmissione simultanea di tutti i programmi e che è pertanto necessario selezionare i programmi la cui emissione simultanea deve essere incentivata, sulla base di criteri di massimizzazione dell'audience e di distribuzione uniforme in tutta la Comunità;

(Emendamento n. 4)

Nono considerando

considerando che nell'interesse dei consumatori è necessario stabilire *uno standard comune per i sistemi di accesso condizionato ai servizi in D2-MAC e HDTV;*

considerando che nell'interesse dei consumatori è necessario stabilire un sistema di accesso condizionato comune, compatibile con i servizi in D2-MAC e HD-MAC, senza tuttavia paralizzare l'evoluzione tecnologica di tali sistemi, e che la migliore soluzione consiste pertanto in un sistema composto da una scatola di accesso comune alla quale si possano aggiungere una o più schede intelligenti;

(Emendamento n. 5)

Dodicesimo considerando

considerando che radiodiffusori, operatori del satellite, produttori di apparecchiature e operatori del cavo *sono pienamente impegnati per introdurre al più presto i servizi in fase 16:9 D2-MAC, conformemente agli obiettivi definiti nella decisione 89/337/CEE e che di conseguenza hanno dichiarato la loro intenzione di aderire a un protocollo d'intesa cui anche la Commissione sarà parte;*

considerando che è fondamentale che esista un accordo totale tra radiodiffusori, operatori del satellite, produttori di apparecchiature e operatori del cavo per introdurre al più presto i servizi in fase 16:9 D2-MAC, conformemente agli obiettivi definiti nella decisione 89/337/CEE e che tale accordo potrebbe essere raggiunto mediante una dichiarazione di intenzioni cui si associ la Commissione, sempre che tale dichiarazione si converta automaticamente in Memorandum di intesa;

(Emendamento n. 6)

Quattordicesimo considerando

considerando che gli sforzi della ricerca europea debbono situarsi all'avanguardia di tutti i nuovi sviluppi significativi come tendenza verso le emissioni in televisione digitale e *che l'Europa deve consolidare i propri sforzi di ricerca attraverso la cooperazione;*

considerando che gli sforzi della ricerca europea debbono situarsi all'avanguardia di tutti i nuovi sviluppi significativi come tendenza verso le emissioni in televisione digitale e che a tali ricerche dovrebbero essere destinate risorse comunitarie di livello adeguato.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 7)

Considerando sedicesimo bis (nuovo)

considerando che la Comunità ha stabilito una strategia per le imprese industriali europee e che queste ultime hanno effettuato investimenti considerevoli, mettendo in gioco numerosi posti di lavoro.

(Emendamento n. 8)

Articolo 1

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per promuovere e favorire l'introduzione e lo sviluppo di servizi avanzati di trasmissione via satellite per programmi televisivi utilizzando lo standard HD-MAC per le trasmissioni della televisione ad alta definizione e lo standard D2-MAC per le altre trasmissioni in formato 16:9.

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per promuovere e favorire l'introduzione e lo sviluppo dei servizi avanzati di trasmissione via satellite per programmi televisivi utilizzando lo standard HD-MAC per le trasmissioni **non completamente digitali** della televisione ad alta definizione e lo standard D2-MAC per le altre trasmissioni **non completamente digitali** in formato 16:9.

(Emendamenti nn. 9, 28 e 29)

Articolo 2

1. Per le trasmissioni di servizi televisivi in alta definizione può essere utilizzato *soltanto* lo standard HD-MAC.

1. Per le trasmissioni di servizi televisivi in alta definizione **non esclusivamente digitali** può essere utilizzato lo standard HD-MAC.

2. Nelle trasmissioni di servizi di televisione via satellite su 625 linee ricevibili da telespettatori che utilizzano apparecchiature domestiche di ricezione di emissioni via satellite, anche nel caso in cui si intendano redistribuire tali trasmissioni attraverso le reti via cavo, può essere utilizzato solo lo standard D2-MAC:

2. Nelle trasmissioni di servizi di televisione via satellite su 625 linee ricevibili da telespettatori che utilizzano apparecchiature domestiche di ricezione di emissioni via satellite, anche nel caso in cui si intendano redistribuire tali trasmissioni attraverso le reti via cavo, può essere utilizzato solo lo standard D2-MAC:

- per tutti i servizi in formato 16:9;
- per tutti i servizi trasmessi da un satellite che usi la banda di frequenza BSS (11.7 fino a 12.5 GHz);
- per tutte le trasmissioni via satellite di un servizio che inizi a partire dalla data di messa in applicazione della presente direttiva o che usi un satellite messo in funzione a partire dalla data di messa in applicazione della presente direttiva.

- per tutti i servizi in formato 16:9;
- per tutti i servizi trasmessi da un satellite che usi la banda di frequenza BSS (11.7 fino a 12.5 GHz), **a eccezione dei satelliti la cui zona d'azione, a prescindere dalla zona di frequenza, interessa il continente americano.**

2 bis. Per tutte le **altre** trasmissioni via satellite — **a eccezione dei satelliti la cui zona d'azione, a prescindere dalla banda di frequenza, interessa il continente americano** — di un servizio che inizi a partire dalla data di messa in applicazione della presente direttiva e che usi un satellite messo in funzione a partire dalla data di messa in applicazione della presente direttiva **deve essere utilizzata anche la norma D2-MAC, con un finanziamento ragionevole da parte della CEE;**

2 ter. Per quanto riguarda i servizi esistenti prima della data di messa in applicazione della presente direttiva si cercherà di estendere le trasmissioni D2-MAC con finanziamenti ragionevoli della Comunità ai:

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- servizi criptati a partire dal 1° gennaio 1994: tali servizi possono anche trasmettere in simultanea utilizzando parallelamente altri standard (PAL, SECAM, o D-MAC);
- servizi non criptati a partire dal 1996 dopo un bilancio della situazione presentato dalla Commissione e un riesame a opera delle istanze comunitarie.

(Emendamento n. 10)

Articolo 3

I servizi via satellite operativi al 31 dicembre 1991 e che usano gli standard D-MAC, PAL o SECAM possono continuare ad usare lo stesso standard per le trasmissioni su 625 linee in formato 4:3 a partire dalla data di messa in applicazione della presente direttiva, in deroga alle disposizioni articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino.

soppresso

(Emendamento n. 11)

Articolo 4

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a partire dal 1° gennaio 1993, tutte le nuove apparecchiature televisive con uno schermo di dimensioni superiori a 52 cm, e tutte le apparecchiature di ricezione del satellite in vendita nella Comunità abbiano incorporati gli strumenti necessari a ricevere i segnali in D2-MAC.

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a partire dal 1° gennaio 1994, tutte le nuove apparecchiature televisive e tutte le apparecchiature private di ricezione del satellite in vendita o in affitto nella Comunità:

- per quanto riguarda tutte le apparecchiature televisive di formato 16:9, posseggano un decodificatore D2-MAC;
- per quanto riguarda tutte le altre apparecchiature, posseggano almeno una presa standardizzata mediante la quale sia possibile collegare un decodificatore D2-MAC alla apparecchiatura che consenta un «Open Interface Standard».

(Emendamento n. 17)

Articolo 5, primo trattino

— tutti i nuovi sistemi di ridistribuzione terrestri o tutti i sistemi esistenti di ridistribuzione terrestri che hanno la necessaria capacità tecnica siano organizzati in modo tale che i segnali in HD-MAC possano essere trasmessi attraverso la rete dal suo inizio fino all'utente finale: nel caso della TV via cavo e dei sistemi di antenne collettive (SMATV) canali nella iperbanda (300-450 MHz) ciascuno di 12 MHz come larghezza di banda saranno attribuiti a questo scopo; i sistemi di ridistribuzione terrestri che non abbiano la necessaria capacità tecnica dovranno uniformarsi a quanto sopra indicato, qualora i loro operatori decidessero un miglioramento della rete;

— tutti i nuovi sistemi di ridistribuzione terrestri o tutti i sistemi esistenti di ridistribuzione terrestri che hanno la necessaria capacità tecnica siano organizzati in modo tale che i segnali in HD-MAC possano essere trasmessi attraverso la rete dal suo inizio fino all'utente finale;

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamenti nn. 18 e 12)

Articolo 6

Nel caso di tutti i servizi che utilizzano lo standard D2-MAC, che sono criptati e usano un sistema di accesso condizionato, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a partire dal termine di attuazione della presente direttiva venga utilizzato solo un sistema di accesso condizionato pienamente compatibile con il D2-MAC e standardizzato in quanto tale da una organizzazione europea di standardizzazione.

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché:

- nel caso dei servizi di trasmissione via satellite forniti direttamente all'utente finale che utilizzano lo standard D2-MAC, che sono criptati e usano un sistema di gestione degli abbonati a accesso condizionato, vengano utilizzati, a partire dal 1° gennaio 1993, solo sistemi di accesso condizionato pienamente compatibili con il D2-MAC e standardizzati in quanto tali dal competente organismo europeo di standardizzazione;
- nel caso di tutti gli operatori via cavo che ricevono programmi da ridistribuire i quali utilizzano lo standard D2-MAC e sono criptati, siano utilizzati solo i sistemi di accesso condizionato summenzionati, a meno che gli operatori via cavo utilizzino sistemi di accesso per gli abbonati che consentono loro di mantenere un controllo diretto sui propri clienti.

(Emendamento n. 13)

Articolo 7

La presente direttiva si applica fino al 31 dicembre 2001. Ogni due anni la Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale un rapporto sull'applicazione della presente direttiva e se necessario presenta ulteriori proposte di adeguamento agli sviluppi intervenuti nel campo delle trasmissioni televisive via satellite.

La presente direttiva si applica fino al 31 dicembre 1997. Ogni due anni la Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale un rapporto sull'applicazione della presente direttiva. **Prima della data di scadenza della presente direttiva la Commissione presenta al Consiglio proposte relative a una politica di normalizzazione per la HDTV coerente con l'obiettivo di conseguire la completa armonizzazione di tutti i mezzi di diffusione televisiva, siano essi analogici, digitali, via satellite, via cavo o ridiffusione terrestre; a tal fine dovrà tener conto dei risultati della collaborazione europea in materia di ricerca e sviluppo e dei lavori dei competenti organismi di normalizzazione europei.**

(Emendamento n. 14)

*Articolo 7 bis (nuovo)***Articolo 7 bis**

La normativa introdotta dalla presente direttiva è corredata da misure simultanee di carattere finanziario intese a sostenere la creazione di un mercato europeo per gli standard D2-MAC, 16:9 e HD-MAC, nonché di carattere commerciale, basate sulla firma, a opera delle parti interessate del mercato di un Memorandum di intesa volto a coordinare le attività dei vari firmatari dello stesso.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 15)

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro *tre mesi dalla data della sua notificazione*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **sei mesi dalla data della firma del Memorandum di intesa o della notificazione della presente direttiva, contando dalla più tarda delle due**. Essi informano immediatamente la Commissione **di tali disposizioni**.

— A3-308/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 242 — SYN 350) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-0290/91),
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia nonché della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0308/91),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
 3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 5. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del Trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 194 del 25.7.1991, pag. 20.

Mercoledì 20 novembre 1991

5. Assistenza medica a bordo delle navi ** II

— A3-304/91

DECISIONE
(Procedura di cooperazione: seconda lettura)**concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi***Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-347/91 — SYN 278),
- visto il proprio parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione (COM(90) 272),
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(91) 65) ⁽²⁾,
- viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOTESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Considerando quinto bis (nuovo)***considerando che gli Stati membri devono ratificare la convenzione 164 del 1987 dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa alla tutela della salute e alle cure mediche dei marittimi;**

(Emendamento n. 2)

Articolo 1, lettera a), frase introduttiva

- | | |
|---|---|
| a) nave, ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro, in grado di navigare in mare o che pratica la pesca negli estuari, di proprietà pubblica o privata, escluse | a) nave, ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro, o in esso registrata , in grado di navigare in mare o che pratica la pesca negli estuari, di proprietà pubblica o privata, escluse |
|---|---|

(Emendamento n. 3)

Articolo 2, punto 1, lettera a)

- | | |
|--|---|
| a) ogni nave battente la sua bandiera abbia a bordo in permanenza una dotazione medica qualitativamente almeno conforme all'allegato II, sezioni I e II per la categoria alla quale la nave stessa appartiene; | a) ogni nave battente la sua bandiera o in esso registrata abbia a bordo in permanenza una dotazione medica qualitativamente almeno conforme all'allegato II, sezioni I e II per la categoria alla quale la nave stessa appartiene; all'allegato II i medicinali sono elencati in funzione delle patologie cui sono destinati. Dopo |
|--|---|

⁽¹⁾ G.U. n. C 48 del 25.2.1991, pag. 146.⁽²⁾ G.U. n. C 74 del 20.3.1991, pag. 11.

Mercoledì 20 novembre 1991

 POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

 TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e delle prassi vigenti negli Stati membri, l'elenco dovrà essere modificato per quanto riguarda la fornitura e la denominazione dei medicinali e le norme farmaceutiche.

(Emendamento n. 4)

Articolo 2, punto 1, lettera b)

- | | |
|---|---|
| b) i quantitativi di medicinali e di materiale medico da imbarcare siano rispondenti alle caratteristiche del viaggio (segnatamente: scali, destinazione, durata) del/dei tipo/tipi di attività da effettuare durante detto viaggio, delle caratteristiche del carico, nonché del numero di lavoratori; | b) i quantitativi di medicinali e di materiale medico da imbarcare siano rispondenti alle caratteristiche del viaggio (segnatamente: scali, destinazione, durata) del/dei tipo/tipi di attività da effettuare durante detto viaggio, delle caratteristiche del carico, nonché del numero di lavoratori; i quantitativi vengono stabiliti sulla base dell'allegato II e delle indicazioni dell'autorità competente. |
|---|---|

(Emendamento n. 5)

Articolo 2, punto 3

- | | |
|---|--|
| 3) ogni nave battente la sua bandiera di più di 500 t di stazza lorda e il cui equipaggio comprenda 15 o più lavoratori e che effettui un viaggio di durata superiore a tre giorni, disponga di un locale che consenta di somministrare cure mediche in condizioni materiali e igieniche soddisfacenti; | 3) ogni nave battente la sua bandiera, o in esso registrata di più di 500 t di stazza lorda e il cui equipaggio comprenda 15 o più lavoratori e che effettui un viaggio di durata superiore a tre giorni, disponga di un locale che consenta di somministrare cure mediche in condizioni materiali e igieniche soddisfacenti; |
|---|--|

(Emendamento n. 6)

Articolo 2, punto 4

- | | |
|--|--|
| 4) ogni nave battente la sua bandiera il cui equipaggio comprenda 100 o più lavoratori e che effettui un tragitto internazionale di più di tre giorni abbia a bordo un medico. | 4) ogni nave battente la sua bandiera o in esso registrata il cui equipaggio comprenda 100 o più lavoratori e che effettui un tragitto internazionale di più di tre giorni abbia a bordo un medico incaricato dell'assistenza medica all'equipaggio. |
|--|--|

(Emendamento n. 7)

*Articolo 2 bis (nuovo)***Articolo 2 bis**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il buon funzionamento ed estendere il raggio d'azione degli elicotteri adibiti al trasporto dei malati in modo da coprire le zone di navigazione delle navi che operano vicino alle coste.

Mercoledì 20 novembre 1991

 POSIZIONE COMUNE
 DEL CONSIGLIO

 TESTO MODIFICATO
 DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 8)

Articolo 3, punto 1

- | | |
|--|--|
| 1) tutte le navi battenti la sua bandiera che trasportano una o più materie pericolose riportate nell'allegato III dispongano a bordo nella dotazione medica almeno degli antidoti previsti nell'allegato II, sezione III; | 1) tutte le navi battenti la sua bandiera, o in esso registrate , che trasportano una o più materie pericolose riportate nell'allegato III dispongano a bordo nella dotazione medica almeno degli antidoti previsti nell'allegato II, sezione III e che a tal fine il capitano sia tenuto informato in merito alle sostanze pericolose presenti a bordo al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. |
|--|--|

(Emendamento n. 9)

Articolo 3, punto 2 bis (nuovo)

- 2 bis) le navi che assicurano il trasporto di rifiuti chimici, tossici o altri rifiuti industriali, come previsto all'allegato III bis, dispongano di una dotazione medica completa che è stabilita dall'autorità competente. In tal caso l'autorità competente, informata della natura, provenienza, condizioni di imballaggio, carico-scarico e dell'esatta destinazione del carico nonché degli eventuali pericoli, rilascia un'autorizzazione speciale, unitamente alla scheda di controllo, indispensabile al compimento del viaggio. Il capitano è parimenti tenuto al corrente dell'intera procedura.

(Emendamento n. 10)

Articolo 4, punto 2 bis (nuovo)

- 2 bis) sia concesso ai marittimi il diritto di sottoporsi al più presto a un esame medico nei porti di scalo, quando ciò sia possibile.

(Emendamento n. 11)

Articolo 5, punto 3, comma primo bis (nuovo)

I programmi di informazione e di formazione non si limitano alla prestazione di soccorso medico e alla cura dei malati o dei feriti, ma hanno anche carattere preventivo permettendo così ai lavoratori imbarcati di partecipare attivamente alla prevenzione delle malattie e degli infortuni a bordo.

(Emendamento n. 12)

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

Detto controllo può, eccezionalmente, essere rinviato per un periodo non superiore a 5 mesi.

Qualora le navi da controllare si trovino costantemente lontano dallo Stato membro in cui l'autorità competente deve esercitare il controllo, quest'ultimo può essere affidato a terzi solo quando sia garantito che il controllo sarà conforme alle disposizioni della presente direttiva o alla Convenzione 164 dell'OIL.

Mercoledì 20 novembre 1991

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOTESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 13)

Articolo 8, paragrafo 3

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato.

Qualora le misure previste non siano conformi al parere del Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro 3 mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta la Commissione adotta le misure proposte.

3. La Commissione adotta misure **direttamente applicabili**.

Qualora **però** non siano conformi al parere del Comitato, **tali misure vengono immediatamente comunicate al Consiglio dalla Commissione. In questo caso si applica quanto segue:**

la Commissione può rinviare per un periodo non superiore ad un mese a decorrere dalla presente comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio può prendere a maggioranza qualificata una decisione di diverso tenore entro il periodo di cui al comma precedente.

(Emendamento n. 14)

Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione può chiedere anche il parere della commissione paritetica per i trasporti marittimi (Joint committee on maritime transports).

(Emendamento n. 15)

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(Emendamento n. 17)

Allegato II, sezione I, punto 2, lettera c)

	A	B	C		A	B	C
c) lassativi emollienti	+			c) lassativi emollienti	+	+	

(Emendamento n. 18)

Allegato II, Sezione II, punto 1, secondo trattino

	A	B	C		A	B	C
— Apparecchio per ossigenoterapia con riduttore pressione che consenta l'utilizzazione dell'ossigeno industriale a bordo, o serbatoio di ossigeno	x	x ⁽¹⁾		— Apparecchio per ossigenoterapia con riduttore pressione che consenta l'utilizzazione dell'ossigeno industriale a bordo, o serbatoio di ossigeno	x	x ⁽¹⁾ (²)	x ⁽¹⁾ x ⁽²⁾

(¹) Alle condizioni stabilite dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

(²) **Obbligatorio per le navi di categoria B e C che trasportano sostanze pericolose di cui all'articolo 1, lettera e), all'articolo 3, punto 1 e all'allegato III.**

(¹) Alle condizioni stabilite dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

Mercoledì 20 novembre 1991

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOTESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 19)

Allegato III bis (nuovo)

III bis. Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi di cui all'articolo 3 (i rifiuti possono presentarsi sotto forma di liquido, di solido o di fango)

PARTE A

Rifiuti consistenti in o derivanti da o residui di:

- Sostanze anatomiche; rifiuti ospedalieri o di altre attività mediche,
- Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari,
- Antisettici del legno,
- Biocidi e prodotti fitosanitari,
- Residui di prodotti impiegati come solventi,
- Sostanze organiche alogenate non impiegate come solvente,
- Sali da tempera cianurati,
- Oli o sostanze oleose minerali (per es. fanghi di lavorazione ecc.),
- Miscele olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni,
- Sostanze contenenti dei PCB e/o dei PCT (per es. dielettriche ecc.),
- Materie catramose derivanti da procedimenti di raffinazione, distillazione o pirolisi (per es. code di distillazione),
- Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici,
- Resine, lattici, plastificanti, colle,
- Sostanze chimiche non identificate e/o nuove che provengono da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento ed i cui effetti sull'uomo/sull'ambiente non sono conosciuti (per es. rifiuti di laboratorio, ecc.),
- Prodotti pirotecnici o altre materie esplodenti,
- Prodotti di laboratori fotografici,
- Ogni materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzo-furani policlorati,
- Ogni materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzo-para-diossine policlorate,
- Ogni altro rifiuto contenente una qualsiasi dei costituenti che figurano nella parte B.

PARTE B

Rifiuti aventi come componenti:

- Berillio, composti del berillio,
- Composti del vanadio,
- Composti del cromo esavalente,
- Composti del cobalto,

Mercoledì 20 novembre 1991

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOTESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- Composti del nichelio,
- Composti del rame,
- Composti dello zinco,
- Arsenico, composti dell'arsenico,
- Selenio, composti del selenio,
- Composti dell'argento,
- Cadmio, composti del cadmio,
- Composti dello stagno,
- Antimonio, composti dell'antimonio,
- Tellurio, composti del tellurio,
- Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario,
- Mercurio, composti del mercurio,
- Tallio, composti del tallio,
- Piombo, composti del piombo,
- Solfuri inorganici,
- Composti inorganici del fluoro, eccetto il fluoruro di calcio,
- Cianuri inorganici,
- I seguenti metalli alcalini o alcalino terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata,
- Soluzioni acide o acidi sotto forma solida,
- Soluzioni basiche o basi sotto forma solida,
- Amianto (polveri o fibre),
- Fosforo; composti del fosforo, ad eccezione dei fosfati minerali,
- Metalli carbonici,
- Perossidi,
- Clorati,
- Perclorati,
- Azoturi,
- Il PCB (Policlorato bifenile) e/o il PCT (Trifenile policlorurato),
- Composti farmaceutici o veterinari,
- Biocidi e sostanze fitosanitarie (per es. antiparassitari ecc.),
- Sostanze infettive,
- Creosoti,
- Isocianati e tiocianati,
- Cianuri organici (per es. nitrili ecc.),
- Fenoli, e loro composti,
- Solventi alogenati,
- Solventi organici non alogenati,
- Composti organoalogenati, ad eccezione delle materie polimerizzate inerti e delle altre sostanze riportate in questo allegato,

Mercoledì 20 novembre 1991

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
	<ul style="list-style-type: none"> — Composti aromatici, composti organici policiclici e eterociclici, — Ammine aromatiche, — Eteri, — Sostanze a carattere esplosivo ad eccezione delle sostanze menzionate altrove in questo allegato, — Composti organici dello zolfo, — Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate, — Idrocarburi e loro composti ossigenati, azotati e/o solforati non specificamente menzionati in questa parte B.

(Emendamento n. 20)

Allegato V, punto I.1

I.1) Acquisizione di conoscenze di base in fisiologia, semeiotica e terapia.

I.1) Acquisizione di conoscenze di base in fisiologia, semeiotica, terapia, **medicina preventiva e prevenzione degli infortuni.**

(Emendamento n. 21)

Allegato V, punto II

II) Tale formazione deve tener conto dei programmi definiti dai testi internazionali

II) Tale formazione dovrebbe tener conto dei programmi definiti dai testi internazionali recenti generalmente riconosciuti **e, in particolare, del «Document for Guidance — an International Maritime Training Guide» dell' OIL/OMI.****6. Conti annuali e conti consolidati delle imprese di assicurazione ** II**

— A3-284/91

DECISIONE**(Procedura di cooperazione: seconda lettura)****concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione***Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-349/91 — SYN 78),
- visto il proprio parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione (COM(86) 764),
- vista la proposta modificata dalla Commissione (COM(89) 474) ⁽²⁾,
- viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

⁽¹⁾ G.U. n. C 96 del 17.4.1989, pag. 93.⁽²⁾ G.U. n. C 30 dell'8.2.1990, pag. 5.

Mercoledì 20 novembre 1991

1. ha approvato la posizione comune;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

7. Controlli e formalità applicabili ai bagagli ** II

— A3-267/91

DECISIONE (Procedura di cooperazione: seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento concernente l'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-305/91 — SYN 289),
 - visto il proprio parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione (COM(90) 370),
 - viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Articolo 3, punto 1

1) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che proviene da un aeroporto non comunitario e che deve proseguire, dopo uno scalo in un aeroporto comunitario, detto volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario, sono effettuati in quest'ultimo aeroporto, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;

1) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che proviene da un aeroporto non comunitario e che deve proseguire, dopo uno scalo in un aeroporto comunitario, detto volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario, sono effettuati in quest'ultimo aeroporto, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale **e purché il passeggero abbia iniziato il volo in un aeroporto non comunitario;**

⁽¹⁾ G.U. n. C 106 del 22.4.1991, pag. 80.

Mercoledì 20 novembre 1991

8. Progetti di bilancio rettificativo e suppletivo nn. 2 e 3/91**a) progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per l'esercizio 1991, nella versione risultante dalle modifiche del Consiglio (C3-402/91)**

(Emendamento n. 1)

- SEZIONE III — Commissione
- Capitolo B0-21 — Garanzia sui prestiti attivi e passivi destinati a promuovere lo sviluppo di paesi terzi
- Articolo B0-216 — Garanzia della Comunità economica europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza a medio termine alla Romania

COMMENTO

Aggiungere al commento le frasi seguenti:

«Il Parlamento europeo, in quanto ramo dell'Autorità di bilancio, invita il Consiglio a comunicargli le condizioni economiche, finanziarie e politiche in base alle quali potrà essere concessa l'assistenza finanziaria a medio termine alla Romania.»

«L'Autorità di bilancio ha convenuto con la Commissione che il problema dell'aumento dei rischi incorsi dal bilancio comunitario, unito a quello delle garanzie in generale, corrobora la necessità di attuare un meccanismo che consenta eventualmente di mobilitare queste garanzie garantendo la trasparenza. Questo meccanismo potrebbe assumere la forma di «riserva per le garanzie sui prestiti». La Commissione presenterà una proposta in merito quando l'accordo interistituzionale dovrà essere prorogato.»

(Emendamento n. 2)

- SEZIONE III — Commissione
- Capitolo B0-21 — Garanzia sui prestiti attivi e passivi destinati a promuovere lo sviluppo di paesi terzi
- Articolo B0-218 — Garanzia della Comunità economica europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza a medio termine all'Algeria

COMMENTO

Aggiungere al commento le frasi seguenti:

«Il Parlamento europeo, in quanto ramo dell'Autorità di bilancio, invita il Consiglio a comunicargli le condizioni economiche, finanziarie e politiche in base alle quali potrà essere concessa l'assistenza finanziaria a medio termine all'Algeria.»

«L'Autorità di bilancio ha convenuto con la Commissione che il problema dell'aumento dei rischi incorsi dal bilancio comunitario, unito a quello delle garanzie in generale, corrobora la necessità di attuare un meccanismo che consenta eventualmente di mobilitare queste garanzie garantendo la trasparenza. Questo meccanismo potrebbe assumere la forma di «riserva per le garanzie sui prestiti». La Commissione presenterà una proposta in merito quando l'accordo interistituzionale dovrà essere prorogato.»

Mercoledì 20 novembre 1991

a) A3-325/91

RISOLUZIONE**sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per l'esercizio 1991, nella versione risultante dalle modifiche del Consiglio***Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per l'esercizio 1991 (SEC(91) 1600),
 - visto il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2/91 stabilito dal Consiglio (C3-0357/91),
 - visto il risultato della decisione del Consiglio del 12 novembre 1991 sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2/91 nella versione risultante dagli emendamenti apportati dal Parlamento europeo il 24 ottobre 1991 (C3-0402/91),
 - vista la relazione per la commissione per i bilanci (A3-0325/91),
1. respinge gli argomenti del Consiglio concernenti la classificazione delle linee di bilancio B0-21, B0-216, B0-218 votate dal Parlamento europeo in prima lettura;
 2. conferma i propri emendamenti concernenti il commento alle linee di bilancio relative alla garanzia sui prestiti conformemente alla dichiarazione del Consiglio ECOFIN del 28 gennaio 1991;
 3. conferma la propria risoluzione del 24 ottobre 1991 sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 ⁽¹⁾,
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, quale risultato della seconda lettura del Parlamento, la presente risoluzione nonché gli emendamenti da esso approvati al progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2/91.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 1.

b) A3-324/91

RISOLUZIONE**sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 3 delle Comunità per l'esercizio 1991***Il Parlamento europeo,*

- vista la lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2/91 (SEC(91) 1962),
 - visto il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 3/91 stabilito dal Consiglio (C3-0392/91),
 - viste le prospettive finanziarie allegate all'Accordo interistituzionale del giugno 1988 ⁽¹⁾, in particolare il margine residuo disponibile alla categoria 5,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A3-0324/91),
1. prende atto che il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 3/91 contiene:
 - il saldo eccedentario definitivo per l'esercizio 1990, per un importo di 227.500.000 ecu,

⁽¹⁾ G.U. n. L 185 del 15.7.1988, pag. 36.

Mercoledì 20 novembre 1991

- l'aumento dei rimborsi alla Spagna e al Portogallo, per 24.900.000 ecu,
 - la ricostituzione degli stanziamenti prelevati per il prefinanziamento dell'evacuazione del Berlaymont (40.000.000 ecu),
 - l'aumento degli stanziamenti per la Corte di giustizia (900.000 ecu);
2. constata che la ricostituzione degli stanziamenti prelevati per il prefinanziamento dell'evacuazione del Berlaymont è conforme agli impegni presi dai due rami dell'Autorità di bilancio in occasione dello storno 16/91;
 3. dichiara che tale ricostituzione non pregiudica in alcun modo i negoziati in corso tra le autorità belghe e la Commissione sulle responsabilità e le conseguenze finanziarie;
 4. prende atto del calendario dei traslochi presentato dalla Commissione nel quadro della richiesta di storno 22/91;
 5. rammenta che l'accettazione del saldo non pregiudica il parere che il Parlamento pronzierà sul discharge dei conti dell'esercizio 1990 e che, in tali condizioni, la fissazione del saldo non può essere considerata come completamento definitiva;
 6. si dichiara favorevole all'aumento di 900.000 ecu degli stanziamenti della Corte di giustizia, cifra che dovrà essere destinata alla pubblicazione della Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia in tutte le lingue comunitarie;
 7. accoglie l'insieme del progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 3/91 quale posto in votazione dal Consiglio il 12 novembre 1991;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 3/91 e la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

9. Denuncia dell'accordo di cooperazione con la Jugoslavia ***

— A3-323/91

DECISIONE (Parere conforme)

sulla denuncia dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia

Il Parlamento europeo,

- avendo esaminato la proposta di decisione presentata dal Consiglio sulla base dell'articolo 238, secondo comma, del Trattato CEE, nell'ambito della procedura di denuncia dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (C3-389/91),
- visti la relazione della commissione politica e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-323/91),

esprime parere conforme sulla denuncia dell'accordo.

Mercoledì 20 novembre 1991

10. Lavoratori con ridotte capacità motorie ** I

— proposta di direttiva COM(90) 588 — SYN 327

Proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio recante prescrizioni minime per il miglioramento della mobilità e delle condizioni di sicurezza del trasporto verso il luogo di lavoro dei lavoratori con ridotte capacità motorie

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Considerando quinto bis (nuovo)

considerando che tutti i mezzi di trasporto (terrestri, marittimi, sotterranei e aerei) commissionati dopo l'approvazione della presente direttiva devono soddisfare almeno le prescrizioni minime figuranti in allegato;

(Emendamento n. 2)

Sesto considerando

considerando che i lavoratori con ridotte capacità motorie devono poter fruire nel tragitto abitazione-posto di lavoro di mezzi di trasporto, senza correre rischi maggiori rispetto agli altri lavoratori; e che è pertanto opportuno garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori con ridotte capacità motorie nello ambiente di lavoro adottando le misure necessarie per facilitare il loro spostamento verso il luogo di lavoro in condizioni di sicurezza;

considerando che i lavoratori con ridotte capacità motorie devono poter fruire nel tragitto abitazione-posto di lavoro di mezzi di trasporto, **tanto pubblici che privati**, senza correre rischi maggiori rispetto agli altri lavoratori; e che è pertanto opportuno garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori con ridotte capacità motorie nell'ambiente di lavoro adottando le misure necessarie per facilitare il loro spostamento verso il luogo di lavoro in condizioni di sicurezza;

(Emendamento n. 3)

Considerando sesto bis (nuovo)

considerando che l'uso di servizi speciali di trasporto contraddistingue e richiama l'attenzione ed è pertanto inaccettabile per i molti minorati che non desiderano far conoscere al loro datore di lavoro la menomazione di cui soffrono e preferiscono pertanto utilizzare i servizi pubblici di trasporto;

(Emendamento n. 4)

Settimo considerando

considerando che le misure adottate per il miglioramento della mobilità e dei trasporti interessano i lavoratori con ridotte capacità motorie, qualunque sia la causa della menomazione, fisica, psichica o mentale;

considerando che le misure adottate per il miglioramento della mobilità e dei trasporti interessano i lavoratori con ridotte capacità motorie, qualunque sia la causa della menomazione, fisica, **sensoriale**, psichica o mentale;

(*) G.U. n. C 68 del 16.3.1991, pag. 7.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)

Ottavo considerando

considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri la scelta tra, da un lato, la messa a disposizione dei lavoratori con ridotte capacità motorie di mezzi di trasporto pubblici, organizzati dal datore di lavoro, o servizi di trasporto specializzati e, dall'altro, misure di incentivazione intese a favorire il loro spostamento purché abbiano portata equivalente;

considerando che anche se in un periodo iniziale gli Stati membri dovrebbero poter scegliere fra la messa a disposizione di mezzi di trasporto per lavoratori con ridotte capacità motorie e altre misure di portata equivalente intese a favorire lo spostamento di tali lavoratori, siffatte «altre misure» rivestono tuttavia importanza secondaria rispetto all'allestimento di un sistema di trasporti pubblici accessibile a tutti;

(Emendamento n. 6)

Considerando nono bis (nuovo)

considerando che in un secondo momento è necessario che tali prescrizioni minime siano estese a tutti i mezzi e all'intera rete dei trasporti; che per arrivare a tale obiettivo è auspicabile un approfondimento della ricerca tecnologica/ergonomica nell'ambito del programma comunitario TIDE;

(Emendamento n. 7)

Considerando undicesimo bis (nuovo)

considerando che nel caso in cui il lavoratore con ridotte capacità motorie utilizzi un mezzo proprio per recarsi sul luogo di lavoro, è necessario che il datore di lavoro assicuri, nelle immediate vicinanze, dei parcheggi a tali lavoratori specificamente destinati; e che è auspicabile che gli Stati membri agevolino anche finanziariamente le piccole e medie imprese nell'adempimento di tale obbligo;

(Emendamento n. 8)

Dodicesimo considerando

considerando che nella maggior parte degli Stati membri esistono servizi di trasporto specializzati per i disabili, gestiti da enti pubblici o privati; che per motivi di costo economico e nel rispetto della politica globale e coerente condotta dalla Commissione al fine di un'integrazione economica e sociale dei disabili, è opportuno riservare prioritariamente questi servizi di trasporto specializzati alle persone più gravemente menomate;

soppresso

(Emendamento n. 9)

Quindicesimo considerando

considerando che, in parte, la presente direttiva contribuisce altresì alla realizzazione degli obiettivi previsti nella

considerando che, in parte, la presente direttiva contribuisce altresì alla realizzazione degli obiettivi previsti nella

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

risoluzione del 16 settembre 1987 del Parlamento europeo sul trasporto dei disabili e degli anziani, ove si sottolinea l'importanza della mobilità di queste persone come requisito essenziale al fine di trovare e conservare un adeguato posto di lavoro;

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

risoluzione del 16 settembre 1987 del Parlamento europeo sul trasporto dei disabili e degli anziani, ove si sottolinea l'importanza della mobilità di queste persone come requisito essenziale al fine di trovare e conservare un adeguato posto di lavoro e si **raccomandano in particolare delle trasformazioni tecniche ai mezzi di trasporto destinate a facilitare l'accessibilità;**

(Emendamento n. 10)

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è di facilitare lo spostamento in condizioni di sicurezza delle persone con ridotte capacità motorie, *in modo da favorirne l'accesso al posto di lavoro.*

Scopo della presente direttiva è di facilitare lo spostamento in condizioni di sicurezza delle persone con ridotte capacità motorie **da e verso il posto di lavoro.**

(Emendamento n. 11)

Articolo 2, lettera a)

a) *lavoratore con ridotte capacità motorie, ogni lavoratore che abbia difficoltà specifiche all'atto di spostamenti con i mezzi di trasporto pubblici, a causa di una menomazione grave derivante da lesioni fisiche o mentali.*

a) **lavoratore con ridotte capacità motorie, ogni persona che abbia difficoltà specifiche all'atto di spostamenti con i mezzi di trasporto pubblici resi necessari dalla sua attività professionale, a causa di una diminuzione delle sue capacità fisiche, psichiche, sensoriali o mentali.**

(Emendamento n. 12)

Articolo 2, lettera b), trattino terzo bis (nuovo)

— **i trasporti privati che assicurano servizi di trasporto pubblico.**

(Emendamento n. 13)

Articolo 3, primo comma, lettera b)

b) o qualunque misura che favorisca lo spostamento dei lavoratori con ridotte capacità motorie, purchè di portata equivalente alle misure di cui alla lettera a).

b) o qualunque misura che favorisca lo spostamento dei lavoratori con ridotte capacità motorie, purchè di portata equivalente alle misure di cui alla lettera a). **Le eventuali iniziative prese personalmente dai lavoratori con ridotte capacità motorie per organizzare il proprio trasporto possono essere finanziate direttamente solo a titolo transitorio e provvisorio.**

(Emendamento n. 14)

Articolo 3, secondo comma

I mezzi di trasporto posti a disposizione dei lavoratori con ridotte capacità motorie devono essere conformi alle prescrizioni minime indicate in allegato.

I mezzi di trasporto posti a disposizione dei lavoratori con ridotte capacità motorie devono essere conformi alle prescrizioni minime indicate in allegato. **Gli Stati membri garantiscono che alle date previste all'articolo 8 tutti i nuovi veicoli destinati ai trasporti pubblici rispondano alle prescrizioni minime fissate nell'allegato e che tutti i veicoli già in circolazione siano progressivamente adattati a dette prescrizioni minime.**

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 15)

Articolo 4, lettera a)

- | | |
|---|---|
| a) l'apprendimento da parte dei lavoratori con ridotte capacità motorie, delle tecniche motorie in condizioni di sicurezza durante gli spostamenti; | a) l'apprendimento gratuito da parte dei lavoratori con ridotte capacità motorie, delle tecniche motorie in condizioni di sicurezza durante gli spostamenti; |
|---|---|

(Emendamento n. 16)

Articolo 4, lettera b)

- | | |
|---|--|
| b) la necessaria formazione del personale delle aziende di trasporto pubblico incaricato di aiutare i lavoratori con ridotte capacità motorie sui mezzi di trasporto messi a loro disposizione; | b) la necessaria formazione del personale delle aziende di trasporto pubblico e privato incaricato di aiutare i lavoratori con ridotte capacità motorie sui mezzi di trasporto messi a loro disposizione; |
|---|--|

(Emendamento n. 17)

Articolo 4, lettera c)

- | | |
|--|--|
| c) l'informazione e la consulenza per i lavoratori con ridotte capacità motorie. | c) l'informazione e la consulenza gratuite per i lavoratori con ridotte capacità motorie e in generale per il pubblico in materia di esigenze dei lavoratori con ridotte capacità motorie. |
|--|--|

(Emendamento n. 18)

Articolo 4, lettera c) bis (nuova)

- c bis) l'informazione dei conducenti circa la presenza a bordo di lavoratori con ridotte capacità motorie affinché, adottando una guida consapevole, evitino loro inutili disagi.**

(Emendamento n. 19)

Articolo 5

Se un lavoratore con ridotte capacità motorie ha bisogno dell'aiuto, per i suoi spostamenti, di un accompagnatore o di qualsiasi altra forma di aiuto per spostarsi, gli Stati membri provvedono affinché tale aiuto *non comporti, a carico del lavoratore, oneri finanziari aggiuntivi di trasporto.*

Se un lavoratore con ridotte capacità motorie ha bisogno dell'aiuto, per i suoi spostamenti, di un accompagnatore o di qualsiasi altra forma di aiuto per spostarsi, gli Stati membri provvedono affinché tale aiuto **sia obbligatoriamente fornito a titolo gratuito. Gli Stati membri provvedono altresì a far obbligo ai trasportatori di accettare il trasporto di cani — guida utilizzati dai non vedenti.**

(Emendamento n. 20)

*Articolo 5 bis (nuovo)***Articolo 5 bis**

Nel caso in cui un lavoratore con ridotte capacità motorie si serva di un mezzo proprio per i suoi spostamenti da e verso il luogo di lavoro, risulta opportuno che il datore di lavoro assicuri nelle vicinanze dei parcheggi specificamente destinati a tali lavoratori; gli Stati membri provvedono ad agevolare, anche finanziariamente, le piccole e medie imprese nell'adempimento di tale obbligo.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 21)

Articolo 6

La Commissione elabora ogni due anni una relazione sull'attuazione da parte degli Stati membri delle misure di cui agli articoli 3, 4 e 5 e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

La Commissione elabora ogni due anni una relazione sull'attuazione da parte degli Stati membri delle misure di cui agli articoli 3, 4 e 5 e la trasmette **per far procedere a uno scambio di opinioni e per esprimere eventuali commenti e suggerimenti** al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, **nonchè alle organizzazioni sociali e alle altre organizzazioni rappresentative delle persone con ridotte capacità motorie.**

(Emendamento n. 22)

Articolo 8, primo comma, lettera a)

a) entro il 31 dicembre 1992, *per quanto riguarda le misure di cui agli articoli 3 e 4* e presentano un calendario di applicazione entro il 31 dicembre 1999;

a) entro il 31 dicembre 1992 e presentano un calendario **relativo alla messa in servizio dei veicoli di cui all'articolo 3, che dovrà essere completato entro il 31 dicembre 1994 per i nuovi veicoli e entro il 31 dicembre 1999 per i veicoli esistenti, nonché relativo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 4 entro il 31 dicembre 1994;**

(Emendamento n. 23)

Articolo 8, primo comma, lettera b)

b) entro il 31 dicembre 1992, per quanto riguarda le misure di cui all'art. 5 allo scopo di consentire l'applicazione di tali misure entro il 31 dicembre 1994.

b) entro il 31 dicembre 1992, per quanto riguarda le misure di cui all'art. 5 allo scopo di consentire l'applicazione di tali misure entro il 31 dicembre 1993.

(Emendamento n. 24)

Articolo 8, terzo comma

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva *o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.*

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva.

(Emendamento n. 25)

Allegato, Sezione I

Dei mezzi di trasporto devono essere messi a disposizione dei lavoratori con ridotte capacità motorie in modo da rispondere alle loro esigenze specifiche di trasporto. Ciò comporta un numero e una frequenza sufficienti, nonché orari di passaggio appropriati.

Dei mezzi di trasporto devono essere messi a disposizione dei lavoratori con ridotte capacità motorie in modo da rispondere alle loro esigenze specifiche di trasporto. Ciò comporta un numero e una frequenza sufficienti, nonché orari di passaggio appropriati, **così come la conformità di tutti i nuovi veicoli con i criteri in appresso indicati e l'adeguamento dei veicoli esistenti per poter essere utilizzati dai lavoratori con ridotte capacità motorie.**

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 26)

Allegato, Sezione II, lettera a), parte introduttiva

- | | |
|--|---|
| <p>a) L'accessibilità in condizioni di sicurezza da parte dei lavoratori con ridotte capacità motorie ai mezzi di trasporto messi a loro disposizione dovrebbe essere assicurata, per quanto riguarda l'entrata/uscita, secondo le tre alternative seguenti:</p> | <p>a) L'accessibilità in condizioni di sicurezza da parte dei lavoratori con ridotte capacità motorie ai mezzi di trasporto messi a loro disposizione dovrebbe essere assicurata, per quanto riguarda l'entrata/uscita nonchè il tragitto in condizioni di sicurezza, secondo le tre alternative seguenti:</p> |
|--|---|

(Emendamento n. 27)

Allegato, Sezione III

L'interno del mezzo di trasporto *deve prevedere* per i lavoratori con ridotte capacità motorie a seconda delle esigenze specifiche *dei* vari tipi di menomazione, in particolare:

- un numero sufficiente di posti riservati e in luoghi adeguati,
- corridoi,
- impianti sanitari.

All'interno del mezzo di trasporto **devono essere previsti** per i lavoratori con ridotte capacità motorie a seconda delle esigenze specifiche **conseguenti ai** vari tipi di menomazione, in particolare:

- un numero sufficiente di posti riservati e in luoghi adeguati,
- corridoi,
- impianti sanitari,
- **apparecchiature di segnalazione acustica e visiva per annunciare le fermate.**

(Emendamento n. 28)

Allegato, Sezione IV

La segnaletica per l'uso dei mezzi di trasporto messi a disposizione dei lavoratori con ridotte capacità motorie, nonchè l'accesso alle relative infrastrutture deve rispettare le esigenze specifiche delle varie categorie di lavoratori con ridotte capacità motorie.

La segnaletica **armonizzata** per l'uso dei mezzi di trasporto messi a disposizione dei lavoratori con ridotte capacità motorie, nonchè l'accesso alle relative infrastrutture deve rispettare le esigenze specifiche delle varie categorie di lavoratori con ridotte capacità motorie (**non vedenti, sordomuti, ecc.**).

— A3-293/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva recante prescrizioni minime per il miglioramento della mobilità e delle condizioni di sicurezza del trasporto verso il luogo di lavoro dei lavoratori con ridotte capacità motorie

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 588 — SYN 327) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 118 A del Trattato CEE (C3-0167/91),
- visti la relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A3-0293/91),

⁽¹⁾ G.U. n. C 68 del 16.3.1991, pag. 7.

Mercoledì 20 novembre 1991

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

11. Imprese di investimento ed enti creditizi ** I

a) proposta di direttiva COM(90) 141 — SYN 257

Proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio concernente l'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Articolo 2, secondo trattino

— Il portafoglio di negoziazione di un ente creditizio comprende le posizioni detenute in proprietà dallo stesso in valori mobiliari o titoli derivati acquisiti al fine di beneficiare di differenze effettive o previste tra i prezzi di acquisto e di vendita, o al fine di coprire il rischio inerente ad altri elementi del portafoglio.

— Il portafoglio di negoziazione di un ente creditizio comprende le posizioni detenute in proprietà dallo stesso in valori mobiliari o titoli derivati, **detenuti per rivenderli o acquisiti con l'intento** di beneficiare di differenze effettive o previste tra i prezzi di acquisto e di vendita, o al fine di coprire il rischio inerente ad altri elementi del portafoglio, **ivi comprese le attività attinenti a queste posizioni, come menzionato nell'allegato 2.**

L'inclusione di voci nel portafoglio di negoziazione, o la loro esclusione, deve avvenire conformemente alle relative procedure, ivi comprese — se del caso — norme contabili dell'ente interessato, laddove tali procedure e la loro regolare attuazione sono sottoposte a una revisione da parte dell'autorità competente.

(Emendamento n. 2)

Articolo 2, trattino secondo bis (nuovo)

— la «zona A», la «zona B», gli «enti creditizi della zona A», gli «enti creditizi della zona B», il «settore non bancario» e le «banche multilaterali di sviluppo» sono definiti ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/647/CEE.

(*) G.U. n. C 152 del 21.6.1990, pag. 6.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

Articolo 2, terzo e quarto trattino

- per titoli negoziati in borsa si intendono i titoli trattati nell'ambito, o in base alle norme di una borsa valori, o di una borsa dei contratti a termine o a premio, stabilita ed ufficialmente riconosciuta nello Stato membro in questione, o stabilita in un paese terzo e riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in questione. I titoli negoziati su tali borse sono classificati nella presente direttiva come titoli di capitale, titoli di debito, contratti a termine, contratti a premio, titoli convertibili e warrants.

— per titoli negoziati fuori borsa si intendono tutti gli altri titoli.
- per titoli derivati negoziati fuori borsa si intendono contratti connessi ai tassi di interesse e contratti connessi ai tassi di cambio, come figura nell'allegato 3 della direttiva 89/647/CEE e contratti fuori bilancio basati su titoli a interesse variabile, a condizione che i) tutti questi contratti non siano negoziati in borse ufficiali dove sono soggetti a requisiti di margini giornalieri, e ii), nel caso di contratti connessi ai tassi di cambio, che abbiano una durata iniziale superiore a quattordici giorni civili.

(Emendamento n. 4)

Articolo 2, quinto trattino

- per emittente qualificato si intende un ente creditizio o un'impresa i cui valori mobiliari sono quotati in borsa in uno Stato membro, o quotati in borsa in un paese terzo se questa borsa è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in questione.
- un emittente qualificato è un ente creditizio o un'impresa i cui valori mobiliari sono quotati in borsa in uno Stato membro o quotati in borsa in un paese terzo, qualora i requisiti per l'ammissione alla quotazione ufficiale in quel paese, nonché i requisiti riguardanti lo «status» di un emittente ammesso, siano conformi — o equivalenti — alla direttiva 79/279/CEE e alle sue modifiche.

(Emendamento n. 5)

Articolo 2, sesto trattino

- per amministrazione centrale si intende l'autorità amministrativa o la banca centrale degli Stati membri e di tutti gli altri paesi che sono membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o di qualsiasi paese che abbia concluso accordi speciali per l'erogazione di prestiti con il Fondo monetario internazionale (FMI) nel quadro degli accordi generali di prestito (GAB) del Fondo.
- per voci dell'amministrazione centrale si intendono posizioni «long» e «short» nell'attivo, di cui ai punti da 1 a 4 dell'articolo 6, paragrafo 1) a) della direttiva 89/647/CEE, e quelle cui è attribuita una ponderazione dello 0% nell'articolo 7 della stessa direttiva.

(Emendamento n. 6)

Articolo 2, decimo e undicesimo trattino

- per contratto di riporto si intende un accordo in cui un'impresa vende valori mobiliari con l'impegno di riacquistarli (o di riacquistare in sostituzione titoli dello stesso genere) a una determinata data futura e a un determinato prezzo, in conformità con le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva del Consiglio 86/635/CEE.

— per contratto di riporto inverso si intende un accordo in cui un'impresa acquista valori mobiliari da una controparte e accetta di rivenderli (o di rivendere in sostituzione i valori dello stesso genere) a quella stessa controparte ad una determinata data futura e ad un determinato prezzo, in conformità con le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva del Consiglio 86/635/CEE.
- per contratto di riporto e per contratto di riporto inverso si intende un accordo in cui un'impresa trasferisce valori mobiliari con l'impegno di riacquistarli (o di riacquistare in sostituzione titoli dello stesso genere) a un determinato prezzo e a una data futura determinata, o da determinare, da parte del cedente; l'accordo rappresenta un contratto di riporto per la ditta che vende i titoli e un contratto di riporto inverso per la ditta che li acquista.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 7)

Articolo 2, diciassettesimo trattino

— per *capitale iniziale* si intende il capitale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), della direttiva 89/299/CEE. *La componente costituita dal capitale versato comprende tutti gli importi, indipendentemente dalla loro effettiva designazione, che, secondo la forma giuridica dell'ente in questione sono considerati in forza del diritto nazionale capitale sociale sottoscritto e versato dagli azionisti o da altri titolari.*

— per **capitale iniziale** si intende il capitale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), della direttiva 89/299/CEE.

(Emendamento n. 8)

Articolo 3, paragrafo 2

2. Il capitale iniziale delle imprese di investimento non può essere inferiore a 500.000 ecu.

2. Il capitale iniziale delle imprese di investimento non può essere inferiore a **600.000** ecu.

(Emendamento n. 9)

Articolo 3, paragrafo 3

3. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre tale importo a 50.000 ecu qualora l'impresa non sia autorizzata a detenere contanti o titoli della clientela, né ad operare in qualità di creatore di mercato (market maker), né a prestare servizi di sottoscrizione, tranne il mero collocamento dei titoli presso il pubblico senza assunzione di garanzia sul buon fine della sottoscrizione.

3. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre tale importo a **60.000** ecu qualora l'impresa non sia autorizzata a detenere contanti o titoli della clientela, né ad operare in qualità di creatore di mercato (market maker), né a prestare servizi di sottoscrizione, tranne il mero collocamento dei titoli presso il pubblico senza assunzione di garanzia sul buon fine della sottoscrizione.

(Emendamento n. 10)

Articolo 3, paragrafo 4

4. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre l'importo di cui al paragrafo 2 a 100.000 ecu per le imprese che detengono contanti o titoli della clientela in qualità di agenti o gestori del portafoglio della stessa, ma non detengono posizioni di negoziazione propria.

4. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre l'importo di cui al paragrafo 2 a **150.000** ecu per le imprese che detengono contanti o titoli della clientela in qualità di agenti o gestori del portafoglio della stessa, ma non detengono posizioni di negoziazione propria.

(Emendamento n. 11)

Articolo 3, paragrafo 5

5. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, gli Stati membri possono confermare l'autorizzazione delle imprese di investimento esistenti prima dell'attuazione della presente direttiva, i cui fondi propri siano inferiori ai livelli di capitale iniziale indicati nei paragrafi 2, 3 e 4. I fondi propri di tali imprese non devono scendere al di sotto del livello più elevato registrato *dopo* la data di notifica della presente direttiva.

5. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, gli Stati membri possono confermare l'autorizzazione delle imprese di investimento esistenti prima dell'attuazione della presente direttiva, i cui fondi propri siano inferiori ai livelli di capitale iniziale indicati nei paragrafi 2, 3 e 4. I fondi propri di tali imprese non devono scendere al di sotto del livello più elevato registrato **alla** data di notifica della presente direttiva.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 12)

Articolo 3, paragrafo 6

6. Qualora il controllo di un'impresa di investimento contemplata dal paragrafo 5 sia assunto, altrimenti che per successione ereditaria, da una persona fisica o giuridica diversa da quella che lo esercitava anteriormente, i fondi propri dell'ente devono raggiungere almeno il livello adeguato prescritto per il capitale iniziale nei paragrafi 2, 3 e 4.

6. Qualora il controllo di un'impresa di investimento contemplata dal paragrafo 5 sia assunto, altrimenti che per successione ereditaria, da una persona fisica o giuridica diversa da quella che lo esercitava anteriormente, i fondi propri dell'ente devono raggiungere almeno il livello adeguato prescritto per il capitale iniziale nei paragrafi 2, 3 e 4, **salvo che, nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, qualora l'impresa sia venduta entro un periodo di cinque anni successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, si applica il paragrafo 5.**

(Emendamento n. 13)

Articolo 3, paragrafo 7

7. Tuttavia, in presenza di determinate circostanze particolari e con il consenso delle autorità competenti, in caso di fusione di due o più imprese di investimento, non è necessario che i fondi propri dell'impresa risultante dall'incorporazione raggiungano il livello del capitale iniziale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. I fondi propri della nuova impresa di investimento non possono però scendere al di sotto dell'importo complessivo dei fondi propri delle imprese fuse *alla data della fusione, fintantoché non siano stati raggiunti i livelli adeguati in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4.*

7. Tuttavia, in presenza di determinate circostanze particolari e con il consenso delle autorità competenti, in caso di fusione di due o più imprese di investimento, non è necessario che i fondi propri dell'impresa risultante dall'incorporazione raggiungano il livello del capitale iniziale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. **Tuttavia, durante il periodo in cui non è stato raggiunto il livello di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, i fondi propri della nuova impresa di investimento non possono scendere al di sotto del totale dei fondi propri delle imprese fuse al momento dell'incorporazione.**

(Emendamento n. 14)

Articolo 4, paragrafo 2

2. Oltre ai requisiti prescritti dalla direttiva del Consiglio 89/647/CEE e, se del caso, dai successivi paragrafi 4 e 5, gli enti creditizi devono possedere fondi propri destinati alla copertura dei loro rischi di cambio; il relativo importo deve essere calcolato secondo il metodo illustrato nell'*allegato 4*. In attesa di un'ulteriore armonizzazione, tuttavia, gli Stati membri hanno facoltà di non applicare tale requisito agli enti creditizi la cui attività economica è così limitata: la loro posizione netta complessiva in cambi, calcolata a norma dell'*allegato 4*, non deve superare l'importo equivalente al 10% dei fondi propri.

2. Oltre ai requisiti prescritti dalla direttiva del Consiglio 89/647/CEE e, se del caso, dai successivi paragrafi 4 e 5, gli enti creditizi devono possedere fondi propri destinati alla copertura dei loro rischi di cambio; il relativo importo deve essere calcolato secondo il metodo illustrato nell'**allegato 3**. In attesa di un'ulteriore armonizzazione, tuttavia, gli Stati membri hanno facoltà di non applicare tale requisito agli enti creditizi la cui attività economica è così limitata: la loro posizione netta complessiva in cambi, calcolata a norma dell'**allegato 3**, non deve superare l'importo equivalente al 2% dei fondi propri.

(Emendamento n. 15)

Articolo 4, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Gli intermediari che investono fondi per conto di un cliente con imprese di investimento devono essere assicurati contro i rischi di responsabilità civile professionale.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 16)

Articolo 5, paragrafo 1

1. Le posizioni devono essere valutate quotidianamente ai prezzi correnti di mercato *dalle imprese di investimento e dagli enti creditizi, salvo che gli allegati 2, 3 e 5 siano ad essi inapplicabili.*

1. Le posizioni **in titoli di cui alla Sezione B dell'Allegato della direttiva relativa ai servizi d'investimento detenuti da imprese d'investimento che non siano enti creditizi e i portafogli di negoziazione di tali enti creditizi soggetti agli allegati 1, 2 e 3 di cui sotto** debbono essere **valutati** quotidianamente ai prezzi correnti di mercato.

(Emendamento n. 17)

Articolo 6, paragrafo 2

2. Le imprese di investimento che non sono enti creditizi sono tenute a trasmettere le segnalazioni alle autorità competenti nei modi specificati da queste ultime, almeno mensilmente, nel caso delle imprese autorizzate ad operare come mandanti, almeno trimestralmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e almeno annualmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 3. *Le segnalazioni devono essere ricevute dalle competenti autorità entro due settimane dal termine del periodo di riferimento.*

2. Le imprese di investimento che non sono enti creditizi sono tenute a trasmettere le segnalazioni alle autorità competenti nei modi specificati da queste ultime, almeno mensilmente, nel caso delle imprese autorizzate ad operare come mandanti, almeno nel caso delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e almeno annualmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

(Emendamento n. 18)

Articolo 6, paragrafo 3

3. Gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere le segnalazioni alle autorità competenti, nei modi specificati da queste ultime, con la medesima frequenza stabilita per tali obblighi nella direttiva 89/647/CEE e ad intervalli più brevi se le autorità competenti lo richiedono.

3. Gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere le segnalazioni alle autorità competenti, nei modi specificati da queste ultime, con la medesima frequenza stabilita per tali obblighi nella direttiva 89/647/CEE e ad intervalli più brevi se le autorità competenti lo richiedono. **Gli enti creditizi sono tenuti a notificare separatamente all'autorità competente l'acquisto e la vendita dei titoli esclusi dal loro portafoglio di negoziazione.**

(Emendamento n. 19)

Articolo 7, paragrafo 4

4. Le autorità competenti di Stati membri diversi collaborano strettamente per assolvere le funzioni previste dalla presente direttiva, segnatamente nel caso in cui i servizi di investimento siano prestati in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento di succursali in uno o più Stati membri. Esse si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni atte a facilitare la vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e, in particolare, il controllo del rispetto da parte di questi delle norme della presente direttiva. Tutte le informazioni scambiate tra autorità competenti ai sensi della presente direttiva riguardo alle

4. Le autorità competenti di Stati membri diversi collaborano strettamente per assolvere le funzioni previste dalla presente direttiva, segnatamente nel caso in cui i servizi di investimento siano prestati in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento di succursali in uno o più Stati membri. Esse si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni atte a facilitare la vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e, in particolare, il controllo del rispetto da parte di questi delle norme della presente direttiva. Tutte le informazioni scambiate tra autorità competenti ai sensi della presente direttiva riguardo alle

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

imprese di investimento sono tutelate dal segreto d'ufficio come disposto dall'articolo 20 della direttiva del Consiglio relativa ai servizi di investimento (.../.../CEE); quelle riguardo agli enti creditizi sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

imprese di investimento sono tutelate dal segreto d'ufficio come disposto dall'articolo 20 della direttiva del Consiglio relativa ai servizi di investimento (.../.../CEE); quelle riguardo agli enti creditizi sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE, **modificata dalla direttiva del Consiglio 89/646/CEE.**

(Emendamento n. 26)

*Articolo 7 bis (nuovo)***Articolo 7 bis**

Le autorità competenti, responsabili per l'esercizio della vigilanza consolidata, non escludono dal consolidamento gli enti creditizi che hanno una partecipazione qualificata in un'impresa d'investimento.

(Emendamento n. 20)

Allegati 1 e 2

ALLEGATO 1**RISCHIO POSIZIONE**

Titoli di capitale e di debito

Compensazione*(Corrisponde al paragrafo 1 dell'Allegato 1)*

1. **L'eccedenza delle posizioni long (short) dell'impresa rispetto alle sue posizioni short (long) nello stesso titolo, sia esso di capitale, di debito e un titolo convertibile, ed i contratti a termine, a premio e di warrants che sono identici, è la sua posizione netta in ciascuno dei diversi titoli.** Nel calcolare la posizione netta, le autorità competenti **devono** consentire che le posizioni in titoli derivati siano equiparate, **secondo le modalità di cui ai paragrafi 4 e 6 infra, alle posizioni nel titolo/nei titoli sottostanti (o di riferimento).**

(Corrisponde al paragrafo 4 dell'Allegato 1)

2. Non è consentita alcuna compensazione tra **un titolo convertibile ed un titolo di contropartita nel titolo a esso sottostante**, salvo che le autorità competenti adottino una strategia che prenda in considerazione la probabilità di conversione di un titolo convertibile oppure prevedano una copertura patrimoniale atta ad assorbire eventuali perdite potenziali che possono manifestarsi in sede di conversione.

Le imprese scompongono i contratti a termine sull'indice di borsa nelle loro varie posizioni costitutive e le equiparano alle loro posizioni sottostanti negli stessi titoli.

Tuttavia le autorità competenti possono decidere che le componenti di un contratto a termine sull'indice di borsa non possono essere compensate con le corrispondenti posizioni nei titoli sottostanti.

3. **Tutte le posizioni compensate, a prescindere dal loro segno, devono essere quotidianamente convertite nella moneta di riferimento dell'impresa al tasso di cambio a pronti corrente prima della loro aggregazione.**

Mercoledì 20 novembre 1991

Titoli particolari

(Corrisponde al paragrafo 5 dell'Allegato 1)

4. I contratti standardizzati a termine, (contratti «futures» sui tassi d'interesse e i contratti differenziali a termine sul tasso d'interesse (FRA) sono equiparati a combinazioni di posizioni long e short. Una posizione long su futures perciò equivale ad una combinazione di un debito con scadenza alla data di consegna prevista nel contratto «futures» e di una disponibilità in un'attività con scadenza alla data di scadenza del contratto futures. Il contrario vale per le posizioni short. Sia il debito che la disponibilità in attività saranno inclusi nella colonna Amministrazione centrale della Tabella 1 del **paragrafo 10**. Le autorità competenti possono consentire che la copertura **patrimoniale** di un contratto futuro negoziato in borsa sia uguale alla garanzia depositata in borsa se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio in questione.

(Corrisponde al paragrafo 6 dell'Allegato 1)

5. I contratti a premio sui tassi d'interesse, i titoli di debito, i titoli di capitale, le operazioni a termine, gli swaps e le divise estere **devono essere equiparati a posizioni nell'importo del titolo sottostante cui il contratto a premio si riferisce, moltiplicato per il suo delta**. Il coefficiente delta usato deve essere quello della borsa valori dell'operazione oppure, in mancanza, o per i contratti a premio fuori borsa, quello calcolato dall'impresa stessa, purché il modello che essa usa sia considerato soddisfacente dalle autorità competenti. **Tuttavia le autorità competenti possono altresì prescrivere che le imprese d'investimento possano o debbano calcolare i rispettivi coefficienti delta utilizzando un metodo specificato dalle competenti autorità piuttosto che seguendo i due metodi precedentemente esposti**. Le autorità competenti impongono l'adozione di garanzie contro altri rischi, ad eccezione del rischio delta, connessi con i contratti di premio. Le autorità competenti hanno facoltà di permettere che nel deposito di copertura richiesto per un contratto a premio scritto e negoziato in borsa sia uguale alla garanzia depositata presso tale borsa, se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio, e di permettere altresì che l'apertura richiesta per un contratto a premio acquistato, negoziato in borsa oppure fuori borsa sia pari a quella per i titoli sottostanti, a condizione che la garanzia risultante non superi il valore di mercato del contratto. La garanzia per un contratto a premio scritto fuori borsa sarà fissata in relazione al titolo ad esso sottostante.

(Corrisponde al paragrafo 8 dell'Allegato 1)

6. Nel caso di warrants valgono le medesime norme esposte al paragrafo 5 per i contratti a premio.

(Corrisponde al paragrafo 7 dell'Allegato 1)

7. Ai fini del rischio tasso d'interesse, i contratti swap sono equiparati a titoli in bilancio. Perciò uno swap sul tasso d'interesse in base al quale un'impresa riceve un tasso d'interesse variabile e paga un tasso d'interesse fisso è equiparato ad una posizione long in un titolo a tasso variabile di durata pari al periodo fino alla successiva fissazione del tasso d'interesse e a una posizione short in un titolo a tasso fisso con la stessa scadenza del contratto swap. Le autorità competenti hanno tuttavia facoltà di stabilire obblighi alternativi a quelli cui sono tenute le imprese che utilizzano tipi di swap che offrono, con il benestare delle autorità competenti, una misura più precisa dei rischi connessi con i contratti swap.

Rischi specifici e generici

8. **Il rischio posizione in un titolo di debito o di capitale negoziato (ovvero in un titolo derivato) va suddiviso in due componenti ai fini del calcolo della copertura patrimoniale di obbligo. La prima consiste nella componente di rischio specifico, vale a dire il rischio di una variazione di prezzo del titolo in questione dovuta a fattori connessi con il suo emittente (nel caso di un titolo in contanti) ovvero (nel caso di un titolo derivato) con l'emittente del titolo sottostante. La seconda componente si riferisce al rischio generico, cioè al rischio di una variazione di prezzo del titolo dovuta (nel caso di un titolo di debito negoziato) ad una variazione del livello dei tassi d'interesse, ovvero (nel caso di un titolo di capitale o di un titolo derivato) ad un ampio movimento del mercato azionario non connesso ad alcun attributo specifico di singoli titoli mobiliari.**

Mercoledì 20 novembre 1991

Titoli di debito negoziati

9. L'impresa classifica le sue posizioni nette in base alla divisa in cui sono denominate e calcola separatamente per ciascuna divisa la copertura patrimoniale d'obbligo per il rischio generico e specifico.

Rischio specifico

10. L'impresa assegna le sue posizioni nette, calcolate a norma del primo paragrafo, alle categorie appropriate nella prima riga della Tabella 1, sulla base delle rispettive durate residue e le moltiplica per i coefficienti di ponderazione figuranti nella seconda riga; calcola il proprio obbligo patrimoniale a copertura del rischio specifico aggiungendo le sue posizioni ponderate (a prescindere dal fatto che siano long o short).

Tabella 1				
Amministrazione centrale	Emittente qualificato			Altri
	0-6 mesi	6-24 mesi	24 mesi	
0,00%	0,25%	1,00%	1,60%	8,00%

Rischio generico

11. La procedura per il calcolo degli obblighi patrimoniali a copertura del rischio generico si articola in due fasi successive. In primo luogo, tutte le posizioni vengono ponderate in base alla rispettiva durata (come spiegato al paragrafo 12) al fine di calcolare la consistenza dell'obbligo patrimoniale ad esse corrispondente. In secondo luogo, è consentito apportare una riduzione qualora una posizione ponderata venga detenuta a fianco di una posizione ponderata di segno opposto all'interno della stessa fascia di scadenza. È altresì possibile una riduzione della copertura qualora le posizioni ponderate di segno opposto rientrino in diverse fasce di scadenza, l'entità della riduzione essendo dipendente dal fatto che le due posizioni rientrino o meno nella stessa zona, nonché dalla zona in cui rientrano. Complessivamente le zone (gruppi di fasce di scadenza) sono tre.

12. L'impresa assegna le sue posizioni nette alla corrispondente fascia di scadenza nella seconda o nella terza colonna (a seconda del caso) della Tabella 2, in base alla durata residua nel caso di titoli a tasso fisso e al periodo restante prima della successiva fissazione del tasso, nel caso di titoli a tasso di interesse variabile prima della scadenza finale. Distingue inoltre tra titoli di debito con interesse pari o superiore al 3% e titoli di debito con interesse inferiore al 3%, e li colloca rispettivamente nella seconda o nella terza colonna della Tabella 2. Moltiplica poi ciascuno di essi per il coefficiente di ponderazione relativo alla fascia di scadenza in questione figurante nella quarta colonna della Tabella 2.

13. Calcola poi la somma delle posizioni ponderate long e delle posizioni ponderate short per ciascuna fascia di scadenza. La parte delle prime che per una data fascia di scadenza è bilanciata (matched) dalle seconde dà luogo alla posizione ponderata bilanciata di tale fascia, mentre la posizione residua, long o short, dà luogo alla posizione ponderata non bilanciata della medesima fascia. Viene poi calcolato, per tutte le fasce, il totale delle posizioni ponderate bilanciate.

14. L'impresa calcola i totali delle posizioni ponderate long bilanciate per tutte le fasce comprese in ciascuna delle zone della Tabella 2 al fine di derivare, per ciascuna zona, la posizione ponderata long non bilanciata. Analogamente, procede al calcolo del totale delle posizioni ponderate short non bilanciate per ciascuna fascia di una particolare zona, al fine di ottenere la posizione ponderata short non bilanciata di detta zona. La parte della posizione ponderata long non bilanciata che per una data zona è bilanciata dalla posizione ponderata short non bilanciata relativa alla stessa zona dà luogo alla posizione ponderata bilanciata per quella zona. La parte della posizione ponderata long non bilanciata o della posizione ponderata short non bilanciata che per una determinata zona non può essere in tal modo bilanciata, dà luogo alla posizione ponderata non bilanciata di tale zona.

Mercoledì 20 novembre 1991

1	2	3	4	5
Zone	Fasce di scadenza		Coefficiente (%)	Variazione ipotizzata del tasso d'interesse (%)
	Interesse del 3% o più	Interesse inferiore al 3% = 1 durata modificata = 2		
Una	0-1 mesi	0-1 mesi	0,00	—
	1-3 mesi	1-3 mesi	0,20	1,00
	3-6 mesi	3-6 mesi	0,40	1,00
	6-12 mesi	6-12 mesi	0,70	1,00
Due	1-2 anni	1,0-1,9 anni	1,25	0,90
	2-3 anni	1,9-2,8 anni	1,75	0,80
	3-4 anni	2,8-3,6 anni	2,25	0,75
Tre	4-5 anni	3,6-4,3 anni	2,75	0,75
	5-7 anni	4,3-5,7 anni	3,25	0,70
	7-10 anni	5,7-7,3 anni	3,75	0,65
	10-15 anni	7,3-9,3 anni	4,50	0,60
	15-20 anni	9,3-10,6 anni	5,25	0,60
	più di 20 anni	10,6-12,0 anni	6,00	0,60
		12,0-20,0 anni	8,40	0,60
		più di 20 anni	13,0	0,60

15. Viene quindi calcolata la parte della posizione ponderata long (short) non bilanciata per la Zona Uno che è bilanciata dalla posizione ponderata short (long) non bilanciata per la Zona Due, denominata al paragrafo 19 «posizione ponderata bilanciata tra le Zone Uno e Due». Il medesimo calcolo viene ripetuto per la restante parte della posizione ponderata non bilanciata nella Zona Due e per la posizione ponderata non bilanciata nella Zona Tre, al fine di calcolare la posizione ponderata bilanciata tra le Zone Due e Tre.

16. L'impresa può, se lo desidera, invertire l'ordine seguito al paragrafo 15, e calcolare la posizione ponderata bilanciata tra le Zone Due e Tre, prima di procedere al calcolo di quella tra le Zone Uno e Due.

17. La parte residua della posizione ponderata non bilanciata nella Zona Uno viene bilanciata con quanto rimane di quella per la Zona Tre dopo il bilanciamento di questa Zona con la Zona Due, al fine di derivare la posizione ponderata bilanciata tra le Zone Uno e Tre.

18. Vengono quindi sommate le posizioni residue, una volta effettuati i tre distinti calcoli di bilanciamento di cui ai precedenti paragrafi 15-17.

19. L'obbligo di copertura patrimoniale viene calcolato come somma di:

- il 10% della somma delle posizioni ponderate bilanciate in tutte le fasce di scadenza;
- il 30% della posizione ponderata bilanciata nella Zona Uno;
- il 20% della posizione ponderata bilanciata nella Zona Due;
- il 20% della posizione ponderata bilanciata nella Zona Tre;
- il 30% della posizione ponderata bilanciata tra le Zone Uno e Due, e tra le Zone Due e Tre (cfr. paragrafo 16);
- il 100% della posizione ponderata bilanciata tra le Zone Uno e Tre;
- il 100% delle restanti posizioni ponderate non bilanciate.

Durata

(Corrisponde al paragrafo 4 dell'Allegato 2)

20. Le autorità competenti di uno Stato membro possono utilizzare un sistema per il calcolo degli obblighi di copertura patrimoniale per il rischio generico sui titoli di debito negoziati (a tasso fisso) delle loro imprese che rifletta la durata dei titoli in questione, in luogo del sistema stabilito nei precedenti paragrafi 11-19.

Mercoledì 20 novembre 1991

21. In base a tale sistema l'impresa di investimento determina in quale zona di scadenza residua rientra ciascuno dei suoi titoli di debito (ad esempio obbligazioni), in base alla seconda colonna della Tabella 2.

22. Assume quindi il valore di mercato dell'obbligazione (o del titolo di altro genere) e ne calcola il rendimento alla scadenza, cioè il tasso di sconto implicito dell'obbligazione.

23. L'impresa calcola poi la sua «durata modificata» in base alla seguente formula:

$$\text{durata modificata} = \frac{\text{durata (D)}}{(1+r)^m}$$

$$D = \frac{m \sum_{t=1}^m \frac{C_t}{(1+r)^t}}{m \sum_{t=1}^m \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

e

r = rendimento alla scadenza

C_t = pagamento in contanti al tempo t

24. L'impresa determina quindi la variazione d'interesse che deve essere coperta per un'obbligazione di quella particolare durata modificata. Nel determinare tale importo fa riferimento alla terza colonna della Tabella 2.

25. Qualora la variazione del tasso d'interesse sia pari all'1%, l'impresa moltiplica il prezzo di mercato dell'obbligazione per la sua durata modificata al fine di calcolare la posizione ponderata in termini di durata per quella obbligazione. Se invece la variazione del tasso d'interesse non è pari all'1%, per calcolare la posizione ponderata in termini di durata di tale obbligazione occorre moltiplicare il prezzo di mercato di quest'ultima sia per la sua durata modificata che per la variazione percentuale in questione.

26. L'impresa d'investimento determina per ciascuna zona le proprie posizioni ponderate long e short, in termini di durata, in base alle scadenze residue di dette posizioni. La parte delle prime che è bilanciata dalle seconde in ciascuna zona dà luogo alla posizione ponderata bilanciata in termini di durata per quella zona. L'impresa calcola poi per ciascuna zona le posizioni non bilanciate ponderate in termini di durata. Applica quindi le procedure descritte ai precedenti paragrafi 15-18 per le posizioni ponderate non bilanciate.

27. L'obbligo di copertura patrimoniale viene calcolato come somma di:

- il 10% della somma delle posizioni ponderate bilanciate in termini di durata in ciascuna zona;
- il 30% delle posizioni ponderate bilanciate in termini di durata tra le Zone Uno e Due, e tra le Zone Due e Tre;
- il 100% delle posizioni ponderate bilanciate in termini di durata tra le Zone Uno e Tre;
- il 100% delle restanti posizioni ponderate non bilanciate in termini di durata.

28. Le autorità competenti che decidano di avvalersi del sistema descritto ai precedenti paragrafi 21-27 ne rendono di pubblico dominio i particolari.

Titoli di capitale

(Corrisponde ai paragrafi 5 e 6 dell'Allegato 2)

29. L'impresa somma tutte le sue posizioni long nette — ai sensi del paragrafo 1 — e tutte le sue posizioni short nette. La somma dei due risultati rappresenta la sua posizione lorda globale. L'eccedenza dell'uno rispetto all'altro rappresenta la sua posizione netta globale.

30. La copertura patrimoniale d'obbligo di un'impresa per il rischio specifico sarà pari al 4% della sua posizione lorda globale. La copertura patrimoniale d'obbligo per il rischio globale sarà pari all'8% della sua posizione netta globale.

Mercoledì 20 novembre 1991

31. Le autorità competenti hanno facoltà di consentire che la copertura patrimoniale d'obbligo per il rischio specifico sia del 2% e non del 4% dell'obbligo lordo globale per i portafogli di titoli detenuti da un'impresa che soddisfa le seguenti condizioni: in primo luogo, tutti i titoli di capitale in essi contenuti devono essere titoli di emittenti che hanno emesso titoli di debito negoziati che rappresentano titoli di capitale qualificanti e in circolazione; in secondo luogo devono essere considerati come altamente commerciabili da parte delle competenti autorità interessate; in terzo luogo nessuna singola posizione presente in tale portafoglio deve comprendere più del 5% del valore della posizione globale lorda del portafoglio stesso.

32. Le autorità competenti si accertano che le imprese che hanno provveduto a compensare le loro posizioni in uno o più titoli di capitale che costituiscono contratti a termine sull'indice di borsa rispetto a una o più posizioni di segno opposto nel contratto a termine sull'indice di borsa stesso, dispongano di una copertura patrimoniale adeguata a far fronte al rischio di perdita derivante dalla possibilità che il valore del contratto a termine non evolva in modo congruente con i titoli di capitale che lo costituiscono.

(Emendamento n. 21)

Allegato 3

ALLEGATO 2

RISCHIO CONTROPARTE/REGOLAMENTO

1. Per le transazioni su obbligazioni e azioni (ad esclusione dei contratti di riporto e di riporto inverso) che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, un'impresa deve calcolare la differenza di prezzo alla quale si trova esposta. Trattasi della differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per l'obbligazione o l'azione in questione e il suo valore corrente di mercato, differenza che può comportare una perdita per l'impresa. Quest'ultima deve moltiplicare la differenza per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna A della tabella 1, al fine di calcolare la copertura patrimoniale cui è tenuta.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, un'impresa può, a discrezione delle autorità competenti, effettuare il calcolo ivi descritto moltiplicando il prezzo di liquidazione contenuto per ogni transazione che risulta non liquidata in un periodo compreso tra 5 e 45 giorni successivamente alla sua data di scadenza, per il fattore appropriato quale risulta dalla colonna B della Tabella 1. A partire da 45 giorni successivamente alla data di scadenza, la copertura obbligatoria deve essere pari al 100% della differenza di prezzo alla quale l'impresa si trova esposta, come risulta dalla colonna A.

Tabella 1

Numero di giorni successivi alla data Colonna della liquidazione	Colonna A %	Colonna B %
5-15	8	0,5
16-30	50	4,0
31-45	75	9,0
46 o più	100	vedi paragrafo 2

Contratti di riporto

(Corrisponde al paragrafo 3 dell'Allegato 3)

3. Per i contratti di riporto e i contratti di prestito su titoli la copertura patrimoniale d'obbligo dell'impresa corrisponde alla differenza tra il valore di mercato dei titoli e l'importo da essa ottenuto a titolo di finanziamento ovvero la garanzia collaterale comprensiva del deposito di garanzia ricevuto ovvero il valore di mercato della garanzia collaterale, nel caso in cui la differenza sia positiva. Per i riporti passivi e i contratti di prestito su titoli, tale obbligo riguarda la differenza tra l'importo che l'impresa ha dato in finanziamento o la garanzia o il valore di mercato della garanzia data e il valore di mercato dei titoli ricevuti, nel caso in cui la differenza sia positiva. Nel calcolo del valore di mercato degli importi assunti o erogati in prestito e della garanzia collaterale vengono inclusi gli interessi maturati.

Mercoledì 20 novembre 1991

Titoli derivati fuori borsa

4. In caso di contratto bilaterale separato relativo a novazione, riconosciuto dalle autorità nazionali di vigilanza, tra l'impresa e la sua controparte, in base al quale qualunque obbligo reciproco di effettuare pagamenti nella loro divisa comune ad una data prefissata venga automaticamente amalgamato agli altri obblighi analoghi aventi la medesima scadenza, è oggetto di ponderazione il singolo importo netto stabilito mediante tale novazione e non i relativi importi lordi.

(Corrisponde al paragrafo 4 dell'Allegato 3)

La copertura verrà così calcolata: anzitutto (I) l'impresa somma il costo totale di sostituzione (ottenuto con la valutazione ai prezzi correnti di mercato) di tutti i suoi contratti, compresi i contratti a premio sui titoli di capitale acquistati, con valore positivo, e (II) nel caso di contratti su tassi di interesse e su tassi di cambio, un importo corrispondente alla potenziale esposizione creditoria futura calcolata moltiplicando il valore complessivo del capitale di riferimento dei contratti in portafoglio per i seguenti coefficienti di ponderazione per quanto di pertinenza:

Vita residua	Contratti su tassi d'interesse	Contratti su tassi cambio
Meno di un anno	—	1,0%
Pari o superiore a 1 anno	0,5%	5,0%

La copertura patrimoniale sarà pari al 4% della somma di (I) + (II) nel caso in cui la controparte appartiene al settore privato ma non è un'istituzione di credito o un'impresa di investimento, all'1,6% della somma qualora essa sia un'istituzione di credito, ad un'impresa di investimento o al settore pubblico, e pari a zero se si tratta delle amministrazioni centrali.

5. L'impresa è tenuta a disporre di una copertura patrimoniale per il rischio nei confronti della controparte qualora:

- i) abbia pagato i titoli mobiliari prima di riceverli o abbia consegnato titoli mobiliari prima di riceverli, ovvero abbia consegnato titoli mobiliari prima di riscuoterne il pagamento, e
- ii) siano trascorsi tre o più giorni dalla data in cui ha effettuato il pagamento o la consegna. Successivamente, l'impresa di investimento che è un'istituzione di credito è tenuta a detenere l'8% del valore dei titoli o degli importi liquidi dovuti in conto capitale qualora la controparte appartenga al settore privato, ma non sia un'istituzione di credito, o un'impresa di investimento, e l'1,6% della somma qualora essa sia un'istituzione di credito o un'impresa di investimento o appartenga al settore delle amministrazioni regionali e degli enti locali, ed una percentuale pari a zero se si tratta delle amministrazioni centrali. L'impresa di investimento che non sia un'istituzione di credito considera tale capitale come un'attività non liquida nell'Allegato 5.

(Emendamento n. 22)

Allegato 4

ALLEGATO 3

RISCHIO DI CAMBIO

1. Alla posizione complessiva netta in cambi, calcolata in conformità delle procedure sotto specificate, spetta una copertura patrimoniale dell'8% solo nella misura in cui tale posizione superi il 2% dei fondi propri.

2. Si utilizzerà un metodo di calcolo in due fasi.

3. Deve essere dapprima calcolata la posizione aperta netta dell'impresa in ciascuna divisa (compresa quella utilizzata nella segnalazione). La posizione consiste nella somma dei seguenti elementi (positivi o negativi):

- la posizione netta a pronti (ossia tutte le voci dell'attivo meno tutte le voci del passivo, compresi i ratei di interessi maturati, nella divisa in questione);
- la posizione netta a termine (ossia tutti gli importi da ricevere meno tutti gli importi da versare nell'ambito di operazioni a termine, compresi i contratti a termine su valuta e il capitale di swaps su valute non inclusi nella posizione a pronti);
- garanzie (e titoli analoghi) di cui è certo il richiamo e che sono irrevocabili;

Mercoledì 20 novembre 1991

- entrate/uscite nette future **non ancora maturate ma già pienamente coperte** (a discrezione dell'ente che effettua la segnalazione e **previo consenso delle autorità competenti, possono essere incluse le entrate/uscite nette future non ancora registrate nei documenti contabili ma già pienamente coperte mediante cambio a consegna. Tale discrezione va esercitata con coerenza**);
- l'equivalente netto delta (o su base delta) del portafoglio totale dei contratti a premio in valuta estera;
- **qualunque posizione deliberatamente acquisita da un'istituzione di credito o un'impresa di investimento in ordine alla copertura contro l'effetto sfavorevole del tasso di cambio sul proprio capitale, può essere esclusa dal calcolo delle posizioni valutarie aperte nette. Tali posizioni devono avere carattere non commerciale o strutturale e la loro esclusione e qualunque variazione delle condizioni relative alla loro esclusione devono presupporre il consenso delle autorità competenti. Il medesimo trattamento, alle medesime condizioni suesposte, si applica alle posizioni di un'istituzione di credito o un'impresa di investimento relative ad elementi già dedotti nel calcolo dei fondi propri;**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 23)

*Allegato 5***ALLEGATO 5****ALTRI RISCHI**

Alle imprese di investimento ad eccezione degli enti creditizi è prescritto di detenere fondi propri pari a un quarto delle loro spese fisse generali dell'esercizio precedente. Le competenti autorità hanno facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività di un'impresa successiva all'esercizio precedente. Quando il precedente periodo di attività dell'impresa è inferiore a un anno intero, compreso il giorno di inizio dell'attività, tale copertura sarà pari a un quarto delle spese fisse generali del piano di attività preventivo, salvo l'eventuale suo adattamento prescritto dalle autorità competenti. *Per le imprese che danno inizio alla propria attività, i fondi propri saranno pari o superiori a tale importo, e il capitale iniziale almeno pari alle coperture prescritte dall'articolo 3.*

ALLEGATO 5**ALTRI RISCHI**

Alle imprese di investimento ad eccezione degli enti creditizi è prescritto di detenere fondi propri pari a un quarto delle loro spese fisse generali dell'esercizio precedente. Le competenti autorità hanno facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività di un'impresa successiva all'esercizio precedente. Quando il precedente periodo di attività dell'impresa è inferiore a un anno intero, compreso il giorno di inizio dell'attività, tale copertura sarà pari a un quarto delle spese fisse generali del piano di attività preventivo, salvo l'eventuale suo adattamento prescritto dalle autorità competenti.

(Emendamento n. 25)

*Allegato 6, punto 4.6 bis (nuovo)***4.6 bis) più qualsiasi azione o proprietà non gravata da oneri nell'ambito dell'impresa.**

(Emendamento n. 24)

Allegato 6, punti 5.2, 5.3, 5.4, frase introduttiva e primo trattino

5.2. I prestiti postergati di cui al precedente paragrafo 4, punto 5, devono avere una durata iniziale di almeno due anni. Essi devono essere titoli interamente versati e nel contratto di prestito non dev'essere prevista alcuna

5.2. I prestiti postergati di cui al precedente paragrafo 4, punto 5, devono avere una durata iniziale di almeno due anni. Essi devono essere titoli interamente versati e nel contratto di prestito non dev'essere prevista alcuna

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

clausola che ne disponga, in presenza di particolari circostanze diverse dalla liquidazione dell'impresa di investimento, il rimborso prima della scadenza convenuta, *tranne qualora le autorità di vigilanza lo consentano con un preavviso di due giorni*. I debiti postergati non possono essere rimborsati se il rimborso riduce i fondi propri dell'impresa in questione ad un livello inferiore al 120% della copertura complessiva richiesta all'impresa.

5.3. I prestiti postergati di cui al precedente paragrafo 4, punto 5, non devono superare il limite massimo del 250% della somma totale delle voci di cui al paragrafo 4 (2), più 4(4), meno 4(3), e si accostano a questo limite massimo soltanto in particolari circostanze considerate accettabili dalle autorità competenti interessate.

5.4. Le attività non liquide comprendono:

- immobilizzazioni (tranne nella misura in cui sia possibile tener conto di terreni e fabbricati come contropartita dei prestiti *assistiti da garanzia*);

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

clausola che ne disponga, in presenza di particolari circostanze diverse dalla liquidazione dell'impresa di investimento, il rimborso prima della scadenza convenuta, **salvo approvazione delle autorità competenti**. I debiti postergati non possono essere rimborsati se il rimborso riduce i fondi propri dell'impresa in questione ad un livello inferiore al **100%** della copertura complessiva richiesta all'impresa.

5.3. I prestiti postergati di cui al precedente paragrafo 4, punto 5, non devono superare il limite massimo del 250% della somma totale delle voci di cui al paragrafo 4 (2), più 4(4), meno 4(3), e si accostano a questo limite massimo soltanto in particolari circostanze considerate accettabili dalle autorità competenti interessate.

5.4. Le attività non liquide comprendono:

- immobilizzazioni (tranne nella misura in cui sia possibile tener conto di terreni e fabbricati come contropartita dei prestiti **che essi garantiscono**);

— A3-298/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente l'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 0141 — SYN 257) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 57, paragrafo 2 del Trattato CEE (C3-0184/90),
- visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0298/91),

1. approva la proposta della Commissione fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del Trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 152 del 21.6.1990, pag. 6.

Mercoledì 20 novembre 1991

b) proposta di direttiva COM(90) 451 — SYN 306

Proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n.1)

Considerando quarto bis (nuovo)

considerando che i rischi, assunti da uno o più enti creditizi, non soltanto vengono rivelati dalle cifre indicate nei conti di bilancio e nei conti annui (consolidati), ma dipendono anche dal modo in cui sono organizzate le relazioni all'interno dei gruppi e dalla relativa indipendenza di cui beneficia la direzione degli enti creditizi interessati;

(Emendamento n. 2)

Ottavo considerando

considerando tuttavia che, sino a quando non sarà stato realizzato un ulteriore coordinamento dei requisiti in materia di fondi propri in relazione ai rischi di mercato, le autorità competenti potranno continuare ad escludere dal campo di applicazione della vigilanza su base consolidata gli enti finanziari che esercitano attività esposte prevalentemente a rischi di mercato e che sono soggetti a regole particolari di vigilanza;

soppresso

(Emendamento n. 3)

Nono considerando

considerando che, intervenuta l'adozione della direttiva 86/635/CEE, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, che ha stabilito le regole di consolidamento in materia di conti consolidati pubblicati dagli enti creditizi, è ormai possibile precisare maggiormente i metodi di cui avvalersi nel quadro della vigilanza prudenziale esercitata su base consolidata;

considerando che, intervenuta l'adozione della direttiva 86/635/CEE, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, che ha stabilito le regole in materia di conti consolidati pubblicati dagli enti creditizi, **insieme alle disposizioni della direttiva del Consiglio 83/349/CEE sui conti consolidati**, è ormai possibile precisare maggiormente i metodi di cui avvalersi nel quadro della vigilanza prudenziale esercitata su base consolidata;

(Emendamento n. 4)

Nono considerando bis (nuovo)

considerando che il consolidamento rappresenta una misura volta a consentire di valutare la forza di un

(*) G.U. n. C 315 del 14.12.1990, pag. 15.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

gruppo di società di cui faccia parte uno o più enti creditizi, ma che la vigilanza nazionale sugli enti creditizi effettuata su base non consolidata non sarà sostituita;

(Emendamento n. 5)

Decimo considerando bis (nuovo)

considerando che la vigilanza su base consolidata degli enti creditizi deve avere il fine di tutelare i clienti degli enti creditizi;

(Emendamento n. 6)

Articolo 1, secondo trattino

- ente finanziario: un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione e nella detenzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 dell'allegato alla direttiva 89/646/CEE;

(Non riguarda la versione italiana)

(Emendamento n. 7)

Articolo 3, paragrafo 3, quarto trattino

- *in attesa di ulteriore coordinamento dei requisiti di fondi propri in relazione ai rischi di mercato, se l'ente finanziario in cui si ha la partecipazione esercita attività esposte prevalentemente a rischi di mercato e se tale ente è soggetto a regole speciali di vigilanza; le autorità competenti possono, del pari, non includere nel consolidamento il portafoglio di negoziazione degli enti creditizi o degli enti finanziari nei quali si ha una partecipazione, se ed in quanto detto portafoglio sia soggetto a regole particolari di vigilanza.*

— **soppresso**

(Emendamento n. 8)

Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. In caso di applicazione del primo trattino del terzo paragrafo, le autorità competenti raccoglieranno comunque le informazioni il cui trasferimento è consentito e informeranno la Commissione dei limiti fissati da un determinato paese terzo.

(Emendamento n. 9)

Articolo 3, paragrafo 5, secondo comma

Se l'impresa madre è un ente creditizio, il rispetto dei limiti di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/646/CEE è oggetto di vigilanza e controllo su base consolidata.

La vigilanza deve includere il rispetto dei limiti di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/646/CEE il quale a sua volta deve essere oggetto di vigilanza e controllo su base consolidata.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 10)

Articolo 3, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. La vigilanza su base consolidata deve includere anche tutti i dati e i fatti la cui conoscenza può essere ritenuta utile per la qualità della vigilanza su base consolidata, per esempio i risultati economici e finanziari del gruppo. Ciò riguarda non soltanto le informazioni finanziarie ma anche l'organizzazione dell'impresa, l'influenza esercitata su altre imprese da imprese all'interno di un gruppo e l'esistenza di un adeguato flusso di informazioni.

(Emendamento n. 11)

Articolo 3, paragrafo 7

7. Gli Stati membri *possono non* sottoporre alla vigilanza su base individuale gli enti creditizi che, in qualità di imprese madri, sono sottoposti a una vigilanza su base consolidata. *Se le autorità competenti esercitano una vigilanza su base individuale, possono, per il calcolo dei fondi propri, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 89/299/CEE.*

7. Gli Stati membri **debbono** sottoporre alla vigilanza su base individuale gli enti creditizi che, in qualità di imprese madri, sono sottoposti a una vigilanza su base consolidata.

(Emendamento n. 12)

Articolo 5, paragrafo 3

3. Negli altri casi di partecipazione diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 o quando esiste di fatto una situazione di influenza notevole, le autorità competenti stabiliscono *se e* in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse hanno facoltà, *segnatamente*, di consentire *o esigere* il ricorso al metodo dell'equivalenza.

3. Negli altri casi di partecipazione diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 o quando esiste di fatto una situazione di influenza notevole, le autorità competenti stabiliscono in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse hanno facoltà di consentire il ricorso al metodo dell'equivalenza **nel caso in cui il rischio cui è esposto l'azionista riguardi esclusivamente il suo investimento.**

(Emendamento n. 13)

Articolo 8, paragrafo 1, frase introduttiva

1. La Commissione, *su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa*, può presentare al Consiglio proposte *per negoziare* accordi con uno o più paesi terzi, allo scopo di concordare le modalità di applicazione della vigilanza su base consolidata:

1. La Commissione può presentare proposte **di** accordi con uno o più paesi terzi, allo scopo di concordare le modalità di applicazione **su base reciproca** della vigilanza su base consolidata:

(Emendamento n. 14)

Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, dalle autorità competenti o dagli enti creditizi, dalle società di partecipazione finanziaria o dalle società di partecipazione mista, esamina con

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

il comitato consultivo la possibilità di negoziare con uno o più paesi terzi l'abolizione degli ostacoli giuridici di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo trattino. Essa può in seguito presentare proposte conformemente alle procedure del primo paragrafo.

(Emendamento n. 15)

*Articolo 8 bis (nuovo)***Articolo 8 bis****Relazione triennale**

Ogni tre anni la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.

— A3-290/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 0451 — SYN 306) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 57, paragrafo 2 del trattato CEE (C3-0002/91),
 - visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0290/91),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 315 del 14.12.1990, pag. 15.

Mercoledì 20 novembre 1991

12. Convenzioni di Berna e di Roma ** I

— proposta di decisione COM(90) 582 — SYN 318

Proposta della Commissione per una decisione del Consiglio relativa all'adesione degli Stati membri alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, come riveduta dall'Atto di Parigi del 24 luglio 1971, e alla Convenzione internazionale di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 26 ottobre 1961

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

Articolo 1, nuovo comma, prima del primo comma

Nell'esercizio delle sue competenze in materia di diritto d'autore e diritti connessi la Comunità s'ispira ai principi e si conforma alle disposizioni della Convenzione internazionale di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, come riveduta dall'Atto di Parigi del 24 luglio 1971, e della Convenzione internazionale di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 26 ottobre 1961, convenzioni riprese nel testo allegato alla presente direttiva.

(Emendamento n. 3)

Articolo 1, secondo comma (nuovo)

Gli Stati membri non possono far valere nè applicare alcuna riserva ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1A) (i) o (ii), della Convenzione di Roma per quanto riguarda i titolari cittadini degli Stati membri della Comunità.

(*) G.U. n. C 24 del 31.1.1991, pag. 5.

— A3-292/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa all'adesione degli Stati membri alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, come riveduta dall'Atto di Parigi del 24 luglio 1971, e alla Convenzione internazionale di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 26 ottobre 1961

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 0582 — SYN 318) ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ G.U. n. C 024 del 31.01.1991, pag. 5.

Mercoledì 20 novembre 1991

- consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 100 A, 66, 113 e 57 del trattato CEE (C3-0039/91),
 - visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport (A3-0292/91),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
 3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 5. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

13. Clausole inique nei contratti con i consumatori ** I

— proposta di direttiva COM(90) 322 — SYN 285

Proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio concernente le clausole inique nei contratti stipulati con i consumatori

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 31)

Secondo considerando

considerando che le leggi nazionali degli Stati membri relative alle condizioni contrattuali applicabili nel rapporto giuridico tra il venditore di merci o servizi e l'acquirente presentano notevoli disparità, con il risultato che i mercati nazionali dei beni e dei servizi venduti ai consumatori differiscono l'uno dall'altro, e possono manifestarsi distorsioni di concorrenza fra venditori, in particolare se questi ultimi vendono in Stati membri diversi da quelli in cui risiedono.

considerando che le leggi nazionali degli Stati membri relative alle condizioni contrattuali applicabili nel rapporto giuridico tra il venditore di merci o servizi e l'acquirente presentano notevoli disparità, con il risultato che i mercati nazionali dei beni venduti e dei servizi **prestati** ai consumatori differiscono l'uno dall'altro e possono **emergere difficoltà per il consumatore inesperto, specialmente se l'operazione avviene** in Stati membri diversi da quelli in cui risiede;

(*) G.U. n. C 243 del 28.9.1990, pag. 2.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Terzo considerando

considerando in particolare che le leggi nazionali degli Stati membri relative alle clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori presentano accentuate divergenze, e che lo stesso si può affermare circa le disposizioni giuridiche nazionali relative all'obbligo del venditore di beni di garantire la qualità di questi beni, la loro idoneità allo scopo per il quale sono venduti e la loro conformità all'oggetto del contratto, e circa quelle relative all'obbligo dei prestatori di servizi di garantire l'esecuzione dei servizi;

considerando in particolare che le leggi nazionali degli Stati membri relative alle clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, **compresi i contratti standard e i contratti contenenti clausole generali**, presentano accentuate divergenze, e che lo stesso si può affermare circa le disposizioni giuridiche nazionali relative all'obbligo del venditore di beni di garantire la qualità di questi beni, la loro idoneità allo scopo per il quale sono venduti e la loro conformità all'oggetto del contratto, e circa quelle relative all'obbligo dei prestatori di servizi di garantire l'esecuzione dei servizi;

(Emendamento n. 2)

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando che gli Stati membri hanno l'obbligo fondamentale di cercare di evitare la stipulazione di contratti contenenti clausole vessatorie;

(Emendamento n. 3)

Quarto considerando

considerando che i consumatori non conoscono le norme che negli Stati membri diversi dal loro disciplinano i contratti per la vendita di beni o servizi, e che tale difficoltà può distoglierli dall'acquistare direttamente beni o servizi in un altro Stato membro;

considerando che, **in generale**, i consumatori non conoscono le norme che negli Stati membri diversi dal loro disciplinano i contratti per la vendita di beni o servizi, e che tale difficoltà può distoglierli dall'acquistare direttamente beni o servizi in un altro Stato membro;

(Emendamento n. 4)

Sesto considerando

considerando che in questo modo i venditori di beni e servizi saranno facilitati nelle loro attività commerciali sia nel proprio Stato che in tutto il mercato unico; che sarà stimolata in questo modo la concorrenza tra venditori, contribuendo così a maggiori possibilità di scelta per i cittadini comunitari in quanto *acquirenti*;

considerando che in questo modo i venditori di beni e servizi saranno facilitati nelle loro attività commerciali sia nel proprio Stato che in tutto il mercato unico; che sarà stimolata in questo modo la concorrenza tra venditori, contribuendo così a maggiori possibilità di scelta per i cittadini comunitari in quanto **consumatori**;

(Emendamento n. 5)

Considerando ottavo bis (nuovo)

considerando che la presente direttiva stabilisce norme minime e deve lasciare agli Stati membri la facoltà di mantenere o emanare disposizioni volte a migliorare la posizione giuridica del consumatore;

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 6)

Nono considerando

considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando disposizioni giuridiche uniformi in merito alle clausole vessatorie; che tali disposizioni devono applicarsi a tutti i contratti stipulati con il consumatore, *siano essi conclusi per iscritto o oralmente e (se conclusi per iscritto) per mezzo di uno o più documenti;*

considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando disposizioni giuridiche uniformi in merito alle clausole vessatorie; che tali disposizioni devono applicarsi a tutti i contratti stipulati con il consumatore, **compresi tutti i contratti conclusi sulla base di clausole e condizioni generali contenute in uno o più documenti;**

(Emendamento n. 35)

Considerando dodicesimo bis (nuovo)

considerando che la redazione dei contratti in un linguaggio chiaro e comprensibile deve essere prescritta con carattere vincolante;

(Emendamento n. 36)

Considerando tredicesimo bis (nuovo)

considerando che l'elenco di clausole vessatorie figurante in allegato può avere solo carattere indicativo;

(Emendamento n. 7)

Quattordicesimo considerando

considerando che l'autorità giudiziaria o amministrativa deve avere il potere di disporre o chiedere l'annullamento *di clausole vessatorie;*

considerando che l'autorità giudiziaria o amministrativa **competente** deve avere il potere di disporre o chiedere l'annullamento **delle clausole vessatorie contenute nei contratti stipulati con i consumatori;**

(Emendamento n. 37)

Considerando quattordicesimo bis (nuovo)

considerando che va prevista l'istituzione nella Comunità dell'ufficio del mediatore;

(Emendamento n. 8)

Articolo 1

La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole inique nei contratti stipulati con i consumatori.

1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole inique nei contratti stipulati con i consumatori, **compresi i contratti standard.**

2. **Gli Stati membri conservano la possibilità di definire norme che tutelino maggiormente gli interessi dei consumatori.**

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 9)

*Articolo 1 bis (nuovo)***Articolo 1 bis**

1. Non si ha un contratto stipulato con i consumatori ai sensi della presente direttiva qualora tutte le clausole contrattuali siano oggetto di negoziato specifico tra le parti contraenti.
2. **Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai contratti nei settori del diritto del lavoro, del diritto di successione, del diritto di famiglia, del diritto delle società o agli strumenti giuridici internazionali.**
3. **Le disposizioni della presente direttiva valgono solo per le condizioni generali di contratto sulla base delle quali vengono conclusi accordi che derogano a disposizioni giuridiche o le integrano.**
4. **Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai contratti di trasporto via mare o ai contratti stipulati con il consumatore disciplinati da una convenzione marittima internazionale.**

(Emendamento n. 10)

Articolo 2, punto 1, trattini primo, secondo e terzo

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — determina, a danno <i>del consumatore</i>, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi <i>delle parti</i> derivanti dal contratto; oppure — rende l'esecuzione del contratto <i>eccessivamente</i> svantaggiosa <i>per il consumatore</i>; oppure — rende l'esecuzione del contratto significativamente diversa da quanto <i>il consumatore</i> potrebbe <i>legittimamente</i> aspettarsi; oppure | <ul style="list-style-type: none"> — determina, a danno di una delle parti che hanno stipulato il contratto, un significativo e ingiustificato squilibrio quanto ai diritti e obblighi derivanti dal contratto per la parte in questione; oppure — rende l'esecuzione del contratto ingiustificatamente svantaggiosa per una delle parti che hanno stipulato il contratto; oppure — rende l'esecuzione del contratto significativamente diversa da quanto una delle due parti potrebbe ragionevolmente aspettarsi; oppure |
|--|--|

(Emendamento n. 41)

Articolo 2, punto 1, trattino quarto bis (nuovo)

- **contiene disposizioni illeggibili o verosimilmente ambigue per il consumatore, in quanto non formulate univocamente.**

(Emendamento n. 11)

Articolo 2, punto 2

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 2) In allegato è riportato un elenco di tipi di clausole vessatorie. | <ul style="list-style-type: none"> 2) In allegato è riportato un elenco vincolante ma non esaustivo di tipi di clausole vessatorie. |
|--|---|

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 12)

Articolo 2, punto 3

- | | |
|--|--|
| <p>3) Per «consumatore» si intende una persona fisica che nei negozi soggetti alla presente direttiva agisca per fini che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale.</p> | <p>3) Per «consumatore» si intende una persona fisica che acquisti un bene o fruisca di un servizio per fini che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale.</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 13)

Articolo 2, punto 5

- | | |
|---|--|
| <p>5) <i>L'equità o l'iniquità</i> delle clausole contrattuali deve essere stabilita in rapporto al tempo in cui il contratto è stato <i>stipulato</i>, alle relative circostanze del momento e a tutte le altre condizioni contrattuali.</p> | <p>5) L'iniquità delle clausole contrattuali deve essere stabilita in rapporto al tempo in cui il contratto è stato redatto, alle relative circostanze del momento e a tutte le altre condizioni contrattuali, inclusa la natura del servizio, considerando in particolare se si tratti di servizi di trasporto pubblico nei quali cancellazioni e ritardi sono inevitabili.</p> |
|---|--|

(Emendamento n. 45)

Articolo 2, punto 5 bis (nuovo)

- 5 bis) Le clausole contrattuali incomprensibili sono considerate vessatorie.**

(Emendamento n. 14)

Articolo 4, paragrafo 1

- | | |
|--|---|
| <p>1. Nell'interesse dei consumatori, degli operatori economici e del pubblico, gli Stati membri devono garantire che esistano mezzi adeguati ed efficaci per <i>controllare</i> le clausole vessatorie <i>incluse</i> nei contratti stipulati con i consumatori <i>nonché le condizioni contrattuali della vendita di beni e prestazioni di servizi ai consumatori.</i></p> | <p>1. Nell'interesse dei consumatori e degli utenti, degli operatori economici e del pubblico, gli Stati membri devono garantire che esistano mezzi adeguati ed efficaci per impedire l'inclusione di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, compresi i contratti standard per la vendita di beni e servizi.</p> |
|--|---|

(Emendamento n. 47)

Articolo 4, paragrafo 2

- | | |
|---|--|
| <p>2. <i>Tali mezzi devono comprendere disposizioni di legge in base alle quali le persone o le organizzazioni che a norma del diritto nazionale hanno legittimazione a tutelare i consumatori possano intentare azioni davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa competente a decidere sulla conformità alle disposizioni della presente direttiva, delle condizioni contenute in un contratto di questo tipo.</i></p> | <p>2. In particolare, gli Stati membri devono attribuire alle persone e alle organizzazioni di consumatori autorizzate la facoltà di intentare azioni davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa competente a decidere sulla conformità alle disposizioni della presente direttiva, delle condizioni contenute in un contratto di questo tipo.</p> |
|---|--|

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 49)

*Articolo 4 bis (nuovo)***Articolo 4 bis**

1. È istituito un mediatore comunitario incaricato di:
 - a) vigilare sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri e di chiedere eventualmente alla Commissione di avviare nei riguardi dello Stato membro carente la procedura di cui all'articolo 169 del Trattato CEE;
 - b) cercare di risolvere in via extragiudiziale le controversie relative a clausole inique che coinvolgano parti domiciliate in due o più Stati membri diversi;
 - c) redigere una relazione annuale sulle clausole inique, illustrando la propria azione, e proporre qualsiasi riforma giudicata opportuna, con particolare riferimento a modifiche o aggiunte all'elenco obbligatorio delle clausole inique figurante all'allegato della presente direttiva. Tale relazione è trasmessa alla Commissione, agli Stati membri e al Parlamento europeo.
2. Nello svolgimento del suo compito il mediatore può esigere la trasmissione di qualsiasi informazione da lui giudicata necessaria per la sua azione. Le amministrazioni nazionali e comunitarie gli offrono tutto l'aiuto necessario.
3. Il mediatore è nominato per cinque anni dalla Commissione, su parere conforme del Parlamento europeo adottato a maggioranza dei membri che lo compongono. Il suo mandato non è rinnovabile.
4. Il mediatore è assistito da un ufficio di mediazione, composta da funzionari o agenti designati dal mediatore e soggetti allo statuto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee.

(Emendamento n. 50)

Articolo 5

Entro il 31 dicembre 1997 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull'esecuzione della presente direttiva.

Entro il 31 dicembre 1995 la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'esecuzione della presente direttiva.

(Emendamento n. 51)

Articolo 5, secondo comma (nuovo)

Essa presenta inoltre qualsiasi proposta di modifica del presente testo in funzione delle esperienze acquisite, in particolare per quanto concerne eventuali modifiche o

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

aggiunte all'elenco vincolante delle clausole vessatorie che figura in allegato alla presente direttiva. A tale scopo essa tiene in particolare conto delle raccomandazioni figuranti nella relazione annuale del mediatore prevista all'articolo 4 bis.

(Emendamento n. 52)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 31 dicembre 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione. Tali disposizioni si applicano a tutti i contratti conclusi con i consumatori dopo il 31 dicembre 1992.

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 31 dicembre 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione **al più tardi entro il 30 giugno 1993**. Tali disposizioni si applicano a tutti i contratti conclusi con i consumatori dopo il 31 dicembre 1992.

(Emendamento n. 15)

Allegato, lettera a)

a) escludere o limitare la responsabilità di una parte contraente nel caso di morte o *lesione personale* del consumatore, *causate* da un atto o da un'omissione di tale parte contraente;

a) escludere o limitare la responsabilità di una parte contraente nel caso di morte o **danni all'integrità morale o fisica o alla salute** del consumatore, **causati** da un atto o da un'omissione di tale parte contraente;

(Emendamento n. 53)

Allegato, lettere da a) bis a a) quater (nuove)

a bis) lasciare al venditore o al fornitore di servizi la libertà di non concludere il contratto pur impegnando definitivamente il consumatore;

a ter) autorizzare il venditore o il fornitore di servizi a trattene somme versate dal consumatore nel caso in cui questo rinunci a concludere o ad eseguire il contratto, senza prevedere che, nel caso in cui sia il venditore o il fornitore di servizi a rinunciarvi, al consumatore sia restituito un importo pari al doppio di tali somme;

a quater) limitare l'obbligo del venditore o del fornitore di servizi a rispettare gli impegni assunti dai suoi rappresentanti o mandatari;

(Emendamenti nn. 16 e 54)

Allegato, lettera b), prima frase

b) stabilire che il venditore o il fornitore di beni e di servizi può modificare unilateralmente le condizioni del contratto o porre fine unilateralmente a un contratto di durata indeterminata, dando un preavviso irragionevolmente breve.

b) stabilire che il venditore o il fornitore di beni e di servizi può modificare o **interpretare** unilateralmente le condizioni del contratto o porre fine unilateralmente a un contratto di durata indeterminata, dando un preavviso irragionevolmente breve. **In ogni caso è possibile prevedere che il venditore o il fornitore di servizi possa apportare modifiche legate allo sviluppo tecnico, purché ciò non comporti né l'aumento del prezzo né un calo della qualità.**

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 17)

Allegato, lettera b), seconda frase del primo comma e secondo comma

Tale divieto non esclude che il fornitore di servizi finanziari possa:

- modificare il tasso di interesse *di un prestito o di un credito da lui concesso* o l'importo di altri oneri relativi, oppure
- porre fine unilateralmente a un contratto di durata indeterminata purché il contratto gli conferisca tale diritto e stabilisca inoltre che sia comunicato all'altra parte o alle altre parti contraenti un preavviso *adeguato* della modifica o della cessazione del contratto.

Inoltre la presente lettera b) non riguarda:

- l'applicazione di clausole di indicizzazione dei prezzi, qualora ciò sia permesso dalla legge;
- le operazioni di borsa;
- i contratti per l'acquisto di valuta straniera;

Tale divieto non esclude che il fornitore di servizi finanziari possa:

- modificare il tasso di interesse **che deve essere versato al consumatore o pagato da quest'ultimo** o l'importo di altri oneri **per servizi finanziari**, oppure
- porre fine unilateralmente a un contratto di durata indeterminata purché il contratto **o gli usi e le prassi consolidati delle parti che stipulano in contratti di simile natura** gli conferisca tale diritto e stabilisca inoltre che sia comunicato all'altra parte o alle altre parti contraenti un preavviso della modifica o della cessazione del contratto; **tale preavviso deve essere sufficientemente lungo da poter essere ritenuto equo, in conformità dei principi di cui all'articolo 2, punto 5, della presente direttiva.**

Inoltre la presente lettera b) non riguarda:

- l'applicazione di clausole di indicizzazione dei prezzi, qualora ciò sia permesso dalla legge;
- le operazioni di borsa;
- i contratti per l'acquisto di valuta straniera, **traveller cheques o vaglia internazionali in valuta straniera;**

(Emendamento n. 18)

Allegato, lettera c), punto 2, primo trattino

- ricevere tali servizi *al momento concordato e in modo efficiente dal suo punto di vista;*

- ricevere tali servizi **entro un lasso di tempo ragionevole e con la debita efficienza;**

(Emendamento n. 61)

Allegato, lettera c), punti 2 bis, 2 ter e 2 quater (nuovi)

- 2 bis) attribuire al professionista il diritto di determinare se la cosa fornita o il servizio prestato sia conforme alle disposizioni del contratto;**
- 2 ter) obbligare il consumatore ad adempiere alle proprie obbligazioni anche qualora il professionista non abbia adempiuto alle proprie;**
- 2 quater) autorizzare il professionista a risolvere o rescindere il contratto discrezionalmente, qualora la stessa facoltà non sia riconosciuta al consumatore;**

(Emendamento n. 56)

Allegato, lettera c) punto 2 quinquies) (nuovo)

- 2 quinquies) consentire al venditore o al prestatore di servizi di conservare somme versate dal consumatore qualora il venditore o prestatore rescinda il contratto;**

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 57)

Allegato, lettera d)

- | | |
|--|---|
| <p>d) stabilire che il prezzo dei beni sia determinato al momento della consegna, oppure di permettere al venditore o fornitore di beni di aumentare il prezzo nonostante che in questi vari casi il consumatore acquirente non abbia un corrispondente diritto di recedere dal contratto, se il prezzo finale è troppo alto in rapporto al prezzo che egli si aspettava al momento della conclusione del contratto; tuttavia tale disposizione non pregiudica l'applicazione di clausole di indicizzazione dei prezzi, se permessa dalla legge;</p> | <p>d) stabilire che il prezzo dei beni sia determinato al momento della consegna, oppure di permettere al venditore o fornitore di beni di aumentare il prezzo nonostante che in questi vari casi il consumatore acquirente non abbia un corrispondente diritto di recedere dal contratto, se il prezzo finale è troppo alto in rapporto al prezzo che egli si aspettava al momento della conclusione del contratto; tuttavia tale disposizione non pregiudica l'applicazione di clausole di indicizzazione dei prezzi, se permessa dalla legge, e qualora l'indicizzazione si basi su fattori che il venditore o prestatore di servizi, i suoi agenti, mandatarî o mandanti non sono in grado di influenzare in alcun modo.</p> |
|--|---|

(Emendamento n. 20)

Allegato, lettera e)

- | | |
|--|---|
| <p>e) escludere o limitare la responsabilità del venditore o del fornitore o di un'altra parte nel caso di totale o parziale inadempimento da parte sua;</p> | <p>e) escludere o limitare la responsabilità del venditore o del fornitore o di un'altra parte nel caso di totale o parziale inadempimento da parte sua, salvo i casi di forza maggiore;</p> |
|--|---|

(Emendamento n. 29)

Allegato, lettera e bis) (nuova)

- e) bis imporre al consumatore un limite agli strumenti giuridici di cui dispone;**

(Emendamento n. 30)

Allegato, lettera f bis) (nuova)

- f) bis consentire al venditore o al fornitore di recedere da un contratto, senza l'assenso del consumatore, qualora tale azione sia suscettibile di ledere i diritti del consumatore;**

(Emendamento n. 59)

Allegato, lettere f ter) — f sexies) (nuove)

- f ter) sopprimere, ridurre o ostacolare la facoltà del consumatore di agire in via giuridica o per altre vie di ricorso legale;**
- f quater) derogare alle norme giuridiche in materia di competenza giurisdizionale;**
- f quinquies) imporre il ricorso all'arbitraggio per contenziosi non ancora sorti (interdizione delle «clausole compromissorie»);**

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

f) **sexies) obbligare un consumatore a rimborsare le spese e gli onorari pagati dal venditore o dal fornitore di servizi per il recupero dei suoi crediti senza obbligare a sua volta il venditore o il fornitore di servizi a rimborsare le spese e gli onorari pagati dal consumatore per ottenere l'esecuzione del contratto;**

(Emendamento n. 21)

Allegato, lettera g)

g) in rapporto ad un contratto per l'acquisto del diritto di utilizzazione temporanea e periodica di un edificio, stabilire la data di conclusione del contratto in modo tale da privare in consumatore della possibilità di recedere dal contratto entro *sette* giorni dalla stipulazione.

g) in rapporto ad un contratto per l'acquisto del diritto di utilizzazione temporanea e periodica di un edificio, stabilire la data di conclusione del contratto in modo tale da privare in consumatore della possibilità di recedere dal contratto entro **ventotto** giorni dalla stipulazione.

— A3-295/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente le clausole inique nei contratti stipulati con i consumatori

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 0322 — SYN 285) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-0319/90),
- vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0091/91),
- vista la seconda relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0295/91),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 243 del 28.9.1990, pag. 2.

Mercoledì 20 novembre 1991

14. Prefisso telefonico armonizzato ** I

— proposta di decisione COM(91) 165 — SYN 339

Proposta della Commissione per una decisione del Consiglio concernente l'armonizzazione del codice di accesso ai servizi telefonici internazionali nella Comunità**Approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Settimo considerando*considerando che questa raccomandazione è stata seguita solo da *alcuni* Stati membri;considerando che questa raccomandazione è stata seguita solo da **sei** Stati membri;

(Emendamento n. 2)

*Nono considerando**considerando che diversi Stati membri hanno già introdotto, o lo faranno entro il 1992, il numero 00 come codice di accesso ai servizi telefonici internazionali;***soppresso**

(Emendamento n. 3)

*Decimo considerando*considerando, tuttavia, che *ciò potrebbe causare* un onere rilevante per taluni Stati membri, che dovrebbero procedere a cambiamenti non previsti oppure anticipare piani già predisposti; che occorre pertanto prevedere una certa flessibilità nei termini di introduzione del nuovo codice in tali Stati membri;considerando, tuttavia, che **l'introduzione del codice standardizzato di accesso causerà** un onere rilevante per taluni Stati membri, che dovrebbero procedere a cambiamenti non previsti oppure anticipare piani già predisposti; che occorre pertanto prevedere una certa flessibilità nei termini di introduzione del nuovo codice in tali Stati membri;

(Emendamento n. 4)

*Undicesimo considerando**considerando che entro il 1998 il numero 00 potrà essere introdotto anche in quegli Stati membri che incontrano difficoltà particolari;***soppresso**

(Emendamento n. 5)

*Dodicesimo considerando*considerando che *in questi casi possono rivelarsi necessarie disposizioni transitorie che agevolino* l'accesso ai servizi telefonici internazionali *sino al momento dell'introduzione del nuovo codice;*considerando che **al fine di agevolare la realizzazione dell'accesso ai servizi telefonici internazionali, vanno previsti adeguati stanziamenti nel bilancio comunitario per l'esercizio 1993;**

(*) G.U. n. C 157 del 15.6.1991, pag. 6.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 6)

Articolo 3, secondo comma

In tal caso lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, con adeguate illustrazioni e motivazioni, *una nuova data per l'introduzione del codice standardizzato di accesso ai servizi telefonici internazionali, che non può comunque essere posteriore al 31 dicembre 1998.*

In tal caso lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, con adeguate illustrazioni e motivazioni, **entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, quale sia il sostegno che la Comunità e l'amministrazione postale di un altro Stato membro gli devono fornire per introdurre tempestivamente, non oltre 31 dicembre 1992, il codice standardizzato di accesso.**

(Emendamento n. 7)

Articolo 4

Gli Stati membri che si avvalgono dell'articolo 3 provvedono affinché il numero 00 sia liberato da altre utilizzazioni entro il 31 dicembre 1995, in vista della sua introduzione piena come codice di accesso ai servizi telefonici internazionali.

Gli Stati membri che si avvalgono dell'articolo 3 provvedono affinché il numero 00 sia liberato da altre utilizzazioni entro il 31 dicembre 1992, in vista della sua introduzione piena come codice di accesso ai servizi telefonici internazionali.

In tali casi gli Stati membri provvedono affinché *da tale data* gli utenti che formano lo 00 fruiscono di un annuncio registrato gratuito in un congruo numero di lingue comunitarie che informi sul codice di accesso ai servizi telefonici internazionali attualmente in uso.

In tali casi gli Stati membri provvedono affinché **dalla data di entrata in vigore della presente decisione** gli utenti che formano lo 00 fruiscono di un annuncio registrato gratuito in un congruo numero di lingue comunitarie che informi sul codice di accesso ai servizi telefonici internazionali attualmente in uso.

Nel bilancio per il 1993 la Comunità prevede alle nuove linee B5-4011 (spese operative) e B8-563 (spese di funzionamento) i fondi necessari per poter introdurre nella Comunità il codice standardizzato di accesso ai servizi telefonici internazionali entro il 31 dicembre 1992.

(Emendamento n. 8)

Articolo 5, paragrafo 2

2. Qualora difficoltà particolari di ordine tecnico, finanziario od organizzativo impediscano in un primo tempo l'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri informano la Commissione e provvedono affinché siano apportati *quanto prima* i cambiamenti necessari.

2. Qualora difficoltà particolari di ordine tecnico, finanziario od organizzativo impediscano in un primo tempo l'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri informano la Commissione e provvedono affinché **entro il 31 dicembre 1992** siano apportati i cambiamenti necessari.

Mercoledì 20 novembre 1991

— A3-318/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione per l'armonizzazione del codice di accesso ai servizi telefonici internazionali nella Comunità

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0165 — SYN 339) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-0250/91),
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0318/91),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e, per conoscenza, ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ G.U. n. C 157 del 15 giugno 1991, pag. 6.

15. Programma di ricerca e sviluppo nel settore delle misure e prove ** I

— proposta di decisione COM(90) 0157 — SYN 262

Proposta della Commissione per una decisione del Consiglio concernente un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle misure e prove (1990-1994)

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che la ricerca di base deve essere specificamente promossa su tutto il territorio della Comunità in ciascuno dei settori di ricerca strategici del programma-quadro;

(Emendamento n. 2)

Considerando secondo ter (nuovo)

considerando che, oltre al programma specifico sul capitale umano e sulla mobilità, è necessario garantire la formazione dei ricercatori in ciascuno dei settori di ricerca strategici del programma-quadro;

(*) G.U. n. C 174 del 16.7.1990, pag. 35.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

Considerando secondo quater (nuovo)

considerando che è auspicabile procedere, nel quadro del presente programma, a una valutazione dell'impatto economico e sociale nonché dei possibili rischi tecnologici;

(Emendamento n. 4)

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando che tra il programma del Centro comune di ricerca e il programma specifico viene mantenuta una stretta cooperazione, dato che il comitato responsabile del programma specifico viene informato in modo esauriente in merito ai risultati;

(Emendamento n. 5)

Quinto considerando

considerando che, a norma dell'articolo 4 e dell'allegato I della decisione 90/221/Euratom/CEE, l'importo stimato necessario per la totalità del programma quadro comprende un importo di 57.000.000 ECU per l'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione, *da ripartire proporzionalmente all'importo previsto per ciascuna delle azioni*; che l'importanza del presente programma specifico all'interno dell'azione «Tecnologie industriali e dei materiali» *induce a ridurre la stima dei mezzi finanziari necessari al presente programma di 500.000 ECU da attribuire a detta azione centralizzata, al fine, di rispettare il disposto dell'articolo 130 P, paragrafo 2, seconda frase del Trattato*;

considerando che, a norma dell'articolo 4 e dell'allegato I della decisione 90/221/Euratom/CEE, l'importo stimato necessario per la totalità del programma quadro comprende l'importo di 57.000.000 ECU, **ritenuto necessario** per l'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione **che deve essere oggetto di una decisione adottata dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento**; che l'importanza del presente programma specifico all'interno dell'azione «Tecnologie industriali e dei materiali» **rende necessario un contributo finanziario alla suddetta azione centralizzata; che tale contributo è proporzionale alla capacità finanziaria del programma e corrisponde alla domanda effettiva degli operatori socio-economici di tutti gli Stati membri per quanto attiene ai risultati della ricerca;**

(Emendamento n. 6)

Decimo considerando

considerando che, secondo l'articolo 130 G del trattato, le azioni svolte dalla Comunità per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e favorire lo sviluppo della sua competitività includono il promovimento della collaborazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico con paesi terzi ed organizzazioni internazionali; che tale collaborazione può dimostrarsi particolarmente fruttuosa per lo svolgimento del presente programma;

considerando che, secondo l'articolo 130 G del trattato, le azioni svolte dalla Comunità per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e favorire lo sviluppo della sua competitività includono il promovimento della collaborazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico con paesi terzi, **in particolare i paesi dell'Europa dell'Est**, ed organizzazioni internazionali; che tale collaborazione può dimostrarsi particolarmente fruttuosa per lo svolgimento del presente programma;

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 7)

Articolo 1

È adottato per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1990, un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico per la Comunità economica europea nel campo delle misure e prove definito nell'Allegato I.

È adottato per il periodo che decorre dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale sino al 31 dicembre 1994 un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico per la Comunità economica europea nel campo delle misure e prove definito nell'Allegato I.

(Emendamento n. 8)

Articolo 2, paragrafi 1-4

1. L'importo globale delle spese comunitarie, stimato necessario per la realizzazione dell'azione oggetto della presente decisione ammonta a 140.000.000 ECU. Tale importo comprende 50.000.000 ECU destinati alla realizzazione delle azioni stabilite dalla presente decisione e 90 milioni di ecu, destinati alle attività con le quali il CCR contribuirà al presente programma e che saranno oggetto di una decisione da parte del Consiglio.

2. Dal suddetto importo di 50 milioni di ecu vengono dedotti 0,5 milioni di ecu per l'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione. L'importo così ridotto a 49,5 milioni di ecu comprende le spese di personale, che possono ammontare ad un massimo del 16%.

3. Una ripartizione indicativa degli importi figura all'Allegato II.

4. Qualora il Consiglio adotti una decisione in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom/CEE, la presente decisione formerà oggetto di un adeguamento affinché sia tenuto conto di tale decisione del Consiglio.

1. L'importo stimato necessario per l'attuazione del presente programma ammonta a 50.000.000 ECU, somma che comprende le spese di personale e amministrazione.

2. Una ripartizione indicativa degli importi figura all'Allegato II.

3. Qualora il Consiglio adotti una decisione in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom/CEE, la presente decisione verrà adeguata di conseguenza.

(Emendamento n. 9)

Articolo 2, paragrafo 5

5. L'autorità di bilancio fissa gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio.

4. L'autorità di bilancio fissa gli stanziamenti disponibili per ogni anno.

(Emendamento n. 10)

Articolo 5, paragrafo 3

3. Le relazioni dovranno essere elaborate tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione e in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, della decisione 90/221/CEEA/CEE.

3. Le relazioni dovranno essere elaborate tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'Allegato I della presente decisione e in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, della decisione 90/221/CEEA/CEE e dovranno valutare se l'attuazione del programma risponde alle sei principali preoccupazioni enunciate nell'Allegato II della decisione 90/221/CEEA/CEE.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 11)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma (nuovo) e paragrafi 2 e 3

2. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in conformità delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 130 K, secondo comma, del trattato.

3. Viene redatto *per ogni anno, ed eventualmente aggiornato*, un piano di lavoro che definisce nei particolari gli scopi e il tipo dei progetti da avviare nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da emanare. La Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte di progetti in base ai piani di lavoro annuali.

Il Parlamento europeo viene informato esaurientemente e tempestivamente delle decisioni del Comitato.

2. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in conformità delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 130 K, secondo comma, del trattato **e, se del caso, le procedure relative alla formazione e alla valutazione.**

3. **All'inizio del programma** viene redatto un piano di lavoro, **soggetto a regolare revisione**, che definisce nei particolari gli scopi e il tipo dei progetti da avviare nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da emanare. La Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte di progetti in base al piano di lavoro.

(Emendamento n. 12)

Articolo 8

1. La procedura prevista dall'articolo 7 si applica ove trattasi:

- di redigere e di aggiornare i piani di lavoro di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
- di valutare i progetti presentati, di cui al punto 2 dell'Allegato III, e di stimare il contributo finanziario della Comunità quando i progetti sono presentati nell'ambito della procedura ordinaria di cui al punto 4 dell'Allegato III e il contributo è superiore a 5 milioni di ecu;
- di valutare tutti i progetti presentati nell'ambito della procedura straordinaria di cui al punto 4 dell'Allegato III e di stimare il contributo finanziario della Comunità;
- delle misure da adottare in ordine alla valutazione del programma.

2. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi questione che rientri nel campo di applicazione del programma.

3. La Commissione informa il comitato:

- dello stato di avanzamento del programma,
- dei progetti di inviti a presentare proposte, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3,
- di progetti di cui al punto 2 dell'Allegato III, presentati nell'ambito della procedura ordinaria, per i quali la partecipazione della Comunità è inferiore a 5 milioni di ecu, nonché dei risultati della loro valutazione,

1. La procedura prevista dall'articolo 7 si applica ove trattasi:

- di redigere e di aggiornare il piano di lavoro di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
- del contenuto degli inviti a presentare proposte di cui all'Allegato III;
- della partecipazione a progetti di organizzazioni e imprese non comunitarie ai sensi dell'articolo 10;
- di eventuali adeguamenti della ripartizione indicativa delle risorse finanziarie di cui all'Allegato II;
- delle misure intese alla valutazione del programma.
- delle misure di accompagnamento e delle disposizioni relative alla diffusione, alla protezione e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, al promovimento della ricerca di base, alla formazione di ricercatori e alla valutazione delle scelte tecnologiche nell'ambito del programma;
- delle azioni concertate ai sensi del punto 2 dell'Allegato III.

2. La Commissione **notifica al Parlamento europeo le proposte di decisione trasmesse al comitato nell'esercizio dei propri poteri esecutivi.**

3. **soppresso**

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- delle misure di accompagnamento, ai sensi del punto 2 dell'Allegato III,
- delle azioni concertate, ai sensi del punto 2 dell'Allegato III.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 13)

Articolo 10

Qualora la collaborazione con paesi terzi ed organizzazioni internazionali, ai fini della realizzazione degli obiettivi di questo programma, richieda impegni giuridici tra la Comunità e le parti interessate, la Commissione è autorizzata, ai sensi dell'art. 130 N del Trattato, a negoziare accordi internazionali per determinare la modalità di tale collaborazione.

La decisione sulla conclusione di tali accordi è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 130 Q, paragrafo 2, del Trattato.

1. La Commissione è autorizzata, ai sensi dell'art. 130 N del Trattato, a negoziare accordi internazionali con paesi terzi, con membri della COST, con paesi EFTA e con paesi dell'Europa centrale e dell'Est, per coinvolgerli al programma nel suo insieme o ad alcune sue parti.

2. Gli organismi e le imprese aventi sede in paesi terzi europei con i quali la Comunità abbia concluso accordi quadro in materia di cooperazione scientifica e tecnica possono partecipare ai progetti avviati nell'ambito del programma in conformità delle procedure previste all'articolo 6 e in funzione del principio del vantaggio reciproco.

(Emendamento n. 14)

Allegato I, introduzione, terzo comma

L'obiettivo consiste nel *migliorare* le tecniche di misura, di prova e di analisi chimica qualora esse non siano sufficientemente accurate e pertanto non rendano possibile il reciproco riconoscimento dei risultati ottenuti da differenti laboratori, nonché quei metodi di misura che non rispondano in modo soddisfacente alle nuove necessità dell'industria per quanto riguarda il controllo dell'ambiente, della qualità dei prodotti alimentari e della salute.

L'obiettivo consiste nel **giungere ad una maggiore armonizzazione delle tecniche di misura, di analisi e di prova. Per conseguire tale obiettivo è necessario perfezionare** le tecniche di misura, di prova e di analisi chimica qualora esse non siano sufficientemente accurate e pertanto non rendano possibile il reciproco riconoscimento dei risultati ottenuti da differenti laboratori, nonché quei metodi di misura che non rispondano in modo soddisfacente alle nuove necessità dell'industria per quanto riguarda il controllo dell'ambiente, della qualità dei prodotti alimentari e della salute.

(Emendamento n. 15)

Allegato I, introduzione, quarto comma

Le attività di ricerca saranno impostate in stretta connessione con le esigenze del mercato interno (come specificato nel «Libro bianco» sul completamento del mercato interno) e con l'attuazione delle politiche comunitarie specifiche. Verrà inoltre assicurato lo stretto coordinamento con i programmi di ricerca ad esse inerenti.

Le attività di ricerca saranno impostate in stretta connessione con le esigenze del mercato interno (come specificato nel «Libro bianco» sul completamento del mercato interno) e con l'attuazione delle politiche comunitarie specifiche. Verrà inoltre assicurato lo stretto coordinamento con i programmi di ricerca ad esse inerenti, **sia comunitari — soprattutto con le attività del CCR — dei singoli Stati membri, in particolare nel settore metodologia e normalizzazione.**

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 16)

Allegato I, Settore 1, primo comma

Lo scopo consiste nel migliorare i metodi per l'ottenimento di risultati affidabili ed accettabili a livello internazionale per l'applicazione di direttive concernenti, in particolare, i prodotti alimentari, la protezione dell'ambiente e la salute.

Lo scopo consiste nel migliorare i metodi per l'ottenimento di risultati affidabili ed accettabili a livello internazionale per l'applicazione di direttive concernenti, in particolare, i prodotti alimentari, **i prodotti industriali**, la protezione dell'ambiente e la salute.

(Emendamento n. 32)

Allegato I, settore 1, secondo comma

I lavori consisteranno nell'approntare, migliorare o armonizzare i metodi di prova necessari per la *preparazione* di nuovi regolamenti e direttive *nei settori dell'agricoltura, dell'ambiente, della salute e dei prodotti industriali*.

I lavori consisteranno nell'approntare, migliorare o armonizzare i metodi di prova necessari per **l'applicazione pratica delle direttive già in vigore** e l'**elaborazione** di nuovi regolamenti e direttive.

In tale ambito i lavori si incentreranno in particolare:

- **sull'analisi dei prodotti agricoli, inclusi quelli destinati all'alimentazione animale,**
- **sull'analisi dei prodotti alimentari lavorati,**
- **sulla determinazione della presenza di contaminanti nell'aria, nell'acqua e nel terreno (inclusa la contaminazione batterica),**
- **sulla misurazione del rumore e sulla determinazione della presenza di sostanze nocive sul posto di lavoro,**
- **sulle analisi biomediche,**
- **sulle prove di prodotti industriali.**

(Emendamento n. 18)

Allegato I, Settore 1, terzo comma

Per quanto riguarda i regolamenti e le direttive già in vigore, *possono sussistere difficoltà di applicazione e di armonizzazione delle relative metodologie. In tale contesto, verranno effettuati lavori, ad esempio, in supporto della collaborazione tra laboratori che effettuano controlli alimentari in modo da armonizzare metodi e risultati per la determinazione degli ormoni nelle carni, la determinazione di sostanze pericolose nell'aria sul posto di lavoro nonché allo scopo di migliorare la qualità delle analisi chimiche nel quadro della prossima campagna di controllo dell'inquinamento del Mare del Nord.*

Per quanto riguarda i regolamenti e le direttive già in vigore, **si stimolerà la collaborazione tra i diversi laboratori al fine di facilitare il superamento delle difficoltà nell'applicazione e nell'armonizzazione delle metodologie.**

(Emendamento n. 19)

Allegato I, Settore 2, secondo comma

È prevista l'attuazione di progetti in collaborazione volti a risolvere i problemi di misurazione e di prova che emergeranno nel corso della preparazione delle nuove

Tale azione consisterà nella definizione di progetti in collaborazione volti a migliorare le tecniche di misurazione e di prova per i prodotti industriali qualora singoli

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

norme europee (CEN/CENELEC); i problemi dell'industria inerenti all'applicazione di norme, allo scopo, in particolare, di evitare che i laboratori ottengano risultati differenti utilizzando uno stesso metodo standard. Verranno inoltre organizzate delle comparazioni interlaboratorio in modo da agevolare gli accordi di reciproco riconoscimento fra i laboratori di prova.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

laboratori di un determinato settore dell'industria giungano a risultati diversi; l'azione comprenderà

- **progetti in collaborazione per il perfezionamento o la messa a punto di nuovi metodi di prova, che potranno tradursi in norme europee (CEN, CENELEC), qualora i progressi conseguiti nel settore interessato non siano sufficienti per dare attuazione a una direttiva su un determinato prodotto,**
- **progetti in collaborazione per il perfezionamento di metodi di misurazione e prova standardizzati qualora la loro applicazione presenti difficoltà,**
- **il sostegno alla realizzazione di studi comparati tra laboratori qualora ciò sia necessario per rendere più agevoli gli accordi di reciproco riconoscimento fra i laboratori di prova; in tale ambito sarà favorita una rete di scambi di metodologie e di campioni tra laboratori per assicurare il mantenimento di una elevata affidabilità ed efficienza. Sarà inoltre incentivata l'armonizzazione della cultura e delle modalità operative tramite scambio di operatori.**

(Emendamento n. 21)

Allegato I, Settore 3, secondo e terzo comma

Per settori quali i prodotti alimentari, l'agricoltura, l'ambiente e le analisi biomediche, gli strumenti di taratura saranno costituiti da materiali di riferimento che verranno utilizzati essenzialmente dai laboratori per stabilire la riconducibilità delle loro analisi e delle loro prove ad un riferimento comune.

Per quanto riguarda le misure fisiche, verranno creati modelli di trasferimento onde permettere ai laboratori nazionali di metrologia di dimensioni più piccole di instaurare contatti con gli organismi più grandi (ai fini del controllo delle misure o della loro «rintracciabilità»), con particolare attenzione alle necessità degli Stati membri di più recente adesione.

Analogamente, verranno elaborati dei campioni di trasferimento in modo da permettere la connessione dei laboratori di metrologia nazionali di dimensioni più piccole con gli organismi più grandi. A tale riguardo verrà rivolta particolare attenzione alle necessità degli Stati membri di recente adesione.

Quanto alle analisi chimiche, verranno messi a punto modelli di riferimento per i parametri più importanti dei metodi di determinazione applicati in campo alimentare, agricolo, ambientale nonché nel campo dell'igiene sul posto di lavoro, delle analisi biomediche, e dei prodotti industriali, come descritto nel Settore 1.

(Emendamento n. 22)

Allegato I, settore 4

Si tratta di mettere a punto nuovi metodi di misura come richiesto dalle politiche comunitarie. Il lavoro in questo campo includerà metodi di taratura degli strumenti utilizzati nei sistemi di fabbricazione automatica (programma svolto in coordinamento con i programmi sulle tecnologie dell'informazione e sulle tecnologie industriali TI); metodi di misura per grandezze estremamente piccole (micrometrologia) in applicazioni quali la microelettronica, i componenti ottici (in coordinamento

Si tratta di mettere a punto nuovi metodi di misura e di analisi come richiesto dalle politiche comunitarie. Per raggiungere tale obiettivo sarà necessario impegnarsi nel settore della ricerca di base.

Tale impegno è finalizzato alla ricerca e allo sviluppo di principi e procedure di misurazione nonché di nuovi metodi di analisi per le applicazioni particolari citate in precedenza (Settore 1).

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

con il programma TI); ricerca e sviluppo su principi di misura che potrebbero condurre a nuovi strumenti; metodi migliori e più rapidi per il controllo dei prodotti alimentari; metodi di determinazione della forma chimica di sostanze inquinanti (ambiente) e metodi di controllo dell'inquinamento nell'ambiente di lavoro; nuovi metodi necessari alla certificazione dei materiali di riferimento, in particolare nel campo delle analisi biomediche.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Tali attività si svolgeranno in coordinamento con altri programmi specifici di ricerca e sviluppo del programma quadro e del Centro comune di ricerca.

(Emendamento n. 23)

Allegato II, nuovo comma, prima del primo comma (nuovo)

L'organigramma ritenuto necessario per la durata del programma comprende 34 posti fissi (A, B e/o C). La Commissione indica annualmente nel progetto preliminare di bilancio il numero di effettivi ritenuto necessario specificando il relativo costo. L'autorità di bilancio fissa gli stanziamenti.

(Emendamento n. 24)

Allegato II, primo comma

Settore 1. Strumenti di supporto per regolamenti e direttive	15-25%	Settore 1. Strumenti di supporto per regolamenti e direttive	20-30%
Settore 2. Problemi settoriali relativi alle prove	15-25%	Settore 2. Problemi settoriali relativi alle prove	20-30%
Settore 3. Strumenti di taratura comuni	25-35%	Settore 3. Strumenti di taratura comuni	20-30%
Settore 4. Approntamento di nuovi metodi di misura	25-40%	Settore 4. Approntamento di nuovi metodi di misura	20-30%

(Emendamento n. 25)

Allegato II, dopo l'ultimo comma, punti 1-4 (nuovi)

- 1) **Un importo equivalente almeno al 10% del totale va destinato a progetti definiti chiaramente volti a promuovere la ricerca di base.**
- 2) **Un importo equivalente almeno al 2% del totale va destinato a progetti volti a promuovere la formazione di ricercatori nei settori contemplati dal presente programma specifico.**
- 3) **I progetti menzionati ai paragrafi 1 e 2 costituiscono oggetto di accordi conclusi con le Università e gli Istituti di ricerca organizzati in reti di ricerca.**
- 4) **Un importo equivalente al 3-5% dell'importo totale è utilizzato per la valutazione delle conseguenze tecnologiche e dei rischi; i risultati sono comunicati al Parlamento europeo mediante relazioni di valutazione.**

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 26)

Allegato III, punto 2, quinto comma

Le azioni concertate sono quelle definite dal regolamento finanziario.

Le azioni concertate sono quelle definite dall'articolo 92 del regolamento finanziario.

I tassi della partecipazione finanziaria della Comunità sono fissati conformemente a quanto previsto dall'Allegato IV della decisione del Consiglio 90/221/Euratom/CEE.

(Emendamento n. 27)

Allegato III, punto 3, commi primo bis (nuovo) e secondo

Le persone fisiche o giuridiche stabilite in paesi che hanno concluso con la Comunità accordi di cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica possono partecipare, in base al principio del vantaggio reciproco, ai progetti avviati nel quadro del presente programma. I partecipanti selezionati in questo ambito non beneficiano del contributo finanziario della Comunità e partecipano alle spese generali di amministrazione.

I partecipanti ai progetti devono effettuare nella Comunità europea il 50% delle loro spese nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Le persone fisiche o giuridiche stabilite in paesi che hanno concluso con la Comunità accordi di cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica possono partecipare, in base al principio del vantaggio reciproco, ai progetti avviati nel quadro del presente programma. I partecipanti selezionati in questo ambito non beneficiano del contributo finanziario della Comunità a carico del programma-quadro e partecipano alle spese generali di amministrazione.

(Emendamento n. 28)

*Allegato III, punto 4, comma secondo bis (nuovo)***Qualora siano soddisfatte le altre condizioni di eccellenza scientifica, e conformemente alle linee d'azione concordate tra il Consiglio e il Parlamento europeo, nel caso di più progetti di proposte dello stesso valore scientifico sarà accordata priorità:**

- i) a proposte di progetti alla cui realizzazione siano interessati partecipanti di regioni in ritardo di sviluppo e/o di regioni in declino industriale quali definite agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio;
- ii) a proposte di progetti cui siano interessate piccole e medie imprese o loro associazioni.

La Commissione stabilisce in ciascun caso se la gestione del programma, o di parte di esso, possa essere effettuata da organismi o istituzioni esterne alla Commissione, e delega il lavoro di conseguenza.

(Emendamento n. 29)

Allegato III, punto 4, settimo comma

La Commissione preparerà una guida a tale procedura speciale con tutte le norme applicabili, e ciò al fine di garantire la massima trasparenza.

La Commissione preparerà una guida a tale procedura speciale con tutte le norme applicabili, e ciò al fine di garantire la massima trasparenza. **La Commissione trasmette la guida al Parlamento al più tardi prima dell'adozione della presente decisione.**

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 30)

Allegato III, punto 5 bis (nuovo)

5 bis) Uno Stato membro non può destinare a bilanci nazionali, regionali, locali, dipartimentali o ad altri bilanci pubblici i fondi assegnati ad organismi di quello Stato per la realizzazione di progetti approvati conformemente alla procedura di selezione dei progetti descritta al precedente paragrafo 4.

(Emendamento n. 31)

Allegato III, punto 7

7. La diffusione delle conoscenze acquisite nell'ambito dello svolgimento dei progetti avviene sia all'interno del programma specifico sia *attraverso* un'azione centralizzata, *in conformità della decisione prevista dall'articolo 4, terzo comma della decisione 90/221/CEEA/CEE.*

7. La diffusione delle conoscenze acquisite nell'ambito dello svolgimento dei progetti avviene sia all'interno del programma specifico sia **in virtù e a norma delle disposizioni che disciplinano l'azione centralizzata, che deve essere oggetto di una decisione del Consiglio in cooperazione con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della decisione 90/221/CEEA/CEE. Il contributo finanziario del presente programma ammonta a..... ecu, conformemente alle disposizioni finanziarie di cui alla decisione..... del Consiglio concernente l'azione centralizzata.**

— A3-307/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle misure e prove (1990-1994)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 0157 — SYN 262) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 130 Q, paragrafo 2 del trattato CEE, (C3-0160/90)
- visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e il parere della commissione per i bilanci (A3-0307/91),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

⁽¹⁾ G.U. n. C 174 del 16.07.1990, pag. 35.

Mercoledì 20 novembre 1991

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

16. Controllo delle spedizioni di rifiuti ** I

— proposta di regolamento COM(90) 415 — SYN 305 ⁽¹⁾

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio concernente la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

Approvata con le seguenti modifiche ⁽²⁾:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando la formulazione adottata da diversi Stati membri e dalla Commissione nell'Atto finale della Convenzione di Basilea, ossia l'intenzione di compiere ogni sforzo nel contesto della cooperazione regionale per porre fine alle esportazioni e importazioni di rifiuti;

(Emendamento n. 2)

Considerando quarto bis (nuovo)

considerando il parere del Parlamento europeo del 25 maggio 1989 con il quale si chiede il divieto dell'esportazione di rifiuti tossici e pericolosi ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ G.U. n. C 158 del 26.6.1989, pag. 232 (emendamenti nn. 34 e 35).

(Emendamento n. 3)

Sesto considerando

considerando che occorre organizzare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di ogni tipo di rifiuti, *prevedendo eventualmente esenzioni per alcune categorie di rifiuti;*

considerando che occorre organizzare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di ogni tipo di rifiuti;

⁽¹⁾ La proposta ha fatto oggetto della relazione di cui al doc. A3-301/91.

⁽²⁾ E' stato applicato l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento. La questione si considera pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

(*) G.U. n. C 289 del 17.11.1990, pag. 9.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 4)

Decimo considerando

considerando che la risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1990 *sottolinea* l'importanza dell'autosufficienza comunitaria in materia di smaltimento dei rifiuti;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1990 e la **risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 1991 su una strategia comunitaria di gestione dei rifiuti** ⁽¹⁾ **sottolineano** l'importanza dell'autosufficienza comunitaria in materia di smaltimento dei rifiuti;

(¹) G.U. n. C 72 del 18.3.1991, pag. 34.

(Emendamento n. 5)

Considerando decimo bis (nuovo)

considerando che la Comunità, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, deve intensificare i suoi sforzi onde far sì che ogni regione della Comunità raggiunga l'autosufficienza per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti (per esempio, mediante ricorso ai Fondi strutturali, alla BEI ecc.);

(Emendamento n. 6)

Considerando decimo ter (nuovo)

considerando che è auspicabile che gli Stati membri mirino all'autosufficienza nel settore della gestione dei rifiuti, conformemente ai programmi e alle politiche nazionali in materia;

(Emendamento n. 7)

Tredicesimo considerando

considerando che un regime semplificato può essere applicato per quanto riguarda i rifiuti destinati alla valorizzazione, salvaguardando comunque la possibilità di un intervento, nella fase in cui non viene realizzata la distruzione, se le modalità di valorizzazione mettono in pericolo la salute umana o l'ambiente;

soppresso

(Emendamento n. 94)

Diciassettesimo considerando

considerando che le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi in via di sviluppo devono essere ridotte in via prioritaria, nel pieno rispetto delle decisioni adottate da tali Stati in materia di rifiuti;

considerando che il divieto totale di esportazione dei rifiuti al di fuori della Comunità, a eccezione di quelli destinati alla valorizzazione, è il mezzo più efficace per prevenire le frodi e per applicare i principi della prossimità e dell'autosufficienza in materia di gestione dei rifiuti (tale deroga si applica tuttavia solo ai paesi dell'OCSE) e che nella summenzionata risoluzione del 19 febbraio 1991 il Parlamento europeo ha già chiesto l'introduzione di un divieto totale di esportazione;

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 109)

Considerando diciassettesimo bis (nuovo)

considerando che, su richiesta dei paesi in via di sviluppo, la Commissione mette a disposizione i fondi necessari per la formazione di ispettori e per la messa a punto di adeguati sistemi di sorveglianza onde verificare il rispetto del divieto di esportazione dalla Comunità verso detti paesi;

(Emendamento n. 87)

Diciottesimo considerando

considerando che occorre *stabilire l'obbligo di riprendere i rifiuti* qualora la spedizione non possa essere eseguita conformemente alle clausole previste dal contratto;

considerando che occorre **garantire la ripresa dei rifiuti** qualora la spedizione non possa essere eseguita conformemente alle clausole previste dal contratto;

(Emendamento n. 9)

Ventesimo considerando

considerando che per il tragitto comunitario ciascuna spedizione di rifiuti deve essere sottoposta a cauzione, *eccettuate le spedizioni interne di rifiuti destinati alla valorizzazione effettuate* tra autorità competenti della Comunità;

considerando che per il tragitto comunitario ciascuna spedizione di rifiuti **effettuata** tra autorità competenti della Comunità deve essere sottoposta a cauzione;

(Emendamento n. 10)

Ventiduesimo considerando

considerando che, per impedire che costituiscano un rischio inutile, i rifiuti devono essere *condizionati* ed etichettati a regola d'arte; che le istruzioni da seguire in caso di pericolo o di incidente devono accompagnare i rifiuti per proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli che potrebbero sorgere durante l'operazione;

considerando che, per impedire che costituiscano un rischio inutile, i rifiuti devono essere **imballati** ed etichettati a regola d'arte; che le istruzioni da seguire in caso di pericolo o di incidente devono accompagnare i rifiuti per proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli che potrebbero sorgere durante l'operazione **di trasporto e che le persone che se ne occupano devono essere informate in merito ai rischi che tali spedizioni di rifiuti comportano per la loro salute e per l'ambiente;**

(Emendamento n. 11)

Considerando ventitreesimo bis (nuovo)

considerando che in seno alla Commissione dovrebbe essere creata una «Task force per la spedizione di rifiuti», le cui competenze dovrebbero essere successivamente assunte dall'Agenzia europea dell'ambiente o conferite, a tempo debito, alle strutture risultanti dalla Convenzione di Basilea; considerando che tale «Task force» dovrebbe raccogliere le informazioni sui flussi di rifiuti, elaborarle dal punto di vista statistico e informarne gli Stati

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

membri; che, non appena operativa, l'Agenzia europea dell'ambiente deve assumere una funzione di controllo con la possibilità di incaricare propri ispettori di effettuare controlli in loco; che, nei casi dubbi, tali ispettori provvedono a informare le autorità nazionali di polizia e quelle competenti in materia di smaltimento dei rifiuti in merito a qualsiasi loro sospetto;

(Emendamento n. 12)

Considerando ventitreesimo ter (nuovo)

considerando che un sistema obbligatorio di verifica ambientale agevolerebbe la supervisione e il controllo dei flussi di rifiuti pericolosi e, quindi, delle spedizioni di rifiuti di tale natura;

(Emendamento n. 13)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

e) «corrispondente»: l'organo centrale designato dallo Stato membro e dalla Commissione *conformemente all'articolo 25;*

e) «corrispondente»: l'organo centrale designato dallo Stato membro e dalla Commissione, **incaricato di informare e orientare le persone e imprese che a esso si rivolgono;**

(Emendamento n. 88)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)

h) «eliminazione»: qualsiasi utilizzazione dei rifiuti prevista all'Allegato IIA;

h) «eliminazione»: qualsiasi utilizzazione dei rifiuti prevista all'Allegato IIA, **che garantisca un elevato livello di protezione dell'ambiente e di sanità per l'uomo, almeno corrispondente alle norme vigenti nella CEE;**

(Emendamento n. 14)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera i)

i) «centro autorizzato»: qualsiasi impianto o qualsiasi impresa autorizzata o riconosciuta a norma dell'articolo 6 della direttiva 75/439/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, dell'articolo 8 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio ⁽²⁾, dell'articolo 6 della direttiva 76/403/CEE del Consiglio ⁽³⁾ o dell'articolo 9 della direttiva 78/319/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾;

i) «centro autorizzato»: qualsiasi impianto o qualsiasi impresa autorizzata, riconosciuta a norma **o nell'ambito** dell'articolo 6 della direttiva 75/439/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, **degli articoli 9, 10, 11 e 12 della direttiva 91/156/CEE del Consiglio** ⁽²⁾, dell'articolo 6 della direttiva 76/403/CEE del Consiglio ⁽³⁾ o dell'articolo 9 della direttiva 78/319/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ G.U. n. L 194 del 25.7.1975, pag. 23.⁽²⁾ G.U. n. L 194 del 25.7.1975, pag. 39.⁽³⁾ G.U. n. L 108 del 26.4.1976, pag. 41.⁽⁴⁾ G.U. n. L 84 del 31.3.1978, pag. 43.⁽¹⁾ G.U. n. L 194 del 25.7.1975, pag. 23.⁽²⁾ G.U. n. L 78 del 26.3.1991, pag. 32.⁽³⁾ G.U. n. L 108 del 26.4.1976, pag. 41.⁽⁴⁾ G.U. n. L 84 del 31.3.1978, pag. 43.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamenti nn. 15 e 89)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera j)

- j) «valorizzazione»: qualsiasi *utilizzazione dei rifiuti prevista all'Allegato II B*; j) «valorizzazione»: qualsiasi **procedimento di riciclaggio o di reimpiego o qualsiasi altro intervento che sia legato all'obiettivo di ottenere materie prime secondarie in base a metodi razionali dal punto di vista ecologico che garantisca un elevato livello di protezione dell'ambiente e di sanità dell'uomo, almeno corrispondente alle norme in vigore nella CEE (cfr. Allegato II B)**;

(Emendamento n. 16)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera o bis) (nuova)

- o bis) «rifiuti pericolosi»: tutti i rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 78/319/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti tossici e nocivi;**

(Emendamento n. 17)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera o ter) (nuova)

- o ter) «eliminazione o valorizzazione accettabile dal punto di vista ecologico»: eliminazione o valorizzazione che ottempera almeno alle norme in materia già vigenti nella Comunità (qualora non vi siano norme in materia a livello comunitario, che sia conforme alle disposizioni in vigore negli Stati membri interessati);**

(Emendamento n. 110)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

- d) i rifiuti elencati in una lista che dovrà essere stilata a norma degli articoli 29 e 30, purché non rientrino nell'allegato III, o, se vi rientrano, non possiedono alcuna delle caratteristiche indicate all'allegato V, e purché non rientrino nell'allegato IV, a condizione che essi siano effettivamente destinati alla valorizzazione. d) i rifiuti elencati in una lista che dovrà essere stilata a norma dell'articolo 31 e che non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 78/319/CEE, a condizione che essi siano effettivamente destinati alla valorizzazione.

(Emendamento n. 19)

Articolo 3, paragrafo 1

1. Quando il notificatore intende trasferire o far trasferire i rifiuti, per l'eliminazione, dal territorio di un'autorità competente a quello di un'altra autorità competente o farli transitare sul territorio di una o più autorità competenti, fatti salvi l'articolo 13 e l'articolo 14, paragrafo 2, invia una notifica all'autorità competente di destinazione, trasmettendone una copia alle autorità competenti di spedizione e di transito. 1. Quando il notificatore intende trasferire o far trasferire i rifiuti per l'eliminazione **o rifiuti pericolosi destinati alla valorizzazione** dal territorio di un'autorità competente a quello di un'altra autorità competente o farli transitare sul territorio di una o più autorità competenti, fatti salvi l'articolo 13 e l'articolo 14, paragrafo 2, invia una notifica all'autorità competente di destinazione, trasmettendone una copia alle autorità competenti di spedizione e di transito.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 20)

Articolo 3, paragrafo 4, primo trattino

— l'origine e la composizione dei rifiuti, compresa l'identità del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un inventario particolareggiato degli stessi nonché, *quando sia disponibile tale informazione*, l'identità dei produttori iniziali;

— l'origine e la composizione dei rifiuti, compresa l'identità del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un inventario particolareggiato degli stessi nonché l'identità dei produttori iniziali, **motivando i casi in cui quest'ultima informazione non può essere fornita;**

(Emendamento n. 21)

Articolo 3, paragrafo 4, quinto trattino

— l'esistenza di un contratto con il destinatario riguardante l'eliminazione dei rifiuti. Qualora il trasporto si effettui tra due stabilimenti appartenenti allo stesso soggetto giuridico, l'accordo anzidetto è sostituito da una dichiarazione rilasciata dal soggetto di cui trattasi e reca l'impegno a eliminare i rifiuti.

— l'esistenza di un contratto con il destinatario riguardante l'eliminazione dei rifiuti. Qualora il trasporto si effettui tra due stabilimenti appartenenti allo stesso soggetto giuridico, l'accordo anzidetto è sostituito da una dichiarazione rilasciata dal soggetto di cui trattasi e reca l'impegno a eliminare i rifiuti **o a valorizzarli.**

(Emendamento n. 22)

Articolo 3, paragrafo 4, trattino quinto bis (nuovo)

— **la descrizione degli eventuali pericoli per l'ambiente e la salute dei cittadini, mediante sigle studiate perché siano il più possibile leggibili;**

(Emendamento n. 23)

Articolo 3, paragrafo 4, trattino quinto ter (nuovo)

— **il rispetto delle condizioni per il trasporto a norma dell'articolo 20 (etichettatura, imballaggio, istruzioni, ecc.) e il rispetto delle clausole di eventuali convenzioni internazionali in materia di trasporto, relative ai rifiuti in questione;**

(Emendamento n. 24)

Articolo 3, paragrafo 4, trattino quinto quater (nuovo)

— **le qualifiche professionali del vettore eventualmente previste da convenzioni internazionali o richieste dalla Comunità o dai singoli Stati membri attraversati durante il trasporto.**

(Emendamento n. 25)

Articolo 4, paragrafo 1

1. Dopo aver ricevuto la notifica, l'autorità competente di destinazione invia al notificatore una ricevuta. A decorrere dalla data d'invio della ricevuta, l'autorità competente di destinazione dispone di 30 giorni per autorizzare il trasferimento, con o senza riserve, o per

1. Dopo aver ricevuto la notifica, l'autorità competente di destinazione invia al notificatore una ricevuta. A decorrere dalla data d'invio della ricevuta, l'autorità competente di destinazione dispone di 30 giorni per autorizzare il trasferimento, con o senza riserve, o per

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

negare l'autorizzazione al trasferimento, o per domandare informazioni complementari. Il diniego o le riserve sono fondate su obiezioni sollevate a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. L'autorità competente di destinazione invia una copia della ricevuta e della sua risposta alle altre autorità competenti interessate e al destinatario.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

negare l'autorizzazione al trasferimento, o per domandare informazioni complementari. Il diniego o le riserve sono fondate su obiezioni sollevate a norma dei paragrafi 2 e 4, **o conformemente ai programmi o alle politiche nazionali in materia di gestione dei rifiuti, o sulla valutazione da parte di detta autorità di una raccomandazione formulata ai sensi del paragrafo 3. Essa indica i motivi di qualsiasi decisione che comporti un rifiuto, una riserva, un obbligo o un'obiezione.** L'autorità competente di destinazione invia una copia della ricevuta e della sua risposta alle altre autorità competenti interessate e al destinatario.

(Emendamento n. 26)

Articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo comma

3. *L'autorità competente di spedizione ha il diritto di sollevare obiezioni, entro un termine di 20 giorni dalla data di ricezione della ricevuta, contro la spedizione prevista, qualora, tenuto conto della situazione geografica e della natura dei rifiuti, esista un centro autorizzato notevolmente più vicino del centro scelto dal notificatore, che si avvalga di tecnologie appropriate per garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.*

Nella sua valutazione, la suddetta autorità competente tiene conto di tutte le circostanze pertinenti, come la situazione geografica, la natura dei rifiuti, gli aspetti economici dell'operazione al fine di evitare qualsiasi arbitraria distorsione della concorrenza, *la capacità e la disponibilità del centro considerato o l'esecuzione di programmi o piani stabiliti a norma dell'articolo 5 della direttiva 75/439/CEE, dell'articolo 6 della direttiva 75/442/CEE, dell'articolo 6 della direttiva 76/403/CEE o dell'articolo 12 della direttiva 78/319/CEE.* L'autorità competente è tenuta a motivare la sua decisione. *Eventualmente* spetta al notificatore dimostrare che l'eliminazione non può avvenire nelle immediate vicinanze, col metodo e nelle condizioni anzidette.

3. **Le autorità competenti di spedizione e di destinazione hanno il dovere, entro un termine di 20 giorni dalla data di ricezione della ricevuta, di proibire il trasporto dei rifiuti in uno degli impianti proposti dal notificatore, qualora esista un altro centro autorizzato:**

- a) che si avvalga di tecnologie appropriate per garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- b) **che sia notevolmente più vicino al luogo di spedizione;**
- c) **che abbia la capacità e sia pronto a smaltire tali rifiuti.**

Nella sua valutazione, la suddetta autorità competente tiene conto di tutte le circostanze pertinenti come:

- la situazione geografica,
- la natura dei rifiuti,
- gli aspetti economici dell'operazione al fine di evitare qualsiasi arbitraria distorsione della concorrenza,
- **le possibilità di smaltimento o di valorizzazione in altri impianti autorizzati destinati a tale scopo, per esempio in impianti del produttore,**
- l'esecuzione di programmi o piani stabiliti a norma dell'articolo 5 della direttiva 75/439/CEE, **dell'articolo 7 della direttiva 91/156/CEE (che modifica la direttiva 75/442/CEE),** dell'articolo 6 della direttiva 76/403/CEE o dell'articolo 12 della direttiva 78/319/CEE. L'autorità competente è tenuta a motivare la sua decisione. **In tali casi** spetta al notificatore dimostrare che l'eliminazione non può avvenire nelle immediate vicinanze, col metodo e nelle condizioni anzidette.

(Emendamento n. 27)

Articolo 4, paragrafo 7, primo comma

7. La spedizione può essere effettuata solo dopo la ricezione, da parte del detentore, dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di destinazione. Que-

7. La spedizione può essere effettuata solo dopo la ricezione, da parte del detentore, dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di destinazione e il

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

sta concede l'autorizzazione soltanto se non vi sono obiezioni da parte sua, né da parte dell'autorità competente di spedizione, oppure imponendo l'osservanza delle riserve derivanti da tali obiezioni.

(Emendamento n. 28)

Articolo 5, paragrafo 1

1. Nel rispetto degli obblighi che gli incombono in forza dell'articolo 3, il notificatore può ricorrere a una procedura di notifica generale quando rifiuti che presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche siano spediti regolarmente allo stesso destinatario attraversando l'ambito delle stesse autorità competenti.

(Emendamento n. 29)

Articolo 6, paragrafo 4

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dei rifiuti, il destinatario invia al notificatore e alle autorità competenti interessate una copia del documento di accompagnamento debitamente compilato.

(Emendamenti nn. 30 e 118)

Articolo 7, paragrafo 1, parte introduttiva

Per i rifiuti effettivamente destinati alla valorizzazione si applicano gli articoli 3, 4 e 6, tranne nei seguenti casi:

comprovato invio della notifica alla «Task force» per il coordinamento e le pubblicazioni. L'autorità competente di destinazione concede l'autorizzazione soltanto se non vi sono obiezioni da parte sua, né da parte dell'autorità competente di spedizione, oppure imponendo l'osservanza delle riserve derivanti da tali obiezioni.

1. Nel rispetto degli obblighi che gli incombono in forza dell'articolo 3, il notificatore può ricorrere a una procedura di notifica generale quando rifiuti che presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche **e siano soggetti allo stesso metodo di trattamento** siano spediti regolarmente allo stesso destinatario attraversando l'ambito delle stesse autorità competenti.

4. Entro **10** giorni dalla ricezione dei rifiuti, il destinatario invia al notificatore e alle autorità competenti interessate una copia del documento di accompagnamento debitamente compilato. **L'autorità competente di spedizione trasmette una copia del documento alla «Task force per la spedizione di rifiuti».**

Per i rifiuti effettivamente destinati alla valorizzazione — **salvo i rifiuti pericolosi — la cui parte valorizzata rappresenti una percentuale notevole della quantità complessiva** si applicano gli articoli 3, 4 e 6, tranne nei seguenti casi:

(Emendamento n. 113)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b, trattini terzo bis, ter e quater (nuovi)

- **il metodo previsto per l'eliminazione di rifiuti residui dopo la valorizzazione;**
- **il metodo di valorizzazione;**
- **il rapporto fra i rifiuti valorizzati e i residui.**

(Emendamento n. 117)

Articolo 7, paragrafo 2

2. L'autorità competente di destinazione può decidere di non sollevare obiezioni in caso di spedizioni verso un determinato destinatario. Essa può limitare nel tempo questa decisione.

2. L'autorità competente di destinazione può decidere di non sollevare obiezioni in caso di spedizioni verso un determinato destinatario. Essa può limitare nel tempo questa decisione **provvedendo ad informare la «Task force per la spedizione di rifiuti» tramite l'invio di una copia della decisione.**

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamenti nn. 114 e 96)

Articolo 9

1. E' vietata qualsiasi esportazione dei rifiuti di cui all'allegato III (salvo quelli che non possiedono nessuna delle caratteristiche indicate nell'allegato V) nonché dei rifiuti di cui all'allegato IV:

- a) verso uno Stato che non aderisca alla Convenzione di Basilea;
- b) verso la zona situata a sud del 60° parallelo dell'emisfero sud.

2. E' vietata qualsiasi esportazione dei rifiuti di cui all'allegato III e IV verso uno Stato aderente alla IV Convenzione di Lomé (qui di seguito denominato Stato ACP); tale divieto non osta che uno Stato membro, nel quale uno Stato ACP abbia deciso di esportare rifiuti a fini di trattamento, riesporti i rifiuti trattati verso questo Stato ACP.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 e dell'articolo 14, paragrafo 2, è vietata qualsiasi esportazione di rifiuti:

- a) verso uno Stato che vieti ogni importazione di rifiuti o che non abbia acconsentito per iscritto all'importazione specifica dei rifiuti in questione;
- b) se l'autorità competente di spedizione ha ragione di ritenere che i rifiuti non saranno *gestiti* nello Stato di destinazione secondo metodi ecologicamente razionali;
- c) se manca un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 o 3.

4. Inoltre l'autorità competente di spedizione può autorizzare l'esportazione soltanto se:

- a) i mezzi tecnici e gli impianti necessari o i siti di eliminazione richiesti per eliminare i rifiuti in questione secondo metodi ecologicamente razionali ed efficaci non sono disponibili nella Comunità, o se
- b) lo Stato di destinazione ha dichiarato che i rifiuti in questione costituiscono una materia prima necessaria per le industrie di valorizzazione.

5. L'autorità competente di spedizione esige che i rifiuti di cui è prevista l'esportazione siano gestiti secondo metodi ecologicamente razionali durante tutta la spedizione e nello Stato di destinazione.

1. E' vietata qualsiasi esportazione di rifiuti dalla Comunità, ad eccezione delle esportazioni di rifiuti destinati alla valorizzazione verso paesi EFTA che aderiscano alla Convenzione di Basilea. Tale deroga vale per un periodo di 7 anni a partire dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Non è in contrasto con le disposizioni di cui al paragrafo 1 il fatto che uno Stato membro, nel quale uno Stato ACP abbia deciso di esportare rifiuti a fini di trattamento, riesporti i rifiuti trattati verso questo stesso Stato ACP.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 e dell'articolo 14, paragrafo 2, l'esportazione verso altri paesi dell'OCSE di rifiuti destinati alla valorizzazione è vietata:

- a) se si tratta di un'esportazione verso uno Stato che vieti ogni importazione di rifiuti o che non abbia acconsentito per iscritto all'importazione specifica dei rifiuti in questione;
- b) se l'autorità competente di spedizione ha ragione di ritenere che i rifiuti non saranno **valorizzati** nello Stato di destinazione secondo metodi ecologicamente razionali;
- c) se manca un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 o 3.

c bis) verso uno Stato membro dell'OCSE che non vieti l'esportazione di rifiuti verso paesi terzi.

4. Inoltre l'autorità competente di spedizione può autorizzare l'esportazione **verso altri paesi dell'OCSE** di rifiuti **destinati alla valorizzazione** soltanto se:

- a) i mezzi tecnici e gli impianti necessari **nonché la valorizzazione dei rifiuti soddisfano perlomeno le norme vigenti nella Comunità, e la valorizzazione è disciplinata nell'ambito di un accordo bilaterale.**
- b) **soppresso**

5. L'autorità competente di spedizione esige che i rifiuti **destinati alla valorizzazione** di cui è prevista l'esportazione siano gestiti secondo metodi ecologicamente razionali durante tutta la spedizione e nello Stato di destinazione.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 41)

Articolo 10, paragrafo 1

1. In caso di esportazione di rifiuti dalla Comunità *per l'eliminazione o per la valorizzazione* in un paese terzo, il notificatore invia la notifica all'autorità competente di spedizione mediante il documento di accompagnamento uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 3, con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate.

Il notificatore procura che la notifica permetta agli Stati terzi interessati di valutare le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente delle spedizioni previste.

L'autorità competente di spedizione invia senza indugio una ricevuta scritta della notifica al notificatore.

1. In caso di esportazione dalla Comunità di rifiuti **destinati alla** valorizzazione in un paese terzo, il notificatore invia la notifica all'autorità competente di spedizione mediante il documento di accompagnamento uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 3, con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate.

Il notificatore procura che la notifica permetta agli Stati terzi interessati di valutare le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente delle spedizioni previste.

L'autorità competente di spedizione invia senza indugio una ricevuta scritta della notifica al notificatore e **alla «Task force per la spedizione di rifiuti».**

(Emendamento n. 42)

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

a) dell'accordo scritto dello Stato di destinazione in merito alla *spedizione* prevista;

a) dell'accordo scritto dello Stato di destinazione in merito alla **valorizzazione** prevista;

(Emendamento n. 43)

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

b) della conferma da parte dello Stato di destinazione dell'esistenza di un contratto tra il notificatore e il destinatario, in cui si garantisce la gestione razionale dei rifiuti considerati;

b) della conferma da parte dello Stato di destinazione dell'esistenza di un contratto tra il notificatore e il destinatario, in cui si garantisce la gestione razionale **sotto il profilo ambientale** dei rifiuti considerati, **in vista di una loro valorizzazione; è necessario allegare una copia del contratto;**

(Emendamento n. 44)

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma

L'autorità competente di spedizione adotta la sua decisione entro *tre mesi* dalla ricezione della notifica e l'invia al notificatore. Essa invia una copia certificata conforme della decisione alle altre autorità competenti interessate, nonché all'ufficio doganale di uscita della Comunità.

L'autorità competente di spedizione adotta la sua decisione entro **sei settimane** dalla ricezione della notifica e l'invia al notificatore. Essa invia una copia certificata conforme della decisione alle altre autorità competenti interessate, nonché all'ufficio doganale di uscita della Comunità.

(Emendamento n. 45)

Articolo 10, paragrafo 3

3. In deroga al paragrafo 2, qualora i rifiuti vengano *smaltiti* in un paese terzo limitrofo dell'ultimo Stato membro di transito, quest'ultimo ha diritto di attribuire all'autorità competente di transito il potere di rilasciare l'autorizzazione secondo le modalità indicate nello stesso paragrafo 2. Uno Stato membro che intenda esercitare il diritto che gli è conferito dal presente paragrafo informa la Commissione e gli altri Stati membri. Esso può esercitare tale diritto al più presto solo tre mesi dopo la comunicazione di tale informazione.

3. In deroga al paragrafo 2, qualora i rifiuti vengano **valorizzati** in un paese terzo limitrofo dell'ultimo Stato membro di transito, quest'ultimo ha diritto di attribuire all'autorità competente di transito il potere di rilasciare l'autorizzazione secondo le modalità indicate nello stesso paragrafo 2. Uno Stato membro che intenda esercitare il diritto che gli è conferito dal presente paragrafo informa la Commissione e gli altri Stati membri. Esso può esercitare tale diritto al più presto solo tre mesi dopo la comunicazione di tale informazione.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 46)

Articolo 10, paragrafo 8

8. Non appena i rifiuti *siano* usciti dalla Comunità, l'ufficio doganale di uscita della Comunità trasmette una copia del documento di accompagnamento all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione.

8. Non appena i rifiuti **sono** usciti dalla Comunità, l'ufficio doganale di uscita della Comunità trasmette una copia del documento di accompagnamento all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione. **L'autorità competente trasmette successivamente alla «Task force per la spedizione di rifiuti» una copia di tale documento.**

(Emendamento n. 47)

Articolo 10, paragrafo 9

9. Qualora, *sei* settimane dopo che i rifiuti *siano* usciti dalla Comunità, non abbia ricevuto comunicazione, da parte del destinatario, della ricezione dei rifiuti, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione informa immediatamente l'autorità competente di destinazione. La stessa procedura si applica se, novanta giorni dopo che i rifiuti *siano* usciti dalla Comunità, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione non ha ricevuto comunicazione, da parte del destinatario, del completamento delle operazioni di *eliminazione o di valorizzazione* secondo le modalità previste dall'autorizzazione.

9. Qualora, **quattro** settimane dopo che i rifiuti **sono** usciti dalla Comunità, non abbia ricevuto comunicazione, da parte del destinatario, della ricezione dei rifiuti, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione informa immediatamente l'autorità competente di destinazione. La stessa procedura si applica se, novanta giorni dopo che i rifiuti **sono** usciti dalla Comunità, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione non ha ricevuto comunicazione, da parte del destinatario, del completamento delle operazioni di valorizzazione secondo le modalità previste dall'autorizzazione.

(Emendamento n. 115)

Articolo 11, paragrafi da 1 a 3

1. E' vietata *qualsiasi* importazione dei rifiuti di cui all'allegato III (salvo quelli che non possiedono alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato V), nonché dei rifiuti di cui all'allegato IV, provenienti da uno Stato non aderente alla Convenzione di Basilea.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 e dell'articolo 14, paragrafo 2, è vietata qualsiasi importazione di rifiuti senza l'autorizzazione rilasciata ai sensi del paragrafo 5.

3. L'autorità competente di destinazione *vieta l'introduzione di rifiuti nel suo ambito* se ha motivo di ritenere che essi non saranno *gestiti* secondo metodi ecologicamente *razionali*.

1. E' vietata l'importazione di rifiuti salvo quelli destinati alla valorizzazione provenienti da altri Stati dell'OCSE aderenti alla Convenzione di Basilea. **Tale deroga si applica per un periodo di 7 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 e dell'articolo 14, paragrafo 2, è vietata qualsiasi importazione di rifiuti senza l'autorizzazione rilasciata ai sensi del paragrafo 5.

3. L'autorità competente di destinazione **decide in base ai criteri fissati all'articolo 4. Essa può inoltre vietare l'introduzione e l'importazione se:**

- **ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno valorizzati secondo metodi ecologicamente accettabili ed entro il termine previsto;**
- **ha motivo di ritenere che le norme fissate per la valorizzazione siano più severe nel paese di esportazione.**

(Emendamento n. 50)

Articolo 11, paragrafo 4

4. La notifica va indirizzata all'autorità competente di destinazione utilizzando il documento di accompagnamento uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 3, con

4. La notifica va indirizzata all'autorità competente di destinazione utilizzando il documento di accompagnamento uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 3, con

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

copia al destinatario e alle *altre* autorità competenti di transito. Il documento di accompagnamento deve essere rilasciato dall'autorità competente di destinazione, stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità indicata dall'autorità competente di destinazione.

(Emendamento n. 51)

Articolo 11, paragrafo 5

5. L'autorità competente di destinazione invia senza indugio una ricevuta scritta della notifica al notificatore. Entro il termine di *tre mesi* a decorrere dalla ricezione della notifica essa autorizza la spedizione, con o senza riserve, o nega l'autorizzazione a procedere alla spedizione, oppure chiede un complemento di informazioni. Ogni diniego o riserva deve essere motivato. Essa invia una copia certificata conforme della risposta definitiva alle autorità competenti interessate, all'ufficio doganale di entrata nella Comunità, nonché al destinatario.

(Emendamento n. 52)

Articolo 11, paragrafo 6

6. L'autorità competente di destinazione e, se del caso, la o le autorità competenti di transito comunitarie dispongono di un termine di *20* giorni decorrente dalla notifica per stabilire, all'occorrenza, condizioni relative al trasporto dei rifiuti. Queste condizioni, che devono essere comunicate al notificatore con copia alle autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle stabilite per spedizioni analoghe effettuate interamente all'interno dell'ambito dell'autorità competente in questione.

(Emendamento n. 53)

Articolo 11, paragrafo 8

8. Entro un termine di *15* giorni a decorrere dalla ricezione dei rifiuti, il destinatario trasmette al notificatore e alle autorità competenti interessate una copia del documento di accompagnamento compilato.

(Emendamento n. 54)

Articolo 11, paragrafo 9

9. Entro 60 giorni a decorrere dall'entrata dei rifiuti nella Comunità, il destinatario informa il notificatore e le autorità competenti interessate *del completamento delle operazioni di eliminazione o di valorizzazione secondo le modalità dell'autorizzazione.*

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

copia al destinatario e alle autorità competenti di transito **nonché alla «Task force per la spedizione di rifiuti»**. Il documento di accompagnamento deve essere rilasciato dall'autorità competente di destinazione, stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità indicata dall'autorità competente di destinazione.

5. L'autorità competente di destinazione invia senza indugio una ricevuta scritta della notifica al notificatore. Entro il termine di **sei settimane** a decorrere dalla ricezione della notifica essa autorizza la spedizione, con o senza riserve, o nega l'autorizzazione a procedere alla spedizione, oppure chiede un complemento di informazioni. Ogni diniego o riserva deve essere motivato. Essa invia una copia certificata conforme della risposta definitiva alle autorità competenti interessate, all'ufficio doganale di entrata nella Comunità, nonché al destinatario.

6. L'autorità competente di destinazione e, se del caso, la o le autorità competenti di transito comunitarie dispongono di un termine di **10** giorni decorrente dalla notifica per stabilire, all'occorrenza, **delle** condizioni relative al trasporto dei rifiuti. Queste condizioni, che devono essere comunicate al notificatore con copia alle autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle stabilite per spedizioni analoghe effettuate interamente all'interno dell'ambito dell'autorità competente in questione.

8. Entro un termine di **10** giorni a decorrere dalla ricezione dei rifiuti, il destinatario trasmette al notificatore, alle autorità competenti interessate **e alla «Task force per la spedizione di rifiuti»** una copia del documento di accompagnamento **debitamente** compilato.

9. Entro 60 giorni a decorrere dall'entrata dei rifiuti nella Comunità, il destinatario informa il notificatore e le autorità competenti interessate.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 55)

Articolo 12, paragrafo 2

2. L'ultima autorità competente di transito nella Comunità invia senza indugio la ricevuta della notifica al notificatore. Le altre autorità competenti comunitarie comunicano le loro osservazioni all'ultima autorità competente di transito nella Comunità, la quale si pronuncia successivamente in merito con una risposta scritta al notificatore entro il termine di 60 giorni, autorizzando la spedizione con o senza riserva, o negando l'autorizzazione a procedere alla spedizione, o chiedendo un complemento di informazioni. Ogni diniego o riserva deve essere motivato. Essa invia copia certificata conforme della sua risposta alle altre autorità competenti interessate e agli uffici doganali di entrata e di uscita comunitari.

2. L'ultima autorità competente di transito nella Comunità invia senza indugio la ricevuta della notifica al notificatore. Le altre autorità competenti comunitarie comunicano le loro osservazioni all'ultima autorità competente di transito nella Comunità, la quale si pronuncia successivamente in merito con una risposta scritta al notificatore entro il termine di 30 giorni, autorizzando la spedizione con o senza riserva, o negando l'autorizzazione a procedere alla spedizione, o chiedendo un complemento di informazioni. Ogni diniego o riserva deve essere motivato. **L'ultima autorità competente di transito** invia copia certificata conforme della sua risposta alle altre autorità competenti interessate e agli uffici doganali comunitari di entrata e di uscita.

(Emendamento n. 56)

Articolo 12, paragrafo 3, secondo trattino

— non ha ricevuto alcuna risposta entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla ricezione della ricevuta.

— non ha ricevuto alcuna risposta entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla ricezione della ricevuta.

(Emendamento n. 57)

Articolo 12, paragrafo 4

4. Le autorità competenti di transito nella Comunità dispongono di un termine di 20 giorni decorrente dalla notifica per fissare, all'occorrenza, condizioni relative al trasporto dei rifiuti. Queste condizioni, che devono essere comunicate al notificatore con copia alle autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle stabilite per trasferimenti simili effettuati interamente all'interno del territorio dell'autorità competente in questione.

4. Le autorità competenti di transito nella Comunità dispongono di un termine di 10 giorni decorrente dalla notifica per fissare, all'occorrenza, **delle** condizioni **relativamente** al trasporto dei rifiuti. Queste condizioni, che devono essere comunicate al notificatore con copia alle autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle stabilite per trasferimenti simili effettuati interamente all'interno del territorio dell'autorità competente in questione.

(Emendamento n. 58)

Articolo 12, paragrafo 5

5. Il documento di accompagnamento è rilasciato dall'ultima autorità competente di transito nella Comunità ed è stampato e compilato in lingua inglese o francese.

5. Il documento di accompagnamento è rilasciato dall'ultima autorità competente di transito nella Comunità ed è compilato **nella lingua indicata dall'autorità competente**.

(Emendamento n. 59)

Articolo 12, paragrafo 6

6. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, sono applicabili, mutatis mutandis. Il vettore invia all'ufficio doganale di uscita una copia del documento di accompagnamento quando i rifiuti lasciano la Comunità.

6. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, sono applicabili mutatis mutandis. Il vettore **presenta** all'ufficio doganale di uscita una copia del documento di accompagnamento quando i rifiuti **destinati alla valorizzazione** lasciano la Comunità.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 60)

Articolo 12, paragrafo 7

7. Non appena i rifiuti *siano* usciti dalla Comunità, l'ufficio di *dogana* di uscita *dalla Comunità* trasmette una copia del documento di accompagnamento all'ultima autorità competente di transito nella Comunità. Inoltre, il notificatore dichiara o certifica a questa autorità competente, entro sei settimane dal momento in cui i rifiuti sono usciti dalla Comunità, che i rifiuti hanno raggiunto la destinazione prevista.

7. Non appena i rifiuti **destinati alla valorizzazione** sono usciti dalla Comunità, l'ufficio **doganale** di uscita trasmette una copia del documento di accompagnamento all'ultima autorità competente di transito nella Comunità. **Quest'ultima trasmette a sua volta copia del documento alla «Task force per la spedizione di rifiuti».** Inoltre, il notificatore dichiara o certifica a questa autorità competente, entro sei settimane dal momento in cui i rifiuti **destinati alla valorizzazione** sono usciti dalla Comunità, che i rifiuti hanno raggiunto la destinazione prevista.

(Emendamento n. 61)

Articolo 13

Quando una spedizione di rifiuti autorizzata dalle autorità competenti interessate non può svolgersi conformemente alle clausole del contratto, l'autorità competente di spedizione vigila a che il notificatore reintroduca i rifiuti nella propria giurisdizione, a meno che la loro eliminazione possa svolgersi in altro modo, secondo metodi *ecologicamente* razionali, entro il termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente di spedizione è stata informata. Quando lo smaltimento implica il trasferimento di rifiuti verso l'ambito di un'autorità competente diversa da quella di spedizione, si deve effettuare una nuova notifica. Lo stato di spedizione e tutti gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti.

Quando una spedizione di rifiuti autorizzata dalle autorità competenti interessate non può svolgersi conformemente alle clausole del contratto, l'autorità competente di spedizione vigila a che il notificatore reintroduca i rifiuti nella propria giurisdizione **di origine**, a meno che la loro eliminazione possa svolgersi in altro modo, secondo metodi razionali **sotto il profilo ambientale**, entro il termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente di spedizione è stata informata. Quando lo smaltimento implica il trasferimento di rifiuti verso l'ambito di un'autorità competente diversa da quella di spedizione, si deve effettuare una nuova notifica. Lo Stato di spedizione e tutti gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti.

(Emendamento n. 62)

*Articolo 13 bis (nuovo)***Articolo 13 bis**

E' vietato il trasporto di rifiuti pericolosi a bordo di aeroplani destinati all'aviazione civile o traghetti per passeggeri.

(Emendamento n. 63)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

a) che sia effettuata senza che la notifica sia stata inviata a *tutte* le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o

a) che sia effettuata senza che la notifica sia stata inviata a **una o più tra** le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o

(Emendamento n. 64)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera d)

d) che non sia *sostanzialmente* conforme al documento di accompagnamento, o

d) che non sia conforme **alla descrizione figurante sul** documento di accompagnamento, o

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 66)

Articolo 17, paragrafo 1

1. Nell'ambito dei titoli III, IV e V, il notificatore può valersi di una procedura di notifica generale quando rifiuti, aventi sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche, vengono regolarmente trasferiti allo stesso destinatario attraverso gli ambiti delle stesse autorità competenti.

1. Nell'ambito dei titoli III, IV e V, il notificatore può valersi di una procedura di notifica generale quando rifiuti, aventi sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e **destinati allo stesso metodo di trattamento**, vengono regolarmente trasferiti allo stesso destinatario, **tramite uno stesso ufficio doganale**, attraverso gli ambiti delle stesse autorità competenti.

(Emendamento n. 67)

Articolo 20, paragrafi -1 (nuovo) e 1, lettere a) e b)

1. Qualsiasi spedizione di rifiuti deve rispondere alle seguenti condizioni:

- a) i rifiuti devono essere condizionati a regola d'arte;
- b) gli imballaggi devono recare etichette appropriate, sulle quali va indicato oltre alla natura, alla composizione e al quantitativo dei rifiuti, il numero di telefono delle persone cui si possono chiedere istruzioni o consulenza in qualsiasi fase della spedizione;

-1. Le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali sui trasporti sottoscritte dagli Stati membri devono essere rispettate nella misura in cui esse coprono rifiuti oggetto del presente regolamento.

1. Qualsiasi spedizione di rifiuti deve rispondere alle seguenti condizioni:

- a) i rifiuti devono essere condizionati a regola d'arte;
- b) gli imballaggi devono recare etichette appropriate, sulle quali va indicato oltre alla natura, alla composizione e al quantitativo dei rifiuti, il numero di telefono delle persone cui si possono chiedere istruzioni o consulenza in qualsiasi fase della spedizione; **deve essere prevista la descrizione degli eventuali pericoli per l'ambiente e la salute dei cittadini;**

(Emendamento n. 68)

Articolo 22, paragrafo 1

1. Fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di responsabilità civile e qualunque sia il luogo in cui i rifiuti vengono eliminati, il produttore dei rifiuti adotta tutte le misure necessarie per procedere all'eliminazione dei rifiuti in modo da proteggere la qualità dell'ambiente, conformemente alla direttiva 75/442/CEE, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), e conformemente al presente regolamento.

1. Fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di responsabilità civile e qualunque sia il luogo in cui i rifiuti vengono eliminati **o valorizzati**, il produttore dei rifiuti adotta tutte le misure necessarie per procedere all'eliminazione **o alla valorizzazione** dei rifiuti in modo da proteggere la qualità dell'ambiente, conformemente alla direttiva 75/442/CEE, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), e conformemente al presente regolamento. **Le operazioni di valorizzazione devono essere effettuate al più tardi entro 90 giorni dalla consegna e l'accumulo di materiale destinato a operazioni di valorizzazione non può eccedere tale periodo.**

(Emendamento n. 69)

Articolo 23

Tutti i documenti inviati alle autorità competenti o da esse inviati sono conservati per almeno *tre* anni.

Tutti i documenti inviati alle autorità competenti o da esse inviati sono conservati per almeno **cinque** anni.

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 70)

Articolo 24

Gli Stati membri designano la o le autorità competenti per l'applicazione del presente regolamento in una zona determinata. In materia di transito è designata da ciascuno Stato membro una sola autorità competente.

Ogni Stato membro designa un'unica autorità competente per l'applicazione del presente regolamento. Tale autorità può delegare in parte le sue competenze ad autorità subordinate. In materia di transito è designata da ciascuno Stato membro una sola autorità competente.

(Emendamento n. 71)

*Articolo 24 bis (nuovo)***Articolo 24 bis**

Il controllo sull'applicazione concreta del presente regolamento è affidato all'Agenzia europea dell'ambiente non appena questa sarà operativa. Nel frattempo tale compito è assolto dalla «Task force per la spedizione di rifiuti» istituita in seno alla Commissione. Essa raccoglie informazioni sui «flussi» di rifiuti e le valuta statisticamente informando al riguardo gli Stati membri.

(Emendamento n. 72)

Articolo 25, paragrafo 1

1. Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno un corrispondente incaricato di informare e guidare le persone o le imprese che si rivolgono a esso.

1. Gli Stati membri e la Commissione («**Task force per la spedizione di rifiuti**») designano ciascuno un corrispondente incaricato di informare e orientare le persone o le imprese che si rivolgono a esso.

(Emendamento n. 73)

Articolo 25, paragrafo 2

2. La Commissione riunisce periodicamente i suddetti corrispondenti per esaminare i problemi posti dall'applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione («**Task force per la spedizione di rifiuti**») riunisce periodicamente i suddetti corrispondenti per esaminare i problemi posti dall'applicazione del presente regolamento.

(Emendamento n. 74)

Articolo 25, paragrafo 3

3. Il corrispondente della Commissione trasmette ai corrispondenti degli Stati membri le questioni che gli verranno poste e che rientrano nella loro competenza.

3. Il corrispondente della Commissione («**Task force per la spedizione di rifiuti**») trasmette ai corrispondenti degli Stati membri le questioni che gli vengono sottoposte e che rientrano nella loro competenza; **lo stesso fanno questi ultimi nei suoi confronti.**

(Emendamento n. 75)

Articolo 26, paragrafo 1

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° ottobre 1991 i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono e di telex e i timbri delle autorità competenti e

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione («**Task force per la spedizione di rifiuti**») entro il 1° ottobre 1991 i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono, di

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

dei corrispondenti, nonché degli impianti, degli stabilimenti e delle imprese che dispongono di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, quarto trattino, nonché i timbri delle autorità competenti.

Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione qualsiasi modifica da apportare a tali informazioni.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

telex e di telefax delle autorità competenti e dei corrispondenti, nonché degli impianti, degli stabilimenti e delle imprese che dispongono di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, quarto trattino, nonché i timbri delle autorità competenti.

Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione («Task force per la spedizione di rifiuti») qualsiasi modifica da apportare a tali informazioni.

(Emendamento n. 76)

Articolo 26, paragrafo 2

2. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni agli altri Stati membri e alla segreteria della Convenzione di Basilea.

2. La Commissione («Task force per la spedizione di rifiuti») trasmette senza indugio tali informazioni agli altri Stati membri e alla segreteria della Convenzione di Basilea. **Essa pubblica tali informazioni sulla Gazzetta Ufficiale.**

(Emendamento n. 77)

Articolo 27, paragrafo 1

1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri designano, all'entrata e all'uscita della Comunità, gli uffici doganali di entrata o di uscita per le spedizioni di rifiuti.

1. Previa consultazione della Commissione («Task force per la spedizione di rifiuti»), gli Stati membri designano, all'entrata e all'uscita della Comunità, gli uffici doganali di entrata o di uscita per le spedizioni di rifiuti.

(Emendamento n. 99)

Articolo 30, paragrafo 3

3. In base a tali relazioni, la Commissione elabora ogni anno una relazione di sintesi, che presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

3. In base a tali relazioni, la Commissione elabora ogni anno una relazione di sintesi, che presenta al parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale. **Nella sua relazione la Commissione indica gli Stati membri che non le hanno trasmesso le informazioni necessarie in conformità del paragrafo 1, o che le hanno trasmesso informazioni a suo giudizio insoddisfacenti.**

(Emendamento n. 78)

Articolo 32, primo comma

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

La Commissione è assistita dal comitato previsto all'articolo 18 della direttiva 91/156/CEE.

(Emendamento n. 79)

Articolo 32, secondo comma

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggio-

soppresso

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

ranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. Per la votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri si applica la ponderazione definita al suddetto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione.

(Emendamento n. 80)

Articolo 32, terzo comma

La Commissione approva disposizioni che sono applicabili immediatamente. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere formulato dal comitato, le disposizioni vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In questo caso la Commissione può differire di un periodo di un mese al massimo, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle disposizioni da essa decise.

soppresso

(Emendamento n. 81)

Articolo 32, quarto comma

Il Consiglio, votando a maggioranza qualificata, può adottare una diversa decisione nel termine previsto al comma precedente.

soppresso

(Emendamento n. 82)

Articolo 32 bis (nuovo)

Articolo 32 bis

La Commissione presenta entro il 1° luglio 1992 una proposta di regolamento volta a trasferire quanto più possibile alla ferrovia il trasporto di rifiuti pericolosi.

(Emendamento n. 112)

Articolo 32 ter (nuovo)

Articolo 32 ter

Per tutti i progetti industriali finanziati con fondi del bilancio comunitario che comportano la produzione di rifiuti, la Commissione prescrive programmi rispondenti alle norme comunitarie vigenti e concernenti la limitazione e lo smaltimento dei rifiuti.

(Emendamento n. 83)

Allegato I

L'Allegato I è sostituito dall'Allegato I della direttiva 91/156/CEE che modifica la direttiva 75/442/CEE

Mercoledì 20 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 84)

Allegato II A

L'Allegato II A è sostituito dall'Allegato I della direttiva 91/156/CEE che modifica la direttiva 75/442/CEE

(Emendamento n. 85)

Allegato II B

L'Allegato II B è sostituito dall'Allegato I della direttiva 91/156/CEE che modifica la direttiva 75/442/CEE, fatta eccezione per la voce R9 (Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli)

Mercoledì 20 novembre 1991

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 20 novembre 1991

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANGER, ANTONY, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, DENYS, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BORLOO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, BRIANT, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CORNELISSEN, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHABERT, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOMBO, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DENYS, DE PICCOLI, DE ROSSA, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, DE VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DILLEN, DI RUPO, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER, FERRI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GOMES, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GREMETZ, GRINER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HAPPART, HARRISON, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, INGLEWOOD, IODICE, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON CA., JACKSON CH., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K. P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LAUGA, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LIMA, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MALHURET, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MAZZONE, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NAVARRO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAISLEY, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHKE, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, RUIZ-MATEOS JIMÉNEZ DE TEJADA, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER,

Mercoledì 20 novembre 1991

SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAECHTER, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

Osservatori dell'ex Repubblica democratica tedesca

BEREND, BOTZ, GLASE, GOEPEL, HAGEMANN, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, KREHL, MEISEL, RICHTER, ROMBERG, SCHROEDER, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

Mercoledì 20 novembre 1991

ALLEGATO I

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Obiezione (LIB) volta all'inserimento nel punto «Diritti umani» di un sottopunto sulla situazione degli Ebrei in Siria

(+)

AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANDRÉS MOLET, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BETTINI, BEUMER, BLAK, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOWE, BRU PURÓN, BURON, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DALY, DAVID, DE PICCOLI, DE VITTO, DE VRIES, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, FANTUZZI, FERRER I CASALS, FORD, FRIEDRICH I., GALLAND, GARCÍA AMIGO, GASOLIBA I BÖHM, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GRINER, HABSBURG, HERMAN, HOLZFUSS, HOON, HOWELL, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KOFOED, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LANNOYE, LARONI, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORDMANN, OREJA AGUIRRE, PACK, PAISLEY, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PEREIRA V., PETERS, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PRAG, PROUT, VAN PUTTEN, RAWLINGS, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROUMELIOTIS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SPECIALE, SPERONI, STAES, STEWART-CLARK, TINDEMANS, TITLEY, TSIMAS, TURNER, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, VON WECHMAR, WEST, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU, WYNN.

(-)

LANDA MENDIBE, SONNEVELD, STEVENS.

(O)

ALAVANOS, CHEYSSON, DILLEN, EPHRE MIDIS, NEUBAUER, RIBEIRO.

Proposte di direttiva oggetto della relazione di cui al doc. A 3-308/91

(Emendamento n. 31/corr. paragrafo 1)

(+)

BEAZLEY C., BETHELL, CAPUCHO, CASSIDY, CATHERWOOD, COCHET, COX, CRAMON-DAIBER, DE VRIES, DEFRAIGNE, VAN DIJK, ELLES J., FAYOT, GASOLIBA I BÖHM, GÖRLACH, GRINER, HOLZFUSS, HOWELL, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KUHN, LAMASSOURE, LANGER, LANNOYE, MAHER, MAIBAUM, MCINTOSH, MONNIER-BESOMBES, DE

Mercoledì 20 novembre 1991

MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, PETER, PIERMONT, PIMENTA, PLUMB, PRAG, PRICE, RAFFARIN, RAWLINGS, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SALISCH, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., STEWART-CLARK, TURNER, VITTINGHOFF, VAN DER WAAL, WETTIG, WIJSENBECK.

(—)

AINARDI, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANTONY, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARZANTI, BELO, BENOIT, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BURON, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, CEYRAC, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE VITTO, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DONNELLY, ESCUDER CROFT, FANTINI, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FLORENZ, FORD, FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGO, GOEDMAKERS, GREEN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERZOG, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI, IODICE, IVERSEN, JAKOBSEN, JARZEMBOWSKI, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LAUGA, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MANTOVANI, MARCK, MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MUNTINGH, MUSSO, NEUBAUER, NEWENS, NIANIAS, NØR CHRISTENSEN, ODDY, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PASTY, PÉREZ ROYO, PERY, PESMAZOGLOU, PETERS, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRONK, PUERTA, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHKE, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTHE, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SÁLZER, SAINJON, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERHAGEN, VERNIER, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, WEST, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

JEPSEN.

*Idem**(Emendamento n. 31/corr. paragrafo 2)*

(—)

VON ALEMANN, BEAZLEY C., BERTENS, BETHELL, CAPUCHO, CASSIDY, CATHERWOOD, COCHET, COX, CRAMON-DAIBER, DE VRIES, DEFRAIGNE, VAN DIJK, ELLES J., GARCIA, GASÓLIBA I BÖHM, GÖRLACH, GRINER, HOFF, HOLZFUSS, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON F., JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KUHN, LAMASSOURE, LANGER, LANNOYE, MAHER, MAIBAUM, MARQUES MENDES, MCINTOSH, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ONUR, PATTERSON, PETER, PLUMB, PRAG, PRICE, RAWLINGS, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., TURNER, VITTINGHOFF, VAN DER WAAL, WALTER, WETTIG, WIJSENBECK.

(—)

AINARDI, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARZANTI, BELO, BENOIT, BEUMER, BIRD,

Mercoledì 20 novembre 1991

BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, VAN DEN BRINK, BURON, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, CEYRAC, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE VITTO, DENYS, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DURY, ESCUDER CROFT, FANTINI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FORD, FUNK, GALLE, GOEDMAKERS, GREEN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERZOG, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI, IODICE, IZQUIERDO ROJO, JAKOBSEN, JARZEMBOWSKI, KLEPSCH, KÖHLER H., LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LAUGA, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MARCK, MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, METTEN, MOTTOLA, MUSSO, NEUBAUER, NEWENS, NIANIAS, NØR CHRISTENSEN, ODDY, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PASTY, PÉREZ ROYO, PERY, PESMAZOGLOU, PETERS, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PRONK, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SÄLZER, SAINJON, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAVROU, STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERHAGEN, VERNIER, VOHRER, VON WECHMAR, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

Idem

(Emendamento n. 9, paragrafo 1, seconda parte)

(+)

AINARDI, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANTONY, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BARZANTI, BELO, BENOIT, BERTENS, BEUMER, BIRD, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, VAN DEN BRINK, BURON, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CAUDRON, CEYRAC, CHRISTIANSEN, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DURY, FALCONER, FORD, GALLE, GARCIA, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GOLLNISCH, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOLZFUSS, HOON, HUGHES, IMBENI, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, LAMASSOURE, LARIVE, LINKOHR, LOMAS, LUSTER, MAHER, MARQUES MENDES, MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, NEWENS, NIANIAS, NIELSEN T., NORDMANN, ODDY, PAGOROPOULOS, PÉREZ ROYO, PERY, PIMENTA, PIQUET, PISONI N., PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PUERTA, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REGGE, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SÄLZER, SAINJON, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SIERRA BARDAJÍ, SMITH L., STEVENSON, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TRAUTMANN, TSIMAS, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN DER WAAL, WEST, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER, WURTZ, WYNN.

(-)

ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, BANOTTI, BEAZLEY C., BETHELL, BINDI, BOCKLET, BÖGE, BRAUN-MOSER, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, CRAMON-DAIBER, CUSHNAHAN, DALSSASS, DE VITTO, DE VRIES, VAN DIJK, ELLES J., ESCUDER CROFT, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI, FUNK, GARCÍA AMIGO, GÖRLACH, GRINER, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, IODICE, JACKSON M., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JARZEMBOWSKI, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LAUGA,

Mercoledì 20 novembre 1991

LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NEWTON DUNN, NØR CHRISTENSEN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PASTY, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIRKL, PLUMB, POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, REDING, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAZDAÏT, THEATO, TINDEMANS, TOPMANN, TURNER, VAN HEMELDONCK, VERHAGEN, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, VON WOGAU, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

GRAEFE ZU BARINGDORF, JEPSEN, LANNOYE.

*Idem**(Emendamento n. 9, paragrafo 2 ter)*

(+)

AINARDI, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CAUDRON, CEYRAC, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE VITTO, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DURY, ESCUDER CROFT, FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI, FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGO, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GOLLNISCH, GREEN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERZOG, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI, IODICE, IZQUIERDO ROJO, JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JARZEMBOWSKI, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LOMAS, LULLING, LUSTER, MANTOVANI, MARCK, MARTIN D., MARTINEZ, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, NEWENS, NØR CHRISTENSEN, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PÉREZ ROYO, PERY, PESMAZOGLOU, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRONK, PUERTA, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REDING, REYMANN, RINSCHÉ, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SÄLZER, SAINJON, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEICHER, SCHÖNHUBER, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, STAVROU, STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, WEST, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(-)

VON ALEMANN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, CASSIDY, CATHERWOOD, COCHET, CRAMON-DAIBER, VAN DIJK, ELLES J., GÖRLACH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRINER, HOFF, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KÖHLER H., KUHN, LANGER, LANNOYE, MAHER, MAIBAUM, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MUNTINGH, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ONUR, PATTERSON, PETER, PETERS, PLUMB, PRAG, PRICE, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SCHINZEL,

Mercoledì 20 novembre 1991

SCHLECHTER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SEAL, SELIGMAN, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A., SPENCER, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, TELKÄMPER, TOPMANN, TURNER, VAN VELZEN, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WETTIG, WIJSENBECK.

(O)

BERTENS, COX, DE CLERCQ, DE VRIES, DEFRAIGNE, GALLAND, GARCIA, MATTINA, NEUBAUER, NIELSEN T., NORDMANN, PORTO, RAFFARIN, SCHODRUCH, VAN DER WAAL.

*Idem**(Proposta di direttiva modificata)*

(+)

ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BARTON, BARZANTI, BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CAUDRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE VITTO, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DURY, ESCUDER CROFT, FALCONER, FANTINI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI, FUNK, GALLAND, GALLE, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GREEN, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERZOG, HOON, HUGHES, IMBENI, IODICE, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JARZEMBOWSKY, JEPSEN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE LAMBRIAS, LANE, LAUGA, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUSTER, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MARTIN S., MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUSSO, NAPOLETANO, MEWENS, NØR CHRISTENSEN, NORDMANN, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PASTY, PÉREZ ROYO, PERY, PESMAZOGLOU, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRONK, PUERTA, RAFFARIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REDING, REYMANN, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SÄLZER, SAINJON, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHÖNHUBER, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, STAVROU, STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERNIER, VAN DER WAAL, WEST, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(-)

VON ALEMANN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, CASSIDY, CATHERWOOD, COCHET, CRAMON-DAIBER, VAN DIJK, ELLES J., GÖRLACH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRINER, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KUHN, LANGER, LANGES, LANNOYE, MAIBAUM, MARTIN D., MCINTOSH, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MUNTINGH, NEWTON DUNN, ONUR, PATTERSON, PETER, PETERS, PIERMONT, PLUMB, PRAG, PRICE, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A., SPENCER, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, TELKÄMPER, TOPMANN, TURNER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WAECHTER, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WETTIG.

Mercoledì 20 novembre 1991

(O)

BANOTTI, BERTENS, CAPUCHO, DE CLERCQ, DE VRIES, DEFRAIGNE, DILLEN, FAYOT, GARCIA, GASÓLIBA I BÖHM, LARIVE, MAHER, MARQUES MENDES, NEUBAUER, NIELSEN T., O'HAGAN, PIMENTA, PORTO, SCHMID, SCHODRUCH, VEIL, WIJSENBECK.

*Idem**(Risoluzione legislativa)*

(+)

ADAM, AINARDI, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BARTON, BARZANTI, BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE VITTO, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DURY, ELMALAN, FALCONER, FANTINI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI, FORTE, FUNK, GALLAND, GALLE, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GREEN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERZOG, HOLZFUSS, HOON, HUGHES, IACONO, IMBENI, IODICE, IZQUIERDO ROJO, JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANGENHAGEN, LAUGA, LEHIDEUX, LEMMER, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, MAHER, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUSSO, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, NØR CHRISTENSEN, NORDMANN, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PASTY, PÉREZ ROYO, PERY, PESMAZOGLOU, PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRONK, PUERTA, VAN PUTTEN, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REYMANN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, RUBERT DE VENTÓS, SÄLZER, SAINJON, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, STAVROU, STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VAN DER WAAL, WEST, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(-)

VON ALEMANN, ANGER, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, CASSIDY, CATHERWOOD, COCHET, COLLINS, VAN DIJK, DILLEN, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FAYOT, GOLLNISCH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRINER, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, IVERSEN, JACKSON F., JARZEMBOWSKI, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KUHN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LULLING, MAIBAUM, MCINTOSH, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, NEUBAUER, NEWTON DUNN, ONUR, PATTERSON, PETER, PETERS, PIERMONT, PLUMB, PRAG, PRICE, PROUT, RANDZIO-PLATH, REDING, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SPENCER, STEVENS, STEWART-CLARK, TELKÄMPER, TOPMANN, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WAECHTER, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WETTIG.

(O)

BANOTTI, BERTENS, BLAK, CAPUCHO, DE CLERCQ, DE VRIES, DEFRAIGNE, GARCIA, GASÓLIBA I BÖHM, LARIVE, LARONI, MATTINA, NICHOLSON, NIELSEN T., O'HAGAN, PACK, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SCHMID, SCHÖNHUBER, WIJSENBECK.

Mercoledì 20 novembre 1991

Porzione comune oggetto della raccomandazione per la seconda lettura al cui al doc. A 3-304/91.

(Emendamento n. 16)

(+)

ADAM, AGLIETTA, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BARTON, BELO, BIRD, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, BURON, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CECI, CHRISTIANSEN, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DURY, FALCONER, FAYOT, FITZGERALD, FITZSIMONS, GALLE, GARCÍA AMIGO, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GREEN, GRINER, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HARRISON, HOFF, HOON, HUGHES, IACONO, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JOANNY, JUNKER, KILLILEA, KÖHLER H., KUHN, LALOR, LANE, LAUGA, MAIBAUM, MARTIN D., MATTINA, MCCUBBIN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÍDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORRIS, MUSSO, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, ODDY, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PASTY, PÉREZ ROYO, PERY, PETER, PETERS, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, VAN PUTTEN, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH A., SMITH L., SPECIALE, STAES, STEVENSON, TELKAMPER, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERNIER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAECHTER, WALTER, WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, WYNN.

(-)

ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BERTENS, BETHELL, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BÖGE, BORGO, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALSSASS, DE CLERCQ, DE VITTO, DE VRIES, DEFRAIGNE, DENYS, ESCUDER CROFT, FANTINI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FUNK, GALLAND, GARCIA, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HOLZFUSS, HOWELL, INGLEWOOD, IODICE, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAMASSOURE, LANGENHAGEN, LANGES, LARONI, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN S., MCCARTIN, MCINTOSH, MENRAD, MOORHOUSE, MOTTOLE, MÜLLER, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., NØR CHRISTENSEN, NORDMANN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLUMB, POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, RAWLINGS, REDING, REYMANN, ROMERA I ALCÁZAR, RUBERT DE VENTÓS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SÄLZER, SARLIS, SCHLEICHER, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VOHRER, VAN DER WAAL, WELSH, WIJSENBEK, VON WOGAU, ZAVVOS.

(0)

DILLEN, GOLLNISCH, IVERSEN, LEHIDEUX, NEUBAUER, SCHODRUCH.

Mercoledì 20 novembre 1991

*Proposta di regolamento oggetto della relazione al cui al doc. A 3-301/91**(Emendamento n. 32)*

(+)

AGLIETTA, ANGER, CECI, COCHET, COLAJANNI, COX, DE CLERCQ, DE VRIES, VAN DIJK, ERNST DE LA GRAETE, FALCONER, GALLAND, GARCIA, GUTIÉRREZ DÍAZ, HOLZFUSS, IVERSEN, JOANNY, LANGER, LANNOYE, MARTIN S., MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, NIELSEN T., PIMENTA, RAFFARIN, ROTH, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SANTOS, SMITH A., SMITH L., STAES, TAZDAÏT, TELKÄMPER, VOHRER, WAECHTER, VON WECHMAR.

(-)

ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, DALSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE VITTO, DENYS, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DUARTE CENDAN, DURY, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GOMES, GREEN, GRINER, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IODICE, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAJ, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KUHN, LA PERGOLA, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGENHAGEN, LARONI, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PERREAU DE PINNINCK, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TINDEMAN, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERNIER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

*Idem**(Emendamento n. 95)*

(+)

BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, CASSIDY, CATHERWOOD, GUILLAUME, HABSBURG, HOLZFUSS, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, LALOR, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PATTERSON, PERREAU DE PINNINCK, PLUMB, PRAG, PRICE, PROUT, RANDZIO-PLATH, SIMMONDS, SPENCER, STEWART-CLARK, TURNER, VERNIER, WELSH, WIJSENBECK.

Mercoledì 20 novembre 1991

(—)

AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CASSANMAGNAGO, CECI, CHANTERIE, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DENYS, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DUARTE CENDAN, DURY, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GOEDMAKERS, GOMES, GREEN, GRINER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, IMBENI, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, JARZEMBOWSKI, JOANNY, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KUHN, LA PERGOLA, LAGAKOS, LANGENHAGEN, LANGER, LANNOYE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN T., ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRONK, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTOS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, STAES, STEVENSON, TAZDAÏT, TELKÄMPER, TINDEMANS, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WAECHTER, WALTER, VON WECHMAR, WETTIG, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(O)

GOLLNISCH.

*Idem**(Emendamento n. 98)*

(+))

BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, CASSIDY, CATHERWOOD, DUARTE CENDAN, GUILLAUME, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, LALOR, MCINTOSH, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PATTERSON, PERREAU DE PINNINCK, PLUMB, PRAG, PRICE, RAWLINGS, SARIDAKIS, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SPENCER, STEVENS, STEWART-CLARK, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERNIER, WELSH, WIJSENBECK.

(—)

AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEIRÔCO, BELO, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CECI, CHANTERIE, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE VITTO, DE VRIES, DENYS, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DURY, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD,

Mercoledì 20 novembre 1991

FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GOLLNISCH, GOMES, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, JARZEMBOWSKI, JOANNY, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LANGER, LANNOYE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN T., ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIRKL, PISONI F., POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRONK, PROUT, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, STAES, STAVROU, STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, TINDEMANS, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WAECHTER, WALTER, VON WECHMAR, WETTIG, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

*Idem**(Emendamento n. 62)*

(+)

AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BETHELL, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CASSANMAGNAGO, CECI, CHANTERIE, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, DALSASS, DAVID, DE VITTO, DENYS, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DUARTE CENDAN, DURY, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GARCIA, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GOLLNISCH, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, JARZEMBOWSKI, JOANNY, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANNOYE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN T., ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PATTERSON, PERREAU DE PINNINCK, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRONK, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, SPERONI, STAES, STAVROU, STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAZDAÏT, TINDEMANS, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERNIER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WAECHTER, WALTER, VON WECHMAR, WETTIG, WHITE, WIJSENBEK, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(-)

SELIGMAN, STEVENS.

Mercoledì 20 novembre 1991

(O)

CASSIDY, CATHERWOOD, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, MANTOVANI, MCINTOSH, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PLUMB, PRAG, PRICE, PROUT, RAWLINGS, SIMPSON A., SPENCER, TURNER.

*Idem**(Emendamento n. 65)*

(+))

AGLIETTA, ANGER, BARZANTI, BONTEMPI, BOWE, BRU PURÓN, CECI, COCHET, COLAJANNI, COX, DE GIOVANNI, VAN DIJK, DUARTE CENDAN, ERNST DE LA GRAETE, FALCONER, FITZSIMONS, GALLAND, GARCIA, GOLLNISCH, GUTIÉRREZ DÍAZ, HOLZFUSS, IMBENI, IVERSEN, JOANNY, LANE, LANGER, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, NIELSEN T., ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SANTOS, SMITH L., STAES, TAZDAÏT, VECCHI, WAECHTER.

(-)

ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BETHELL, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGIO, VAN DEN BRINK, BURON, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DALSASS, DAVID, DE VITTO, DENYS, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DURY, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GREEN, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KUHN, LA PERGOLA, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LANGENHAGEN, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MOTTOLA, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PATTERSON, PERREAU DE PINNINCK, PERY, PESMAZOGLU, PETER, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTOS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TINDEMANS, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

*Idem**(Proposta di regolamento modificata)*

(+))

ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARZANTI, BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BETHELL, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGIO, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI,

Mercoledì 20 novembre 1991

CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DE VITTO, DENYS, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DUARTE CENDAN, DURY, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GOEDMAKERS, GOMES, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LA PERGOLA, LAGAKOS, LALOR, LANGENHAGEN, LARIVE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MANTOVANI, MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MÜLLER, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PATTERSON, PERREAU DE PINNINCK, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, TINDEMANS, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERNIER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VON WECHMAR, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, VON WOGAU, WYNN.

(-)

COCHET, JACKSON F., JACKSON M., KELLETT-BOWMAN, MAHER, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, PIMENTA, ROTH.

(O)

AGLIETTA, ANGER, COLOM I NAVAL, DE CLERCQ, VAN DIJK, ERNST DE LA GRAETE, HUGHES, JOANNY, LANGER, LANNOYE, MONNIER-BESOMBES, MORRIS, OOMEN-RUIJTEN, STAES, TAZDAÏT, WAECHTER.

Mercoledì 20 novembre 1991

*ALLEGATO II***DICHIARAZIONE SCRITTA N. 14/91****su 2 500 anni di democrazia***Il Parlamento europeo,*

- A. partecipando alla celebrazione mondiale dell'anniversario dei 2 500 anni dalla nascita della democrazia in Grecia,
 - B. considerando che la democrazia, nella forma in cui si è evoluta nel corso dei secoli, costituisce il regime più idoneo alla protezione della dignità umana e al progresso sociale,
 - C. affermando che la democrazia è strettamente legata alla libertà e che per arricchirsi e fortificarsi deve essere quotidianamente verificata,
 - D. sottolineando che all'idea che della democrazia avevano i greci in quanto potere appartenente alla Comunità, cioè al popolo, i tempi moderni hanno aggiunto, quali suoi attributi fondamentali, il rispetto dei diritti dell'uomo e l'elezione dei governanti in un sistema politico pluripartitico,
 - E. considerando che in più parti del mondo vi sono false democrazie che nulla hanno a che vedere con il vero significato di regime libero,
 - F. considerando al contempo che la celebrazione mondiale della nascita della democrazia coincide con il trionfo dei principi democratici in numerosi paesi che hanno abolito il loro regime autoritario,
1. saluta questa nuova fase storica, ricca di promesse per l'umanità;
 2. chiama le forze politiche, culturali e sindacali ad esplicitare ogni sforzo in ciascun paese, per far prevalere ed affermare i principi democratici;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente dichiarazione al presidente della Camera dei rappresentanti ellenica, in quanto tributo di onore al paese che 2 500 anni fa ha visto nascere la democrazia.

Elenco dei firmatari

ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARZANTI, BEAZLEY CHR., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BLANEY, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BORGO, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, BRIANT, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CANQ PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEFRAIGNE, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, DE VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELMALAN, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, FALCONER, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GAIBISSO, GALLE, GALLENZI, GANGOITI LLAGUNO, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GOEDMAKERS, GREEN, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HERMAN, HINDLEY, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, INGLEWOOD, IODICE, JACKSON CHR., JANSSEN VAN RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOSTOPOULOS, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LA PERGOLA, LARIVE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MAHER, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARCK, MARQUES MENDES, MATTINA, MAZZONE, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUSCARDINI, NAPOLETANO, NEWENS,

Mercoledì 20 novembre 1991

NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARODI, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIMENTA, PINXTEN, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRONK, PROUT, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAWLINGS, REDING, REYMANN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROTHE, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, VON STAUFFENBERG, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TINDEMANS, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN OTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WHITE, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1991

(91/C 326/04)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. WILFRIED TELKÄMPER

Vicepresidente

(La seduta è aperta alle 10.00)

1. Approvazione del processo verbale

Intervengono

— l'on. Christopher Jackson, il quale, riferendosi alla discussione sulla denuncia dell'accordo di cooperazione con la Jugoslavia (*parte prima, punto 9*), ritorna sulla richiesta della on. Cassanmagnago Cerretti, relatrice, che desiderava avere informazioni sul ruolo e la funzione delle delegazioni parlamentari; rileva che si trattava più in particolare della richiesta della commissione politica di inviare una delegazione in Jugoslavia e insiste affinché l'ufficio di presidenza esamini tempestivamente tale richiesta;

— la on. Banotti, per chiedere che l'ufficio di presidenza o la commissione per il regolamento esaminino il problema costituito dal fatto che spesso, in occasione del tempo delle interrogazioni al Consiglio, alcune di tali interrogazioni risultano non essere di competenza del Consiglio, stando a quanto affermato dal rappresentante del Consiglio stesso;

— l'on. Suárez González, il quale ritorna sul suo intervento nell'ambito del tempo delle interrogazioni per segnalare che non intendeva giudicare eccessivo il raggruppamento delle interrogazioni, bensì rilevare che ciò (e cita il caso delle interrogazioni 42-53) poteva andare a scapito di altre interrogazioni presentate in precedenza; segnala di aver inoltre protestato in chiusura di seduta per il fatto che alcune interrogazioni figuravano sul documento del tempo delle interrogazioni in un ordine diverso da quello della loro presentazione (la presidenza risponde che il problema sarà esaminato);

— la on. Crawley, la quale riferisce le voci secondo cui la presidenza olandese del Consiglio, avrebbe l'intenzione di ridurre la portata dell'articolo 119 del trattato CEE concernente la parità di trattamento tra uomini e donne e chiede che l'Assemblea sia informata preliminarmente in merito a ogni eventuale tentativo di modifica del suddetto articolo;

— l'on. Herman, il quale, riferendosi alla votazione sulla relazione dell'on. Caudron (A 3-308/91) (*vedi parte prima, punto 17, e parte seconda, punto 4*), segnala che è per un errore, dovuto a suo avviso alla velocità eccessiva con la quale è stata condotta la votazione, che la parola «soltanto» è stata soppressa dal paragrafo 1 dell'articolo 2 (emendamento n. 9) e che è opportuno che la Commissione sappia che la volontà reale del Parlamento non è riflessa nel testo figurante sul pro-

cesso verbale (la presidenza risponde che tale complessa questione sarà oggetto di un esame approfondito, il cui risultato sarà comunicato all'Assemblea all'inizio del turno di votazioni di oggi);

— l'on. von der Vring, il quale, riferendosi alla discussione e alla votazione sulla denuncia dell'accordo di cooperazione con la Jugoslavia, segnala che, secondo un comunicato stampa di ieri, la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 15 novembre conterrebbe la decisione di denuncia del suddetto accordo e ne chiede conferma alla Commissione;

— l'on. Falconer, il quale, in riferimento al rifiuto della presidenza di autorizzare, prima del turno di votazioni, richiami al regolamento concernente il trasporto di residui radioattivi a Dounreay, rifiuto a seguito del quale il gruppo Arcobaleno aveva abbandonato l'Aula, chiede che la Commissione faccia una dichiarazione sulle ultime informazioni di cui dispone in materia;

— la on. van Dijk, la quale, ritornando sull'intervento della on. Crawley, segnala che non si tratta di semplici voci ma che tale notizia corrisponde a verità; chiede che la Commissione intervenga presso il Consiglio per preservare l'articolo 119 del trattato;

— l'on. Antony, per segnalare di aver presentato un'interrogazione alla Commissione concernente una vittima del comunismo, alla quale la Commissione ha risposto di non essere competente in materia, e riferirsi inoltre alla situazione in Jugoslavia (la presidenza gli ritira la facoltà di parlare);

— la on. Fontaine, che sostiene quanto affermato dall'on. Herman e aggiunge che l'emendamento n. 9 è stato votato nella confusione più totale e che pertanto i deputati non hanno potuto valutare la portata del loro voto; dichiara essere sua intenzione rettificare il proprio voto, dato che intendeva esprimersi a favore dell'emendamento 9, paragrafo 1, seconda parte (ossia a favore della parola «soltanto»);

— l'on. Caudron, il quale, riferendosi all'emendamento n. 18 all'articolo 6, fa rilevare come egli fosse favorevole, nella sua qualità di relatore, a che fosse considerato aggiuntivo solo il secondo comma e non tutto l'emendamento; chiede, considerando che vari deputati hanno comunicato di voler modificare il loro voto sul termine «soltanto», che sia effettuato il calcolo dei voti a seguito di tali cambiamenti; aggiunge che sottoporrà la questione all'ufficio di presidenza

Giovedì 21 novembre 1991

ampliato (la presidenza gli ricorda che la questione sarà esaminata oggi sulla base della registrazione della votazione, precisando tuttavia che non è più possibile, in questa fase, rettificare i voti espressi);

— l'on. L. Smith, che ritorna sull'intervento dell'on. Falconer, regnalando che a suo avviso vi è stato un abuso di potere da parte della presidenza (la presidenza gli ritira la facoltà di parlare);

— l'on. Staes, il quale comunica che questa sera una nave che trasporta residui nucleari salperà da Dunquerque con passeggeri a bordo e protesta contro il trasporto di passeggeri e di carichi di questo tipo sulla stessa nave;

— la on. Napolitano per chiedere che il presidente del Parlamento faccia una dichiarazione sulla questione sollevata dalle on. Crawley e van Dijk;

— l'on. Hoppenstadt per chiedere che il vicepresidente Alber, che ha condotto ieri il turno di votazioni, possa prendere posizione sui problemi sollevati al riguardo;

— l'on. Alber, il quale precisa, a proposito della votazione sull'emendamento 9, che era stata chiesta una votazione distinta sul termine «soltanto», cosa che egli ha chiaramente spiegato all'Assemblea;

— l'on. Zeller, che vorrebbe fosse rettificato il suo voto sul termine «soltanto», essendo favorevole al suo mantenimento;

— l'on. Bourlanges, che si esprime nello stesso senso, aggiungendo che il suo voto non era stato registrato ⁽¹⁾;

— l'on. Hughes, il quale precisa, a proposito del suo intervento nella votazione sulla raccomandazione per la seconda lettura A 3-304/91 (relatore: on. Nianias) (*parte prima, punto 18*), che le due note a piè di pagina devono figurare nell'emendamento, come da lui segnalato;

— l'on. Barzanti, *presidente della commissione per la gioventù e la cultura*, il quale, deplorando la velocità eccessiva con la quale a suo avviso è stata condotta la votazione, ritiene che essa abbia dato un risultato incoerente, soprattutto per quanto concerne l'articolo 2, paragrafo 1;

— l'on. Patterson, il quale auspica che la commissione per il regolamento si occupi delle questioni sollevate riguardo alla relazione dell'on. Caudron, ma ritiene che non sia più possibile, in questa fase, modificare il voto;

— l'on. Cassidy, sulla versione inglese dell'emendamento n. 18;

— il commissario Ripa di Meana, per segnalare di aver preso atto degli interventi relativi all'articolo 119 del trattato CEE sulla parità di trattamento tra uomini e donne e affermare che la Commissione, che si riunirà

questo fine settimana in vista del Consiglio europeo di Maastricht, conformerà in questa occasione la sua posizione a favore del mantenimento nella sua integrità del suddetto articolo.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato con riserva delle osservazioni formulate in merito alla votazione della relazione Caudron.

Intervengono gli on.

— Roth, la quale, in riferimento alla decisione presa dall'ufficio di presidenza sulla base dell'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento, di allegare alla relazione dell'on. Ford sul razzismo e la xenofobia il parere della minoranza, ritiene che tale testo sia inaccettabile, in particolare a causa del suo tono polemico, e chiede pertanto che l'ufficio di presidenza esamini la questione nella sua riunione di oggi pomeriggio;

— Ford, il quale ritiene che la versione rivista della sua relazione tenesse già conto del parere della minoranza e che la decisione dell'ufficio di presidenza giunga con notevole ritardo e non sia conforme al disposto dell'articolo 119; chiede, sulla base dell'articolo 131, paragrafo 1, del regolamento, che la questione sia sottoposta alla commissione per il regolamento; aggiunge che, qualora il suddetto parere della minoranza venisse pubblicato, egli vi allegherebbe una dichiarazione personale, considerando che tale testo costituisca un attacco alla sua persona (la presidenza comunica che sottoporrà la questione alla commissione per il regolamento);

— Pack, la quale, ritornando sull'intervento dell'on. von der Vring, chiede se sia vero che l'accordo di cooperazione con la Jugoslavia sarebbe stato denunciato il 15 novembre, prima ancora quindi che il Parlamento avesse potuto esprimere il suo parere;

— Nordmann che protesta per l'intervento della on. Roth e ritiene che l'ufficio di presidenza gli abbia semplicemente reso giustizia applicando il regolamento (la presidenza gli revoca la facoltà di parlare ricordando che le commissioni per il regolamento sarà investita della questione).

2. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dalle commissioni parlamentari, la seguente relazione:

— * Relazione, a nome della commissione per i diritti della donna, sulla proposta di raccomandazione concernente l'assistenza e la custodia dei bambini (COM(91) 233 — C 3-329/91). Relatrice: on. Pollack (A 3-329/91).

b) le seguenti proposte di risoluzione, presentate conformemente all'articolo 63 del regolamento, degli on.

— Muscardini, Fini, Mazzone, Rauti, sulle carenze sanitarie nei paesi della Comunità (B 3-1473/91)

deferimento
merito: AMBI

(1) L'on. Vernier ha comunicato per iscritto che tutti i membri francesi del gruppo ADE avevano voluto votare a favore del mantenimento del termine «soltanto»

Giovedì 21 novembre 1991

— Muscardini, Fini, Mazzone, Rauti, sulla schizofrenia (B 3-1474/91)

deferimento
merito: AMBI

— Muscardini, Fini, Mazzone, Rauti, sulle misure per combattere il crimine (B 3-1475/91)

deferimento
merito: GIUR

— Langer, sull'istituzione di una «Zona ecologica internazionale carsica»

deferimento
merito: AMBI

— Sisó Cruellas, sull'istituzione di una rete di centri d'informazione linguistica (B 3-1478/91)

deferimento
merito: GIOV

— Breyer, sulle violazioni dei diritti umani a carico delle donne (B 3-1479/91)

deferimento
merito: DONN
parere: GIUR, POLI

— Collins, sulla sanità pubblica all'interno della Comunità europea (B 3-1480/91)

deferimento
merito: AMBI
parere: ISTI

— Kostopoulos, sulla protezione del Mediterraneo dall'inquinamento provocato dai rifiuti e dai residui di petrolio (B 3-1481/91)

deferimento
merito: AMBI
parere: BILA

— Piermont, Ainardi, Balfe, Barrera, Bird, Buchan, Castellina, Dessylas, Elliott, Elmalan, Ewing, Falconer, Gremetz, Herzog, Hughes, Landa Mendibe, Lomas, Mayer, Melandri, Melis, McGowan, Newens, Newman, Piquet, Quistorp, Ribeiro, Roth, Rothley, Santos López, Simeoni, L. Smith, Valent, West, Wurtz, sull'incidenza della riunificazione tedesca su Cuba (B 3-1502/91)

deferimento
merito: SVIL

— van Putten, sugli abusi sessuali nell'ambito della psicoterapia (B 3-1503/91)

deferimento
merito: GIUR
parere: DONN

— Izquierdo Rojo, sulla prevenzione e la lotta contro gli incendi dei boschi nel Mediterraneo (B 3-1504/91)

deferimento
merito: AMBI
parere: BILA

— Duarte Cendan, sullo studio del cervello (B 3-1505/91)

deferimento
merito: ENER
parere: AMBI

— Staes, sulla situazione dei lavoratori haitiani nella Repubblica Dominicana (B 3-1506/91)

deferimento
merito: POLI

— Staes, sull'inquinamento provocato da illuminazione eccessiva (B 3-1507/91)

deferimento
merito: AMBI

— Stewart, sulla parità tra i sessi come diritto umano (B 3-1508/91)

deferimento
merito: GIUR
parere: DONN

— Ferri, Muscardini, sulla costituzione di un corpo europeo di pronto intervento (B 3-1509/91)

deferimento
merito: POLI

— Mazzone, Fini, Muscardini, Rauti, sull'adesione dei tre paesi baltici alla Comunità europea (B 3-1510/91)

deferimento
merito: POLI

— Ferri, sul riconoscimento giuridico della professione di lavoro casalingo (B 3-1511/91)

deferimento
merito: GIUR
parere: DONN

— Gutiérrez Díaz, sul pugilato professionistico (B 3-1512/91)

deferimento
merito: GIOV
parere: AMBI

— Arbeloa Muru, sulla schiavitù in Amazonia (B 3-1513/91)

deferimento
merito: POLI

— Morris, sul commercio internazionale di armi (B 3-1514/91)

deferimento
merito: POLI
parere: ECON

— Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sui maltrattamenti ai detenuti palestinesi (B 3-1515/91)

deferimento
merito: POLI

— Robles Piquer, sull'adozione di norme penali contro l'assunzione in pubblico di stupefacenti (B 3-1516/91)

Giovedì 21 novembre 1991

deferimento
merito: AMBI
parere: GIUR

— Glinne, Magnani Noya, Papoutsis, Dury, Woltjer, Sakellariou, Galle, Tongue, Arbeloa Muru e Saby, a nome del gruppo socialista, sul rispetto dei luoghi che sono stati sede in passato di campi di concentramento (B 3-1517/91)

deferimento
merito: GIOV

— Raffarin, sul futuro delle famiglie contadine (B 3-1518/91)

deferimento
merito: AGRI

— Christiansen, Blak, Collins, Cravinho, Desmond, Glinne, Jensen, Mattina, Muntingh, McGowan, Pons Grau, van Putten, Rønn, Saby, Simons, Van Hemeldonck, sull'attuazione di un'efficace normativa internazionale in tema di ambiente e di diritti dei popoli indigeni intesa a proteggere il nostro pianeta e tutti i suoi abitanti (B 3-1519/91)

deferimento
merito: POLI
parere: SVIL, AMBI

— Kostopoulos, sul controllo dell'arsenale nucleare sovietico (B 3-1520/91)

deferimento
merito: POLI

— Kostopoulos, sull'esigenza di far fronte al soggiorno illegale e al lavoro nero di stranieri provenienti da paesi terzi (B 3-1521/91)

deferimento
merito: GIUR
parere: ASOC, ECON

— Kostopoulos, sulla lotta contro il flagello dell'analfabetismo (B 3-1522/91)

deferimento
merito: GIOV
parere: BILA

— Kostopoulos, sulla protezione dei boschi dell'Attica e di altre regioni (B 3-1523/91)

deferimento
merito: AMBI
parere: AGRI, BILA

— Ephremidis, sul ritardo nei pagamenti da parte del Fondo sociale europeo (B 3-1524/91)

deferimento
merito: ASOC
parere: CONT

3. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di deputati

La presidenza comunica di aver ricevuto dalle competenti autorità tedesche richieste di revoca dell'immunità parlamentare degli on. Cramon-Daiber, Roth e Telkämper.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, le richieste sono deferite alla commissione competente, vale a dire alla commissione competente, vale a dire alla commissione per il regolamento la verifica dei poteri e le immunità.

4. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

La presidenza comunica che, in aggiunta all'elenco delle posizioni comuni del Consiglio reso noto ieri (*vedi processo verbale della seduta del 20 novembre, parte prima, punto 12*), il presidente della commissione competente l'ha informata che la commissione desidera disporre di una scadenza supplementare di un mese per preparare la seconda lettura delle quattro posizioni comuni sui medicinali.

Il Parlamento chiederà pertanto al Consiglio, a norma dell'articolo 149, paragrafo 2, del trattato, di prorogare di un mese la scadenza normalmente prevista.

DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ

L'ordine del giorno reca le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione, vedi processo verbale della seduta del 19 novembre 1991, parte prima, punto 3).

5. Salvare il pianeta (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due proposte di risoluzione (B 3-1809 e 1845/91).

L'on. Muntingh illustra la proposta di risoluzione B 3-1809/91.

L'on. Lane illustra la proposta di risoluzione B 3-1845/91.

Interviene l'on. Antony sul modo in cui vengono condotte le discussioni e, successivamente, per fatto personale.

Interviene nella discussione la on. Dury, a nome del gruppo socialista.

Intervengono gli on. Nordmann, che ritorna sul suo intervento precedente (la presidenza gli revoca la facoltà di parlare ricordandogli ancora una volta che il problema sollevato è stato deferito alla commissione per il regolamento), e Dillen, sul modo in cui vengono condotte le discussioni (la presidenza gli revoca la facoltà di parlare).

Intervengono nel seguito della discussione gli on. Banotti, a nome del gruppo PPE, Vohrer, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, P. Beazley,

Giovedì 21 novembre 1991

a nome del gruppo democratico europeo, Iversen, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Monnier-Besombes, a nome del gruppo Verde, Bettini, e il commissario Ripa di Meana.

La presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi successivo punto 10.

6. Situazione nello Zaire (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sei proposte di risoluzione (B 3-1805, 1837, 1846, 1864, 1872 e 1874/91).

L'on. Verhagen illustra la proposta di risoluzione B 3-1805/91.

La on. Napolitano illustra la proposta di risoluzione B 3-1837/91.

La on. Ernst de la Graete illustra la proposta di risoluzione B 3-1864/91.

La on. Dury illustra la proposta di risoluzione B 3-1874/91.

Interviene il commissario vicepresidente Marin.

La presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi successivo punto 11.

7. Situazione in Madagascar (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sei proposte di risoluzione (B 3-1843, 1847, 1854, 1867, 1869 e 1873/91).

L'on. Mendes Bota illustra la proposta di risoluzione B 3-1843/91.

L'on. Guillaume illustra la proposta di risoluzione B 3-1847/91.

L'on. Verhagen illustra la proposta di risoluzione B 3-1854/91.

L'on. Waechter illustra la proposta di risoluzione B 3-1867/91.

Intervengono l'on. Puerta Gutiérrez, a nome del gruppo SUE, e il commissario vicepresidente Marin.

La presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi successivo punto 12.

A nome del Parlamento, la presidenza porge il benvenuto a un gruppo di rappresentanti delle «Forze vive» del Madagascar presente in tribuna.

8. Diritti umani (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, ventitré proposte di risoluzione (B 3-1798, 1806, 1816, 1822, 1836, 1842, 1848, 1861, 1800, 1820, 1831, 1855, 1871, 1875, 1795, 1801, 1835, 1858, 1844, 1849, 1878, 1829 e 1796/91).

L'on. Amaral illustra la proposta di risoluzione B 3-1798/91.

L'on. Lucas Pires illustra la proposta di risoluzione B 3-1806/91.

Interviene la on. Dury, che si congratula con la presidenza per il modo in cui conduce le discussioni.

La on. Belo illustra la proposta di risoluzione B 3-1816/91.

L'on. Barros Moura illustra la proposta di risoluzione B 3-1822/91.

Interviene l'on. Dillen, sull'intervento della on. Dury (la presidenza gli ricorda il disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento).

L'on. Bontempi illustra la proposta di risoluzione B 3-1836/91.

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID MARTIN

Vicepresidente

L'on. Canavaro illustra la proposta di risoluzione B 3-1842/91.

L'on. Staes illustra la proposta di risoluzione B 3-1861/91.

La on. Lehideux illustra la proposta di risoluzione B 3-1800/91.

Interviene l'on. Telkämper.

L'on. Schenzel illustra la proposta di risoluzione B 3-1820/91.

L'on. Blaney illustra la proposta di risoluzione B 3-1831/91.

Giovedì 21 novembre 1991

La on. Oomen-Ruiten illustra la proposta di risoluzione B 3-1855/91.

La on. Valente illustra la proposta di risoluzione B 3-1871/91.

L'on. Bertens illustra le proposte di risoluzione B 3-1875 e 1795/91.

L'on. Antony illustra la proposta di risoluzione B 3-1801/91.

L'on. de Piccoli illustra la proposta di risoluzione B 3-1835/91.

L'on. Nordmann illustra le proposte di risoluzione B 3-1844 e 1796/91.

L'on. Perreau de Pinninck illustra la proposta di risoluzione B 3-1849/91.

L'on. de la Malène illustra la proposta di risoluzione B 3-1878/91.

L'on. Piquet illustra la proposta di risoluzione B 3-1829/91.

Intervengono gli on. van Putten, a nome del gruppo SOC, Verhagen, a nome del gruppo PPE, Wijsenbeek, a nome del gruppo LIB, McMillan-Scott, a nome del gruppo DE, Staes, a nome del gruppo Verde, Martinez, a nome del gruppo delle destre europee, Cravinho, Lenz, Moorhouse, Marck, Friedrich, Fontaine, Sonneveld, il commissario vicepresidente Andriessen, gli on. Cravinho e Capucho, questi ultimi due sull'intervento della Commissione, e il commissario vicepresidente Andriessen.

La presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi successivo punto 13.

9. Calamità (discussione)

L'ordine del giorno reca in discussione congiunta, otto proposte di risoluzione (B 3-1794, 1807, 1814, 1840, 1851, 1863, 1838 e 1808/91).

La presidenza propone di esaminare tale punto senza discussione; l'Assemblea manifesta il suo assenso.

Votazione: vedi successivo punto 14.

Intervengono le on. Lehideux, per segnalare la presenza in tribuna di un gruppo di donne che rappresentano il Circolo nazionale «Donne d'Europa» e van Putten, per chiedere che si passi alla votazione.

Interviene la on. Aglietta, per segnalare che le competenti autorità francesi non hanno ancora designato il sostituto della on. Fernex, le cui dimissioni sono state annunciate lunedì scorso (*vedi processo verbale della seduta del 18 novembre, parte prima, punto 5*); insiste sull'opportunità che la presidenza del Parlamento prenda al più presto le misure necessarie per garantire che il suo gruppo sia nuovamente al completo (la presidenza le risponde che l'ufficio di presidenza esaminerà la questione).

VOTAZIONI

10. Salvare il pianeta (votazione)

(proposte di risoluzione B 3-1809 e 1845/91)

— *Proposta di risoluzione B 3-1809/91:*

Emendamento approvato: 1 con votazione per appello nominale (Verde)

Le varie parti del testo sono state approvate.

Risultato della votazione con votazione per appello nominale:

Votanti: 163
Favorevoli: 144
Contrari: 17
Astenuiti: 2

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 1*).

(La proposta di risoluzione B 3-1845/91 decade).

11. Situazione nello Zaire (votazione)

(proposte di risoluzione B 3-1805, 1837, 1846, 1872 e 1874/91).

— *Proposte di risoluzione B 3-1805, 1837, 1846, 1864, 1872 e 1874/91:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Dury e Sakellariou, a nome del gruppo SOC, Verhagen, Chanterrie, Oomen-Ruiten, Penders e Robles-Piquer, a nome del gruppo PPE, Mc Millan-Scott, a nome del gruppo DE, Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, Napoletan e Vecchi, a nome del gruppo SUE, de la Malène, a nome del gruppo ADE, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Miranda da Silva, a nome del gruppo COA, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2*).

Giovedì 21 novembre 1991

12. Situazione in Madagascar (votazione)

(proposte di risoluzione B 3-1843, 1847, 1854, 1867, 1869 e 1873/91)

— *Proposte di risoluzione B 3-1843, 1847, 1854, 1867, 1869 e 1873/91:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Sakellariou, Dury, Vázquez Fouz e Pery, a nome del gruppo SOC, Oomen-Ruijten, Verhagen, Penders, Chanterie e Robles-Piquer, a nome del gruppo PPE, Bertens, a nome del gruppo LIB, Aulas, a nome del gruppo Verde, Vecchi, a nome del gruppo SUE, de la Malène, a nome del gruppo ADE, Wurtz, a nome del gruppo COA, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3*).

13. Diritti umani (votazione)

(proposte di risoluzione B 3-1798, 1806, 1816, 1822, 1836, 1842, 1848, 1861, 1800, 1820, 1831, 1855, 1871, 1875, 1795, 1801, 1835, 1858, 1844, 1849, 1878, 1829 e 1796/91)

Timor Orientale

— *Proposte di risoluzione comune presentata dagli on., Belo, van Putten e Sakellariou, a nome del gruppo SOC, Lucas Pires e Carvalho Cardoso, a nome del gruppo PPE, Capucho e Amaral, a nome del gruppo LIB, Mc Millan-Scott, a nome del gruppo DE, Staes, Verbeek e Telkämper, a nome del gruppo Verde, Castata e Vecchi, a nome del gruppo SUE, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Miranda da Silva, Barros Moura e Ribeiro, a nome del gruppo COA, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo*

Interviene la on. Santos, per segnalare che al paragrafo 8 è necessario sia chiaro che la missione deve recarsi a Timor Orientale.

Con votazione per appello nominale (SOC), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 173
Favorevoli: 162
Contrari: 7
Astenuti: 4

(*vedi parte seconda, punto 4 a*).

(La proposta di risoluzione B 3-1848/91 decade).

Irak

— *Proposta di risoluzione B 3-1800/91:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *Proposte di risoluzione B 3-1820, 1855, 1871 e 1875/91:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Sakellariou, a nome del gruppo SOC, Oomen-Ruijten, Lenz, Habsburg e Verhagen, a nome del gruppo PPE, Bertens, a nome del gruppo LIB, Vecchi, a nome del gruppo SUE, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Ephremedis, a nome del gruppo COA, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il gruppo Verde ha chiesto una votazione per parti separate.

Preambolo e consideranto: A-C: approvati

Consideranto D: approvato

Paragrafo 1-6: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 b*).

(La proposta di risoluzione B 3-1831/91 decade).

«Boat People»

— *Proposte di risoluzione B 3-1795, 1835 e 1858/91:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Sakellariou, a nome del gruppo SOC, Verhagen, Habsburg, Oomen-Ruijten e Robles-Piquer, a nome del gruppo PPE, Bertens, a nome del gruppo LIB, Aulas e Melandri, a nome del gruppo Verde, Castata e Vecchi, a nome del gruppo SUE, de la Malène, a nome del gruppo ADE, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, de Rossa, a nome del Gruppo COA, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 c*).

(La proposta di risoluzione B 3-1801/91 decade).

Haiti

— *Proposta di risoluzione B 3-1844/91:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 d*).

Giovedì 21 novembre 1991

(La proposta di risoluzione B 3-1849/91 decade).

Laos

— *Proposta di risoluzione B 3-1878/91:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 e*).

Marocco

— *Proposta di risoluzione B 3-1829/91:*

Con votazione elettronica, il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 f*).

Situazione degli Ebrei in Siria

— *Proposta di risoluzione B 3-1796/91:*

Considerando A: approvato con votazione per appello nominale (LIB):

Votanti: 180
Favorevoli: 114
Contrari: 64
Astenuiti: 2

Considerando B e C: approvati con votazione per appello nominale (LIB):

Votanti: 183
Favorevoli: 178
Contrari: 1
Astenuiti: 4

Considerando D: approvato

Paragrafo 1:

Emendamento n. 1: votazione per parti separate chiesta dal gruppo LIB:

prima parte (fino a: «giudizio»): approvata

seconda parte (resto): approvata

Paragrafo 2:

Emendamenti n. 2: approvato

Paragrafo 3: approvato

Con votazione per appello nominale (SOC e LIB), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 197
Favorevoli: 190
Contrari: 1
Astenuiti: 6

(*vedi parte seconda, punto 4 g*).

14. Calamità (votazione)

(proposte di risoluzione B 3-1794, 1807, 1814, 1840, 1851, 1863, 1838 e 1808/91)

Tifone nelle Filippine

— *Proposta di risoluzione B 3-1794/91:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *Proposte di risoluzione B 3-1807, 1814 e 1863/91:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Visser, a nome del gruppo SOC, Verhagen, a nome del gruppo PPE, Telkämper, a nome del gruppo Verde, Wurtz, a nome del gruppo COA, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 a*).

(Le proposte di risoluzione B 3-1840 e 1851/91 decadono).

Maltempo in Italia

— *Proposta di risoluzione B 3-1838/91:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 b*).

Suriname

— *Proposta di risoluzione B 3-1808/91:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 c*).

FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ

(*La seduta è sospesa alle 12.50 e ripresa alle 15.00*)

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ROMEOS

Vicepresidente

15. Progressi realizzati sulla via dell'Unione europea (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni.

La on. Cassanmagnago Cerretti illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione politica, sulla relazione del Consiglio europeo concernente i

Giovedì 21 novembre 1991

progressi realizzati sulla via dell'Unione europea (A 3-272/91).

L'on. Valverde Lopéz illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari istituzionali, sulla relazione del Consiglio europeo concernente i progressi realizzati sulla via dell'Unione europea (A 3-296/91).

Intervengono gli on. Rawlings, relatrice per parere della commissione per la gioventù, Pronk, a nome del gruppo PPE, Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, e il commissario vicepresidente Bangemann.

La presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 22 novembre, parte prima, punto 10.

16. Ecotassa sull'energia (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione che fa seguito alla dichiarazione della Commissione sull'ecotassa sull'energia (*vedi processo verbale della seduta del 18 novembre, parte prima, punto 29*).

Intervengono gli on. Sälzer, a nome del gruppo PPE, Seligman, a nome del gruppo democratico europeo, Bettini, a nome del gruppo Verde, Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Cushnahan e Randzio-Plath, a nome del gruppo socialista.

La presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione, quattro proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecitata, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli on.

— Lannoye e Monnier-Besombes, a nome del gruppo Verde, sulla tassa ambientale sull'energia (B 3-1834/91);

— Mayer, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla raccomandazione della Commissione che prevede l'instaurazione di un'ecotassa sull'energia (B 3-1866/91);

— Linkohr, a nome del gruppo socialista, sulle tasse sull'energia (B 3-1883/91);

— Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulle tasse ecologiche sull'energia (B 3-1893/91).

La presidenza comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecitata verrà presa al termine della discussione.

Intervengono gli on. Vohrer, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Guillaume, a nome del

gruppo ADE, Seligman, e il commissario Ripa di Meana.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente

Decisione sulla richiesta di votazione sollecitata:

Il Parlamento respinge la richiesta di votazione sollecitata.

17. Costruzione navale europea (discussione)

L'on. Speciale illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla politica industriale della Comunità nel settore della cantieristica navale (A 3-278/91).

Intervengono gli on. Rossetti, relatore per parere della commissione per le relazioni economiche esterne, Donnelly, a nome del gruppo socialista, Sisó Cruellas, a nome del gruppo PPE, Ingelwood, a nome del gruppo democratico europeo, Ceyrac, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Jarzembski, Nicholson e il commissario vicepresidente Bangemann.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 22 novembre, parte prima, punto 11.

18. Benvenuto

A nome del Parlamento, la presidenza porge il benvenuto a una delegazione di membri dell'Assemblea federativa ceca e slovacca, e di funzionari, guidati dal direttore dell'Istituto per la democrazia e l'unità europea di Praga, presente in tribuna d'onore.

19. Diritti dell'uomo e politica di sviluppo (discussione)

L'on. Saby svolge l'interrogazione orale della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, alla Commissione, sulla dimensione dei diritti umani e della democrazia nella politica di sviluppo della Comunità (B 3-1694/91).

Il commissario vicepresidente Marin risponde all'interrogazione.

Interviene la on. Belo, a nome del gruppo socialista.

La presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali, due proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecitata, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione

Giovedì 21 novembre 1991

— della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sui diritti dell'uomo, la democrazia e lo sviluppo (B 3-1783/91);

— degli on. Nordmann, Veil, Mendes Bota, Galland, Bertens, Ruiz-Giménez, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla dimensione dei diritti dell'uomo e della democrazia nella politica di sviluppo della Comunità (B 3-1786/91).

La presidenza comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa al termine della discussione.

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTO FORMIGONI

Vicepresidente

Intervengono gli on. Mendes Bota, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Daly, a nome del gruppo democratico europeo, Napoletano, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Ernst de la Grète, a nome del gruppo Verde, Piermont, a nome del gruppo Arcobaleno, van Putten, Ruiz-Giménez, e van Hemeldonck.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 22 novembre, parte prima, punto 12.

20. Sviluppo regionale (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, tre relazioni presentate a nome della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale.

L'on. Gutiérrez Díaz illustra la sua relazione sulle azioni di sviluppo regionale della Comunità a favore delle regioni italiane (obiettivi nn. 1 e 2) (A 3-289/91).

L'on. Ortiz Climent illustra la sua relazione sull'azione di sviluppo regionale della Comunità a favore della Grecia (A 3-294/91).

L'on. Calvo Ortega illustra la sua relazione sul programma Périfra (A 3-291/91).

Intervengono gli on. da Cunha Oliveira, a nome del gruppo socialista, Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Fitzgerald, a nome del gruppo ADE, Ribeiro, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, il commissario Millan, gli on. Avgerinos, Forte, Raffarin, Nianias, Ephremidis, Peter, Lambrias, Duarte Cendan e David.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 22 novembre, parte prima, punto 13.

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLE PERY

Vicepresidente

Intervengono gli on.

— Raffarin, sulla votazione della relazione Borgo (A 3-283/91);

— Lane, per chiedere che le due relazioni iscritte all'ordine del giorno di oggi che, per mancanza di tempo, non hanno potuto essere esaminate, siano iscritte all'ordine del giorno di domani, subito dopo le votazioni;

— Chanterie, a nome del gruppo PPE, il quale, ritornando sulla votazione della relazione Caudron (A 3-308/91), sottolinea la confusione che regnava al momento della votazione e riconosce la poca chiarezza delle istruzioni di voto del suo gruppo, che ha indotto un gran numero di membri dello stesso a votare contro il termine «soltanto» mentre in realtà desideravano mantenerlo; sottolinea che fornisce questa spiegazione affinché la Commissione sappia che la votazione avrebbe potuto modificare la posizione del Parlamento;

— Lalor, a nome del gruppo ADE, per far presente che fra i membri del suo gruppo regnava la stessa confusione al momento della votazione sull'emendamento n. 9, nel quale anch'essi desideravano mantenere il termine «soltanto»;

— Samland, il quale chiede che la prassi di «correggere» un voto attraverso spiegazioni fornite a posteriori non divenga un'abitudine e si oppone a questo tentativo di fornire alla Commissione un'idea della posizione del Parlamento diversa da quella in effetti espressa.

La presidenza informa l'Assemblea che, come annunciato questa mattina, l'ufficio di presidenza si è riunito e ha deciso di autorizzare i presidenti o i rappresentanti dei gruppi politici le cui consegne di voto non erano chiare a fare una dichiarazione messa a verbale, fermo restando che tali dichiarazioni non modificano il risultato della votazione.

Intervengono gli on.

— von der Vring, che protesta contro la procedura seguita, consistente nel fare a posteriori dichiarazioni di voto (la presidenza sottolinea che l'ufficio di presidenza ampliato si è assunto le proprie responsabilità e ha autorizzato a intervenire solamente i rappresentanti dei gruppi);

Giovedì 21 novembre 1991

— Turner, a nome del gruppo democratico europeo, per indicare che la votazione dei membri del suo gruppo è stata perfettamente chiara;

— Caudron, relatore, che ringrazia l'ufficio di presidenza ampliato per la decisione presa;

— Cot, a nome del gruppo socialista, il quale ribadisce che il risultato della votazione resta acquisito;

— Telkämper, il quale, dopo aver anch'egli affermato che il voto non può essere modificato, protesta contro la procedura seguita giudicandola antidemocratica;

— Kellett-Bowman, sugli interventi degli on. Samland e von der Vring, per sottolineare che questi due deputati non hanno avuto difficoltà nel comprendere le indicazioni fornite dal presidente di seduta, dato che questi parlava la loro lingua;

— Lulling, per affermare che anche il suo gruppo aveva fornito consegne di voto errate per l'emendamento n. 20, da lei presentato insieme all'on. Hoppenstedt.

TURNO DI VOTAZIONI

21. Ripercussioni sull'ambiente dei progetti realizzati negli Stati membri (votazione)

(proposte di risoluzione B 3-1779 e 1782/91)

— *Proposta di risoluzione B 3-1779/91.*

I gruppi Verde e socialista hanno chiesto una votazione per parti separate:

considerando e paragrafo 1-4: approvati

paragrafo 5, lettera a): approvata

paragrafo 5, lettera b): approvata

paragrafo 5, lettera c): approvata

paragrafo 6-8: approvati

Interviene l'on. Bettini, a nome del gruppo Verde per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 6*).

(La proposta di risoluzione B 3-1782/91 decade)

22. Etichetta ecologica (votazione) *

(Relazione della on. Roth-Behrendt — A 3-299/91)

— *Proposta di regolamento COM(91) 37 — C 3-90/91:*

Emendamenti approvati: 1, 2, 3, 4, 5-7 in blocco, 8 (prima parte), 41 (seconda parte), 9 (paragrafi 1-3, 4 e 4 bis successivamente), 10 (paragrafi 1, 3 e 4 bis successivamente), 40 con votazione elettronica, 11 (paragrafo

2), 12, 13, 14 (paragrafi 1 e 2, 3, 4 successivamente), 15 (paragrafi 1, 2, 3 e 4, 5 bis successivamente), 38 con votazione elettronica, 15 (paragrafo 5 quater), 16, 17, 18-21 in blocco, 22, 23, 24 e 25 in blocco

Emendamenti respinti: 8 (seconda parte), 41 (prima parte), 28, 29, 39, 30/riv., 31, 32, 33, 34, 35, 36

Emendamenti decaduti: 26, 27, 11 (paragrafo 1), 15 (paragrafo 5 ter), 37.

La relatrice è intervenuta sugli emendamenti 8 e 41 per chiedere una votazione per parti separate.

Sono stati votati per parti separate (su richiesta della relatrice):

l'emendamento n. 8:

prima parte: paragrafo 3 fino a «ciclo di vita del prodotto»,

seconda parte: resto;

l'emendamento n. 41 (la relatrice si è dichiarata d'accordo a che sia considerato come aggiuntivo):

prima parte: fino a «tecnologie pulite»,

seconda parte: resto.

(La presidenza ha fatto una segnalazione sulla versione francese di questo emendamento).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 7*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Intervengono:

— la relatrice, che chiede di conoscere il parere della Commissione sugli emendamenti approvati dal Parlamento;

— il commissario Ripa di Meana, il quale dà lettura del testo da lui preparato per l'approvazione della Commissione e che intende sottoporre all'approvazione del Collegio mercoledì prossimo;

— la relatrice, che chiede di aggiornare la votazione sul progetto di risoluzione legislativa, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento, e di iscriverla all'ordine del giorno della prossima tornata, preferibilmente all'inizio della stessa;

— l'on. Collins, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori*, che appoggia la richiesta della relatrice e chiede che la relazione sia iscritta il lunedì.

L'Assemblea accoglie la richiesta di aggiornamento della votazione sul progetto di risoluzione legislativa.

La presidenza comunica che cercherà di fare in modo che la richiesta dell'on. Collins venga accolta.

Giovedì 21 novembre 1991

23. Carta sociale (votazione)

(proposte di risoluzione B 3-1881, 1884 e 1887/91)

— *Proposte di risoluzione B 3-1881, 1884 e 1887/91:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Cot, a nome del gruppo SOC, Brok, a nome del gruppo PPE, von Alemann, a nome del gruppo LIB, van Dijk, a nome del gruppo Verde, Colajanni, a nome del gruppo SUE, Barros Moura, a nome del gruppo COA, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il gruppo socialista ha chiesto una votazione con votazione per appello nominale sul paragrafo 1:

considerando A-C: approvati

paragrafo 1: approvato con votazione per appello nominale:

Votanti: 173
Favorevoli: 153
Contrari: 3
Astenuiti: 17

paragrafo 2-6 approvati.

Dichiarazione di voto scritta:

On. Desmond.

Con votazione per appello nominale (SOC), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 196
Favorevoli: 178
Contrari: 8
Astenuiti: 10

(*vedi parte seconda, punto 8*).

24. Ruolo istituzionale del Comitato economico e sociale — Cittadinanza dell'unione (votazione)

(proposte di risoluzione contenute nelle relazioni delle on. Cassanmagnago Cerretti (A 3-237/91) e Bindi (A 3-300/91))

a) *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione A 3-237/91:*

Emendamenti approvati: 2, 3, 1, 5, 6 con votazione elettronica;

Emendamento ritirato: 4.

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente.

Dichiarazione di voto scritta:

On. Lane.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 9 a*).

b) *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione A 3-300/91:*

Emendamenti approvati: 3 (quarta parte), 14, 11/riv. 10/riv. 13 (prima parte con votazione per appello nominale (PPE), 13 (seconda parte con votazione per appello nominale (PPE), 5 con votazione elettronica, 17

Emendamenti respinti: 8 con votazione per appello nominale (PPE), 16, 1, 2 con votazione per appello nominale (ADE), 15 con votazione per appello nominale (ADE), 3 (prima, seconda e terza parte successivamente, 7, 12, 9 con votazione per appello nominale (PPE), 4, 6.

La relatrice è intervenuta prima della votazione sul paragrafo 1, lettera n) e sul paragrafo 2.

Sono stati votati per parti separate:

l'emendamento n. 3 (SOC):

prima parte: primo comma,
seconda parte: secondo comma,
terza parte: terzo comma,
quarta parte: quarto comma;

l'emendamento n. 13 (PPE):

prima parte: lettera a),
seconda parte: lettera b);

il paragrafo 4 (PPE)

prima parte: lettera),
seconda parte: lettera b).

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente, a eccezione del paragrafo 2 che è stato respinto:

— con votazione per appello nominale: considerando I (ADE), paragrafo 1, lettera f), (PPE), paragrafo 1 e 3 (ADE),

— con votazione elettronica: paragrafo 1, lettere l) e m).

Risultati delle votazioni con votazione per appello nominale:

Emendamento n. 8:

Votanti: 192
Favorevoli: 82
Contrari: 106
Astenuiti: 4

Considerando I:

Votanti: 187
Favorevoli: 164
Contrari: 20
Astenuiti: 3

Giovedì 21 novembre 1991

Emendamento n. 2:

Votanti: 196
Favorevoli: 27
Contrari: 167
Astenuiti: 2

Con votazione per appello nominale (ADE, PPE, Destre), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 180
Favorevoli: 156
Contrari: 20
Astenuiti: 4

Emendamento n. 15:

Votanti: 194
Favorevoli: 27
Contrari: 164
Astenuiti: 3
Paragrafo 1, lettera f):

(vedi parte seconda, punto 9 b).

Votanti: 193
Favorevoli: 168
Contrari: 18
Astenuiti: 7

25. Libera circolazione dei calciatori professionisti
(votazione)

(proposta di risoluzione B 3-1784/91)

(La proposta di risoluzione B 3-1787/91 è stata ritirata.)

Emendamento approvato: 1.

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente:

Emendamento n. 9:

Votanti: 199
Favorevoli: 93
Contrari: 105
Astenuiti: 1

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. McMahon, a nome del gruppo SOC, Martinez, a nome del gruppo delle destre, e Rawlings.

Emendamento n. 13 (prima parte):

Votanti: 197
Favorevoli: 184
Contrari: 0
Astenuiti: 13

Dichiarazione di voto scritta:

On. Brok.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 10).

Emendamento 13 (seconda parte):

Votanti: 192
Favorevoli: 108
Contrari: 79
Astenuiti: 5

26. Programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico (votazione)

(proposta di risoluzione B 3-1880/91)

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 11).

Paragrafo 1 e 3:

Votanti: 193
Favorevoli: 171
Contrari: 20
Astenuiti: 2

27. Conferenza intergovernativa sull'unione politica (votazione)

(proposte di risoluzione B 3-1778/riv., 1780, 1885, 1891 e 1892/91)

(La proposta di risoluzione B 3-1790/91 è stata ritirata.)

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Le Chevallier, a nome del gruppo delle destre, Bru Puron, su questo intervento, Neubauer, Lulling e Pirkl.

— *Proposta di risoluzione B 3-1778/91/riv.:*

Interviene la relatrice.

Emendamenti approvati: 9 (di compromesso), 2 con votazione elettronica, 8

Dichiarazione di voto scritta:

Emendamenti respinti: 3, 7

On. Desmond.

Emendamenti ritirati: 1, 4.

Giovedì 21 novembre 1991

L'on. Herman è intervenuto per ritirare l'emendamento n. 1 a favore dell'emendamento di compromesso n. 9.

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Maher, Veil, Robles Piquer, a nome dei membri spagnoli del gruppo PPE, Planas, quest'ultimo sull'intervento dell'on. Robles Piquer, Sisó Cruellas, Martinez, Chanterie, quest'ultimo sulla procedura, e Aglietta, sull'intervento dell'on. Martinez.

Dichiarazioni di voto scritte:

On. Dillen, Christiansen e Iversen.

Con votazione per appello nominale (ARC), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 152
Favorevoli: 138
Contrari: 14
Astenuiti: 0

(vedi parte seconda, punto 12).

(Le proposte di risoluzione B 3-1780, 1895, 1891 e 1892/91 decadono)

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

28. Composizione del Parlamento

La presidenza informa il Parlamento che le competenti autorità francesi le hanno comunicato di aver designato come membro del Parlamento la on. Dominique Voynet, in sostituzione della on. Fernex, dimissionaria.

Porge il benvenuto alla nuova collega e ricorda il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento.

29. Premio Sacharov

La presidenza comunica che l'ufficio di presidenza ampliato ha conferito il Premio Sacharov 1991 ad Adem Demaci, scrittore albanese e presidente del «Comitato del Kossovo per i diritti umani».

30. Composizione dei gruppi politici

La presidenza informa l'Assemblea che l'on. Partsch ha comunicato di aver aderito al gruppo liberale e democratico riformatore.

31. Ordine del giorno della prossima seduta

La presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 22 novembre, è stato così fissato:

(Alle 9.00):

- Procedura senza relazione *
- Relazione Colino Salamanca sul luppolo (senza discussione) *
- Relazione Colino Salamanca sulla peste suina (senza discussione) *
- Relazione Colino Salamanca sull'influenza aviaria (senza discussione) *
- Votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione
- Relazione Bocklet sui semi di soia ⁽¹⁾
- Relazione Maher sulle vacche nutrici ⁽¹⁾ *
- Discussione congiunta della relazione Chabert e di una proposta di decisione su un aiuto all'URSS ⁽¹⁾ *
- Relazione Pollack sull'assistenza all'infanzia ⁽¹⁾ *
- Relazione Lane su misure specifiche a favore dei DOM ⁽¹⁾ *
- Discussione congiunta di una relazione Lane sul salmone e di una relazione Morris sulla pesca ⁽¹⁾
- Discussione congiunta della relazione Garcia Arias sulla Carta europea dell'energia e della relazione Pierros sulla cooperazione con l'URSS in campo energetico ⁽¹⁾
- Interrogazione orale con discussione, alla Commissione, sulle importazioni di granturco e di sorgo

⁽¹⁾ Il testo sarà posto in votazione al termine della relativa discussione.

(La seduta è tolta alle 20.15)

Enrico VINCI
Segretario generale

Siegbert ALBER
Vicepresidente

Giovedì 21 novembre 1991

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Salvare il pianeta

— B3-1809/91

RISOLUZIONE

sul documento «Salvare il pianeta»

Il Parlamento europeo,

- A. consapevole del continuo deterioramento dell'ambiente naturale in Europa e nel resto del mondo,
- B. tenendo conto del documento che il PNUE (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente), l'IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse) e il WWF (Fondo mondiale per la natura) hanno pubblicato il 21 ottobre 1991, con il titolo «Salvare il pianeta, strategia per l'avvenire della vita», documento nel quale queste organizzazioni presentano una nuova strategia per la conservazione delle risorse naturali e uno sviluppo sostenibile,
- C. richiamandosi alla sua risoluzione del 20 maggio 1980 sulla strategia mondiale della conservazione (SMC)⁽¹⁾, nella quale ha espresso un sostegno unanime alla strategia mondiale per la conservazione della natura, definita nel 1980 dal PNUE, dall'IUCN e dal WWF,
- D. tenendo conto del rapporto pubblicato dalla Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo con il titolo «Il nostro futuro comune» (rapporto Brundtland), nella quale si propugna uno sviluppo sostenibile,
- E. consapevole dell'importanza che riveste la preservazione della diversità biologica del pianeta e considerando che la direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva sugli ecosistemi e i programmi ACNAT e LIFE rappresentano iniziative importanti in tal senso,
- F. considerando che l'adozione di un tipo di società basata su uno sviluppo sostenibile presuppone che le risorse finanziarie, la manodopera e i metodi di organizzazione non siano più orientati verso attività antiecologiche bensì verso attività non nocive all'ambiente naturale,
- G. considerando che il documento dal titolo «Salvare il pianeta» contiene riflessioni importanti per un uso prudente delle risorse naturali in una società sollecita di favorire uno sviluppo sostenibile,
- H. reputando importante porsi su scala mondiale l'obiettivo prioritario di adottare un tipo di società fondata su un vero e proprio sviluppo sostenibile,
- I. considerando che la Commissione ha il dovere di integrare le politiche da essa portate avanti sul piano economico e in materia d'ambiente in funzione degli orientamenti formulati nel documento «Salvare il pianeta»,
- J. considerando che la Commissione ha il dovere di studiare i mezzi con cui applicare nelle proprie politiche i principi e le azioni enunciati in questo documento,
 - 1. sollecita gli Stati membri a rivedere le proprie politiche di sviluppo economico alla luce dei principi esposti in questo documento e, se del caso, ad adottare tali principi;
 - 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) G.U. n. C 147 del 16.6.1980, pag. 27.

Giovedì 21 novembre 1991

2. Situazione nello Zaire

— risoluzione comune sui docc. B3-1805, 1837, 1846, 1864, 1872 e 1874/91

RISOLUZIONE

sulla situazione nello Zaire

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che le sommosse di settembre e ottobre 1991 hanno segnato il fallimento del regime instaurato dal presidente Mobutu,
- B. considerando la condizione economica e sociale del paese, disastrosa al punto da minacciare la sopravvivenza stessa degli strati meno favoriti della popolazione, mentre pochi privilegiati hanno messo al sicuro in banche straniere immense fortune,
- C. consapevole del desiderio del popolo dello Zaire che si instaurino le condizioni atte a far cessare la corruzione generalizzata e lo sviamento dei fondi di sviluppo, sia di provenienza interna che estera, nonché a dar vita a strutture socio-economiche sane e a una vera partecipazione al potere da parte del popolo,
- D. considerando la destituzione del primo ministro Cisekedi da parte del presidente Mobutu e il suo rifiuto di consentire a tutta l'opposizione di partecipare democraticamente alla definizione delle future politiche del paese,
- E. considerando le numerose pressioni e violenze esercitate contro le forze dell'opposizione e le chiese, che hanno provocato parecchie decine di morti,
- F. ricordando le sue precedenti risoluzioni sulla situazione nello Zaire,
 1. condanna il saccheggio delle città da parte dei militari e la sistematica persecuzione di membri delle chiese e dell'opposizione, le cui proprietà vengono sistematicamente distrutte;
 2. invita il Consiglio e la Commissione a esercitare reali pressioni sul presidente Mobutu affinché la Conferenza nazionale pluripartita richiesta dai partiti dell'opposizione possa svolgersi al più presto e ritiene che solo dopo lo svolgimento di detta Conferenza e la costituzione di un governo di transizione potranno tenersi nuove elezioni sotto la supervisione di organismi internazionali;
 3. esorta inoltre gli Stati Uniti ad assumere un atteggiamento fermo in tal senso;
 4. sollecita la comunità internazionale ad applicare sanzioni economiche avviando nel contempo un processo di intermediazione e di interposizione che consenta un passaggio non violento a un regime politico democratico e salvaguardando altresì la sicurezza della popolazione dello Zaire;
 5. ritiene che non appena sarà seriamente avviato il processo di democratizzazione dello Zaire occorrerà compiere a livello internazionale sforzi volti a favorire il risanamento sociale ed economico del paese ed è convinto che la comunità internazionale, soprattutto la CE e i suoi Stati membri, possano e debbano contribuire fin d'ora alla messa a punto di un futuro programma;
 6. ritiene che i beni personali del presidente Mobutu dovrebbero servire al risanamento sociale ed economico del paese e alla liquidazione dei debiti dello Stato dello Zaire nonché all'indennizzo delle vittime del regime;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai copresidenti dell'Assemblea paritetica ACP-CEE, al governo degli Stati Uniti, al presidente dell'OUA e alle autorità dello Zaire.

Giovedì 21 novembre 1991

3. Situazione in Madagascar

— risoluzione comune sui docc. B3-1843, 1847, 1854, 1867, 1869 e 1873/91

RISOLUZIONE

sulla situazione in Madagascar

Il Parlamento europeo,

- A. considerando le manifestazioni pacifiche a favore della democrazia organizzate dal comitato delle Forze Vive del Madagascar con cadenza quasi giornaliera da più di sette mesi, cui hanno partecipato parecchie centinaia di migliaia di persone,
 - B. considerando che lo sciopero dei pubblici funzionari, la disobbedienza civile e la resistenza non violenta tuttora in atto sono la prova della vastissima mobilitazione della popolazione malgascia,
 - C. considerando che l'opposizione malgascia e il Consiglio delle chiese cristiane ritengono che il ritorno alla pace sociale sarà possibile solo dopo la partenza del presidente Ratsiraka, che ha preso il potere nel 1975 in seguito a un golpe militare,
 - D. considerando le numerose iniziative pacifiche prese dall'opposizione, come l'instaurazione di un governo parallelo a quello ufficiale,
 - E. constatando che esiste un consenso tra i partiti d'opposizione e le organizzazioni civiche, sindacali e religiose del Madagascar sulla necessità di una transizione pacifica verso un regime democratico che garantisca i diritti individuali, politici, economici e sociali del popolo malgascio,
 - F. considerando la sanguinosa repressione perpetrata il 10 agosto 1991 a Iavuloaha e il 23 ottobre 1991 dalla guardia presidenziale contro manifestanti pacifici, che avrebbe causato diverse decine di morti,
 - G. considerando le numerose testimonianze in merito alle perquisizioni compiute dalle forze armate negli ospedali allo scopo di far scomparire le prove dei massacri,
 - H. considerando la necessità di organizzare una conferenza nazionale rappresentativa della popolazione malgascia al fine di sbloccare la crisi che paralizza il paese,
 - I. considerando che le Forze Vive malgasce hanno respinto il nuovo governo e la Convenzione del 31 ottobre 1991, a causa anche del rifiuto di Ratsiraka di rinunciare alla sua carica di capo supremo dell'esercito,
1. stigmatizza i massacri del 10 agosto e del 23 ottobre 1991 e chiede la costituzione di una commissione d'inchiesta internazionale incaricata di determinare le responsabilità dei massacri;
 2. condanna l'abuso di potere e i metodi arbitrari posti in essere dal governo del presidente Ratsiraka nei confronti soprattutto dei cittadini che rivendicano pacificamente i propri diritti legittimi;
 3. ritiene che una conferenza nazionale seguita da una consultazione popolare e da libere elezioni generali consentirà di trovare una soluzione alla crisi attuale;
 4. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a esercitare pressioni in tal senso sulle autorità malgasce, per via diplomatica, ponendo fine a qualsiasi cooperazione militare o sospendendo la cooperazione economica, e cioè l'attuazione della Convenzione di Lomé, pur mantenendo l'aiuto umanitario e di urgenza;
 5. chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di sostenere l'organizzazione del referendum concedendo un aiuto finanziario e inviando osservatori internazionali incaricati di controllare il corretto svolgimento della consultazione;
 6. invita gli Stati della regione e i paesi membri della Commissione dell'Oceano Indiano a sostenere e accelerare la transizione pacifica verso la democrazia e lo sviluppo del Madagascar;

Giovedì 21 novembre 1991

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, alle autorità malgасce, al Comitato delle Forze Vive malgасce e ai copresidenti dell'Assemblea paritetica ACP-CEE.

4. Diritti umani

a) risoluzione comune sui docc. B3-1798, 1806, 1816, 1822, 1836, 1842 e 1861/91

RISOLUZIONE

sul massacro a Timor Orientale

Il Parlamento europeo,

- A. inorridito per l'uccisione e il ferimento di molti partecipanti a un funerale di cui si sarebbe reso responsabile l'esercito indonesiano l'11 novembre 1991 a Dili, Timor Orientale,
- B. considerando che i ministri degli affari esteri dei Dodici, riunitisi nei Paesi Bassi il 13 novembre 1991, hanno condannato con forza questo massacro,
- C. ricordando che Amnesty International aveva già sollecitato un'inchiesta sull'uccisione da parte della polizia di Sebastião Rangel, proprio la persona di cui si stava celebrando la cerimonia funebre,
- D. considerando che dopo il massacro commesso durante il funerale l'esercito indonesiano avrebbe prelevato dalla prigione da 70 a 100 testimoni oculari e li avrebbe uccisi lasciandone cadere i cadaveri in una fossa comune,
- E. considerando che i militari indonesiani hanno recentemente attaccato delle chiese cattoliche in cui si rifugiavano dei giovani, con conseguenti morti e feriti e la cattura di prigionieri politici che sono stati barbaramente torturati affinché denunciassero vescovi e preti che collaboravano eventualmente con la resistenza,
- F. ricordando che recentemente era stata rimandata la visita di una delegazione di parlamentari portoghesi, poiché le autorità indonesiane avevano rifiutato a un giornalista il permesso di accompagnare la delegazione,
- G. ricordando la sequela di assassinî di massa e di brutali repressioni commessi dal governo indonesiano da quando Timor Orientale è stata occupata nel 1975,
- H. richiamandosi alle sue precedenti risoluzioni su Timor Orientale,
 1. condanna il brutale assassinio di queste ultime vittime dell'occupazione illegale di Timor Orientale da parte dell'Indonesia e denuncia i gravissimi attacchi ai più elementari diritti umani;
 2. chiede insistentemente al governo indonesiano di provvedere affinché le forze di sicurezza e l'esercito occupanti si astengano fin d'ora dal far ricorso alla violenza e siano messi sotto processo i responsabili del massacro;
 3. chiede che venga immediatamente eseguita un'approfondita inchiesta, condotta in modo imparziale e sotto supervisione internazionale, sulle circostanze degli assassinî;
 4. chiede che vengano liberate le persone detenute per le loro attività politiche non violente o le loro convinzioni e chiede altresì la garanzia che i detenuti vengano trattati umanamente e sia consentito ad avvocati, medici e parenti di visitarli;
 5. invita la Cooperazione politica europea ad affrontare questo problema nel modo più risoluto possibile con il governo indonesiano e chiede alla Comunità europea e alle Nazioni Unite di proclamare l'embargo sulle vendite di armi all'Indonesia;

Giovedì 21 novembre 1991

6. lancia un appello al Consiglio affinché prenda quanto prima una chiara posizione su questa situazione e riesamini gli accordi di cooperazione fra l'Indonesia, la Comunità e gli Stati membri finché la situazione non sarà cambiata;
7. incarica la sua delegazione per le relazioni con i paesi membri dell'ASEAN di sollevare quanto prima il problema delle flagranti violazioni dei diritti umani a Timor Orientale;
8. stabilisce, tenendo conto della decisione della sottocommissione per i diritti dell'uomo di organizzare a Lisbona un'audizione su Timor Orientale, di inviare a Timor Orientale una missione per incontrare i capi di tutte le parti in conflitto;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, al governo dell'Indonesia, al Segretario generale dell'ONU e al Segretario generale dell'ASEAN.

b) **risoluzione comune sui docc. B3-1820, 1855, 1871 e 1875/91**

RISOLUZIONE

sulla situazione umanitaria in Irak

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni sulla fine del conflitto nel Golfo e il mancato rispetto da parte dell'Irak delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU,
- A. considerando che le distruzioni perpetrate in Irak durante la guerra del Golfo hanno portato a carenze di acqua potabile, all'insufficienza di infrastrutture mediche e ospedaliere e a vere e proprie carestie che si ripercuotono quotidianamente sulla popolazione irachena,
 - B. considerando che le vittime principali di questa situazione sono civili e in particolare i più deboli tra di essi, ovvero gli anziani, i malati e i bambini,
 - C. ricordando che le Nazioni Unite sono disposte a permettere all'Irak di acquistare cibo e medicinali vendendo una certa quantità di petrolio a condizione di poter controllare la distribuzione delle forniture per accertare che queste non vengano usate dal presidente Saddam Hussein per rafforzare il proprio regime e sempreché una parte del ricavato venga accantonata per indennizzare le vittime dell'invasione irachena del Kuwait,
 - D. considerando il regime di Baghdad responsabile delle sofferenze patite dalla popolazione civile,
1. lancia un appello solenne all'indirizzo delle autorità irachene affinché si conformino pienamente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;
 2. chiede alla Commissione e agli Stati membri di valutare, di concerto con le organizzazioni umanitarie internazionali e le ONG, la possibilità di un intervento strettamente umanitario volto a soccorrere la popolazione civile irachena e a scongiurare il rischio di carestie e di epidemie, le cui prime vittime sarebbero dei bambini innocenti;
 3. invita gli Stati membri a rendere disponibili beni finanziari iracheni finora bloccati, al solo fine di permettere l'acquisto di alimenti, medicinali e attrezzature mediche per gli ospedali nonché di depuratori d'acqua, a condizione che sussista la possibilità di un controllo efficace dell'uso delle risorse messe a disposizione;

Giovedì 21 novembre 1991

4. invita l'ONU a permettere, alle stesse condizioni di cui al paragrafo precedente, la vendita di petrolio da parte dell'Iraq, al solo fine di finanziare le misure umanitarie di cui sopra, che devono essere attuate dalle Organizzazioni internazionali e dalle ONG;
5. chiede all'Irak di provvedere, in collaborazione con la Croce Rossa Internazionale e l'OMS, a un equo approvvigionamento di tutte le fasce della popolazione in tutto il paese e a sospendere qualsiasi repressione contro determinati gruppi di popolazione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, all'ONU e al governo dell'Irak.

c) **risoluzione comune sui docc. B3-1795, 1835 e 1858/91**

RISOLUZIONE

sul rimpatrio forzato in Vietnam dei «boat people»

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che sabato 9 novembre 1991 le autorità di Hong Kong hanno cominciato a rimpatriare verso Hanoi un gruppo di 59 «boat people» contro la loro volontà, a seguito di un accordo intervenuto tra Hong Kong, il Vietnam e il Regno Unito, e rilevando che tale accordo è stato avallato dalla Cooperazione politica europea e dall'UNHCR,
 - B. ricordando che la maggior parte dei rifugiati vietnamiti non sono ufficialmente riconosciuti come profughi politici, bensì come immigrati economici, fatto che rende la loro nuova sistemazione in Europa, in America e nel Pacifico più difficoltosa rispetto a quanto avveniva prima,
 - C. riconoscendo le grandi difficoltà della popolazione e del governo di Hong Kong nell'accogliere tante persone,
 - D. ricordando il programma di rimpatrio volontario predisposto a partire dal marzo 1989 dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR), che ha permesso finora di rimpatriare circa 10.000 vietnamiti,
1. si oppone al rimpatrio forzato di qualsiasi individuo verso un paese in cui questi rischi di essere incarcerato per reati d'opinione, di essere torturato o «fatto sparire» o ancora di essere giustiziato;
 2. chiede alle autorità di Hong Kong di rafforzare, in collaborazione con l'UNHCR, le misure intese a garantire a ciascun profugo un esame approfondito ed equo del suo caso;
 3. chiede altresì alle autorità di Hong Kong, del Regno Unito e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi nonché al governo vietnamita di garantire che le persone che saranno rimpatriate in Vietnam non rischino di essere vittime di violazioni dei diritti umani;
 4. ritiene necessario stabilire a livello internazionale regole comuni per i profughi politici e per quelli economici;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Cooperazione politica europea, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al governo del Vietnam, alle autorità di Hong Kong e all'UNHCR.

Giovedì 21 novembre 1991

d) B3-1844/91

RISOLUZIONE**sul persistere della crisi a Haiti***Il Parlamento europeo,*

- A. risoluto a fare tutto quanto è in suo potere per ripristinare la democrazia a Haiti,
- B. indignato di fronte al tentativo della giunta militare di espellere l'ambasciatore francese,
- C. profondamente turbato per l'arresto di tre giornalisti di cui si ignora la sorte,
- D. ricordando la sua risoluzione del 10 ottobre 1991 sulla situazione a Haiti ⁽¹⁾, concernente il colpo di Stato militare che ha portato alla destituzione del primo presidente democraticamente eletto di Haiti,
 - 1. si congratula con l'ambasciatore francese per il coraggio di cui ha dato prova salvando la vita del presidente Aristide e offrendo asilo ad altre persone;
 - 2. dà il suo appoggio agli sforzi dell'Organizzazione degli Stati americani per ripristinare la democrazia a Haiti;
 - 3. invita la giunta militare a rilasciare tutti coloro che sono stati illegalmente arrestati nel corso del colpo di Stato;
 - 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, al presidente Aristide, al Segretario generale dell'OSA e ai presidenti del Senato e della Camera dei deputati di Haiti.

(1) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 2.

e) B3-1878/91

RISOLUZIONE**sui prigionieri politici nel Laos***Il Parlamento europeo,*

- A. compiacendosi dei promettenti progressi compiuti nel processo di pace in Cambogia sotto l'egida delle Nazioni Unite,
- B. esprimendo la sua soddisfazione per la firma, avvenuta il 23 ottobre 1991 a Parigi, dell'accordo formale di pace in Cambogia e sperando che tale trattato possa contribuire a un maggiore rispetto dei diritti umani nell'Asia sud-orientale, in particolare nel Vietnam e nel Laos,
- C. esprimendo tuttavia viva apprensione per la sorte dei prigionieri politici nei due paesi suddetti, e in particolare per quella degli oppositori laotiani Thongsuk Saysangkhi e Latsamy Khamphui, arrestati l'8 ottobre 1990 a Vientiane per aver invocato un sistema di democrazia pluralistica,
- D. sottolineando che le due personalità suddette, responsabili del «Movimento sociale democratico» ed ex viceministri del governo del Laos, sono da allora detenute senza processo nella prigione di Samkhé alla periferia di Vientiane, insieme ad altre persone incarcerate per le loro convinzioni,

Giovedì 21 novembre 1991

1. condanna tali violazioni dei diritti umani;
2. chiede la liberazione immediata di Thongsuk Saysangkhi e Latsamy Khamphui e di tutte le persone incarcerate per le loro convinzioni, segnatamente di quelle ancora detenute nei «campi di rieducazione politica» del paese;
3. invita le autorità del Laos ad accelerare il processo di apertura economica e ad avviare senza indugio le necessarie riforme democratiche, al fine di garantire il rispetto dei diritti umani nel Laos;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo del Laos nonché alla Commissione e alla Cooperazione politica europea.

f) B3-1829/91

RISOLUZIONE

sulla liberazione di tutti i prigionieri politici in Marocco

Il Parlamento europeo,

- A. rallegrandosi per la liberazione di Abraham Serfaty e di altri prigionieri politici,
- B. congratulandosi per la distruzione del bagno penale di Tazmamart e per la liberazione della maggior parte delle persone ivi detenute in condizioni disumane da oltre 18 anni,
- C. fortemente preoccupato per la sorte di Ghani Achoun e Mohamed Raiss, i quali si trovano in gravissime condizioni di salute dopo lunghi anni di detenzione a Tazmamart e sono stati nuovamente associati alle carceri di Kenitra,
- D. considerando che numerosi innocenti sono tuttora detenuti nelle prigioni marocchine, ufficiali e clandestine, in cui si continua a far uso della tortura,
- E. tenendo presenti le recenti relazioni di Amnesty International sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Marocco e sulla detenzione segreta di centinaia di persone scomparse,
- F. rispondendo all'appello di Abraham Serfaty per la liberazione dei suoi compagni di prigionia e degli altri prigionieri politici,
- G. richiamandosi alle sue numerose risoluzioni sul mancato rispetto dei diritti dell'uomo in Marocco,
 1. esige la liberazione di tutti i prigionieri politici in Marocco;
 2. protesta contro il rifiuto delle autorità del Marocco di autorizzare dei medici incaricati da organizzazioni umanitarie a visitare Ghani Achoun e Mohamed Raiss e ne esige la liberazione immediata perché possano essere resi alle loro famiglie e sottoposti alle cure rese necessarie dal loro grave stato di salute;
 3. chiede al governo del Marocco informazioni sulla sorte dei fratelli Bourequat, in possesso della doppia cittadinanza francese e marocchina, scomparsi in condizioni misteriose nel 1972 e che sarebbero stati detenuti a Tazmamart senza processo;
 4. invita le autorità comunitarie e i governi degli Stati membri a far tutto quanto in loro potere per obbligare il governo marocchino a rispettare i diritti dell'uomo e a liberare i prigionieri politici;
 5. chiede che la sua delegazione per le relazioni con i paesi del Magreb, che si recherà in Marocco dal 16 al 19 dicembre 1991, possa visitare i detenuti politici nelle prigioni ufficiali e clandestine;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al governo del Marocco.

Giovedì 21 novembre 1991

g) B3-1796/91

RISOLUZIONE**sulla drammatica situazione degli ebrei siriani***Il Parlamento europeo,*

- A. consapevole della rischiosa situazione degli ebrei siriani, resa ancor più critica dalla pubblicazione di un libro del ministro siriano della difesa, Mustafà Tlas, in cui si ribadiscono le calunnie secondo le quali gli ebrei commetterebbero delitti rituali,
- B. deplorando che il governo siriano neghi agli ebrei il permesso di lasciare il paese,
- C. tenendo conto della situazione:
 - a) della famiglia Kastika, detenuta in prigione senza motivo,
 - b) di Zaki Sabuto e di Meyer Daoud Pinhas, detenuti nel carcere di Kamishli senza motivo,
 - c) di Rahamon Darwish e di Joseph Ratoul Sabat, detenuti a Aleppo senza motivo,
 - d) dei fratelli Sued, detenuti in segreto dal 1987 nella prigione di Damasco, senza motivo,
- D. richiamandosi alle sue precedenti risoluzioni su questo doloroso problema,
 - 1. chiede che tutte le persone detenute in Siria vengano sottoposte a giudizio e le vittime dell'oppressione del governo siriano liberate;
 - 2. chiede al governo siriano di autorizzare i propri cittadini, ebrei compresi, a lasciare il paese se e quando lo desiderano;
 - 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché al governo della Siria.

5. Calamità

- a) **risoluzione comune sui docc. B3-1807, 1814 e 1863/91**

RISOLUZIONE**sul tifone nelle Filippine***Il Parlamento europeo,*

- A. profondamente allarmato per le conseguenze del tifone Thelma, abbattutosi sulle Filippine all'inizio di novembre 1991 provocando oltre 6000 morti e privando di un tetto svariate centinaia di migliaia di persone,
- B. considerando che, oltre alla siccità del 1989-1990, questa è la quinta calamità naturale che ha colpito le Filippine nell'arco di 17 mesi, ovvero il terremoto di Luzon nel luglio 1990, il tifone Mike nel novembre 1990, l'eruzione del vulcano Pinatubo nel giugno 1991, il tifone Ruth nell'ottobre 1991 ed ora il tifone Thelma,
- C. considerando che le Filippine, essendo povere di risorse energetiche, hanno particolarmente risentito della guerra del Golfo, che ha avuto considerevoli ripercussioni economiche e finanziarie sul paese, fra l'altro a causa del rientro in patria di 40.000 persone che lavoravano all'estero,

Giovedì 21 novembre 1991

- D. considerando le ingenti risorse finanziarie necessarie per il ripristino e la ricostruzione delle aree colpite che, senza contare l'area circostante il Pinatubo, sarebbero stimate a circa 1 miliardo di dollari, mentre la ricostruzione di tale area richiederebbe altri 350 milioni di dollari in infrastrutture, cui si aggiungono ancora le spese dovute al tifone Thelma,
- E. constatando che le conseguenze di queste calamità vengono aggravate dall'intervento umano, come nel caso del disboscamento illegale su vasta scala delle pendici montane, con conseguenti colate di fango che travolgono tutto al loro passaggio; consapevole del fatto che anche a causa degli insufficienti aiuti allo sviluppo forniti dai ricchi paesi occidentali non è stato possibile prendere a tempo debito i dovuti provvedimenti, ovvero rimboschimento, miglioramento del corso dei fiumi, ecc.,
- F. convinto che simili calamità rischiano di generalizzarsi a motivo della grave erosione del suolo, limitando in tal modo in misura sempre maggiore la capacità delle foreste di captare e di immagazzinare le acque;
1. esprime solidarietà agli abitanti delle Filippine che sono stati colpiti da quattro grandi calamità naturali negli ultimi 18 mesi ed esprime il proprio cordoglio ai familiari delle migliaia di vittime e alle centinaia di migliaia di senzatetto;
 2. si compiace dei 500.000 ecu stanziati dalla Comunità a titolo di aiuti in caso di calamità;
 3. accoglie con favore la campagna e il fondo speciale annunciati dal governo filippino per combattere il taglio illegale dei boschi;
 4. invita la Commissione e gli Stati membri a stanziare, a sostegno degli sforzi del governo filippino, un importo di pari entità da destinare ad attività immediate di ricostituzione boschiva nonché a misure di controllo più efficaci contro i responsabili del disboscamento abusivo;
 5. ritiene che siano necessari notevoli aiuti strutturali per il ripristino e la ricostruzione dei molti territori colpiti da calamità nelle Filippine; sollecita pertanto la Commissione e il Consiglio a collaborare affinché il previsto importo di 100.000.000 ecu attualmente destinato alla cooperazione allo sviluppo per il periodo 1991-1994 venga considerevolmente aumentato;
 6. invita anche gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente nel fornire aiuti strutturali alle Filippine;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e al governo delle Filippine.

b) B3-1838/91

RISOLUZIONE

sul maltempo in Italia

Il Parlamento europeo,

- A. considerando l'ondata di maltempo abbattutasi nei giorni scorsi sulle regioni dell'Italia centrale e che, a causa dello straripamento di fiumi e torrenti, ha provocato quattro vittime e decine di miliardi di lire di danni,
- B. considerando che alcune di tali regioni, nel corso di questo ultimo anno, sono state soggette al ripetersi di analoghi eventi che hanno reso sempre più evidente una situazione di rischio idrogeologico per tali aree,
1. esprime solidarietà alle famiglie delle vittime;
 2. invita la Commissione a predisporre misure di aiuto per il ripristino delle opere infrastrutturali e delle strutture economico-produttive danneggiate;

Giovedì 21 novembre 1991

3. chiede un impegno particolare della Commissione nel garantire l'avvio e il compimento da parte degli Stati membri di oculte politiche per la difesa del suolo e per una corretta gestione delle risorse naturali;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

c) **B3-1808/91****RISOLUZIONE****su un programma di aiuti d'urgenza per il Suriname***Il Parlamento europeo,*

- A. preso atto della risoluzione sulla situazione in Suriname approvata nel corso dell'ultima riunione dell'Assemblea paritetica ACP-CEE ad Amsterdam,
 - B. considerando che da varie fonti ufficiali giungono notizie relative alla difficile situazione alimentare che si registra in Suriname, soprattutto per i bambini,
 - C. considerando che già ora il 17% dei bambini delle categorie sociali sfavorite lotta contro i sintomi della denutrizione e che tale percentuale è in progressivo aumento malgrado gli sforzi di alcune ONG locali,
 - D. considerando che in mancanza di aiuti esterni queste ONG si vedranno ben presto costrette a sospendere del tutto le loro attività per mancanza di risorse finanziarie, con tutte le conseguenze del caso,
1. sollecita la Commissione a mettere rapidamente a disposizione aiuti d'urgenza sotto forma di aiuti finanziari e/o alimentari;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al governo del Suriname.

6. Ambiente— **B3-1779/91****RISOLUZIONE****sull'impatto ambientale di determinati progetti negli Stati membri***Il Parlamento europeo,*

- vista la dichiarazione rilasciata dalla Commissione dinanzi al Parlamento europeo il 25 ottobre 1991 relativa all'applicazione della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
- vista la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽¹⁾,
- vista la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽²⁾,

⁽¹⁾ G.U. n. L 175 del 05.07.1985, pag. 40.⁽²⁾ G.U. n. L 103 del 25.04.1979, pag. 1.

Giovedì 21 novembre 1991

- vista la direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente ⁽¹⁾,
 - vista la direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ⁽²⁾,
 - vista la direttiva 76/160/CEE concernente la qualità delle acque di balneazione ⁽³⁾,
 - vista la proposta della Commissione concernente una direttiva sulla tutela degli habitat naturali e seminaturali ⁽⁴⁾,
 - visto che in base ai regolamenti dei Fondi strutturali tutte le iniziative di sviluppo finanziate dalla Comunità debbono conformarsi pienamente alla normativa comunitaria in materia di ambiente,
 - visto l'articolo 130 R del Trattato CEE,
 - viste le sue risoluzioni del 10 marzo 1988 sull'applicazione della legislazione comunitaria relativa alle acque ⁽⁵⁾ e sul recepimento nella legislazione nazionale delle direttive comunitarie relative al miglioramento della qualità dell'aria ⁽⁶⁾, del 12 ottobre 1988 sulle convenzioni di Berna e di Bonn del 13 ottobre 1988 ⁽⁷⁾, sull'applicazione nella Comunità europea del regolamento comunitario relativo alla CITES ⁽⁸⁾ e della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽⁹⁾, del 16 febbraio 1990 sull'applicazione della legislazione comunitaria in materia d'ambiente ⁽¹⁰⁾, nonché visto il progetto di relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sull'attuazione della legislazione comunitaria relativa all'ambiente ⁽¹¹⁾,
- A. considerando che i Ministri dell'ambiente della Comunità, in occasione della riunione informale dell'11-13 ottobre 1991, hanno riconosciuto che in seno alla Comunità è necessario dare ulteriore sviluppo e applicazione alla legislazione in materia d'ambiente,
- B. considerando che in tale occasione i Ministri hanno convenuto altresì sulla necessità di rafforzare le strutture incaricate di vigilare sul rispetto e l'applicazione della legislazione sull'ambiente nonché sulla sua trasposizione nell'ordinamento degli Stati membri,
- C. considerando che le procedure di infrazione avviate nei confronti degli Stati membri per mancata applicazione della normativa comunitaria in materia d'ambiente sono più di 200,
- D. considerando che la concessione di aiuti comunitari, in particolare a titolo dei Fondi strutturali, dovrebbe essere subordinata al rigoroso rispetto della normativa comunitaria sull'ambiente,
- E. considerando che gli Stati membri hanno la responsabilità di fornire gli elementi necessari per garantire che il diritto comunitario venga effettivamente rispettato,
1. ribadisce l'importanza che annette alla piena applicazione da parte di tutti gli Stati membri della legislazione comunitaria in materia d'ambiente, sul piano giuridico come su quello pratico, in particolare per quanto concerne la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale;
2. afferma che la Commissione ha il diritto e il compito di garantire la piena e completa applicazione della legislazione comunitaria sull'ambiente da parte degli Stati membri;
3. ribadisce la propria convinzione che, come stabilito nei trattati, la Commissione debba essere indipendente nelle sue valutazioni senza essere esposta alle intimidazioni degli Stati membri;

⁽¹⁾ G.U. n. L 158 del 23.06.1990, pag. 56.

⁽²⁾ G.U. n. L 229 del 30.08.1980, pag. 11.

⁽³⁾ G.U. n. L 031 del 05.02.1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ G.U. n. C 247 del 21.09.1988, pag. 3.

⁽⁵⁾ G.U. n. C 094 dell'11.4.1988, pag. 155.

⁽⁶⁾ G.U. n. C 094 dell'11.4.1988, pag. 151.

⁽⁷⁾ G.U. n. C 290 del 14.11.1988, pag. 54.

⁽⁸⁾ Idem, pag. 142.

⁽⁹⁾ Idem, pag. 137.

⁽¹⁰⁾ G.U. n. C 68 del 19.03.1990, pag. 172.

⁽¹¹⁾ PE 152.144.

Giovedì 21 novembre 1991

4. raccomanda l'adozione di misure vincolanti, che potrebbero eventualmente includere sanzioni pecuniarie, per indurre gli Stati membri a conformarsi alle disposizioni comunitarie;
5. a) sottolinea l'importanza che annette alla tempestiva presentazione al Parlamento europeo, da parte della Commissione, di una serie di relazioni dettagliate sull'applicazione e sull'efficacia dei singoli atti legislativi, come stabilito ai sensi di direttive specifiche, in particolare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- b) deplora a questo proposito che la Commissione non abbia presentato tale relazione entro i termini stabiliti all'articolo 11, paragrafo 3, della suddetta direttiva;
- c) auspica che la relazione, quando verrà pubblicata, contenga informazioni dettagliate su qualsiasi tipo di indagini effettuate dalla Commissione, in particolare con riferimento all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva in parola, al fine di accertare eventuali difficoltà presentatesi negli Stati membri in merito alla fissazione dei criteri e delle soglie limite per la selezione dei progetti e dei tipi di progetti oggetto della direttiva;
6. ritiene che, per quanto riguarda i progetti che beneficiano di contributi, in caso di non conformità alla legislazione comunitaria la Commissione non dovrebbe assegnare i fondi ovvero dovrebbe chiederne la restituzione in attesa di ottenere garanzie formali circa il rispetto delle disposizioni in parola;
7. chiede alla Commissione di istituire immediatamente una procedura in base alla quale le lettere inviate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 169 vengano d'ora in poi trasmesse per informazione anche al Parlamento, fornendo in questo modo un importante contributo al miglioramento della trasparenza del controllo che la Commissione esercita sull'applicazione del diritto comunitario;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

7. Assegnazione di un'etichetta ecologica *

— proposta di regolamento COM(91) 37 ⁽¹⁾

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio concernente un sistema comunitario di assegnazione di un'etichetta ecologica

Approvata con le seguenti modifiche ⁽²⁾:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Preambolo, primo visto

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

(Emendamento n. 2)

Preambolo, terzo visto

visto il parere del Parlamento europeo,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

⁽¹⁾ La proposta ha fatto oggetto della relazione di cui al doc. A3-299/91.

⁽²⁾ È stato applicato l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento. La questione si considera pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

(*) G.U. n. C 75 del 20.3.1991, pag. 23.

Giovedì 21 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

*Considerando quinto bis (nuovo)***considerando che con il presente regolamento devono essere creati i presupposti per l'introduzione nella Comunità di un sistema unitario di etichettatura ecologica;**

(Emendamento n. 4)

Sesto considerando

considerando che tale *funzione di guida* può essere meglio *realizzata* stabilendo criteri uniformi per il sistema di assegnazione di un'etichetta, valida in tutta la Comunità; che i sistemi autonomi presenti o futuri, di assegnazione di etichetta possono continuare ad applicarsi per un periodo di cinque anni; che alla fine di tale periodo *la Commissione riesaminerà tale soluzione alla luce dell'esperienza acquisita;*

considerando che tale **obiettivo** può essere meglio **realizzato** stabilendo criteri uniformi per il sistema di assegnazione di un'etichetta, valida in tutta la Comunità; che i sistemi autonomi presenti o futuri, di assegnazione di etichetta possono continuare ad applicarsi per un periodo di cinque anni; che alla fine di tale periodo **questi sistemi di assegnazione saranno sostituiti dal sistema comunitario di etichettatura ecologica;**

(Emendamento n. 5)

Settimo considerando

considerando che il sistema di assegnazione di etichetta si applicherà su base volontaria; che tale approccio, fondandosi sulle forze di mercato, contribuirà alla ricerca e allo sviluppo, in particolare di tecnologie meno inquinanti, conducendo pertanto all'innovazione;

considerando che il sistema di assegnazione di etichetta si applicherà su base volontaria; che tale approccio, fondandosi sulle forze di mercato, contribuirà alla ricerca e allo sviluppo, in particolare di tecnologie meno inquinanti, conducendo pertanto all'innovazione; **che, così facendo, l'etichetta ecologica incoraggerà le imprese europee a tener conto del fattore ambiente nella loro strategia, il che le collocherà in posizione favorevole nell'ambito della concorrenza internazionale;**

(Emendamento n. 6)

Nono considerando

considerando che il sistema di assegnazione di un'etichetta ecologica tiene conto degli interessi di tutti i settori e categorie coinvolte e cioè l'industria, il commercio, i consumatori e gli ecologisti, prevedendone quindi la partecipazione alla procedura di *assegnazione di un'etichetta ecologica per singoli prodotti, conformi ai criteri stabiliti;*

considerando che il sistema di assegnazione di un'etichetta ecologica tiene conto degli interessi di tutti i settori e categorie coinvolte e cioè l'industria, il commercio, i consumatori e gli ecologisti, prevedendone quindi la partecipazione alla procedura di **selezione delle categorie di prodotti suscettibili di essere oggetto di un'etichetta, nonché dei criteri di assegnazione;**

(Emendamento n. 7)

Undicesimo considerando

considerando che si devono affidare all'Agenzia europea per l'ambiente taluni compiti connessi all'elaborazione di etichette ecologiche e di criteri per l'assegnazione di tali etichette a prodotti, tecnologie, beni, servizi e programmi che preservano le risorse naturali,

soppresso

Giovedì 21 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamenti n. 8 e 41)

Articolo 1

1. Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di assegnazione di un'etichetta ecologica intesa a promuovere *i prodotti che, essendo meno nocivi per l'ambiente*, hanno un impatto globale sull'ambiente stesso significativamente minore rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo.

2. Il sistema di assegnazione di un'etichetta ha lo scopo di:

- indurre i produttori a progettare e fabbricare prodotti aventi un minore impatto ambientale durante le fasi di produzione, distribuzione, consumo e uso, nonché di eliminazione dopo l'uso medesimo;
- *fornire ai consumatori una migliore informazione sulle proprietà ecologiche dei prodotti.*

Queste soluzioni alternative di prodotti più favorevoli all'ambiente non devono compromettere la sicurezza dei prodotti stessi o dei lavoratori né incidere in modo significativo sull'idoneità del prodotto all'uso.

3. Alla diminuzione dell'impatto ambientale si perviene riducendo al minimo:

- l'uso di risorse naturali e di fonti di energia;
- le emissioni nell'atmosfera, nell'acqua e nel suolo;
- la produzione di rifiuti e rumore;

e prolungando al massimo il ciclo di vita del prodotto, ricorrendo *inoltre, ove sia possibile*, a tecnologie pulite che assicurino un elevato livello di tutela dell'ambiente.

1. Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di assegnazione di un'etichetta ecologica intesa a promuovere **lo sviluppo, la fabbricazione, la commercializzazione e l'utilizzazione di prodotti non nocivi all'ambiente**, che hanno un impatto globale sull'ambiente stesso significativamente minore rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo.

2. Il sistema di assegnazione di un'etichetta ha lo scopo di:

- indurre i produttori a progettare e fabbricare prodotti aventi un minore impatto ambientale durante le fasi di produzione, distribuzione, consumo ed uso, nonché di eliminazione dopo l'uso medesimo;
- **orientare la scelta dei consumatori verso prodotti e tecnologie che rispettino l'ambiente.**

Questi prodotti ecologicamente compatibili non devono compromettere la sicurezza dei prodotti stessi o **la salute e la sicurezza** dei lavoratori e dei consumatori né incidere in modo significativo sull'idoneità del prodotto all'uso.

3. Alla diminuzione dell'impatto ambientale si perviene riducendo al minimo:

- l'uso di risorse naturali e di fonti di energia;
- **il consumo di materie prime;**
- le emissioni nell'atmosfera, nell'acqua e nel suolo;
- la produzione di rifiuti e rumore;

e prolungando al massimo il ciclo di vita del prodotto, ricorrendo a tecnologie pulite, **a rischio minimo e sostenibili**, che assicurino un elevato livello di tutela dell'ambiente e **prevengano la distruzione dell'ecosistema.**

(Emendamento n. 9)

Articolo 5

1. I gruppi di prodotti sono determinati secondo la procedura di cui *all'articolo 9.*

2. Ogni gruppo di prodotti è definito in modo da includere al suo interno tutti i prodotti *in concorrenza fra loro* destinati a *scopi analoghi* di uso equivalente.

3. I criteri *generali e* specifici per ogni gruppo di prodotti sono conformi al disposto degli articoli 6 e 7.

1. I gruppi di prodotti e **le relative validità** sono determinati secondo la procedura di cui **agli articoli 8 e 9.**

2. Ogni gruppo di prodotti è definito in modo da includere al suo interno tutti i prodotti destinati a **uno scopo analogo** di uso equivalente.

3. I criteri **ambientali** specifici per ogni gruppo di prodotti sono conformi al disposto degli articoli 6 e 7.

Giovedì 21 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

4. *Le domande per la costituzione di un nuovo gruppo di prodotti vengono presentate agli organismi competenti di cui all'articolo 11. L'organismo competente decide se chiedere alla Commissione di sottoporre una proposta al Comitato consultivo di cui all'articolo 9.*

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

4. Su richiesta dell'organismo competente ai sensi dell'articolo 11, o di propria iniziativa, la Commissione presenta al comitato di assegnazione di cui all'articolo 9 una proposta concernente la costituzione di un nuovo gruppo di prodotti. L'organismo competente può attivarsi di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi gruppo o persona interessati; in tale caso essa decide in merito all'adeguatezza della richiesta.

4 bis. La validità dei gruppi di prodotti dovrebbe essere di circa 5 anni. La validità dei criteri non può essere superiore a quella dei gruppi di prodotti cui si riferiscono. Il comitato di assegnazione definisce dettagliatamente la validità dei gruppi di prodotti e dei criteri specifici.

(Emendamento n. 10)

Articolo 6

1. L'etichetta ecologica è assegnata *soltanto* ai prodotti *che non violino* le disposizioni comunitarie in materia di sanità, sicurezza e ambiente.

2. L'etichetta ecologica non può essere assegnata a sostanze e preparati classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE. La sua assegnazione è altresì esclusa per i prodotti che contengono una sostanza o un preparato classificati come pericolosi ai sensi della citata direttiva, e potenzialmente nocivi per l'uomo e/o l'ambiente.

3. L'etichetta ecologica è assegnata *soltanto* ai prodotti il cui processo di fabbricazione non *violi* la normativa comunitaria in materia ambientale e non sia potenzialmente nocivo per l'uomo e/o l'ambiente, in misura significativa.

4. L'etichetta ecologica è assegnata ai prodotti che rispondono alle finalità di cui all'articolo 1. Essa deve riflettere lo «stato della tecnica» contribuendo al miglioramento della qualità dell'ambiente.

1. L'etichetta ecologica **può essere** assegnata ai prodotti **conformi alle** disposizioni comunitarie in materia di sanità, sicurezza e ambiente.

2. L'etichetta ecologica non può essere assegnata a sostanze e preparati classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE. La sua assegnazione è altresì esclusa per i prodotti che contengono una sostanza o un preparato classificati come pericolosi ai sensi della citata direttiva, e potenzialmente nocivi per l'uomo e/o l'ambiente.

3. L'etichetta ecologica **non** è assegnata ai prodotti il cui processo di fabbricazione **non sia conforme alla** normativa comunitaria **o degli Stati membri** in materia ambientale e sia potenzialmente nocivo per l'uomo e/o l'ambiente, in misura significativa.

4. L'etichetta ecologica è assegnata ai prodotti che rispondono alle finalità di cui all'articolo 1. Essa deve riflettere lo «stato della tecnica» contribuendo al miglioramento della qualità dell'ambiente.

4 bis. **I prodotti importati nella Comunità ai quali si vorrebbe assegnare l'etichetta ecologica sono soggetti alle stesse disposizioni rigorose che si applicano ai prodotti fabbricati nella Comunità.**

(Emendamenti nn. 40 e 11)

Articolo 7

1. I criteri ecologici specifici per ogni gruppo di prodotti sono stabiliti secondo un metodo «dalla culla alla tomba», *avendo riguardo delle finalità di cui all'articolo 1*. Essi devono essere stabiliti con riferimento allo schema riportato nell'allegato I, basarsi sull'uso di tecnologie pulite, *ove sia possibile*, ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente.

1. I criteri ecologici specifici per ogni gruppo di prodotti sono stabiliti secondo un metodo «dalla culla alla tomba», **conformemente al disposto combinato dell'articolo 1 e dell'articolo 6**. Essi devono essere stabiliti con riferimento allo schema riportato nell'allegato I; **devono essere chiari, precisi e rigorosi**, basarsi sull'uso di tecnologie pulite, **a rischio minimo e sostenibili nonché** assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente.

Giovedì 21 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

2. *L'Agenzia europea dell'ambiente, in prosieguo denominata «l'Agenzia», cura, su richiesta della Commissione, i lavori preparatori di carattere scientifico e tecnico necessari alla determinazione dei criteri.*

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. **soppresso**

(Emendamento n. 12)

Articolo 8

Salvo il disposto dell'articolo 22, i criteri ecologici specifici per ciascun gruppo di prodotti, di cui all'articolo 7, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 9.

1. **La fissazione dei gruppi di prodotti e dei criteri ambientali specifici è di competenza del comitato di assegnazione di cui all'articolo 9. Le proposte in materia vengono trasmesse dalla Commissione al comitato di assegnazione.**

2. **Qualora sia istituita l'Agenzia europea dell'ambiente, come richiesto dal Parlamento europeo, quest'ultima potrà svolgere i lavori preparatori scientifici e tecnici necessari per l'elaborazione dei criteri e fornire al comitato consulenza tecnica e scientifica.**

(Emendamento n. 13)

Articolo 9

Comitato consultivo

1. *La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.*

Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato, entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal Comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

2. *La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi questione connessa all'operatività del sistema di assegnazione di un'etichetta ecologica.*

Composizione del comitato di assegnazione dell'etichetta ecologica

1. **È istituito un comitato di assegnazione dell'etichetta ecologica, cui è demandata la competenza decisionale esclusiva in materia di gruppi di prodotti e criteri.**

2. **Il comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri, naturalisti indipendenti ed esponenti dei seguenti gruppi di interesse a livello comunitario:**

- industria,
- commercio,
- organizzazioni di consumatori,
- organizzazioni ecologiche.

2 bis. **Il Comitato comprende 29 membri titolari. I seggi sono ripartiti come segue:**

- a) **12 seggi per i rappresentanti degli Stati membri,**
- b) **tre seggi per i rappresentanti dell'industria,**
- c) **tre seggi per i rappresentanti del commercio,**

Giovedì 21 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- d) **tre seggi per i rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori,**
- e) **cinque seggi per i rappresentanti delle organizzazioni ambientali,**
- f) **tre seggi per i naturalisti indipendenti.**

2 ter. Per ogni membro titolare viene nominato un membro supplente.

2 quater. I membri titolari e i membri supplenti del comitato di assegnazione sono nominati dal Consiglio sulla base di:

- una proposta degli Stati membri per i rappresentanti degli Stati membri,
- una proposta della Commissione per i rappresentanti dei gruppi d'interesse e **i naturalisti indipendenti.**

2 quinquies. L'elenco dei membri titolari e dei membri supplenti è oggetto di pubblicazione notiziale sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2 sexies. Il mandato dei membri titolari e dei membri supplenti ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.

2 septies. Alla scadenza del mandato i membri titolari e i membri supplenti restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

2 octies. Il mandato di un membro cessa prima della scadenza del triennio a causa di sue dimissioni o di notificazione di revoca da parte dello Stato membro interessato.

Per il restante periodo del mandato viene nominato un sostituto secondo la procedura di cui al paragrafo **2 quater.**

2 nonies. Il comitato di assegnazione nomina un presidente e un vicepresidente e adotta il proprio regolamento interno.

2 decies. Il comitato di assegnazione prende tutte le decisioni a maggioranza **semplice** dei membri.

2 undecies. **Le riunioni del Comitato sono pubbliche.**

(vedi emendamento n. 16)

(Emendamento n. 14)

Articolo 10, paragrafi 1-4

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, l'etichetta ecologica riprodotta nell'Allegato II è assegnata ai prodotti che *più* si conformano al disposto degli articoli 6 e 7.

2. La presentazione delle domande per l'uso delle etichette segue la procedura stabilita dall'articolo 12.

La decisione di assegnare un'etichetta ai singoli prodotti che *più* si conformano ai criteri di cui agli articoli 6 e 7 è presa da un comitato di assegnazione costituito ai sensi dell'articolo 13.

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, l'etichetta ecologica riprodotta nell'Allegato II è assegnata **quale emblema** ai prodotti che si conformano al disposto degli articoli 6 e 7.

2. La presentazione delle domande per l'uso delle etichette segue la procedura stabilita dall'articolo 12.

La decisione di assegnare un'etichetta ai singoli prodotti che si conformano ai criteri di cui agli articoli 6 e 7 è **adottata dall'organismo competente costituito ai sensi dell'articolo 11, secondo la procedura di cui all'articolo 12.**

Giovedì 21 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

3. I motivi principali alla base dell'assegnazione dell'etichetta ecologica sono menzionati *in forma codificata, se possibile sull'etichetta o accanto ad essa e ne costituiscono elemento integrante. Il codice è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 9.*

4. L'etichetta è assegnata per un periodo di tempo determinato, *connesso al periodo di validità dei criteri, e che può essere modificato se necessario previo riesame.*

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

3. **Per garantire ai consumatori una sufficiente trasparenza dell'informazione** i motivi principali alla base dell'assegnazione dell'etichetta ecologica sono menzionati sull'etichetta, **in base a modalità da fissare** secondo la procedura di cui all'articolo 9.

4. L'etichetta è assegnata per un periodo di tempo determinato, **che non può in alcun caso essere superiore alla durata dei criteri. Una volta trascorso il tempo stabilito dal comitato di assegnazione per la durata di validità dei criteri, questi ultimi devono essere nuovamente rivisti, adeguati agli sviluppi più recenti ed eventualmente modificati. In quest'ultimo caso i titolari dell'etichetta ecologica hanno l'obbligo di dar prova, entro un termine fissato dal comitato di assegnazione, della conformità ai criteri modificati. Qualora il titolare non fornisca tale prova entro il termine stabilito, decade l'autorizzazione ad apporre l'etichetta ecologica. Se la durata di validità dei criteri relativi ai prodotti si prolunga senza che questi vengano modificati, la durata di validità dell'etichetta ecologica è automaticamente prolungata per lo stesso periodo.**

(Emendamenti nn. 15 e 38)

Articolo 12

1. I fabbricanti o gli importatori possono chiedere l'assegnazione di un'etichetta all'organismo competente dello Stato membro dove il prodotto è fabbricato o nel quale è importato.

L'organismo competente valuta le proprietà ecologiche del prodotto in rapporto ai principi generali e ai criteri specifici stabiliti per il gruppo di prodotti.

2. *L'organismo competente può richiedere a colui che ha presentato la domanda di etichetta di sottoporli a fini di controllo l'intero prodotto o parte di esso.*

3. Dopo la valutazione del prodotto, l'organismo competente decide *se la domanda di assegnazione di un'etichetta vada sottoposta al comitato di assegnazione previsto dall'articolo 13.*

4. Se la domanda di un'etichetta viene respinta, l'organismo competente comunica al richiedente i motivi del diniego.

1. I fabbricanti o gli importatori possono chiedere l'assegnazione di un'etichetta all'organismo competente dello Stato membro dove il prodotto è fabbricato o nel quale è importato.

L'organismo competente valuta le proprietà ecologiche del prodotto in rapporto ai principi generali e ai criteri **ambientali** specifici stabiliti per il gruppo di prodotti. **Se il prodotto è conforme a tutti i criteri stabiliti, deve essere assegnata l'etichetta ecologica.**

2. **I richiedenti trasmettono all'organismo competente tutte le informazioni necessarie per la valutazione del prodotto e mettono eventualmente a disposizione, per verifica, il prodotto o parte di esso.**

3. Dopo la valutazione del prodotto, l'organismo competente decide **in merito all'assegnazione dell'etichetta. In caso di decisione positiva, esso trasmette alla Commissione la propria decisione e i risultati della valutazione. La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri. Trascorsi 45 giorni dalla trasmissione della comunicazione, l'organismo competente può assegnare l'etichetta ambientale a meno che la Commissione o un altro Stato membro non gli trasmetta, entro tale termine, obiezioni motivate all'assegnazione dell'etichetta ecologica. Qualora tali obiezioni siano sollevate, la Commissione, su richiesta dell'organismo competente, sottopone la proposta di assegnazione dell'etichetta, per decisione, al comitato di assegnazione di cui all'articolo 9.**

4. Se la domanda di un'etichetta viene respinta, l'organismo competente comunica al richiedente i motivi del diniego.

Giovedì 21 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Per tali fattispecie gli Stati membri prevedono un procedimento di ricorso.

5. Un'impresa può ritirare la domanda di una nuova etichetta o cessare l'uso di un'etichetta preesistente, previa comunicazione all'organismo competente interessato.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Per tali fattispecie gli Stati membri prevedono un procedimento di ricorso. **Esso deve essere rinviato alle vie legali amministrative nazionali.**

5. Un'impresa può ritirare la domanda di una nuova etichetta o cessare l'uso di un'etichetta preesistente, previa comunicazione all'organismo competente interessato.

5 bis. Nell'ambito di una richiesta di assegnazione dell'etichetta ecologica, l'organismo competente può giungere alla conclusione che il prodotto non appartenga ad alcuno dei gruppi di prodotti per i quali sono già fissati i criteri. In tal caso, l'organismo competente decide in merito all'eventualità di sottoporre all'approvazione della Commissione una proposta di creazione di un nuovo gruppo di prodotti.

5 ter. Gli organismi competenti conservano registri di tutte le richieste presentate e in corso di esame nonché di tutte le richieste accolte o respinte, registri che chiunque può consultare, su richiesta. Ogni organismo competente trasmette periodicamente agli altri organismi omologhi, in forma definita di concerto con la Commissione, una sintesi di tali dati.

5 quater. I membri dell'organismo competente incaricati dell'esame di una domanda di etichettatura non possono avere alcun vincolo nei confronti delle imprese interessate né avere interessi in tali imprese.

(Emendamento n. 16)

Articolo 13

Il comitato di assegnazione

Per l'assegnazione delle etichette ai singoli prodotti che più si conformano al disposto degli articoli 6 e 7, è costituito un comitato di assegnazione.

1. *Il comitato di assegnazione è composto di 18 membri titolari, cioè un rappresentante per ogni Stato membro e un rappresentante per i seguenti gruppi di interesse:*

- industria,
- commercio,
- organizzazioni di consumatori,
- organizzazioni ecologiche,
- organizzazioni di lavoratori,
- mezzi di comunicazione.

2. *Per ogni membro titolare viene nominato un membro supplente.*

3. *I membri titolari e i membri supplenti del comitato di assegnazione sono nominati dal Consiglio sulla base di:*

- una proposta degli Stati membri per i rappresentanti degli Stati membri,
- una proposta della Commissione per i rappresentanti dei gruppi d'interesse.

soppresso**soppresso****1. soppresso****2. soppresso****3. soppresso**

Giovedì 21 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Nel nominare i membri del comitato di assegnazione, il Consiglio persegue un giusto equilibrio tra i vari gruppi d'interesse nella composizione del comitato di assegnazione.

4. L'elenco dei membri titolari e dei membri supplenti è oggetto di pubblicazione notiziale sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

4. **soppresso**

5. Il mandato dei membri titolari e dei membri supplenti ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.

5. **soppresso**

6. Alla scadenza del mandato i membri titolari e i membri supplenti restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

6. **soppresso**

7. Il mandato di un membro cessa prima della scadenza del triennio a causa di sue dimissioni o di notificazione di revoca da parte dello Stato membro interessato.

7. **soppresso**

Per il restante periodo del mandato viene nominato un sostituto secondo la procedura di cui al *paragrafo 3*.

8. Il comitato di assegnazione nomina un presidente e un vicepresidente e adotta il proprio regolamento interno.

8. **soppresso**

9. Il comitato di assegnazione prende tutte le decisioni a maggioranza *di due terzi* dei membri.

9. **soppresso**

10. *Nell'esaminare le proposte degli organismi competenti, il comitato di assegnazione sceglie per l'assegnazione delle etichette prodotti che più si conformano al disposto dagli articoli 6 e 7.*

10. **soppresso**

11. *Se il comitato di assegnazione decide di non assegnare l'etichetta a un singolo prodotto, enuncia i motivi di diniego.*

11. **soppresso**

12. *Il comitato di assegnazione comunica le sue decisioni motivate ai richiedenti e alla Commissione. La Commissione le pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee affinché tutti gli interessati possano formulare osservazioni in merito.*

12. **soppresso**

La Commissione può fare opposizione contro questa decisione entro un termine di due mesi, quando constati un manifesto errore di valutazione o un grave vizio di forma. In questo caso rinvia la domanda al comitato di assegnazione per riesame.

Inoltre, qualsiasi persona alla quale la decisione del comitato di assegnazione arrechi pregiudizio, può presentare alla Commissione entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale una richiesta di riesame della decisione per errore manifesto o grave vizio di forma. La Commissione esamina la richiesta nel quadro del procedimento di opposizione previsto dal secondo comma. Essa rinvia il fascicolo al comitato di assegnazione per riesame, quando ritenga che la richiesta vada accolta, e ne informa di conseguenza il richiedente. Se la richiesta non può essere accolta, la Commissione comunica al richiedente la decisione di respingere la richiesta.

Giovedì 21 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

La decisione del comitato di assegnazione si considera approvata dalla Commissione, se questa non ha fatto opposizione entro il termine di due mesi.

(vedi emendamento n. 13)

(Emendamento n. 17)

Articolo 14

L'Agenzia europea dell'ambiente

soppresso

1. *L'Agenzia cura, consultandosi con idonei organismi scientifici e tecnici, i lavori preparatori necessari per la determinazione dei criteri specifici, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.*

1. soppresso

2. *L'agenzia formula, in cooperazione con gli organismi competenti, proposte sulla forma e la portata delle informazioni che un richiedente ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, deve inviare all'autorità competente, e sulle procedure che l'organismo competente deve seguire nel valutare e nel trasmettere la domanda di un'etichetta ecologica.*

2. soppresso

3. *L'Agenzia assiste il comitato di assegnazione nell'esecuzione dei suoi compiti.*

3. soppresso

(Emendamento n. 18)

Articolo 15, paragrafo 2, primo comma

2. *Le condizioni d'uso dell'etichetta comprendono la tassa che il richiedente deve pagare per l'uso dell'etichetta. Detta tassa è stabilita a un livello che copra tutti i costi ragionevoli sostenuti dall'organismo competente e dal comitato di assegnazione.*

2. **Le condizioni d'uso dell'etichetta comprendono la tassa che il richiedente deve pagare per l'uso dell'etichetta. Detta tassa consiste in un contributo annuo calcolato in percentuale sul giro d'affari realizzato dal prodotto. Essa non può superare i 3.000 ecu. Gli Stati membri possono esonerare taluni utenti dal contributo compensando tale diminuzione delle entrate nei confronti degli organismi competenti.**

(Emendamento n. 19)

Articolo 17, paragrafo 1

1. *La Commissione pubblica i gruppi di prodotti e i relativi criteri specifici sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

1. **La Commissione pubblica i gruppi di prodotti e i relativi criteri ambientali specifici, nonché il relativo periodo di validità, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.**

(Emendamento n. 20)

Articolo 19, paragrafo 2

2. *È vietata qualsiasi pubblicità o etichettatura atta a ingenerare confusione con l'etichetta ecologica.*

2. **È vietata qualsiasi pubblicità o etichettatura atta a ingenerare confusione tanto formale quanto sostanziale con l'etichetta ecologica. All'occorrenza, gli Stati membri applicano la loro legislazione sulle pratiche commerciali, la pubblicità ingannevole o le contraffazioni.**

Giovedì 21 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 21)

*Articolo 20 bis (nuovo)***Articolo 20 bis****Termini**

I primi gruppi di prodotti e i relativi criteri ambientali specifici vengono fissati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(Emendamento n. 22)

*Articolo 22**Revisione*

Entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riesamina il sistema alla luce dell'esperienza acquisita e *in particolare:*

- *se è opportuno che sistemi nazionali continuino a coesistere accanto al sistema comunitario;*
- *il campo di applicazione del sistema stabilito dall'articolo 2.*

Nelle proposte presentate ai sensi dell'articolo 20 del regolamento CEE n. 1210 del Consiglio (1) ed entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione propone il trasferimento all'Agenzia del compito di determinare i criteri specifici di cui all'articolo 8.

Estensione del campo di applicazione

Entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riesamina il sistema alla luce dell'esperienza acquisita e **riferisce al Parlamento e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento. Essa propone eventualmente opportune modifiche del presente regolamento.**

Entro il termine di cui al precedente comma la Commissione presenta proposte idonee per estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare ai generi alimentari, alle bevande, ai prodotti a uso pubblico e industriale nonché alle prestazioni di servizi.

(Emendamento n. 23)

*Articolo 22 bis (nuovo)***Articolo 22 bis****Disciplina dei sistemi nazionali di etichettatura ecologica**

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri non rilasciano più etichette ecologiche nell'ambito dei propri sistemi nazionali di etichettatura ambientale.

2. I sistemi nazionali di etichettatura ecologica vengono aboliti al massimo cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Giovedì 21 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 24)

Articolo 22 ter (nuovo)

Articolo 22 ter

Il Consiglio è invitato a mettere a disposizione della Commissione le necessarie risorse finanziarie e di personale allo scopo di accompagnare e sostenere il sistema previsto nel presente regolamento.

(Emendamento n. 25)

Allegato I, Schema di valutazione, prima colonna

Ciclo di esistenza del prodotto Campi ambientali
Quantità dei rifiuti
Inquinamento e degradamento del suolo
Contaminazione delle acque
Contaminazione dell'atmosfera
Rumori
Consumo di energia
Consumo di risorse naturali
N.B. Per un modello semplificato si suggeriscono i seguenti criteri: 0 quasi nullo, <i>inquinamento</i> trascurabile; * <i>inquinamento</i> moderato; ** <i>inquinamento</i> considerevole.

Ciclo di esistenza del prodotto Campi ambientali
Quantità dei rifiuti
Inquinamento e degradamento del suolo
Contaminazione delle acque
Contaminazione dell'atmosfera
Rumori
Consumo di energia
Consumo di risorse naturali
Protezione della salute, anche nell'ambiente di lavoro
N.B. Per un modello semplificato si suggeriscono i seguenti criteri: 0 quasi nullo, degrado trascurabile; 1. degrado moderato; 2. degrado considerevole.

8. Carta sociale— **risoluzione comune sui docc. B3-1881, 1884 e 1887/91****RISOLUZIONE**

sulla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, il programma d'azione sociale e la Conferenza intergovernativa sull'Unione politica

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla Carta dei diritti sociali fondamentali e sull'attuazione del programma d'azione riguardante la Carta,

A. considerando la necessità, più volte sottolineata, di far progredire con lo stesso ritmo i progressi economici e la messa in opera della dimensione sociale nella Comunità,

Giovedì 21 novembre 1991

- B. considerando che le Conferenze intergovernative devono promuovere una rivalutazione e un'integrazione della politica sociale quale autentica politica comunitaria, con un ampliamento e un rafforzamento delle competenze e del processo decisionale comunitari,
- C. considerando che tra poco si terrà il Consiglio europeo di Maastricht, che deve adottare i due progetti di Unione economica e monetaria e di Unione politica,

1. chiede al Consiglio europeo, in occasione della sua riunione di Maastricht, di adoperarsi al massimo affinché il voto a maggioranza qualificata riguardi gli aspetti essenziali della politica sociale, come richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'11 luglio 1990 sulla Conferenza intergovernativa nel contesto della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea ⁽¹⁾, al fine di garantire uno sviluppo equilibrato della Comunità;
2. si rammarica di dover constatare che i «non paper» non costituiscono una base per una politica sociale europea sulla quale il Parlamento e la Conferenza intergovernativa sull'Unione politica possano trovare un accordo; ciò è vero in modo particolare per le eccezioni di cui all'articolo 118, paragrafo 2, e per l'articolo 118 B del documento di lavoro olandese, che esclude totalmente il Parlamento;
3. ricorda alla Commissione la richiesta formulata nella Carta di presentare annualmente una relazione sulla sua applicazione da parte degli Stati membri e della Comunità;
4. ribadisce l'esigenza da esso espressa che le direttive giudicate prioritarie dal Parlamento nel quadro del programma d'azione previsto dalla Carta (lavoro atipico, lavoratrici in stato di gravidanza, gestione del tempo di lavoro, informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, ecc.) vengano finalmente adottate e applicate, semprechè non rechino pregiudizio ai diritti sociali più elevati dei lavoratori nei vari Stati membri;
5. chiede che i provvedimenti in materia sociale garantiscano le conquiste sociali negli Stati membri e favoriscano una graduale elevazione dei livelli di protezione sociale e dei diritti dei cittadini;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alle Conferenze intergovernative e ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ G.U. n. C 231 del 17.9.1990, pag. 97.

9. Ruolo istituzionale del Comitato economico e sociale — Cittadinanza dell'Unione

a) A3-237/91

RISOLUZIONE

sul ruolo istituzionale del Comitato economico e sociale

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 193 — 198 del Trattato CEE e 165 — 170 del Trattato CEEA,
- vista la sua risoluzione del 9 luglio 1981 sulle relazioni fra il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,
- vista la dichiarazione finale del Vertice di Parigi dell'ottobre 1972,
- vista la sua risoluzione del 22 novembre 1990 sulla strategia del Parlamento europeo in vista dell'Unione europea ⁽²⁾,

⁽¹⁾ G.U. C 234 del 14.9.1981, pag. 60.

⁽²⁾ G.U. n. C 324 del 24.12.1990, pag. 219.

Giovedì 21 novembre 1991

- vista la sua risoluzione del 12 dicembre 1990 sulle basi costituzionali dell'Unione europea ⁽¹⁾,
 - vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. De Giovanni (B3-2174/90)
 - vista la relazione della sua commissione per gli affari istituzionali (A3-237/91),
- A. considerando la crescente esigenza nel sistema comunitario di una approfondita consultazione degli interlocutori sociali nella definizione degli orientamenti di politica economica e sociale e, in particolare, nella formazione delle decisioni a carattere legislativo in tale settore,
- B. considerando che ciò implica un rafforzamento del ruolo consultivo centrale del Comitato economico e sociale, nonché un adeguamento delle sue strutture,
- C. considerando che è necessario prevedere disposizioni per una maggiore implicazione dei rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale,
- D. ricordando di avere proposto, nel quadro della Conferenza intergovernativa sull'Unione politica, una nuova procedura legislativa comunitaria, fondata sulla co-decisione fra Parlamento e Consiglio,
- E. considerando che conviene fissare il ruolo del Comitato economico e sociale in tale contesto e definirlo alla luce della summenzionata risoluzione sulle basi costituzionali dell'Unione europea,
1. chiede che il Comitato economico e sociale sia ascoltato nel corso della procedura dal Consiglio o dalla Commissione nei casi contemplati dai trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e che possa essere ascoltato da questi organi e dal Parlamento europeo in tutti i casi in cui essi lo ritengano opportuno;
 2. chiede che il Comitato economico e sociale sia regolarmente consultato dalla Commissione nella definizione degli orientamenti di politica economica e sociale;
 3. ricorda l'importanza del diritto del Comitato economico e sociale di formulare di propria iniziativa pareri nelle materie di competenza della Comunità;
 4. considera che il Comitato economico e sociale dovrebbe avere un ruolo fondamentale per sviluppare il dialogo fra tutti gli interlocutori economici e sociali a livello europeo;
 5. reputa in conseguenza necessario adeguare lo statuto del Comitato economico e sociale a funzioni consultive più ampie eventualmente previste dai trattati, senza pregiudicare la funzione principale del Comitato di fornire pareri sulle proposte legislative;
 6. chiede che il Comitato economico e sociale sia costituito conformemente alla procedura prevista nella sua risoluzione del 22 novembre 1990, (art.194 del Trattato CEE, modificato);
 7. chiede che dei rappresentanti di organizzazioni riconosciute negli Stati membri, oppure la Comunità, quali rappresentanti delle popolazioni svantaggiate, vengano nominati in seno al Comitato come rappresentanti dell'«interesse generale» (art. 193 del Trattato CEE) e chiede di conseguenza agli Stati membri di inserire tali personalità negli elenchi di candidati, a norma dell'art. 195 del Trattato CEE;
 8. ritiene, inoltre, necessario garantire ai membri del Comitato uno statuto che consenta loro una maggiore autonomia nello svolgimento dei loro compiti;
 9. propone di attribuire al Comitato l'autonomia regolamentare e amministrativa nel quadro delle eventuali leggi comunitarie pertinenti e una maggiore autonomia di bilancio;
 10. ritiene che i lavori del Comitato economico e sociale debbano svolgersi in forma pubblica e che dei suoi atti debba darsi ampia diffusione;

⁽¹⁾ G.U. n. C 19 del 28.1.1991, pag. 65.

Giovedì 21 novembre 1991

11. ribadisce l'esigenza di un rafforzamento della cooperazione fra Comitato economico e sociale e Parlamento europeo, in particolare attraverso una più ampia informazione reciproca e un maggiore coordinamento dei lavori, affinché il Parlamento possa tener conto dei pareri del CES;

12. ritiene che, per sua natura, il Comitato economico e sociale non abbia il compito di esaminare gli interessi regionali della Comunità e che nel corso di una riforma generale dei trattati debba essere costituito un Comitato delle regioni e degli enti locali della Comunità a carattere consultivo;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al Comitato economico e sociale.

b) A3-300/91

RISOLUZIONE

sulla cittadinanza dell'Unione

Il Parlamento europeo,

- vista la propria risoluzione del 12 aprile 1989 sulla dichiarazione relativa ai diritti e alle libertà fondamentali ⁽¹⁾,
 - vista la propria risoluzione del 14 giugno 1991 sulla cittadinanza dell'Unione ⁽²⁾,
 - visti la relazione della sua commissione istituzionale e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0300/91),
- A. considerando che la definizione della cittadinanza è elemento essenziale e unificante nella creazione dell'Unione europea e che, dunque, la formulazione che ne darà la Conferenza intergovernativa sull'Unione politica sarà fondamentale per la valutazione delle conclusioni dei suoi lavori, in particolare perché l'Unione deve essere fondata, oltre che sul rapporto fra gli Stati, sul rapporto fra i cittadini,
- B. considerando che lo statuto di cittadino dell'Unione non può esistere che nel contesto di un sistema che rispetti i diritti fondamentali e che permetta a tutti il pieno sviluppo della persona,
- C. considerando che la cittadinanza dell'Unione ha carattere aggiuntivo rispetto alla cittadinanza di uno Stato membro,
- D. considerando egualmente che la cittadinanza dell'Unione deve essere definita in modo autonomo, così da creare un vero e proprio status per i cittadini,
- E. considerando che la definizione di tale status deve partire dall'«*acquis communautaire*» e che è dunque indispensabile la piena realizzazione della libertà di circolazione, di soggiorno e di esercizio di attività politiche, economiche, professionali e sociali su tutto il territorio dell'Unione,
- F. considerando che l'elemento essenziale della cittadinanza è il rapporto politico con l'Unione; che, in conseguenza, la legittimità di essa deriva dai cittadini stessi, che dunque le leggi devono trovare la loro origine nelle istituzioni democraticamente elette e che per costruire un'Unione su basi democratiche è perciò indispensabile stabilire un equilibrio fra il potere delle istituzioni e i cittadini,

⁽¹⁾ G.U. n. C 120 del 16.5.1989, pag. 51.

⁽²⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 18

Giovedì 21 novembre 1991

- G. considerando, altresì, che l'Unione deve avere come scopo essenziale la garanzia e lo sviluppo dei diritti dei cittadini e deve facilitare l'esercizio dei loro doveri, anche rimuovendo le situazioni di estrema povertà che impediscono lo sviluppo della persona, sia come singolo che nelle formazioni sociali, in particolare la famiglia,
- H. considerando inoltre che l'istituzione della cittadinanza comporta la fissazione per legge di un sistema di diritti sociali,
- I. considerando che, in questo contesto, è indispensabile assicurare il riconoscimento di diritti economici e sociali anche ai non cittadini residenti,
- J. considerando che la cittadinanza dell'Unione deve sempre di più fondarsi su un proficuo confronto e sulla valorizzazione fra le diverse culture e sul riconoscimento dei valori politici, morali e sociali che accomunano i cittadini europei,
- K. confermando, infine, il giudizio negativo sullo stato dei lavori della Conferenza intergovernativa sull'Unione politica in questo settore e denunciando l'inconsistenza del concetto di cittadinanza proposto nei documenti delle presidenze delle Conferenze, che sembrano ignorare le proposte del Parlamento,
1. propone di inserire nel Trattato di Unione europea i seguenti articoli relativi alla cittadinanza dell'Unione:
- a) è istituita la cittadinanza dell'Unione. Sono cittadini dell'Unione tutti i cittadini degli Stati membri. L'Unione può stabilire alcune condizioni uniformi per l'acquisto o per la perdita della cittadinanza degli Stati membri in virtù delle procedure previste per la revisione del Trattato,
 - b) l'Unione può altresì definire delle condizioni di acquisto o di perdita della cittadinanza dell'Unione,
 - c) i cittadini dell'Unione sono titolari dei diritti e dei doveri previsti dal presente Trattato o stabiliti in virtù di esso. Le disposizioni del Trattato in materia sono immediatamente applicabili, salvo diversa ed espressa indicazione,
 - d) l'Unione garantisce l'esercizio dei diritti da parte dei suoi cittadini e veglia a che questi rispettino i loro obblighi; essa promuove lo sviluppo dei diritti relativi alla cittadinanza, in particolare tenendo conto dei progressi nella costruzione dell'Unione europea,
 - e) i cittadini dell'Unione esercitano i poteri che sono loro conferiti dal presente trattato, in quanto da essi deriva la legittimità della Comunità, e possono partecipare all'attività politica negli Stati membri e nell'Unione, attraverso le formazioni sociali, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e ogni altra forma compatibile con il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e conformemente alle disposizioni costituzionali e legislative dello Stato in cui tali attività si svolgono,
 - f) ogni cittadino gode, nel caso di procedure di consultazione avviate in un altro Stato membro, qualora sia direttamente interessato, degli stessi diritti dei cittadini dello Stato in questione,
 - g) senza pregiudizio dei diritti previsti nello Stato di origine, i cittadini hanno diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni locali e in quelle per il Parlamento europeo nello Stato membro di residenza alle medesime condizioni previste per i cittadini di tale Stato. Entro il 31 dicembre 1993 la legge fissa le modalità per l'esercizio effettivo di tali diritti, tenendo conto dei problemi specifici di alcuni Stati membri,
 - h) è diritto dei cittadini dell'Unione concorrere, attraverso i loro rappresentanti eletti a suffragio universale diretto, alla formazione delle leggi,
 - i) i cittadini dell'Unione e le loro famiglie e, alle condizioni fissate da una legge dell'Unione, le altre persone residenti in uno Stato membro hanno il diritto di circolare e soggiornare liberamente in tutto il territorio dell'Unione; essi hanno inoltre il diritto di svolgere, a parità con i cittadini dello Stato membro interessato, qualunque attività legittima; in particolare essi possono svolgere tutte le attività professionali ed economiche senza alcuna discriminazione; l'Unione rimuove gli ostacoli giuridici all'effettivo esercizio di tale libertà e svolge una politica tendente alla rimozione degli altri ostacoli,

Giovedì 21 novembre 1991

- j) i cittadini dell'Unione hanno il diritto di acquistare prodotti in ciascuno Stato membro dell'Unione alle condizioni ivi vigenti e di importarli per uso proprio in qualsiasi altro Stato dell'Unione senza ulteriori formalità e pagamenti,
- k) l'Unione garantisce l'uguaglianza dei suoi cittadini di fronte alla legge, proibisce tutte le discriminazioni fra persone e gruppi di persone e, in particolare, promuove l'uguaglianza delle opportunità,
- l) i cittadini hanno diritto a un'amministrazione conforme alla legge, trasparente, dotata della necessaria efficacia e responsabile per gli atti che comportino pregiudizio ai terzi. La trasparenza della pubblica amministrazione è assicurata tra l'altro dal diritto dei cittadini di avere accesso agli atti amministrativi e all'informazione relativa all'operato della stessa amministrazione,
- m) i cittadini hanno diritto a che la protezione diplomatica sia loro garantita — nei casi opportuni e secondo le modalità fissate entro il 31 dicembre 1993 dalla legge e dagli accordi internazionali pertinenti — oltre che dallo Stato di origine, dagli altri Stati membri e dall'Unione,
- n) i cittadini hanno il diritto di rivolgere petizioni al Parlamento europeo, conformemente alle procedure decise da quest'ultimo e per le materie di competenza dell'Unione. Qualora la petizione si riferisca a un contenzioso con l'amministrazione dell'Unione o con un'amministrazione nazionale che agisca per conto dell'Unione e l'autore lo richieda espressamente, un organo designato dal Parlamento europeo nel suo seno, conformemente al suo regolamento, può svolgere il ruolo di mediatore, qualora ritenga la petizione fondata; l'esercizio di un tale diritto da parte del cittadino non preclude i pertinenti ricorsi giurisdizionali,
- o) i cittadini si conformano alle leggi dell'Unione come a quelle degli Stati membri;

2. propone di inserire nel medesimo Trattato i seguenti articoli relativi ai diritti fondamentali e ai diritti sociali:

- a) l'Unione garantisce, promuove e sviluppa il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, stabilisce le modalità per il loro pieno esercizio e rimuove gli ostacoli che vi si frappongono,
- b) il Parlamento europeo — in base alla summenzionata risoluzione del 12 aprile 1989, sulla Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali, ripresa nella sua risoluzione del 22 novembre 1990 sulle Conferenze intergovernative nel contesto della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea (1) — redige, in collaborazione con i parlamenti nazionali, l'elenco dei diritti fondamentali, che entra in vigore in seguito all'approvazione dei parlamenti nazionali. Tuttavia, la mancata inclusione in tale lista di diritti rilevati dalla Corte di giustizia o inclusi negli accordi internazionali, compresa la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, vincolanti per gli Stati membri o per l'Unione, non pregiudica il loro pieno rispetto,
- c) l'Unione promuove la stipulazione di accordi internazionali relativi alla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali,
- d) ciascuno Stato membro è tenuto al pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Nessuno Stato può far parte dell'Unione qualora non si conformi a tale obbligo. L'Unione e gli Stati membri si impegnano a rispettare i diritti fondamentali che risultano, segnatamente, dalle Costituzioni degli Stati membri nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che l'Unione fa propri. L'Unione definisce le modalità in base alle quali i cittadini della Comunità e coloro che non dispongono di tale qualifica possono far valere i diritti garantiti al presente articolo,
- e) chiunque ritenga leso nei suoi confronti uno di tali diritti o libertà da parte delle istituzioni dell'Unione, o da parte di uno Stato membro — purchè, in tale ultimo caso, tutti i ricorsi interni siano stati esauriti ovvero abbiano dato un esito non conforme all'esigenza della piena tutela di tali diritti e libertà — può ricorrere alla Corte di giustizia,
- f) la legge stabilisce i diritti sociali applicabili su tutto il territorio dell'Unione, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti e senza pregiudizio delle disposizioni più favorevoli applicate nei diversi Stati membri;

(1) G.U. n. C 324 del 24.12.1990, pag. 219.

Giovedì 21 novembre 1991

3. propone poi di inserire nel Trattato le seguenti norme relative ai diritti dei gruppi etnolinguistici:
 - a) l'Unione e i suoi Stati membri, consapevoli che la ricchezza del patrimonio culturale europeo è costituita essenzialmente dalla sua multiformità, riconoscono l'esistenza sul loro territorio di gruppi etnici e/o linguistici minoritari. Prendono le misure necessarie alla preservazione e al libero sviluppo della loro identità linguistica e culturale,
 - b) l'Unione e i suoi Stati membri riconoscono a tali gruppi il diritto all'auto-organizzazione democratica. Per favorire l'espressione dell'identità delle comunità etnolinguistiche dell'Unione storicamente presenti sul territorio degli Stati membri e la buona convivenza nelle regioni interessate, l'Unione e i suoi Stati membri assicurano garanzie speciali per realizzare la sostanziale eguaglianza dei cittadini e adottano particolari forme di tutela e promozione delle lingue minoritarie, di autogoverno locale, territoriale o di gruppo e di cooperazione interregionale, anche transfrontaliera;
4. propone altresì, in relazione ai non cittadini i seguenti articoli:
 - a) il Consiglio fissa, all'unanimità, su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, la nozione di persone residenti nell'Unione,
 - b) la legge fissa, i criteri di ammissione degli stranieri residenti alle attività economiche e professionali nell'insieme dell'Unione. Essa prevede, una volta soddisfatti tali criteri, una piena parità con i cittadini dell'Unione, ivi compreso nell'esercizio di un lavoro dipendente. Essa fissa ugualmente i diritti politici degli stranieri,
5. chiede che a decorrere dal 31 dicembre 1992 non vengano più eseguiti controlli sistematici alle frontiere interne. Entro tale data sono adottate le misure necessarie in materia di ordine pubblico, sicurezza pubblica e quelle di ordine amministrativo;
6. chiede che l'Unione adotti le misure necessarie in materia di prevenzione e lotta contro la criminalità e di collaborazione tra organi di polizia e giudiziari;
7. sottolinea la necessità di garantire pienamente il rispetto dei diritti umani nello sviluppo della cooperazione tra i servizi di polizia e negli scambi di informazioni riservate;
8. incarica le proprie commissioni competenti di affrontare il rapporto fra cittadinanza dell'Unione e sviluppo della cultura europea, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità nazionali e locali;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle Conferenze intergovernative, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

10. Libera circolazione dei calciatori professionisti

— B3-1784/91

RISOLUZIONE

sulla libera circolazione dei calciatori professionisti

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 7, 48 e 85 del trattato CEE,
- vista la sua risoluzione dell'11 aprile 1989 sulla libera circolazione dei calciatori professionisti nella Comunità ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ G.U. n. C 120 del 16.5.1989, pag. 33.

Giovedì 21 novembre 1991

- A. tenuto conto del fatto che i calciatori professionisti sono dei lavoratori e che al pari degli altri lavoratori della Comunità devono essere soggetti al diritto comunitario e godere dei principi della libera circolazione e della non discriminazione,
- B. considerando che, dato che il calcio professionistico è un'attività economica e che le società calcistiche che l'esercitano devono essere considerate alla stregua di imprese, gli accordi da queste conclusi in seno alle federazioni nazionali e internazionali vanno esaminati alla luce delle regole di concorrenza e in particolare dell'articolo 85 del trattato CEE,
- C. considerando che l'UEFA e alcune federazioni calcistiche nazionali continuano a infrangere il diritto nazionale e il diritto comunitario imponendo ai giocatori talune «regole» per quanto riguarda il trasferimento da una società all'altra,
- D. consapevole che le Leghe calcistiche professionistiche, associazioni di carattere privato raggruppate a livello europeo in seno all'UEFA e a livello mondiale in seno alla FIFA, sembrano essere gli unici datori di lavoro/associazioni riconosciuti,
- E. considerando che i negoziati tra la Commissione e l'UEFA avrebbero portato a un «accordo»,
 - 1. si oppone risolutamente a questo sedicente «accordo» e in particolare all'interpretazione che ne ha dato l'UEFA;
 - 2. ribadisce la sua ferma opposizione a qualsiasi restrizione o limitazione della libera circolazione dei calciatori professionisti nella Comunità;
 - 3. si oppone all'imposizione di un'autorizzazione preventiva da parte delle associazioni dei datori di lavoro ai calciatori professionisti che desiderano essere trasferiti e ritiene che gli articoli 12 e 14 dello statuto della FIFA non abbiano nella Comunità alcun valore perché costituiscono una violazione del diritto comunitario;
 - 4. ritiene inaccettabile la pratica consistente nel versamento dalla nuova società alla vecchia di forti somme di denaro a titolo di compravendita, in quanto lesiva e della libertà contrattuale e della libera circolazione garantita dai trattati e in quanto incompatibile con l'articolo 85 del trattato CEE;
 - 5. ritiene che qualsiasi limitazione del numero di cittadini comunitari autorizzati a giocare in una squadra di calcio composta da professionisti costituisce una flagrante violazione dei principi fondamentali del trattato CEE, in particolare degli articoli 7, 48, 85 e 86;
 - 6. chiede che a norma degli articoli 85 e 87 del trattato, la Commissione assuma tutte le iniziative e le misure necessarie a porre definitivamente fine a questo stato di cose;
 - 7. chiede alla Commissione di intraprendere iniziative per promuovere un dialogo sociale tra la FIPRO e la UEFA in vista di un riconoscimento della FIPRO in quanto organismo competente per i negoziati a nome delle persone che lavorano in questo settore;
 - 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

Giovedì 21 novembre 1991

11. Programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico

— B3-1880/91

RISOLUZIONE

sulla proposta legislativa riguardante programmi comunitari di ricerca e di sviluppo tecnologico mirante a mettere in discussione il potere dell'autorità di bilancio in questo settore

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 13),
 - vista la decisione presa dall'autorità di bilancio in data 13 dicembre 1990 ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 24 ottobre 1991 sul progetto di bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1992 — Sezione III — Commissione ⁽²⁾, in particolare i paragrafi 12 e 13,
 - visto l'articolo 144 del trattato CEE,
- A. ricordando le disposizioni dell'articolo 203 del trattato, in cui è chiaramente precisato che le entrate e le spese vengono fissate annualmente, nonché gli articoli 7 e 17 dell'accordo interistituzionale del 1988,
- B. ricordando che nel trattato la competenza normativa non prevale sulla competenza di bilancio, né accade l'inverso, ciascuna di esse venendo esercitata in base alle proprie regole,
- C. ribadendo che il rispetto dei massimali delle prospettive finanziarie rappresenta l'unico vincolo giuridico che l'autorità di bilancio deve rispettare per diverse categorie,
- D. ritenendo che gli «importi considerati necessari» nelle decisioni legislative per ciascun programma specifico mantengono un valore indicativo e che spetta all'autorità di bilancio fissare ogni anno in bilancio importi commisurati al fabbisogno effettivo che possono risultare diversi dalle cifre originarie e insistendo affinché la Commissione utilizzi effettivamente gli importi iscritti in bilancio,
- E. ribadendo la sua volontà di attenersi a dotazioni finanziarie pluriennali fissate di comune accordo, ma ritenendo che il Parlamento non possa assoggettare il suo potere di bilancio a massimali fissati unilateralmente dal Consiglio,
- F. constatando che le proposte della Commissione non hanno per oggetto la struttura del programma, ma soltanto i suoi aspetti finanziari,
1. chiede alla Commissione di ritirare le proposte contenute nel documento COM(91) 13 entro il 5 dicembre 1991;
 2. deplora che la Commissione, nell'avanzare queste proposte, abbia fornito al Consiglio un pretesto per azioni dilatorie, contro l'interesse della Comunità in generale;
 3. chiede alla Commissione di eseguire immediatamente, e in ogni caso non oltre il 30 marzo 1992, le decisioni prese dall'autorità di bilancio il 13 dicembre 1990;
 4. chiede alla Commissione, dopo le posizioni favorevoli prese dai due rami dell'autorità di bilancio in sede di prima lettura del progetto di bilancio 1992, di esaminare quali sono gli effetti del metodo costo/efficacia sulla presentazione degli aspetti finanziari negli atti legislativi;

⁽¹⁾ G.U. n. L 30 del 4.2.1991

⁽²⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 2 a).

Giovedì 21 novembre 1991

5. sostiene la prima proposta della Presidenza olandese per quanto riguarda la revisione dell'articolo 130 e seguenti del trattato CEE nel corso delle Conferenze intergovernative e ritiene che questa proposta possa risolvere i problemi in questione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

12. Conferenza intergovernativa sull'Unione politica

— B3-1778/91/riv.

RISOLUZIONE

sul progetto di trattato sull'Unione politica e l'Unione economica e monetaria

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che il compromesso al quale sono pervenute finora le Conferenze intergovernative non è conforme a una struttura di tipo federale e fornisce una risposta del tutto inadeguata ai problemi relativi a una struttura unitaria e coerente dell'Unione politica, economica e monetaria, al rafforzamento della legittimità democratica, in particolare per quanto concerne le procedure di codecisione e di parere conforme del Parlamento europeo sulla modifica del trattato, all'efficacia della procedura decisionale del Consiglio, al ruolo politico della Commissione, allo sviluppo della dimensione sociale, alla coesione economica e sociale e al rispetto dell'ambiente nella Comunità,
 1. chiede ai Ministri degli affari esteri, riuniti il 2 dicembre 1991, e al Consiglio europeo di Maastricht di pervenire a decisioni conformi alle esigenze summenzionate e ribadisce che sarà costretto a respingere il progetto di trattato dell'Unione se il suo attuale tenore verrà confermato;
 2. conformemente alla dichiarazione finale della Conferenza dei Parlamenti della Comunità del 30 novembre 1990 e agli impegni più volte ribaditi dalla presidenza lussemburghese e olandese nel corso delle Conferenze interistituzionali, si opporrà con tutti i mezzi legali di cui dispone a qualsiasi indebolimento dei suoi attuali poteri a favore di qualsiasi altro organo esistente o da creare e rifiuta categoricamente ogni possibile istituzionalizzazione di congressi o conferenza dei Parlamenti, che costituirebbe una falsa risposta al problema del deficit democratico e indebolirebbe la legittimità democratica a livello comunitario;
 3. ribadisce il proprio impegno a rafforzare la cooperazione con i parlamenti nazionali sulla base della sua risoluzione del 10 ottobre 1991 sulle relazioni del Parlamento europeo con i Parlamenti nazionali dopo la Conferenza dei Parlamenti della Comunità ⁽¹⁾, nonché delle proposte contenute nella relazione sullo sviluppo delle relazioni tra il Parlamento europeo e i Parlamenti degli Stati membri (PE 150.961/BUR/def.);
 4. esige di poter intervenire, per quanto riguarda l'Unione economica e monetaria, secondo la procedura di parere conforme e la procedura di codecisione, quali sono state precisate nelle sue precedenti risoluzioni;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, alle Conferenze intergovernative, alla Commissione, alla Cooperazione politica europea e ai Parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 9.

Giovedì 21 novembre 1991

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 21 novembre 1991

AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANGER, ANTONY, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BERNARD-REYMOND, BETHELL, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, BORG, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, BRIANT, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN F. N., CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DENYS, DE PICCOLI, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, DE VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DILLEN, DI RUPO, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DURY, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, FALCONER, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH, FUCHS, FUNK, GALLAND, GALLE, GALLO, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GRINER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERVÉ, HERZOG, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, HUME, IMBENI, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON CA., JACKSON CH., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KÖHLER H., KÖHLER K. P., KUHN, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LAUGA, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MAHER, MAZZONE, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELANDRI, MENDES BOTA, MENRAD, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NAVARRO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTORP, RAFFARIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REGGE, REYMAN, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTOS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERWAERDE, VISENTINI, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VOYNET, VAN DER WAAL, WAECHTER, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

Osservatori dell'ex Repubblica democratica tedesca

BEREND, BOTZ, GOEPEL, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, KREHL, MEISEL,
STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

Giovedì 21 novembre 1991

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Risoluzione sul documento «Salvare il pianeta» (B 3-1809/91)

(Emendamento n. 1)

(+)

ALBER, ANGER, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLANEY, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGO, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CHANTERIE, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DE PICCOLI, DE VRIES, DENYS, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDAN, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLE, GASÒLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRINER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HOON, HOWELL, IMBENI, INGLEWOOD, JARZEMBOWSKI, JUNKER, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LARIVE, LENZ, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MARCK, MARTIN D., MCCARTIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NEWENS, NEWTON DUNN, NØR CHRISTENSEN, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PATTERSON, PERY, PETER, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, PRONK, PUERTA, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, REGGE, ROSSETTI, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SMITH L., STAES, TAZDAÏT, TITLEY, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, WAECHTER, WALTER, WIJSENBECK, VON WOGAU, WYNN.

(-)

AMARAL, BERTENS, CAPUCHO, GARCIA, GUILLAUME, LANE, LAUGA, DE LA MALÈNE, MARLEIX, MARTIN S., MENDES BOTA, NIELSEN T., NORDMANN, PASTY, PORTO, SIMPSON B., VERWAERDE.

(O)

DILLEN, NEUBAUER.

Risoluzione comune su Timor Orientale

(+)

ALBER, VON ALEMANN, AMARAL, ANGER, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETTINI, BEUMER,

Giovedì 21 novembre 1991

BIRD, BJØRNVIG, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGO, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CATHERWOOD, CHANTERIE, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DE PICCOLI, DENYS, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDAN, DURY, ELLIOTT, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLE, GARCIA, GASÒLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRINER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HOON, HOWELL, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JARZEMBOWSKI, KELLETT-BOWMAN, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LANE, LENZ, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, DE LA MALÈNE, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NØR CHRISTENSEN, NORDMANN, ODDY, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PERY, PETER, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PUERTA, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, REGGE, RIBEIRO, ROBLES PIQUER, ROSSETTI, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SMITH L., STAES, TAZDAÏT, TITLEY, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VAN DER WAAL, WAECHTER, WALTER, VON WOGAU, WYNN.

(—)

DILLEN, KEPPELHOFF-WIECHERT, NEUBAUER, OOMEN-RUIJTEN, PRONK, VERHAGEN, ZELLER.

(O)

BERTENS, DE VRIES, LARIVE, WIJSENBECK.

Risoluzione sugli Ebrei in Siria (B 3-1796/91)

(Considerando A)

(+)

ALAVANOS, VON ALEMANN, ANGER, ARBELOA MURU, BALFE, BARTON, BARZANTI, BELO, BERTENS, BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAUDRON, CECI, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE PICCOLI, DE VRIES, DENYS, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDAN, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FONTAINE, FORD, GALLE, GARCIA, GASÒLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRINER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HOON, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, KUHN, LANE, LARIVE, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, DE LA MALÈNE, MARQUES MENDES, MARTIN S., MCCUBBIN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NIELSEN T., NORDMANN, ODDY, PAPOUTSIS, PERY, PIQUET, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PUERTA, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, REGGE, ROSSETTI, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SMITH L., SPECIALE, STAES, TAZDAÏT, TITLEY, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAECHTER, WIJSENBECK, WYNN.

(—)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEUMER, BINDI, BORGO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE,

Giovedì 21 novembre 1991

CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, FERNÁNDEZ ALBOR, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GUIDOLIN, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON M., JARZEMBOWSKI, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, LAFUENTE LÓPEZ, LENZ, LUCAS PIRES, MAHER, MARCK, MCCARTIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MENDES BOTA, MENRAD, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, NEWTON DUNN, NØR CHRISTENSEN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PATTERSON, PIRKL, PISONI F., PLUMB, PRAG, PRICE, PRONK, RAWLINGS, ROBLES PIQUER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, VERHAGEN, VON WOGAU, ZELLER.

(O)

CEYRAC, DILLEN.

*Idem**(Considerando B e C)*

(+)

ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE PICCOLI, DE VRIES, DENYS, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDAN, DURY, ELLES J., ELLIOTT, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLE, GARCIA, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRINER, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HOON, HOWELL, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JARZEMBOWSKI, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LANE, LARIVE, LENZ, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, DE LA MALÈNE, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MCCUBBIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NØR CHRISTENSEN, NORDMANN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PERY, PETER, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PLUMB, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PUERTA, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, REGGE, ROSSETTI, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, STAES, TITLEY, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAECHTER, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WYNN, ZELLER.

(-)

MARCK.

(O)

CEYRAC, DILLEN, NEUBAUER, SCHODRUCH.

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

(+)

ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANGER, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI,

Giovedì 21 novembre 1991

BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BLANEY, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGO, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE PICCOLI, DE VRIES, DENYS, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDAN, DURY, ELLES J., ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLE, GARCIA, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRINER, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HOON, HOWELL, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JARZEMBOWSKI, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LANE, LANNOYE, LARIVE, LENZ, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, DE LA MALÈNE, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCCUBBIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NØR CHRISTENSEN, NORDMANN, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PERY, PETER, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POLLACK, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PUERTA, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, REGGE, ROBLES PIQUER, ROSSETTI, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH L., SPECIALE, STAES, TAZDAÏT, TITLEY, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAECHTER, VON WOGAU, WIJSENBECK, WYNN.

(—)

PONS GRAU.

(0)

CEYRAC, DILLEN, NEUBAUER, SCHODRUCH, SONNEVELD, ZELLER.

*Risoluzione comune sulla Corta sociale**(Paragrafo 1)*

(+)

ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BELO, BINDI, BLANEY, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASTELLINA, CAUDRON, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, COONEY, COT, COX, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DUARTE CENDAN, DURY, EPHREMIDIS, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., GALLE, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HOFF, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, MAIBAUM, MARCK, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWMAN, NIANIAS, ODDY, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PETER, PIERROS, PIQUET, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PUERTA, QUISTORP, READ, ROGALLA, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROTHE, ROUMELIOTIS, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ

Giovedì 21 novembre 1991

CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VON DER VRING, WALTER, WEST, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WYNN.

(—)

GRUND, LE CHEVALLIER, NEUBAUER.

(O)

BEAZLEY P., BERTENS, DE VRIES, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, LARIVE, MAHER, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, RAFFARIN, RAWLINGS, VERWAERDE, VON WECHMAR, WELSH, WIJSENBEEK.

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

(—)

ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BELO, BERTENS, BETTINI, BINDI, BLANEY, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASTELLINA, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COONEY, COT, COX, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DUARTE CENDAN, DURY, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GALLE, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HOFF, HUGHES, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LARIVE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOTTOLA, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWMAN, NIANIAS, ODDY, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PETER, PIERROS, PIQUET, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRONK, PUERTA, QUISTORP, RAFFARIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REYMANN, ROBLES PIQUER, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, TAZDAÏT, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, WEST, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WYNN.

(—)

DILLEN, GRUND, LE CHEVALLIER, MARTINEZ, NEUBAUER, SCHLEE, SCHODRUCH, TAURAN.

(O)

BEAZLEY P., BJØRNVIG, CHRISTENSEN, DE VRIES, KELLETT-BOWMAN, NEWTON DUNN, O'HAGAN, RAWLINGS, SELIGMAN, WELSH.

Giovedì 21 novembre 1991

Risoluzione di cui al doc. A 3-300/91

(Emendamento n. 8)

(+)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BINDI, BLANEY, BÖGE, BORGO, BRAUN-MOSER, BROK, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CAUDRON, CHANTERIE, COONEY, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DE GIOVANNI, EPHREMIDIS, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HUGHES, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LLORCA VILAPLANA, LULLING, MARCK, MCCARTIN, MOTTOLA, NAPOLETANO, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, ORTIZ CLIMENT, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PIERROS, PLUMB, PRAG, PRONK, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROTH-BEHRENDT, ROUMELIOTIS, SARLIS, SELIGMAN, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, THEATO, TINDEMANS, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VON WOGAU.

(-)

AGLIETTA, ALAVANOS, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, BARTON, BETTINI, BLOT, BOFILL ABEILHE, BOWE, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASTELLINA, CHEYSSON, COLLINS, COT, COX, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE VRIES, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DUARTE CENDAN, DURY, ERNST DE LA GRAETE, FORD, GALLE, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HOFF, IZQUIERDO ROJO, JOANNY, JUNKER, KUHN, LANDA MENDIBE, LARIVE, LE CHEVALLIER, LINKOHR, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARTINEZ, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NEUBAUER, NIELSEN T., NORDMANN, PACK, PETER, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PUERTA, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHODRUCH, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SPECIALE, STEWART, TAURAN, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERWAERDE, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, WEST, WHITE, WILSON, WYNN.

(0)

BJØRNVIG, CHRISTENSEN, LANGENHAGEN, PIRKL.

Idem

(Considerando I)

(+)

ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERTENS, BINDI, BJØRNVIG, BLANEY, BÖGE, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASTELLINA, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN, COLLINS, COONEY, COT, COX, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE VRIES, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DUARTE CENDAN, DURY, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GALLE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HOFF, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KUHN, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LARIVE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, MAIBAUM, MARCK, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA

Giovedì 21 novembre 1991

ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORDMANN, ORTIZ CLIMENT, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PETER, PIERROS, PLANAS PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRONK, PUERTA, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STEVENS, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WEST, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WYNN.

(—)

AGLIETTA, ANGER, BETTINI, BLOT, BOFILL ABEILHE, DILLEN, ERNST DE LA GRAETE, GASÒLIBA I BÖHM, GRUND, GUILLAUME, JOANNY, LE CHEVALLIER, MAHER, MARTINEZ, NEUBAUER, ROTH, SCHLEE, SCHODRUCH, STAES, TAURAN.

(O)

LALOR, LULLING, PACK.

*Idem**(Emendamento n. 2)*

(—)

ALAVANOS, ANGER, BARZANTI, BETTINI, BJØRNVIG, BLANEY, VAN DEN BRINK, CANAVARRO, CASTELLINA, CHRISTENSEN, ERNST DE LA GRAETE, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HUGHES, JOANNY, MELANDRI, NAPOLETANO, NIANIAS, PÉREZ ROYO, QUISTORP, ROTH, SALISCH, STAES, TAZDAÏT, TOPMANN, VAN HEMELDONCK, VECCHI.

(—)

ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BINDI, BLOT, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGIO, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, COLLINS, COONEY, COT, COX, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE VRIES, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DUARTE CENDAN, DURY, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GALLE, GASÒLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HOFF, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LARIVE, LE CHEVALLIER, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARTINEZ, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MUNTINGH, NEUBAUER, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., O'HAGAN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PETER, PIERROS, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRONK, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, STEVENS, TAURAN, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WEST, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WYNN.

Giovedì 21 novembre 1991

(O)

PUERTA, SPECIALE.

*Idem**(Emendamento n. 15)*

(+)

AGLIETTA, ALAVANOS, ANGER, BETTINI, BJØRNVIG, VAN DEN BRINK, CASTELLINA, CHRISTENSEN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, FRIEDRICH I., GUTIÉRREZ DÍAZ, HUGHES, JOANNY, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, NAPOLETANO, PAPAYANNAKIS, PÉREZ ROYO, QUISTORP, RANDZIO-PLATH, ROTH, SELIGMAN, STAES, TAZDAÏT, VAN HEMELDONCK, VECCHI.

(-)

ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BINDI, BLANEY, BLOT, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, COLLINS, COONEY, COT, COX, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE VRIES, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DUARTE CENDAN, DURY, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FUNK, GALLE, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HOFF, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LARIVE, LE CHEVALLIER, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARTINEZ, MCCARTIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MUNTINGH, NEUBAUER, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, O'HAGAN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PETER, PIERROS, PLANAS PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRONK, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHLEE, SCHODRUCH, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, STEVENS, TAURAN, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, WEST, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WYNN.

(O)

BARZANTI, PUERTA, SPECIALE.

*Idem**(Paragrafo 1, lettera f)*

(+)

AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERTENS, BETTINI, BINDI, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASTELLINA, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, COLLINS, COONEY, COT, COX, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE VRIES, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DUARTE CENDAN, DURY, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GALLE, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HOFF, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JUNKER,

Giovedì 21 novembre 1991

KELLETT-BOWMAN, KUHN, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWMAN, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ODDY, ORTIZ CLIMENT, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PETER, PIERROS, PLANAS PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PUERTA, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STEVENS, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WEST, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WYNN.

(-)

VON ALEMANN, BJØRNVIG, BLOT, CHRISTENSEN, DILLEN, GRUND, GUILLAUME, LALOR, LANE, LARIVE, LE CHEVALLIER, LULLING, NEUBAUER, PASTY, PRONK, SCHLEE, SCHODRUCH, VERWAERDE.

(O)

BLANEY, ERNST DE LA GRAETE, JOANNY, NIANIAS, PACK, ROTH, STAES.

Idem

(Emendamento n. 9)

(+)

AGLIETTA, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, AVGERINOS, BANOTTI, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BINDI, BJØRNVIG, BLANEY, BÖGE, BORGO, BRAUN-MOSER, BROK, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN, COONEY, CRAVINHO, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DE GIOVANNI, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GÖRLACH, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, JEPSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LLORCA VILAPLANA, LULLING, MARCK, MCCARTIN, MELANDRI, MOTTOLA, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWTON DUNN, NIANIAS, O'HAGAN, ORTIZ CLIMENT, PAPOUTSIS, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PIERROS, PLUMB, PRAG, PRONK, RAWLINGS, ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROTH, ROUMELIOTIS, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEE, SCHLEICHER, SELIGMAN, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAES, STEVENS, TAZDAÏT, THEATO, TINDEMANS, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, WELSH, VON WOGAU.

(-)

VON ALEMANN, ARBELOA MURU, BARTON, BELO, BERTENS, BLOT, BOFILL ABEILHE, BOWE, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASTELLINA, CAUDRON, COLLINS, COT, COX, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE VRIES, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DUARTE CENDAN, DURY, FORD, GALLE, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GREEN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERVÉ, HOFF, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, KUHN, LALOR, LANE, LARIVE, LE CHEVALLIER, LINKOHR, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, NEUBAUER, NEWMAN, ODDY, PAPAYANNAKIS, PASTY, PETER, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORRAZZINI, PUERTA, RAFFARIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, ROGALLA, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHODRUCH, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SPECIALE, TAURAN, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, VÁZQUEZ

Giovedì 21 novembre 1991

FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, WEST, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WYNN.

(O)

PACK.

*Idem**(Emendamento n. 13, prima parte)*

(+)

AGLIETTA, ALAVANOS, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BINDI, BJØRNVIG, BLANEY, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGIO, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASTELLINA, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN, COLLINS, COONEY, COT, COX, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE VRIES, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DUARTE CENDAN, DURY, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GALLE, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HOFF, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LARIVE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARINHO, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWMAN, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ODDY, ORTIZ CLIMENT, PAPAYANNÁKIS, PAPOUTSIS, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PETER, PIERROS, PLANAS PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRONK, PUERTA, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STEVENS, TAZDAÏT, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU, WYNN.

(O)

BLOT, DILLEN, GUILLAUME, LE CHEVALLIER, MARTINEZ, NEUBAUER, PACK, PASTY, SCHODRUCH, TAURAN, VEIL, VERWAERDE, VON WECHMAR.

*Idem**(Emendamento n. 13, seconda parte)*

(+)

ALAVANOS, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARTON, BETTINI, BINDI, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BJØRNVIG, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAUDRON, CHEYSSON, CHRISTENSEN, COLLINS, COT, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DAVID, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DUARTE CENDAN, DURY, ERNST DE LA GRAETE, FORD, GALLE, GASÓLIBA I BÖHM, GÖRLACH, GREEN, GRUND, HABSBERG, HÄNSCH, HARRISON, HERVÉ, HOFF, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JOANNY, JUNKER, KUHN, LAGAKOS, LANDA MENDIBE, LANE, LINKOHR, LÜTTGE, MAIBAUM, MARINHO, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MENDES BOTA, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NEWMAN, ODDY, PAPOUTSIS, PÉREZ ROYO, PETER, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, ROGALLA, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROTH,

Giovedì 21 novembre 1991

ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEE, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SMITH A., SPECIALE, STAES, TAZDAÏT, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, WALTER, WHITE, WILSON, WYNN.

(—)

VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, BANOTTI, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BLOT, BÖGE, BORGIO, BRAUN-MOSER, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASTELLINA, CHANTERIE, COONEY, COX, DALY, DE VRIES, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HERMAN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, LALOR, LAMBRIAS, LE CHEVALLIER, LLORCA VILAPLANA, LULLING, MAHER, MARCK, MARTINEZ, MCCARTIN, MOTTOLA, NAPOLETANO, NEWTON DUNN, NICHOLSON, O'HAGAN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PATTERSON, PIERROS, PIRKL, PLUMB, PORRAZZINI, PRAG, PRONK, PUERTA, RAWLINGS, ROBLES PIQUER, SARIDAKIS, SARLIS, SELIGMAN, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STEVENS, TAURAN, THEATO, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VECCHI, VERHAGEN, VERWAERDE, VON WECHMAR, WELSH, VON WOGAU.

(O)

CUSHNAHAN, DILLEN, LANGENHAGEN, PAPAYANNAKIS, PASTY.

*Idem**(Paragrafi 1 e 3)*

(—)

AGLIETTA, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BETTINI, BINDI, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGIO, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASTELLINA, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, COLLINS, COT, COX, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DUARTE CENDAN, DURY, ERNST DE LA GRAETE, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FUNK, GALLE, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HOFF, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KUHN, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LARIVE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARINHO, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., ODDY, ORTIZ CLIMENT, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PÉREZ ROYO, PETER, PIERROS, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRONK, PUERTA, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STEVENS, TAZDAÏT, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WYNN.

(—)

BLOT, DILLEN, ESTGEN, FRIEDRICH I., GRUND, GUILLAUME, KÖHLER K. P., LALOR, LANE, LAUGA, LE CHEVALLIER, LULLING, MARTINEZ, NEUBAUER, PASTY, PIRKL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHODRUCH, TAURAN.

Giovedì 21 novembre 1991

(O)

PACK, SELIGMAN.

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

(+))

AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERTENS, BETTINI, BINDI, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, COLLINS, COONEY, COT, COX, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE VRIES, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DUARTE CENDAN, DURY, EPHREMIDIS, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORMIGONI, FORD, GALLE, GASÒLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GREEN, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HOFF, HUGHES, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARINHO, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MUNTINGH, NEWMAN, NEWTON DUNN, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PETER, PIERROS, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PUERTA, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REYMANN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STEVENS, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WHITE, WIJSENBECK, WYNN.

(-)

BJØRNVIG, BLOT, CHRISTENSEN, DILLEN, GRUND, GUILLAUME, KÖHLER K. P., LAUGA, LE CHEVALLIER, LULLING, MARTINEZ, NEUBAUER, PASTY, PIRKL, RAFFARIN, SCHLEE, SCHODRUCH, TAURAN, VERWAERDE, VAN DER WAAL.

(O)

BLANEY, DESSYLAS, LANGENHAGEN, NIANIAS.

*Risoluzione sulle CIG (B 3-1778/91)**(Risoluzione nel suo complesso)*

(+))

AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERTENS, BETTINI, BINDI, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CAUDRON, CHANTERIE, COT, COX, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE VRIES, DÍEZ DE RIVERA, DUARTE CENDAN, DURY, ERNST DE LA GRAETE, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GALLE, GASÒLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HOFF, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KUHN,

Giovedì 21 novembre 1991

LA PERGOLA, LANE, LANGENHAGEN, LARIVE, LINKOHR, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NAPOLETANO, NORDMANN, ODDY, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPAYANNAKIS, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PETER, PIERROS, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PUERTA, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, REYMANN, ROBLES PIQUER, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SPECIALE, STAES, TINDEMANS, TITLEY, TRAUTMANN, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU.

(-)

BJØRNVIG, CHRISTENSEN, DILLEN, GRUND, GUILLAUME, IVERSEN, KÖHLER K. P., MARTINEZ, NEUBAUER, NEWENS, PASTY, SCHLEE, TAURAN, VAN DER WAAL.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 22 NOVEMBRE 1991

(91/C 326/05)

PARTE PRIMA**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER***Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Intervengono gli on. Chanterie, sul suo intervento di ieri prima del turno di votazioni delle 18.30, e Roth.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

La presidenza comunica che il tempo di parola dei deputati per la seduta odierna è limitato a 90 minuti.

Intervengono gli on.

— Cravinho, il quale annuncia di aver appreso che due deputati di origine curda dell'Assemblea turca sarebbero stati condannati per aver usato la loro lingua; chiede che l'ufficio di presidenza esamini la questione sulla base della risoluzione del Parlamento sull'associazione con la Turchia, e prenda le misure necessarie;

— Bettini, per ricordare il caso di un deputato colpito questa settimana da crisi cardiaca che, a suo giudizio, avrebbe dovuto essere rimpatriato d'urgenza, per ambulanza aerea, e chiedere che in futuro si organizzi un adeguato servizio di pronto soccorso;

2. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio:

aa) richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— Proposta modificata concernente un regolamento (CECA, CEE, EURATOM) che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità quanto alle modalità di adeguamento delle retribuzioni (SEC(91) 2120 — C 3-0393/91)

deferimento
merito: GIUR

— Proposta concernente un regolamento (CECA, CEE, EURATOM) che modifica lo statuto dei funzio-

nari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (SEC(91) 2120 — C 3-0394/91)

deferimento
merito: GIUR
parere: BILA

base giuridica: Articolo 024 del trattato CEE

— Proposta concernente un regolamento (CECA, CEE, EURATOM) che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (SEC(91) 2120 — C 3-0395/91)

deferimento
merito: GIUR
parere: BILA

base giuridica: Articolo 024 del trattato CEE

— Proposta concernente un regolamento (CECA, CEE, EURATOM) che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (SEC(91) 2120 — C 3-0396/91)

deferimento:
merito: GIUR
parere: BILA

base giuridica: Articolo 024 del trattato CEE

— Proposta concernente un regolamento (CECA, CEE, EURATOM) che modifica taluni regolamenti che istituiscono provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio dei funzionari e agenti temporanei delle Comunità europee (SEC(91) 2120 — C 3-0397/91)

deferimento
merito: GIUR
parere: BILA

base giuridica: Articolo 024 del trattato CEE

Venerdì 22 novembre 1991

— Proposta concernente un regolamento riguardante le misure per la prevenzione delle zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (COM(91) 0310 — C 3-0398/91)

deferimento
merito: AGRI
parere: AMBI

base giuridica: Articolo 043 del trattato CEE

— Proposta concernente una decisione relativa alla conclusione di un accordo sull'aviazione civile tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia (COM(91) 0299 — C 3-0400/91)

deferimento
merito: TRAS
parere: RELA

base giuridica: Articolo 084, paragrafo 2 del trattato CEE

— Proposta concernente un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (COM(91) 0339 — C 3-0406/91)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, AMBI

base giuridica: Articolo 043 del trattato CEE

— Proposta concernente un regolamento che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco nonché le quote di trasformazione ripartite per gruppi di varietà e per Stato membro (COM(91) 0339 — C 3-0407/91)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, AMBI

— Proposta concernente un regolamento relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (COM(91) 0338 — C 3-0410/91)

deferimento
merito: AGRI

base giuridica: Articolo 042 e 043 del trattato CEE

ab):

— Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay (8860/91 — C 3-0388/91)

deferimento
merito: RELA
parere: POLI, AGRI, BILA; ENER, TRAS; AMBI, GIOV; SVIL

base giuridica: Articolo 133 e 235 del trattato CEE

— Proposta recante modifica dei trattati CECA e CEEA in conformità delle disposizioni di cui rispettivamente all'articolo 204 del trattato CEEA e all'articolo 96 del Trattato CECA (C 3-0403/91)

deferimento
merito: ISTI

— Lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992 (9336/91 — C 3-0405/91)

deferimento
merito: BILA

— Orientamento del Consiglio sulla proposta della Commissione concernente un regolamento sulla cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette (Nuova consultazione del PE — modifica della base giuridica) (9413/91 — C 3-0409/91)

deferimento
merito: ECON
parere: GIUR

base giuridica: Articolo 099 del trattato CEE

b) dalla Commissione:

— Progetto di bilancio operativo della CECA per il 1992 (SEC(91) 2124 — C 3-0408/91)

deferimento
merito: BILA
parere: ECON, ENER, ASOC

3. Procedura senza relazione *

L'ordine del giorno reca la votazione sulle seguenti proposte, cui è stata applicata la procedura senza relazione, conformemente all'articolo 116 del regolamento:

— un regolamento relativo alle misure di prevenzione di alcune zoonosi e di taluni agenti zoonotici negli animali e nei prodotti di origine animale, al fine di prevenire i focolai di infezione e di intossicazione dovuti a prodotti alimentari (COM(91)0310 — C 3-0398/91)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 a*).

— Un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei prodotti trasformati a base di ortofruttili ed il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (COM(91) 0332 — C 3-0379/91)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 b*).

Venerdì 22 novembre 1991

— Una decisione relativa all'adesione alla FAO della Comunità europea in occasione della XXVI della Conferenza della FAO (COM(91) 0387 — C 3-0374/91)

che era stata deferita alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 c*).

4. Aiuto ai produttori di luppolo (votazione) *

(Relazione dell'on. Colino Salamanca, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulle proposte della Commissione al Consiglio relative a un regolamento che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1990 (COM(91) 262 — C 3-317/91) (A 3-279/91))

— *Proposta di regolamento COM(91) 262 — C 3-317/91:*

Interviene l'on. Patterson, il quale rivolge una domanda alla Commissione, cui il commissario Dondelinger risponde.

Amendamento approvato: 1.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 2*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 2*).

5. Problemi sanitari concernenti i bovini e i suini (votazione) *

(Relazione dell'on. Colino Salamanca, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulle proposte della Commissione relative a

I. una direttiva che modifica la direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (COM(91) 0270 — C 3-0332/91)

II. una decisione del Consiglio che modifica la direttiva (80/1095/CEE e la decisione 80/1096/CEE in merito a talune misure concernenti la peste suina classica (COM(91) 0270 — C 3-0333/91)

III. una direttiva che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE e 80/215/CEE in merito a talune misure concernenti la peste suina classica (COM(91) 0270 — C 3-0334/91)

IV. una direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche od i prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi (COM(91) 0270 — C 3-0335/91)

(A 3-280/91)

— *Proposta di direttiva i COM(91) 270 — C 3-332/91:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 3*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 3*).

— *Proposta di decisione II COM(91) 270 — C 3-333/91:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 3*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 3*).

— *Proposta di direttiva III COM(91) 270 — C 3-334/91:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 3*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 3*).

— *Proposta di direttiva IV COM(91) 270 — C 3-335/91:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 3*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 3*).

6. Lotta contro l'influenza aviaria (votazione) *

(Relazione dell'on. Colino Salamanca, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio

Venerdì 22 novembre 1991

concernete un regolamento che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (COM(91) 304 — C 3-351/91) (A 3-281/91))

— *proposta di regolamento COM(91) 304 — C 3-351/91:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 4*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 4*).

7. Aiuto alla popolazione Curda (votazione)

(proposte di risoluzione B 3-1785, 1788 e 1865/riv./91)

(La proposta di risoluzione B 3-1789/91 è stata ritirata)

— *Proposta di risoluzione B 3-1785/91:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *Proposta di risoluzione B 3-1788/91:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *Proposta di risoluzione B 3-1865/91/riv.:*

Emendamenti approvati: 28, 8, 9, 27, 26, 25, 29, 24, 23, 21, 20, 19, 13 (prima parte), 13 (terza parte), 3, 14, 15 (prima parte), 17

Emendamenti respinti: 7, 10, 11, 4 con votazione elettronica, 5, 12, con votazione elettronica, 13 (seconda parte), 6 con votazione elettronica, 15 (seconda parte), 16

Emendamenti decaduti: 21, 18

Emendamenti ritirati 1, 2.

L'on. Cravinho è intervenuto:

— sull'emendamento n. 29 dicendo che doveva essere posto in votazione dopo l'emendamento n. 25;

— sull'emendamento n. 27 dicendo che il termine «tre quarti» doveva essere sostituito da «due terzi» (l'Assemblea si è dichiarata d'accordo);

— sulla versione francese dell'emendamento n. 26;

— sugli emendamenti n. 11 e 16;

— sull'emendamento n. 3 dicendo che doveva essere votato dopo il paragrafo 12.

Sono stati votati per parti separate:

l'emendamento n. 13:

paragrafo per paragrafo;

l'emendamento n. 15 (SOC):

prima parte: fino a «Kurdistan iracheno»,

seconda parte: resto.

Le vare parti del testo sono state approvate successivamente.

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Tauran, a nome del gruppo delle destre, e Roth.

Dichiarazione di voto scritta:

On. Arbeloa Muru.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5*).

8. Situazione in Jugoslavia (votazione)

(proposte di risoluzione B 3-1882, 1886, 1888, 1890, 1894, 1895, 1896/riv./91)

— *Proposte di risoluzione B 3-1882, 1886, 1890, 1896/riv./91:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Sakellariou e Woltjer, a nome del gruppo SOC, Habsburg e Oostlander, a nome del gruppo PPE, Christopher Jackson, a nome del gruppo DE, De Piccoli, Rossetti e Vecchi, a nome del gruppo SUE, (la on. von Alemann è cofirmataria della proposta di risoluzione comune a titolo personale) volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il gruppo Verde ha chiesto una votazione per parti separate:

considerando A: approvato

considerando B: approvato

considerando. C, D e paragrafo 2: approvato

paragrafo 3: approvato

paragrafi 4 e 5: approvati

paragrafi 6-8: approvati

Venerdì 22 novembre 1991

paragrafi 9 e 10: approvati

paragrafi 11 e 12: approvati.

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. von Alemann, a nome del gruppo LIB, Aglietta, Seligman, per fatto personale, e a nome della on. Rawlings, Blot, a nome del gruppo delle destre, e Dessylas.

Dichiarazioni di voto scritte:

On. Ib Christensen, Lo Giudice, Dillen, Arbeloa Muru.

Con votazione per appello nominale (PPE), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 116
Favorevoli: 100
Contrari: 13
Astenuiti: 3

(vedi parte seconda, punto 6).

(Le altre proposte di risoluzione e la seconda proposta di risoluzione comune decadono).

9. Medio oriente (votazione)

(proposta di risoluzione B 3-1781/91 e proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Pérez Royo (A 3-277/91))

a) Proposta di risoluzione B 3-1781/91:

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

b) Proposta di risoluzione contenuta nella relazione A 3-277/91:

Emendamenti approvati: 4, 10 (prima, seconda e terza parte successivamente con votazione per appello nominale (LIB)), 11, 12, 15, 5, 16, 17 con votazione elettronica, 21, 22, 13 e 14 modificati, 19, 8 con votazione elettronica, 2, 20

Emendamenti respinti: 6, 9, 1, 23 con votazione elettronica, 3

Emendamenti decaduti: 18, 7.

Sono intervenuti:

— l'on. Nordmann, per comunicare che, d'accordo con l'on. Penders, autore dell'emendamento n. 14, ritirava la seconda parte dell'emendamento n. 13 (dopo il termine «risoluzione») e che la prima parte, qualora approvata, doveva essere fusa con l'emendamento 14, fungendo da introduzione;

— il relatore, che si è dichiarato d'accordo su tale modifica.

Sono stati votati per parti separate:

l'inizio della sezione I:

considerando A-D: approvati

considerando E: prima parte (fino a «scoppio della crisi»): approvata, seconda parte (resto): approvato;

considerando F-L: approvati con successive distinte votazioni,

paragrafi 1-5: approvati.

L'emendamento 10 (LIB):

prima parte: fino a «razzismo»,

seconda parte: fino a «Medio Oriente»,

terza parte: resto.

La sezione II (considerando E-J) (Verde):

considerando E: approvato,

considerando F-J: approvati.

Risultati delle votazioni con votazione per appello nominale:

Emendamento n. 10 (prima parte):

Votanti: 110
Favorevoli: 105
Contrari: 3
Astenuiti: 2

Emendamento n. 10 (seconda parte):

Votanti: 115
Favorevoli: 98
Contrari: 14
Astenuiti: 3

Emendamento n. 10 (terza parte):

Votanti: 113
Favorevoli: 109
Contrari: 1
Astenuiti: 3

La varie parti del testo, sia quelle modificate che quelle immutate, sono state approvate successivamente.

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Nordmann, Dury, a nome del gruppo SOC, e Prag.

Dichiarazione di voto scritta:

On. Arbeloa Muru

Venerdì 22 novembre 1991

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 7*).

10. Progressi realizzati sulla via dell'Unione Europea (votazione)

(proposte di risoluzione contenute nelle relazioni Casanmagnago Cerretti (A 3-296/91)

a) *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione A 3-272/91:*

Emendamenti approvati: 1, 2, 3, 17, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con votazione elettronica, 19, 11, 18, 12

Emendamenti respinti: 16 con votazione elettronica, 15 con votazione elettronica, 14, 13.

Le varie parti del testo, sia quelle modificate che quelle immutate, sono state approvate successivamente.

Il secondo trattino del preambolo è stato approvato con votazione distinta (SOC) con votazione elettronica.

Il paragrafo 9 è stato votato per parti separate (SOC):

prima parte (testo senza i termini «a presentare... in particolare di» e «che esclude... comunitarie»): approvata

seconda parte (tali termini): respinta con votazione elettronica.

Interviene l'on. Blot, a nome del gruppo delle destre, per dichiarazione di voto.

Dichiarazione di voto scritta:

On. Schodruch

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 8 a*).

b) *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione A 3-296/91:*

Emendamenti approvati: 2, 3, 4, 5, 6, 9 con votazione elettronica, 10 con votazione elettronica, 11 con votazione elettronica

Emendamenti respinti: 8, 1

Emendamento ritirato: 7.

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente.

Interviene l'on. Prag per dichiarazione di voto, a nome del gruppo democratico europeo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 8, b*).

11. Costruzione navale europea (votazione)

(proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Speciale (A 3-278/91)

Emendamenti ritirati: 1, 2.

Interviene l'on. Tauran per dichiarazione di voto, a nome del gruppo tecnico delle destre europee.

Dichiarazione di voto scritta:

On. Christiansen e Ribeiro.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 9*).

12. Diritti dell'uomo e politica di sviluppo (votazione)

(proposte di risoluzione B 3-1783 e 1786/91)

— *Proposta di risoluzione B 3-1783/91:*

Dichiarazione di voto scritta:

On. Pons Grau.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 10*).

(La proposta di risoluzione B 3-1786/91 decade).

13. Sviluppo regionale (votazione)

(proposte di risoluzione contenute nelle relazioni Gutiérrez Díaz (A 3-289/91), Ortiz Climent (A 3-294/91) e Calvo Ortega (A 3-291/91)

a) *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione A 3-289/91:*

Dichiarazione di voto scritta:

On. Lo Giudice.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 11 a*).

b) *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione A 3-294/91:*

Emendamento approvato: 1.

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente, a eccezione del considerando F (respinto), per il quale il gruppo PPE aveva chiesto una votazione distinta.

Dichiarazione di voto scritta:

On. Alavanos.

Venerdì 22 novembre 1991

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 11 b*).

c) *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione A 3-291/91:*

Emendamenti approvati: 4, 6 con votazione elettronica, 5 con votazione elettronica, 7, 1 con votazione elettronica, 8, 9 con votazione elettronica

Emendamenti respinti: 2 con votazione elettronica, 3 con votazione elettronica.

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente.

Dichiarazione di voto scritta:

On. Van Hemeldonck.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 11 c*).

14. Regime di sostegno per i semi di soia, di colza e di girasole (discussione e votazione) *

L'on. Bocklet illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che istituisce un regime di sostegno per i semi di soia, di colza e di girasole (COM(91) 0318 — C 3-0339/91) (A 3-326/91).

Intervengono gli on. Spencer, relatore per parere della commissione per le relazioni economiche esterne, Görlach, a nome del gruppo socialista, Funk, a nome del gruppo PPE, Verbeek, a nome del gruppo Verde, Guillaume, a nome del gruppo ADE, Sierra Bardaji, Ortiz Climent, Hory, e il commissario Dondelinger.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Interviene l'on. Verbeek il quale, appoggiato da più di 12 deputati chiede la verifica del numero legale, sulla base dell'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento.

La presidenza constata che il numero legale non è presente.

La votazione viene quindi iscritta all'ordine del giorno della prossima tornata.

15. Regime di premio per le vacche nutrici (discussione e votazione) *

L'on. Maher illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante deroga al regolamento (CEE) n. 1357/90, che istituisce un regime di premio per le vacche nutrici, limitatamente al periodo di presentazione delle domande 1991/1992 (COM(91) 0392 — C 3-0381/91) (A 3-327/91).

PRESIDENZA DELL'ON. WILFRIED TELKÄMPER

Vicepresidente

Intervengono gli on. Hory, a nome del gruppo socialista, Funk, a nome del gruppo PPE, Lane, a nome del gruppo ADE, Nicholson, Pasty, e il commissario Dondelinger.

VOTAZIONE

— *Proposta di regolamento COM(91) 392 — C 3-381/91:*

Emendamenti approvati: 4, 5, 6

Emendamenti respinti: 1, 2, 3 con votazione elettronica.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 12*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Dichiarazione di voto scritta:

On. McCartin.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 12*).

16. Concessione di un prestito a medio termine all'URSS — Accordo con l'URSS su una garanzia di credito (discussione e votazione) *

L'ordine del giorno reca in discussione congiunta:

— una relazione presentata dall'on. Chabert, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa alla decisione concernente la concessione di un prestito a medio termine all'URSS e alle sue Repubbliche (COM(91) 0043 — C 3-0391) (A 3-328/91);

Venerdì 22 novembre 1991

— una proposta di decisione concernente la conclusione, da parte della Comunità economica europea, di un accordo in forma di scambio di lettere complementare tra la Comunità economica europea e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo ad una garanzia di credito per assicurare l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari in Unione Sovietica (COM(91) 0458 — C 3-0390/91).

L'on. Sonneveld, che sostituisce il relatore, illustra la relazione A 3-328/91.

Intervengono gli on. Habsburg, che sostituisce la on. Cassanmagnago Cerretti, relatrice per parere della commissione politica, Hoff, a nome del gruppo socialista, che solleva anch'ella il problema delle competenze delle commissioni per questo tipo di questioni, Spencer, a nome del gruppo democratico europeo, che affronta parimenti il problema dei metodi di lavoro del Parlamento, e il commissario Dondelinger.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

a) A 3-328/91:

— *Proposta di decisione COM(91) 443 — C 3-391/91:*

Emendamenti approvati: 1, 7, 2, 8, 3, 9, 14, 4-6 in blocco 14 (prima parte), 11

Emendamenti respinti: 12 con votazione elettronica, 14 (seconda parte)

Emendamento decaduto: 10.

L'on. Sonneveld, che sostituisce il relatore, è intervenuto sugli emendamenti.

L'emendamento n. 14 è stato votato per parti separate (SOC): prima parte: prima frase, seconda parte: seconda frase.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 13 a*).

— *Proposta di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 13 a*).

b) *Proposta di decisione COM(91) 458 — C 3-390/91:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 13 b*).

17. Custodia dei bambini (discussione e votazione) *

La on. Pollack illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per i diritti della donna, sulla proposta della Commissione al Consiglio

relativa a una raccomandazione del Consiglio sull'assistenza e la custodia dei bambini (COM(91) 0233 — C 3-0329/91).

Intervengono gli on. Oddy, a nome del gruppo socialista, Pack, a nome del gruppo PPE, Larive, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Pollack, per precisare la posizione del gruppo socialista, Lulling, e il commissario Dondelinger.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *Proposta di raccomandazione COM(91) 233 — C 3-329/91:*

Emendamenti approvati: 1 con votazione elettronica, 2, 3, 4, 5 con votazione elettronica, 6 con votazione elettronica, 7 (prima parte con votazione elettronica), 7 (seconda parte), 25 (seconda parte come aggiunta), 8-10 in blocco, 11 (prima parte), 11 (terza parte), 20, 12 (prima e seconda parte), 13 (prima e seconda parte con votazione elettronica), 18, 14, 15 con votazione elettronica, 26

Emendamenti respinti: 19 (parte non decaduta a seguito dell'approvazione degli emendamenti n. 7 e 25) con votazione elettronica, 11 (seconda parte) con votazione elettronica

Emendamenti decaduti: 24, 17, 25 (prima parte), 19 (parte decaduta a seguito dell'approvazione degli emendamenti 7 e 25), 22, 16

Emendamenti ritirati: 23, 21.

Sono intervenute:

— la relatrice: sull'ordine di votazione degli emendamenti n. 19, 25 e 7; sull'emendamento n. 25, per chiedere che la seconda parte dello stesso sia considerata come aggiunta; sull'emendamento n. 26;

— le on. Pack e Lulling per contestare il fatto che l'emendamento n. 19 sia decaduto.

Sono stati votati per parti separate:

l'emendamento n. 7 (SOC):

prima parte: insieme del testo senza i termini «in case private... asili nido»,

seconda parte: tali termini;

l'emendamento n. 25:

prima parte: fino a «determinare l'accesso ai servizi»,

seconda parte: resto;

l'emendamento n. 11 (PPE, LIB, DE):

prima parte: lettera e) senza l'ultima frase,

seconda parte: lettera e), tale frase,

terza parte: lettera e) bis;

Venerdì 22 novembre 1991

l'emendamento n. 12 (LIB):

prima parte: prima frase,

seconda parte: resto;

l'emendamento n. 13 (SOC):

prima parte: testo senza i termini «e comparabili a quelle esistenti in altri settori»,

seconda parte: tali termini.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 14*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Bowe, a nome del gruppo SOC, e Spencer.

Interviene la relatrice sulla versione inglese della motivazione nonché sull'intervento dell'on. Spencer.

Dichiarazioni di voto scritte:

On. T. Nielsen e da Cunha Oliveira.

Con votazione per appello nominale (SOC), il Parlamento approva la risoluzione legislativa:

Votanti: 46

Favorevoli: 46

Contrari: 0

Astenuti: 0

(*vedi parte seconda, punto 14*).

18. Ordine del giorno

Interviene la on. García Arias, che, vista l'ora, chiede, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento, il rinvio all'inizio della prossima tornata della sua relazione (A 3-310/91) e della relazione dell'on. Pierros (A 3-309/91), di cui era prevista la discussione congiunta.

Interviene l'on. Pierros che appoggia tale richiesta.

L'Assemblea manifesta il suo assenso (la presidenza fa presente che non è possibile fornire alcuna garanzia quanto all'iscrizione all'inizio dell'ordine del giorno).

19. Misure specifiche a favore dei DOM in ordine a taluni prodotti agricoli (discussione e votazione) *

L'on. Lane illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al

Consiglio relativa a un regolamento recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'Oltremare in ordine a taluni prodotti agricoli (COM(91) 0160 — C 3-0262/91) (A 3-282/91).

Intervengono gli on. Hory, a nome del gruppo socialista, Zeller, a nome del gruppo PPE, e il commissario Dondelinger.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *Proposta di regolamento COM(91) 160 — C 3-262/91:*

Emendamenti approvati: 1-6 in blocco, 33, 8-12 in blocco, 13-16 in blocco, 36, 19, 37, 20-24 in blocco, 38 (paragrafo 1), 26, 38 (paragrafo 4), 28-32 in blocco

Emendamenti respinti: 17 con votazione elettronica, 18;

Emendamenti decaduti: 7, 34, 35, 25, 38 (paragrafo 2), 27.

Sono intervenuti:

— il relatore, sull'ordine di votazione degli emendamenti n. 33 e 7;

— l'on. Hory, dopo la votazione degli emendamenti n. 13-16, per protestare contro la loro votazione in blocco.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 15*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Interviene l'on. Medina Ortega, a nome del gruppo socialista, per dichiarazione di voto.

Dichiarazione di voto scritta:

On. McCartin.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 15*).

20. Mercato del salmone — Utilizzazione di reti a sacco (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale.

L'on. Lane illustra la sua relazione sul semi allevamento del salmone e sulla situazione del mercato del salmone nella Comunità (A 3-254/91).

Venerdì 22 novembre 1991

L'on. Morris illustra la sua relazione sull'utilizzazione delle reti a sacco per la pesca (A 3-249/91).

Intervengono gli on. McCubbin, a nome del gruppo PPE, Langenhagen, a nome del gruppo PPE, Daly, a nome del gruppo democratico europeo, Seligman, Spencer, e il commissario Dondelinger.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

a) *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione A 3-254/91:*

Con votazione per appello nominale (SOC), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 15
Favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuti: 0.

(vedi parte seconda, punto 16 a).

b) *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione A 3-249/91:*

Emendamenti respinti: 1 con votazione elettronica, 2.

Il relatore è intervenuto sull'emendamento n. 2.

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente, il considerando K con una votazione distinta e con votazione per appello nominale (Verde):

Votanti: 14
Favorevoli: 14
Contrari: 0
Astenuti: 0.

Dichiarazione di voto scitta:

On. Morris.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 16 b).

21. Importazioni di granturco e di sorgo dalla Spagna (discussione)

L'on. Sonneveld svolge l'interrogazione orale con discussione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, alla Commissione, sul regime particolare di importazione di granturco e di sorgo dalla Spagna (B 3-1769/91).

Il commissario Dondelinger risponde all'interrogazione.

La presidenza comunica che il termine per la presentazione di proposte di risoluzione è fissato a giovedì 5 dicembre, alle 12.00.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

22. Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo Verde, il Parlamento ratifica la nomina della on. Voynet a membro della commissione per i trasporti e il turismo.

23. Calendario di bilancio

La presidenza comunica che i termini per la presentazione di emendamenti al progetto di bilancio per il 1992, modificato dal Consiglio, sono stati così fissati dall'ufficio di presidenza ampliato, d'accordo con la commissione per i bilanci:

— giovedì 28 novembre alle 12.00: per le commissioni e i deputati,

— giovedì 5 dicembre alle 12.00: per i gruppi politici,

— lunedì 9 dicembre alle 19.00: per le proposte di reiezione globale del bilancio e gli emendamenti alle proposte di risoluzione contenute nelle relazioni Cornelissen e Tomlinson.

24. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento, la presidenza comunica al Parlamento il numero di firme raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo:

N. Doc.	Autore	Firme
13/91	on. Rauti	3
15/91	on. Vandemeulebroucke	15
16/91	on. Raffarin	47
17/91	on. Raffarin	8

25. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta

La presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

Venerdì 22 novembre 1991

26. Calendario delle prossime sedute

La presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dal 9 al 13 dicembre 1991.

27. Interruzione della sessione

La presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta termina alle 13.20).

Enrico VINCI
Segretario generale

Nicole PERY
Vicepresidente

Venerdì 22 novembre 1991

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Procedura senza relazione ***a) proposta di regolamento COM(91) 310**

- proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle misure di prevenzione di alcune zoonosi e di taluni agenti zoonotici negli animali e nei prodotti di origine animale, al fine di prevenire i focolai di infezione e di intossicazione dovuti a prodotti alimentari (COM(91)0310 — C3-0398/91): approvata

b) proposta di regolamento COM(91) 332

- proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ed il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (COM(91) 0332 — C3-0379/91): approvata

c) proposta di decisione COM(91) 387

- proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa all'adesione alla FAO della Comunità europea in occasione della XXVI sessione della Conferenza della FAO (COM(91) 0387 — C3-0374/91): approvata

2. Aiuto ai produttori di luppolo *

- proposta di regolamento COM(91) 262

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1990

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Allegato, tabella

Gruppi di varietà	Importi in ecu/ha
Aromatiche	340
Amare	340
Altre	340
Ceppi sperimentali	340

Gruppi di varietà	Importi in ecu/ha
Aromatiche	350
Amare	350
Altre	350
Ceppi sperimentali	350

(*) G.U. n. C 206 del 7.8.1991, pag. 5.

Venerdì 22 novembre 1991

— A3-279/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1990

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM (91) 0262) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0317/91),
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-0279/91),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 206 del 7.8.1991, pag. 5.

3. Problemi sanitari concernenti i bovini e i suini *

- proposta di direttiva I COM(91) 270: approvata

— A3-280/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 80/217/CEE che stabilisce le misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0270) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0332/91),
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-0280/91),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

⁽¹⁾ G.U. n. C 226 del 31.8.1991, pag. 6.

Venerdì 22 novembre 1991

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— proposta di decisione II COM(91) 270: approvata

— A3-280/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione del Consiglio che modifica la direttiva 80/1095/CEE e la decisione 80/1096/CEE in merito a talune misure concernenti la peste suina classica

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0270) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0333/91),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-0280/91),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 226 del 31.8.1991, pag. 19.

— proposta di direttiva III COM(91) 270: approvata

Venerdì 22 novembre 1991

— A3-280/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE in merito a talune misure concernenti la peste suina classica

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0270) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0334/91),
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-0280/91),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 226 del 31.8.1991, pag. 20.

— **proposta di direttiva IV COM(91) 270: approvata**

— A3-280/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0270) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0335/91),
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-0280/91),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

⁽¹⁾ G.U. n. C 226 del 31.8.1991, pag. 21.

Venerdì 22 novembre 1991

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

4. Lotta contro l'influenza aviaria *

— **proposta di regolamento COM(91) 304:** approvata

— **A3-281/91**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0304) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato CEE (C3-0351/91),
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-0281/91),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 231 del 5.9.1991, pag. 4.

5. Aiuto alla popolazione curda

— **B3-1865/91/riv.**

RISOLUZIONE

sulla drammatica situazione dei profughi curdi e gli sviluppi nel Kurdistan iracheno

Il Parlamento europeo,

- A. considerando le missioni effettuate dalla delegazione ad hoc in Iran, Turchia e Kurdistan iracheno dal 15 al 20 settembre 1991 (PE 153.241),

Venerdì 22 novembre 1991

- B. considerando le sue risoluzioni del 18 aprile 1991 sulla situazione dei curdi ⁽¹⁾ e del 16 maggio 1991 sulla situazione dei profughi curdi ⁽²⁾,
- C. alla luce della precaria situazione dei profughi, degli sfollati e delle popolazioni locali delle regioni al confine tra Turchia, Iran e Irak settentrionale, stante la crescente minaccia permanente rappresentata per la pace e la sicurezza della regione dal regime di Saddam Hussein,
- D. consapevole del fatto che il Kurdistan iracheno è popolato non solo da curdi ma anche da altre minoranze, tra cui i turkmeni, gli assiri, i caldei, ecc., e che vari partiti politici rappresentanti di questi diversi gruppi sono confluiti nel Fronte del Kurdistan iracheno o si sono alleati con esso,
- E. consapevole degli sforzi espliciti dalle autorità turche e iraniane, assistite dalle loro organizzazioni facenti capo alla Mezzaluna rossa, al fine di prestare un aiuto umanitario d'urgenza a coloro che fuggivano dall'Irak prima e durante la guerra del Golfo,
- F. consapevole del fatto che questo massiccio movimento di popolazione non ha precedenti nella storia contemporanea,
- G. considerando il contributo essenziale offerto dalle comunità locali e dalle varie organizzazioni non governative internazionali per assistere e proteggere i profughi e gli sfollati,
- H. rilevando il ruolo svolto dall'ONU e dalle sue agenzie nonché dalle autorità militari alleate che hanno provveduto a offrire sicurezza alle popolazioni assediate,
- I. considerando che i profughi curdi temono un ritiro degli osservatori ONU e che si nota già una certa agitazione tra la popolazione curda nel Kurdistan iracheno,
- J. considerando che nell'ambito dei negoziati sull'autonomia dei curdi in Irak non è stato ancora raggiunto alcun accordo e che i requisiti essenziali per la salvaguardia democratica dello statuto di autonomia non sono stati soddisfatti,
- K. considerando il cospicuo contributo finanziario offerto dalla Comunità europea e dagli Stati membri, il cui importo ammonta a due terzi del valore degli aiuti forniti dalla comunità internazionale,
- L. profondamente preoccupato dalle recenti notizie di un'aggressione da parte dell'Irak alle popolazioni del Kurdistan iracheno, tanto all'interno che all'esterno della zona di sicurezza, nonché dalle precedenti notizie di esecuzioni sommarie di alcuni prigionieri iracheni,
- M. preoccupato inoltre per gli attacchi contro obiettivi turchi da parte di terroristi del PKK; deplorando le operazioni effettuate dalle autorità turche contro basi non accertate di guerriglieri curdi del PKK nell'Irak settentrionale, che hanno causato la morte di numerosi innocenti,
- N. considerando che tali attacchi effettuati dalle forze turche, operanti in base a istruzioni impartite dal governo turco, sono evidentemente contrari al diritto internazionale,
- O. constatando che la Commissione, alla luce di quanto è avvenuto dopo l'aggressione irachena contro i curdi e altre minoranze, ha riesaminato le proprie procedure relative alla gestione di operazioni umanitarie di urgenza,
- P. ricordando che la popolazione irachena nel suo complesso continua a subire privazioni e violazioni dei diritti umani dopo la fine delle ostilità nel Golfo;
1. incoraggia gli sforzi espliciti dal Fronte del Kurdistan iracheno per fornire sostegno e guida alla popolazione del Kurdistan iracheno e si impegna per un potenziamento degli aiuti e dell'assistenza comunitaria a questa regione, per contribuire al ristabilimento e al sostegno delle popolazioni locali che hanno subito gli effetti di anni di aggressione, nonché di coloro che tornano da paesi limitrofi con l'intenzione di ristabilirsi nelle loro terre d'origine;

⁽¹⁾ G.U. n. C 129 del 20.5.1991, pag. 141.

⁽²⁾ G.U. n. C 158 del 17.6.1991, pag. 247.

Venerdì 22 novembre 1991

2. sollecita la Comunità a impegnare urgentemente le risorse necessarie per i programmi di preparazione per l'inverno, da utilizzare per l'aiuto non solo di emergenza ma anche di tipo strutturale, destinato cioè a far fronte alle esigenze in materia di abitazioni, di centri sanitari e di scuole per il popolo curdo nell'Irak settentrionale;
3. sottolinea l'esigenza di valorizzare le competenze esistenti a livello locale, nell'ambito dei programmi di ricostruzione svolti nel Kurdistan iracheno;
4. esorta la Comunità a continuare a offrire il proprio sostegno agli sfollati curdi in Turchia e Iran, tenendo presente che in entrambi questi paesi vi sono numerosi altri gruppi di profughi in condizioni di bisogno, in particolare due milioni di rifugiati afgani in Iran;
5. chiede alla Comunità di intavolare immediatamente trattative con le autorità turche, l'UNHCR e le competenti ONG per consentire di migliorare al più presto le condizioni vigenti nel campo profughi di Kiziltepe e in altri campi analoghi;
6. chiede alla Comunità di prendere in seria considerazione, insieme all'UNHCR, la situazione di taluni rifugiati iracheni che, dopo aver disertato dall'esercito dell'Irak, chiedono asilo politico in Europa e altrove;
7. chiede alle Nazioni Unite di destinare i proventi delle vendite del petrolio iracheno alla costituzione di un fondo finalizzato alla ricostruzione e al riassetto del Kurdistan iracheno;
8. richiama l'attenzione sul problema specifico posto agli abitanti del Kurdistan iracheno dalla presenza di milioni di mine piazzate dalle forze di Saddam Hussein in quella regione, le quali hanno ucciso o menomato molte centinaia di persone e sollecita la Comunità europea a fornire aiuti e conoscenze tecniche per le operazioni di sminamento;
9. chiede che vengano messe a disposizione ulteriori risorse per i progetti a finalità ambientale connessi con il riassetto delle zone della Turchia e dell'Iran in cui si erano precedentemente raccolti i profughi e che richiedono sforzi sostanziali in ordine al ripristino del loro equilibrio ecologico e al risanamento delle loro risorse idriche;
10. si compiace con la Commissione per la sua decisione di istituire un'unità amministrativa dotata di responsabilità generali per quanto riguarda la gestione delle situazioni di emergenza conseguenti a conflitti o disastri naturali che richiedono una sollecita risposta umanitaria, e che sarà destinata altresì a mantenere un collegamento permanente con i competenti organismi dell'ONU, le altre agenzie internazionali e gli organismi degli Stati membri operanti in questo settore, ma riconosce che tale iniziativa esula dalla sfera puramente amministrativa e chiede che gli venga presentata una relazione esauriente su tali sviluppi;
11. rileva l'importanza della futura politica della Comunità nella gestione di situazioni di emergenza e chiede alla Commissione di sottoporgli una relazione sul ruolo da essa previsto per tale unità amministrativa;
12. chiede alla Cooperazione politica europea di riconoscere l'esigenza di mantenere in questa regione una cospicua presenza militare sotto l'egida dell'ONU, al fine di garantire la sicurezza e la protezione delle popolazioni curde nel Kurdistan iracheno;
13. condanna fermamente gli atti di terrore a opera dell'esercito turco e gli atti di violenza nel Kurdistan iracheno, che hanno ripetutamente provocato numerose vittime tra la popolazione civile, che hanno causato la distruzione dei villaggi profughi costruiti dalle organizzazioni umanitarie internazionali e che minacciano la sicurezza nella regione;
14. condanna le violenze a opera del PKK — le cui vittime, oltre agli agenti delle forze di sicurezza, si trovano in misura sempre maggiore tra la popolazione civile della Turchia — in quanto ostacolano gli sforzi autonomistici della popolazione curda dell'Iraq;
15. invita gli Stati membri della Comunità rappresentati nel Consiglio di sicurezza dell'ONU a chiedere una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza qualora questi attacchi dovessero continuare, al fine di condannare la Repubblica turca per le sue aggressioni al popolo curdo in territorio sovrano iracheno in violazione della legge internazionale;

Venerdì 22 novembre 1991

16. reputa che la popolazione curda nell'Irak settentrionale, insieme ad altre minoranze quali i Turkmeni, gli Assiri, i Caldei ecc., debbano essere sostenute dalla Comunità europea nella loro richiesta di una regione autonoma nel Kurdistan iracheno, all'interno della Repubblica dell'Irak;

17. esorta le Nazioni Unite a non ritirare i suoi osservatori — come temuto — il 15 dicembre 1991, ma a garantire la sicurezza dei profughi curdi e della popolazione del Kurdistan iracheno;

18. sottolinea il proprio sostegno alla democratizzazione dell'Irak e al riconoscimento dei diritti delle minoranze, in assenza del quale non è possibile pervenire a una soluzione a lungo termine della questione curda; riconosce tuttavia che è alquanto improbabile un processo di democratizzazione fintantoché resta al potere Saddam Hussein;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, alla Commissione e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

6. Situazione in Jugoslavia

— risoluzione comune sui docc. B3-1882, 1886, 1890 e 1896/91/riv.

RISOLUZIONE

sulla situazione in Jugoslavia

Il Parlamento europeo,

- A. profondamente preoccupato per le persistenti violenze, le perdite di vite umane e deliberate distruzioni in Jugoslavia,
- B. esprimendo il più fermo sostegno ai persistenti sforzi della Comunità europea per offrire un contributo costruttivo alla soluzione della crisi,
- C. insistendo sul dovere della Comunità e dei suoi Stati membri di fare tutto quanto in loro potere per impedire la guerra, scoraggiare l'aggressione, evitare modifiche delle frontiere con la forza e proteggere i diritti dell'uomo e delle minoranze in Europa,
- D. richiamandosi alle sue precedenti risoluzioni in proposito,

1. esprime il proprio sostegno alle proposte dei ministri degli affari esteri di porre fine all'Accordo di cooperazione con la Jugoslavia e di adottare altre misure intese a far capire ai responsabili dello stato di guerra che la mancanza di responsabilità politica comporterà costi sia politici che economici;

2. rileva l'intenzione degli Stati membri di promuovere una decisione del Consiglio delle Nazioni Unite volta a imporre un embargo internazionale sulle forniture di petrolio e un inasprimento dell'attuale embargo sulle armi; ritiene che tali misure si renderanno inevitabili qualora non si pervenga a una rapida cessazione delle ostilità, ma è preoccupato delle loro conseguenze per la popolazione civile;

3. ritiene tuttavia inaccettabile che le misure intese a veicolare un messaggio politico a quanti impediscono la composizione del conflitto si ripercuotano su tutta la popolazione jugoslava; chiede quindi con forza al Consiglio e agli Stati membri di formulare subito proposte concrete di «misure compensative positive», alle quali hanno fatto riferimento, comprendenti misure autonome per ripristinare regimi preferenziali, e raccomanda che anche questo aspetto venga affrontato nel contesto di qualsiasi decisione adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

4. sostiene le conclusioni del Consiglio di Roma e ritiene che qualsiasi misura e decisione nei confronti della Jugoslavia e delle singole repubbliche debba continuare a essere presa nel quadro della Cooperazione politica europea;

Venerdì 22 novembre 1991

5. per quanto riguarda il riconoscimento internazionale delle repubbliche, reputa che esso debba essere accompagnato da precise garanzie circa il rispetto dei diritti dell'uomo, delle minoranze e delle nazionalità, compresa la definizione delle forme di autonomia, nel rispetto delle frontiere internazionali e sotto la garanzia della Comunità, della Corte internazionale di giustizia dell'Aja, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della CSCE; chiede che qualsiasi decisione al riguardo sia presa nel contesto comunitario;
6. ritiene che le politiche future della Comunità e dei suoi Stati membri debbano essere correlate alla misura in cui le singole repubbliche sono disposte a rispettare tali diritti e principi;
7. ritiene inoltre che i diritti delle minoranze etniche presenti in ciascuna repubblica non possano essere garantiti senza un controllo e un disarmo efficaci delle formazioni paramilitari e di natura terroristica emerse nel corso della guerra; invita quindi ciascuna repubblica a compiere ogni sforzo per attuare questa politica congiuntamente a un cessate il fuoco definitivo;
8. ricorda che la solidarietà comunitaria deve concretizzarsi nel sostegno alle regioni comunitarie che subiranno le conseguenze delle disposizioni prese in comune nei confronti della Jugoslavia, soprattutto la Grecia e l'Italia nordorientale;
9. ritiene che la possibilità di schierare forze per il mantenimento della pace sotto l'autorità politica delle Nazioni Unite, della CSCE o della Comunità debba essere presa in favorevole considerazione, qualora risulti chiaro che vi sono prove concrete di un impegno effettivo di tutte le parti in causa a rispettare il cessate il fuoco e ad accogliere tali forze; vede con favore e sostiene gli sforzi compiuti da membri della Comunità in seno al Consiglio di sicurezza per una risoluzione a favore di operazioni per il mantenimento della pace;
10. esprime il suo sostegno all'ultima proposta di pace avanzata dalla Comunità;
11. accoglie con favore qualsiasi misura volta ad aprire corridoi umanitari verso le regioni assediata della Jugoslavia;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, ai governi delle sei repubbliche della ex Jugoslavia e ai presidenti dei parlamenti di Vojvodina e Kosovo.

7. Situazione in Medio Oriente

— A3-277/91

RISOLUZIONE

sulla situazione in Medio Oriente

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni sul Medio Oriente,
- viste le dichiarazioni fatte dai Dodici riuniti nell'ambito della Cooperazione politica europea,
- viste le risoluzioni delle Nazioni Unite,
- viste le raccomandazioni dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale,
- vista la relazione della commissione politica sulla situazione nel Medio Oriente (A3-0194/90) ⁽¹⁾,
- vista la seconda relazione della commissione politica (A3-0277/91),

⁽¹⁾ rinviata in commissione in data 10 settembre 1990.

Venerdì 22 novembre 1991

I. Sul conflitto del Golfo

- A. considerando l'importanza economica e strategica della regione, la sua specifica rilevanza per la pace e la sicurezza europea e internazionale, nonché l'implicazione di varie potenze occidentali nella genesi e nello sviluppo dei conflitti nel Vicino e Medio oriente,
 - B. considerando che la crisi del Golfo ha posto in particolare rilievo non soltanto la vitale importanza della regione ma anche l'interdipendenza dei diversi conflitti e delle questioni pendenti,
 - C. considerando che le esigenze della sicurezza regionale travalicano il contesto del mondo arabo nella misura in cui non concernono soltanto i paesi non arabi della regione, ma anche gli interessi vitali della comunità internazionale,
 - D. considerando che, in un contesto internazionale caratterizzato dalla scomparsa dei blocchi militari e dal superamento del confronto Est/Ovest, la comunità internazionale deve ribadire l'obiettivo del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale adoperandosi per risolvere le controversie e i conflitti mediante mezzi pacifici,
 - E. considerando che l'occupazione illegale e l'annessione del Kuwait da parte dell'Irak sono state la causa scatenante dello scoppio della crisi e della successiva conflazione armata nel Golfo Persico,
 - F. considerando che le azioni illegali del regime di Saddam Hussein hanno costituito una minaccia diretta per la pace e la sicurezza internazionale,
 - G. constatando che la comunità internazionale si è impegnata sino all'ultimo momento in un enorme sforzo diplomatico e politico per individuare una soluzione pacifica della crisi del Golfo Persico nonostante fosse palese che l'aggressore iracheno ignorava volontariamente gli avvertimenti contro l'uso della forza contenuti nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
 - H. considerando che l'uso della forza come ricorso di ultima istanza contro la violazione del diritto internazionale, anche se può giustificarsi col motivo che si deve impedire che la comunità internazionale soggiaccia alla forza utilizzata illegalmente, rappresenta purtuttavia il fallimento della diplomazia come strumento per dirimere i conflitti internazionali,
 - I. considerando che obiettivi fondamentali delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite erano il ritiro iracheno dal Kuwait, il ristabilimento dell'autorità legittima, della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale di tale Stato nonché la restaurazione della pace e della sicurezza internazionale nella zona,
 - J. ponendo in rilievo l'atteggiamento fondamentalmente positivo mantenuto dallo Stato d'Israele durante lo svolgimento delle operazioni militari nel Golfo,
 - K. considerando che durante la crisi del Golfo è stata impiegata, così come era accaduto in molti altri conflitti verificatisi nel passato in tale regione tra diversi Stati, la minaccia di sospendere le forniture d'acqua,
 - L. sottolineando che l'osservanza del diritto internazionale implica anche un impegno a favore dell'integrità territoriale dell'Irak, nel rispetto dei diritti delle minoranze, specialmente della minoranza curda,
1. dichiara che le operazioni militari intraprese dalla forza multinazionale, nel contesto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sono da considerarsi l'ultima ed estrema possibilità di reazione di fronte alla volontà deliberata dell'aggressore iracheno di impedire il ristabilimento della legalità internazionale mediante mezzi politici;
 2. insiste sulla necessità che le parti coinvolte nei diversi conflitti della regione rispettino in ogni caso le risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e in particolare quella sullo sviluppo dei legittimi diritti del popolo palestinese;
 3. si rammarica profondamente per la perdita di vite umane e per le inevitabili sofferenze causate dalla guerra, con le sue conseguenze politiche, economiche, sociali e ambientali;

Venerdì 22 novembre 1991

4. ritiene che il coordinamento di una risposta araba sia la migliore garanzia per il mantenimento della pace e della sicurezza nel Golfo Persico e che, pertanto, dopo il ritiro delle forze straniere dovrebbero essere affidati a una forza araba di pace i compiti di supervisione degli accordi e di vigilanza delle frontiere;
5. sostiene che è necessario imporre nel Vicino e Medio Oriente un piano di stabilità regionale e appoggia tutte le iniziative a favore del raggiungimento degli obiettivi di tale piano, vale a dire:
 - la normalizzazione delle relazioni tra i paesi della regione e la risoluzione dei problemi pendenti, tra gli altri quello palestinese, mediante un negoziato pacifico che rispetti i diritti legittimi di tutti i popoli della regione stessa;
 - la diminuzione del livello degli armamenti e l'eliminazione delle armi di distruzione di massa, incluse le armi nucleari, di modo che tutti i paesi della regione si sentano sicuri e liberi da minacce;
 - la creazione di strutture di cooperazione allo sviluppo, volte ad attenuare le profonde diversità tra paesi e strati sociali;
 - l'affermazione della democrazia nei vari paesi della regione;
6. sottolinea, come conseguenza positiva dello sviluppo della crisi, alcuni elementi atti a garantire un processo di pace stabile e duraturo, quali:
 - il rientro definitivo nella comunità delle nazioni dell'Iran e della Siria, che richiederà comunque l'abbandono da parte di tali paesi del terrorismo, da essi recentemente e ripetutamente impiegato al di fuori dei propri confini come strumento politico;
 - il freno alle mire espansionistiche delle potenze regionali;
 - la legittimazione dell'azione internazionale attraverso i suoi risultati;
7. ritiene che i futuri accordi per la sicurezza della regione dovranno improntarsi agli schemi di un sistema di sicurezza collettiva basato sullo sviluppo di misure atte a creare fiducia, che rafforzino la pace e la cooperazione e contribuiscano alla creazione di un clima di distensione;
8. ritiene anche che a un futuro sistema di sicurezza collettivo per la regione dovrebbero partecipare non solo i paesi arabi, ma anche altri paesi come l'Iran e Israele nonché i membri permanenti del Consiglio di sicurezza e la Comunità europea;
9. appoggia l'iniziativa di creare una Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione nel Mediterraneo (CSCM), che, ispirandosi ai principi della CSCE, si fondi su basi adatte all'insieme mediterraneo;
10. ritiene che il rafforzamento della democrazia nella regione sia il miglior modo per assicurarne la futura stabilità;
11. ritiene che tutti i paesi dovrebbero rinunciare all'impiego di minacce concernenti la fornitura d'acqua per realizzare i loro fini politici ed economici;

II. Sulla questione palestinese e sul conflitto arabo-israeliano

- A. considerando gli elementi di base, riconosciuti dalla comunità internazionale, per un regolamento globale, giusto e duraturo del conflitto arabo-israeliano, che sono:
 - l'accettazione a opera delle parti interessate delle risoluzioni 242, del 22 novembre 1967, e 338, del 22 ottobre 1973, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
 - il riconoscimento della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale nonché del diritto dello Stato di Israele e degli altri Stati della regione a frontiere sicure e reciprocamente riconosciute,
- B. considerando che la risoluzione 3379 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che equipara il sionismo al razzismo è del tutto incompatibile con il processo di pace nel Medio Oriente, in quanto incoraggia l'odio verso Israele presso i suoi vicini ed è profondamente offensiva nei confronti di un popolo che ha gravemente e frequentemente sofferto a causa del razzismo,
- C. ricordando che quando la risoluzione 3379 fu adottata, nel 1975, i nove Stati allora membri della Comunità votarono contro di essa,

Venerdì 22 novembre 1991

- D. ricordando di avere dichiarato la sua opposizione alla risoluzione 3379 in una risoluzione approvata il 13 novembre 1975 ⁽¹⁾,
- E. considerando, anche, che qualsiasi processo per il raggiungimento di una pace giusta e duratura nel Medio Oriente deve comportare, oltre al rispetto della sicurezza di Israele:
- il riconoscimento dei diritti legittimi dei popoli della regione, ivi compreso il popolo palestinese, il che implica l'accettazione dei principi della risoluzione 181 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che prevede la costituzione nella regione di due Stati, Israele e Palestina;
 - la conseguente realizzazione del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese, con tutte le implicazioni del caso, con la partecipazione, tra le altre, dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP),
- F. ricordando il suo convincimento che una Conferenza internazionale di pace come quella iniziata il 30 ottobre 1991 a Madrid con la partecipazione delle parti interessate, inclusi i rappresentanti legittimi del popolo palestinese, è lo strumento più adeguato per avanzare decisamente verso una soluzione globale, giusta e duratura nella regione, e accogliendo quindi con favore l'apertura della conferenza di pace a Madrid,
- G. considerando che l'ampiezza dei movimenti integralisti nella regione rappresenta un pericolo per la pace e per il futuro del processo democratico,
- H. constatando i rinnovati sforzi degli Stati Uniti per dare impulso a un processo di pace arabo-israeliano e per raggiungere una soluzione globale, giusta e duratura e constatando, anche, il riconoscimento da parte degli Stati Uniti dal principio che non si potrà giungere a una pace duratura nella regione se non si risolverà in modo giusto la questione palestinese,
- I. considerando che lo svolgimento, con tutte le garanzie democratiche, di elezioni nei Territori Occupati può utilmente contribuire all'andamento dei negoziati tra palestinesi e israeliani e in ultima analisi al raggiungimento della pace,
- J. constatando le violazioni dei diritti umani e la repressione, a volte brutale, come negli avvenimenti della Montagna del Tempio, perpetrate dalle autorità israeliane contro la popolazione palestinese,
- K. considerando che, conformemente al diritto internazionale, le colonie ebraiche nei territori occupati, ivi compresa Gerusalemme Est, sono illegali e considerando anche che la politica per l'insediamento degli ebrei provenienti dall'Unione Sovietica e i progetti di nuove colonie in tali Territori Occupati compromettono il processo di pace nella regione,
- L. considerando favorevolmente la decisione del presidente Bush di sospendere la concessione di un prestito di 10 miliardi di dollari allo Stato di Israele e considerando parimenti che tale decisione favorisce le speranze di pace in quanto comporta la sospensione di nuovi insediamenti nei Territori Occupati,
- M. considerando la presenza di armi chimiche e nucleari nella regione, il che compromette la ricerca di una pace giusta e duratura,
- N. considerando che il ritardo nel consolidamento di un processo di pace tra palestinesi e israeliani potrebbe aggravare la situazione di instabilità generalizzata della regione,
- O. accogliendo con favore l'inizio dei negoziati di pace con l'apertura della Conferenza di Madrid e confidando in una loro positiva evoluzione,
- I. si compiace dell'avvio della Conferenza di pace sul Medio Oriente a Madrid e auspica che essa ponga le premesse per un regolamento giusto e definitivo del conflitto arabo-israeliano e della questione palestinese, tale da creare un assetto di pace duratura e garantire la convivenza armoniosa tra tutti i popoli della regione;

⁽¹⁾ G.U. n. C 280 dell'8.12.1975, pag. 41.

Venerdì 22 novembre 1991

2. lancia un appello solenne alle parti interessate affinché si impegnino nell'ambito della Conferenza a pervenire a un accordo su una composizione globale, giusta e duratura del conflitto arabo-israeliano, includendovi anche la questione palestinese, sulla base:
 - dell'accettazione delle risoluzioni 181 e 194 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e 242 e 338 del Consiglio di sicurezza;
 - del conseguente riconoscimento e rispetto della sovranità, della indipendenza e dell'integrità territoriale dello Stato di Israele e degli altri Stati della regione nonché del diritto a frontiere sicure e riconosciute;
 - del rispetto dei diritti legittimi del popolo palestinese e degli altri popoli della regione;
3. chiede alle parti interessate di pronunziarsi in modo chiaro e inequivocabile sull'accettazione di tali principi;
4. chiede l'annullamento della risoluzione 3379 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che assimila il sionismo al razzismo, si attende che tutti gli Stati della Comunità votino per la revoca di tale risoluzione, e invita la Cooperazione politica europea ad adoperarsi al riguardo e ad appoggiare le iniziative in tal senso.
5. auspica che i negoziati di pace avviati alla Conferenza di Madrid abbiano pieno successo e insiste sulla necessità di un atteggiamento positivo delle parti per superare gli ostacoli al buon esito della trattativa; si augura altresì che la Comunità possa svolgere un ruolo attivo di iniziativa e di mediazione nelle diverse aree del negoziato in corso;
6. ritiene che il reciproco riconoscimento, il rispetto dei diritti di tutti i popoli nonché l'abbandono delle politiche e dei comportamenti di esclusione siano il fondamento indispensabile della coesistenza pacifica tra gli Stati e i popoli della regione;
7. invita gli Stati della regione a promuovere il rispetto della Dichiarazione dei diritti dell'uomo permettendo, in particolare, il libero controllo del rispetto dei diritti umani da parte degli organismi internazionali competenti;
8. ribadisce la sua posizione secondo cui non sarà possibile instaurare una pace giusta e duratura nel Vicino Oriente fintantoché al popolo palestinese non sarà riconosciuto e garantito il rispetto dei suoi diritti legittimi, e in particolare di quello all'autodeterminazione;
9. prende atto dell'opposizione all'occupazione israeliana, manifestata dal popolo palestinese mediante il movimento di resistenza civile chiamato Intifada, nonché della sua volontà di giungere all'autodeterminazione;
10. ritiene indispensabile che l'OLP, come esponente più rappresentativo del popolo palestinese, riveda la Carta nazionale palestinese, riconosca formalmente lo Stato di Israele e accetti il principio dell'indennizzo finanziario in tema di ritorno dei rifugiati, il che comporterà l'adozione di inequivocabili misure di fiducia che favoriranno il processo di pace;
11. esorta il governo israeliano affinché:
 - accetti l'applicabilità «de jure» della Quarta Convenzione di Ginevra nei Territori Occupati e si astenga da azioni repressive e da violazioni dei diritti umani nei confronti dei palestinesi che vivono in stato di occupazione, permettendo contemporaneamente il libero accesso a tutte le istituzioni scolastiche palestinesi;
 - cessi l'attuazione della politica di estensione delle colonie ebraiche nei Territori Occupati, il che compromette gravemente il processo di pace e viola il diritto internazionale;
 - esprima la volontà politica di dialogare e di negoziare con i palestinesi, compresa l'OLP, nel quadro di un reale processo di pace, ispirato al principio «territori in cambio di pace»;
12. accoglie favorevolmente i contatti degli Stati Uniti con rappresentanti palestinesi e si augura che essi verranno mantenuti al livello più elevato; esorta gli Stati Uniti a compiere tutti i passi politici e diplomatici necessari presso il governo di Israele onde questo si impegni fermamente a favore di una soluzione giusta della questione palestinese;

Venerdì 22 novembre 1991

13. chiede con fermezza all'OLP di esercitare tutta la sua influenza perché sia posta fine alle infiltrazioni armate di talune organizzazioni palestinesi nel territorio di Israele e per impedire ogni azione terroristica;

14. ritiene che la riconciliazione tra il popolo ebreo e il popolo arabo e il pieno riconoscimento da parte di quest'ultimo del fatto che l'esistenza di Israele non costituisce un fenomeno effimero siano necessari per impostare un futuro democratico del mondo arabo, giacché unicamente i regimi pluralistici, nei quali si rispettino i diritti umani e la personalità dell'individuo, sono capaci di garantire una pace duratura tra i popoli, mentre promuovono lo sviluppo economico e sociale della regione nel suo insieme e di ogni popolo in particolare;

15. ritiene necessario che la Comunità insista sull'importanza della cooperazione allo sviluppo economico della regione come strumento determinante per la pace, insistendo soprattutto sull'impiego adeguato ed equilibrato delle risorse naturali, segnatamente di quelle idriche;

III. Sulla questione del Libano

- A. considerando la crisi libanese come parte inscindibile del conflitto arabo-israeliano,
- B. considerando l'insieme tanto delle cause endogene, legate agli squilibri istituzionali, politici e socioeconomici che esistono nelle diverse comunità libanesi, quanto delle cause esogene, derivanti dai continui interventi stranieri, di origine regionale o extraregionale, che incidono sulla situazione nel Libano,
- C. considerando gli accordi di Taif, che hanno ridotto i conflitti armati in Libano, quantunque al costo di una dominazione siriana di quel paese teoricamente indipendente;

1. ritiene che gli accordi di Taif costituiscano, nelle attuali circostanze, l'alternativa più valida per agevolare il processo di riconciliazione nazionale e di pace nel Libano;

2. appoggia gli sforzi volti a promuovere, mediante il dialogo e il negoziato, misure che possano:

- individuare una soluzione politica e istituzionale che permetta la coesistenza pacifica delle comunità libanesi,
- confermare l'indipendenza, la sovranità e l'integrità del Libano,
- ottenere l'evacuazione delle truppe siriane e di qualsiasi altra presenza armata straniera dal territorio libanese;

3. condanna gli atti di violenza commessi in continuazione dopo la resa del generale Aoun, tra cui l'assassinio di persone che gli erano vicine o gli attentati contro vari uomini politici;

4. è convinto che la riconciliazione nazionale nel Libano, edificata sui principi di sovranità, indipendenza, integrità e unità, sarà possibile solo se realizzata nel contesto di una profonda riforma politica dello Stato e della sua Costituzione;

*
* *
*

5. dichiara che la Comunità europea deve favorire e mantenere relazioni positive con il mondo arabo, nell'interesse degli Stati che la compongono, dei loro popoli e dei loro cittadini e nel quadro del reciproco interesse delle due parti;

6. ritiene che i Dodici debbano sviluppare un'azione efficace per la risoluzione dei conflitti del Vicino e Medio Oriente, la quale, sulla base dei principi enunciati nella presente risoluzione, sia volta a:

- generare misure di fiducia attraverso il dialogo costante con tutte le parti in causa,
- offrire la prospettiva di un approfondimento delle loro relazioni, basato sull'amicizia e la cooperazione,
- offrire la disponibilità a portarsi garanti dell'esecuzione degli accordi realizzati dalle parti, specialmente per quel che si riferisce alla sicurezza e all'integrità di tutti gli Stati della regione,

Venerdì 22 novembre 1991

- contribuire attivamente al processo di rinuncia al ricorso alla forza e alla violazione dei diritti dell'uomo,
 - impegnare tutta la loro influenza acciocché si apra un processo globale di negoziato tra le parti interessate;
7. ritiene che i Dodici debbano attuare azioni volte a contribuire direttamente al miglioramento delle condizioni di vita dei popoli della regione, con attenzione prioritaria nei confronti dei profughi e delle popolazioni dei territori occupati, e ciò allo scopo di instaurare profondi rapporti di cooperazione regionale nel contesto del rafforzamento della politica mediterranea della Comunità;
8. chiede ai Dodici di adottare le iniziative atte a ridurre drasticamente le esportazioni di armi e vietare l'esportazione da parte degli Stati membri verso i paesi della regione di qualunque materiale destinato alla costruzione e allo spiegamento di armamenti di distruzione di massa;
9. invita la Cooperazione politica europea:
- ad avviare tutte le iniziative atte a favorire il buon esito dei negoziati tra Israele e i palestinesi, conformemente al ruolo che la Comunità europea svolge nel contesto internazionale,
 - ad appoggiare attivamente gli sviluppi della Conferenza internazionale per la pace iniziata a Madrid il 30 ottobre 1991;
10. afferma che, come posto in rilievo dallo sviluppo della crisi del Golfo, è urgente progredire sulla via della costruzione dell'Unione europea, mediante una prudente strategia che associ tra loro consenso, progresso graduale e ambizione in merito agli obiettivi da realizzare;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, al governo d'Israele, all'OLP, al governo del Libano, al governo degli Stati Uniti, al governo dell'Unione Sovietica, alla Lega araba e alle Nazioni Unite.

8. Progressi realizzati sulla via dell'Unione europea

a) A3-272/91

RISOLUZIONE

sulla relazione del Consiglio europeo concernente i progressi realizzati sulla via dell'Unione Europea

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione sui progressi realizzati sulla via dell'Unione europea nel 1990 — Attività nel quadro della Cooperazione politica — che il Consiglio europeo ha trasmesso al Parlamento (C3-0097/91 — parte B),
- visti le proposte del «Non Paper» presentato il 15 aprile dal Presidente in esercizio del Consiglio europeo e il progetto del Trattato sull'Unione del 18 giugno 1991,
- viste le proposte presentate dalle successive presidenze nell'ambito della conferenza intergovernativa sull'Unione politica,
- viste le conclusioni dei Consigli europei di Roma (27 e 28 ottobre e 14 e 15 dicembre 1990) e di Lussemburgo (28 e 29 giugno 1991),
- vista la relazione della commissione politica (A3-0272/91),

Venerdì 22 novembre 1991

- A. considerando con interesse le affermazioni contenute nella relazione sui progressi realizzati sulla via dell'Unione europea nel 1990 secondo cui su alcuni importanti problemi internazionali è stata introdotta la prassi di esaminare tutti gli aspetti in modo globale,
- B. considerando tuttavia che in occasione della guerra del Golfo e della crisi jugoslava l'azione della Comunità non ha potuto svilupparsi pienamente, in assenza di competenze specifiche,
- C. constatando che il dialogo costruttivo con il Parlamento è stato per talune presidenze un fattore di incoraggiamento per i loro compiti,
1. si compiace dell'avvenuta unificazione della Germania, che ha consentito alla Comunità di avviare un dialogo più fruttuoso con i paesi dell'Europa centrale e orientale;
 2. sottolinea la necessità di includere la politica estera e di sicurezza nel quadro delle competenze comunitarie, subordinando queste ultime a procedure decisionali pienamente democratiche e controllabili e dotandole dell'efficacia necessaria, in special modo per quanto riguarda la gestione delle crisi correnti;
 3. chiede che la Comunità prenda delle posizioni comuni in seno all'ONU, che abbia una rappresentanza comune in seno alle conferenze internazionali e che la Commissione assicuri, in collaborazione con gli Stati membri, la rappresentanza esterna della Comunità;
 4. si rammarica di dover constatare che le successive proposte delle presidenze lussemburghese e olandese:
 - non prevedono la partecipazione del Parlamento europeo all'elaborazione della politica estera e di sicurezza e al controllo della sua realizzazione;
 - incaricano il Consiglio europeo di fissare gli orientamenti generali e i principi di politica estera e prevedono che le misure di applicazione di tali orientamenti continuino a essere rette dalle disposizioni della cooperazione intergovernativa;
 5. deplora che, rispetto al «Non Paper» del 15 aprile 1991, il Progetto di Trattato sull'Unione del 18 giugno 1991 accentui il carattere intergovernativo della politica estera e di sicurezza comune, poiché:
 - a) elimina il riferimento al quadro istituzionale unico;
 - b) prevede che, nel quadro della revisione delle disposizioni sulla politica europea estera e di sicurezza comune, non spetti più al Consiglio apportare le ulteriori modifiche ma alla Conferenza competente a tal fine;
 6. è convinto che il carattere confidenziale dei lavori concernenti le misure d'applicazione della politica estera e di sicurezza comune cui fa riferimento il progetto di trattato sull'Unione del 18 giugno 1991 debba essere compatibile con il diritto del Parlamento a essere informato e consultato;
 7. ritiene di dovere in ogni caso partecipare alla definizione e al controllo della politica estera e di sicurezza comune;
 8. riafferma la necessità, nel quadro dell'allargamento delle competenze ai settori della sicurezza e di una profonda democratizzazione del sistema comunitario, di un trasferimento alla Comunità dei compiti previsti dal Trattato istitutivo dell'UEO;
 9. ribadisce la sua deliberazione volta ad applicare l'azione della Comunità in materia di sicurezza alla cooperazione industriale e tecnica nel settore militare, al trasferimento a paesi terzi di tecnologie militari e alla non proliferazione, ai negoziati sul disarmo e sulle misure di fiducia reciproca, in particolare nel quadro della CSCE, alla partecipazione ad iniziative militari e al loro coordinamento, soprattutto nel contesto delle azioni decise dalle Nazioni Unite;
 10. invita la Conferenza intergovernativa sull'Unione politica ad abolire, come chiesto nella sua risoluzione del 22 novembre 1990 sulla strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea (¹), l'art. 223 del Trattato CEE;

(¹) G.U. n. C 324 del 24.12.1990, pag. 219.

Venerdì 22 novembre 1991

11. si compiace che la Carta di Parigi sulla sicurezza e la cooperazione in Europa sia stata firmata anche dalla Comunità e chiede di partecipare con una propria delegazione, a pieno titolo, all'Assemblea della CSCE che si riunirà per la prima volta a Budapest nel luglio 1992;

12. appoggia l'iniziativa volta a rendere permanente la cooperazione nell'area mediterranea tramite un processo analogo a quello della CSCE ma è conscio della difficoltà di istituzionalizzare tale cooperazione prima di un regolamento dei problemi israelo-palestinesi e all'indomani della guerra del Golfo, che ha sconvolto questa regione dal punto di vista strategico e sociale oltrechè ambientale ed economico;

13. si compiace dell'avvio della Conferenza di pace sul Medio Oriente, che dovrebbe consentire di interrompere la spirale di violenza, di ripristinare il rispetto dei diritti umani, di risolvere la questione dei territori occupati e di favorire la ripresa economica della regione; auspica che la Comunità possa svolgere un ruolo di impulso e di mediazione nei negoziati, conformemente al rango che le compete sulla scena internazionale;

14. constata con soddisfazione che il Consiglio europeo si è adeguato al suo invito a esaminare e realizzare l'allentamento graduale della pressione nei confronti dell'Africa del Sud soltanto nella misura in cui vengano constatati evidenti progressi sulla via dell'eliminazione della politica di apartheid;

15. segue con interesse la proposta di ripresa dei colloqui intracomunitari su Cipro e chiede alla Comunità di esercitare tutta la sua influenza presso il governo della Turchia, paese associato, affinché rispetti le risoluzioni delle Nazioni Unite, avviando così a soluzione questa annosa questione;

16. profondamente preoccupato per i drammatici scontri etnici che hanno provocato morti e gravi danni in Jugoslavia:

a) sostiene il diritto delle repubbliche federate e delle provincie autonome di determinare il loro futuro in modo pacifico e democratico;

b) prende atto degli sforzi compiuti dalla Comunità per un'evoluzione pacifica della situazione;

17. sottolinea l'importanza del dialogo politico interistituzionale in vista del parere conforme che il Parlamento europeo è chiamato a dare sugli «accordi europei» con la Cecoslovacchia, la Polonia e l'Ungheria; sollecita il Consiglio a conferire alla Commissione il mandato per negoziare un accordo dello stesso genere con la Bulgaria, che dopo le elezioni del 13 ottobre 1991 si è avviata verso un processo volto all'effettiva democratizzazione e all'economia di mercato;

18. riafferma la necessità che l'approfondimento dell'integrazione europea debba tener conto delle prospettive politiche che si stanno aprendo in Europa e ritiene che in questo quadro vadano avviati i negoziati con gli altri paesi europei interessati ad aderire alla Comunità, che posseggano i necessari requisiti e che si impegnino a contribuire attivamente alla realizzazione dell'Unione europea;

19. conferma l'impegno di approfondire la collaborazione con altri paesi europei, ma ritiene che la forma di associazione, per approfondita che sia, non debba mettere in discussione la riuscita della costruzione europea;

20. si compiace che nel 1990 sia sorta la speranza di notevoli progressi in materia di rispetto dei diritti dell'uomo, grazie alla fine della guerra fredda, al ruolo più efficace delle Nazioni Unite e all'influenza esercitata;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Conferenza intergovernativa sull'Unione politica, al Consiglio, alla Commissione e alla Cooperazione politica europea.

Venerdì 22 novembre 1991

b) A3-296/91

RISOLUZIONE**sulla relazione del Consiglio europeo del 1990 sull'Unione europea***Il Parlamento europeo,*

- vista la relazione del Consiglio europeo del 1990 sull'Unione europea (C3-97/91 — parte A),
 - vista la Carta sociale adottata nel 1989 a Strasburgo dai Capi di Stato e di governo degli Stati membri,
 - visto il programma di azione sociale della Commissione,
 - vista la relazione della sua commissione per gli affari istituzionali e visti i pareri della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport e della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro (A3-296/91),
- A. considerando gli sviluppi istituzionali avutisi nella Comunità europea nel 1990, con particolare riferimento all'organizzazione delle due Conferenze intergovernative, al regolare svolgimento delle conferenze interistituzionali, nonché alla Conferenza dei Parlamenti della Comunità europea tenutasi a Roma dal 27 al 30 novembre 1990,
- B. considerando il contributo che le strutture della Comunità hanno arrecato in vista di una progressiva integrazione economica e sociale dei «Länder» della Germania orientale,
- C. considerando la rapidità e gradualità con cui la Comunità ha reagito al processo di democratizzazione pluralista e di apertura degli Stati dell'Europa centrale e orientale,
- D. considerando i progressi compiuti in vista del completamento del mercato interno, ma tenendo conto, d'altra parte, dell'insufficiente evoluzione in materia di dimensione sociale del mercato interno, di mercato senza frontiere e di libera circolazione delle persone, nonché dei ritardi in materia di armonizzazione fiscale,
- E. considerando che i vari presidenti in carica del Consiglio «Affari sociali» hanno ribadito la loro volontà di adoprarsi affinché, con la realizzazione del mercato interno, venga anche realizzata la dimensione sociale del mercato interno e temendo che, in caso diverso, si possano registrare perturbazioni presso la popolazione attiva,
1. si congratula con il Consiglio per i miglioramenti apportati alla sua relazione in merito ai progressi realizzati sulla via dell'Unione europea nel 1990, la quale evidenzia, oltre alle iniziative condotte a buon fine dalla Comunità, anche le carenze e i temi da studiare più a fondo; constata tuttavia che il documento in parola non costituisce ancora una vera e propria relazione sullo stato della Comunità e chiede che vengano realizzati ulteriori progressi in vista della redazione della relazione relativa al 1991;
 2. si congratula con la Commissione per aver presentato le 300 direttive che rendono possibile il completamento del mercato interno e con il Consiglio per il limitato numero di dossier in giacenza dinanzi ai suoi organi;
 3. deplora vivamente il ritardo per quanto attiene al recepimento nelle legislazioni nazionali delle direttive comunitarie, nonché le notevoli differenze esistenti in merito tra i dodici Stati;
 4. si dichiara soddisfatto della propria attiva partecipazione al completamento del mercato interno, evidenziata dal cospicuo numero di suoi emendamenti recepiti nelle proposte della Commissione nonché nelle direttive e nei regolamenti approvati dal Consiglio e che hanno in particolare consentito di dare rilievo alla dimensione sociale; ritiene che ciò costituisca un ulteriore argomento aggiuntivo in favore dell'attribuzione al Parlamento europeo del potere di codecisione, grazie alla quale sarà possibile realizzare l'equilibrio dei poteri nell'ambito della Comunità e sanare il deficit democratico;

Venerdì 22 novembre 1991

5. insiste affinché, anche nell'ambito della politica sociale, venga applicata la procedura della decisione a maggioranza, già seguita per la realizzazione della dimensione economica del mercato interno; auspica inoltre un'adozione quanto più rapida possibile delle proposte di direttiva sul tavolo del Consiglio concernenti:
 - il lavoro atipico,
 - l'organizzazione dell'orario di lavoro,
 - la protezione delle gestanti,
 - la prova del rapporto di lavoro,
 - i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori che operano in imprese transnazionali;
6. chiede che la politica della parità di opportunità e della lotta alla discriminazione della donna venga incorporata negli altri programmi comunitari («Mainstreaming»);
7. si compiace dei progressi in materia di competitività delle imprese comunitarie durante gli ultimi anni, ma deve constatare che il Consiglio non ha ancora delineato orientamenti precisi nel settore della politica industriale e, pertanto, conferma la valutazione espressa nella sua risoluzione del 15 dicembre 1989 ⁽¹⁾ secondo cui manca alla Comunità un quadro di riferimento per detta politica;
8. approva l'intenzione del Consiglio di porre l'accento sugli strumenti economici e fiscali di una politica dell'ambiente e di inserire questo settore nella politica macroeconomica;
9. deplora il ritardo per quanto attiene alla creazione dell'Agenzia europea dell'ambiente, dovuto alla mancanza di un'intesa sulla relativa sede, e constata con disappunto che la mancanza di una decisione in ordine alla sede delle Comunità, e in particolare del Parlamento europeo, incide negativamente sul funzionamento delle Istituzioni e sulle politiche comunitarie; auspica, d'altro canto, che le agenzie esistenti o da creare siano sottoposte al controllo democratico del Parlamento;
10. chiede che siano rispettati i precisi impegni presi dal Consiglio europeo a Roma il 27 e 28 ottobre 1990 sull'Unione economica e monetaria, che prevedono:
 - il rafforzamento e lo sviluppo dell'ecu sin dalla fase transitoria,
 - l'inizio della seconda fase al 1° gennaio 1994,
 - tassi di cambio fissi e una moneta unica nella fase finale;
11. invita la Commissione ad adoperarsi per una conclusione positiva dell'Uruguay Round pur limitando le sue concessioni in modo tale da consentire il mantenimento dell'equilibrio ecologico e la garanzia dell'autoapprovvigionamento alimentare;
12. si compiace dell'accordo siglato tra gli Stati della Comunità e quelli dell'EFTA in merito allo SEE ma è preoccupato per gli eventuali pregiudizi all'autonomia decisionale della Comunità e, in particolare, per l'istituzione di una Corte dello SEE; ricorda a tale riguardo la sua risoluzione del 14 giugno 1991 sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾, nella quale era già espressa tale preoccupazione; ritiene opportuno che i negoziatori tengano conto dell'evoluzione della Comunità che potrebbe risultare dalle Conferenze intergovernative;
13. ricorda che non sarebbe in grado di esprimere il proprio parere conforme al Trattato qualora quest'ultimo non rispondesse alle esigenze varie volte espresse;
14. è preoccupato del crescente ruolo che potrebbe svolgere la comitologia nell'ambito del funzionamento dello SEE — mentre tale questione non è risolta in modo soddisfacente — cui si aggiunge il rischio di un aggravamento del deficit democratico;
15. denuncia il rischio di una rinazionalizzazione delle politiche comuni che sostituisca progressivamente l'integrazione con la cooperazione e, in ultimo, approdi a una delegittimazione democratica della Comunità;

⁽¹⁾ G.U. n. C 15 del 22.1.1990, pag. 410.

⁽²⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 6.

Venerdì 22 novembre 1991

16. invita i membri del Consiglio a dare prova di un maggiore spirito di collegialità anche fuori dai consessi comunitari, rilevando che ciò avrebbe ripercussioni più positive sull'opinione pubblica dei dodici Stati in relazione alle politiche comunitarie;
17. chiede che, nell'interesse delle buone relazioni interistituzionali, i rappresentanti del Consiglio gli comunichino informazioni più dettagliate e di migliore qualità;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

9. Costruzione navale europea

— A3-278/91

RISOLUZIONE

sulla politica industriale della Comunità nel settore della cantieristica navale

Il Parlamento europeo,

- visti i propri pareri sulle direttive del Consiglio relative agli aiuti alla cantieristica e le sue precedenti risoluzioni su tale settore, in particolare la risoluzione del 16 giugno 1988 sull'industria navale, aspetti industriali, sociali e regionali ⁽¹⁾,
 - viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.:
 - a) Buron sul settore europeo della cantieristica (B3-0060/90),
 - b) Mazzone et altri sugli aiuti alle costruzioni navali CEE (B3-0277/90),
 - c) De Clercq et altri sulla concertazione tra il Giappone e la Comunità europea in materia cantieristica (B3-0654/90),
 - d) McMahon sull'aiuto comunitario alla cantieristica (B3-0483/91),
 - vista la comunicazione della Commissione (SEC(90) — 1935) sull'industria della costruzione navale nella Comunità,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0278/91),
- A. considerando che il settore della cantieristica navale e il suo indotto in generale rientrano fra quelli che possono svolgere un ruolo strategico nella politica industriale comunitaria e che, di conseguenza, bisogna realizzare gli interventi necessari a creare le condizioni per il superamento dei problemi attuali e per il solido e armonico sviluppo del settore,
- B. considerando che le proiezioni indicano un aumento della richiesta di trasporto marittimo negli anni '90,
1. constata l'impellente necessità di predisporre un quadro di interventi a favore del settore delle costruzioni navali assegnando pari attenzione ai profili di politica industriale e a quelli di politica della concorrenza;
 2. rileva, a tale proposito, che la cantieristica navale rientra tra i settori definibili di importanza fondamentale, in quanto costituisce un elemento base essenziale per lo sviluppo economico che non può essere delegato all'esterno della Comunità: come già suggerito dal Parlamento in precedenza bisogna porsi l'obiettivo del mantenimento di una capacità minima di produzione

⁽¹⁾ G.U. C 187 del 18.7.88, pag. 149.

Venerdì 22 novembre 1991

nell'ambito di un processo di rilancio e riqualificazione del settore; ribadisce che la Commissione dovrebbe valutare se non esista una soglia critica al di sotto della quale l'intero apparato industriale comincerebbe a sfaldarsi vanificando ogni strategia comunitaria mirata a segmenti specializzati del mercato;

3. chiede alla Commissione e, comunque, a tutte le istanze competenti di assumere un atteggiamento fermo e rigoroso nelle trattative internazionali al fine di ottenere da parte degli altri soggetti internazionali, in particolare da Giappone, Corea e Stati Uniti:

- una maggiore trasparenza dei regimi di sostegno, diretti e indiretti, adottati a favore dei cantieri navali;
- un atteggiamento corretto delle pratiche di concorrenza in parallelo alle politiche che la Comunità mette in atto in questo settore;
- un codice di condotta comune nella gestione dei registri dove i fattori sociali, quelli di sicurezza e la tutela ambientale siano la preoccupazione principale;

a tale proposito invita le Istituzioni comunitarie competenti a non intraprendere azioni unilaterali che possano determinare posizioni di svantaggio per la Comunità;

4. si compiace per l'iniziativa dei commissari Bangemann e Van Miert per la realizzazione di una politica marittima coordinata;

5. chiede alla Commissione di attivarsi per imporre nelle istanze internazionali l'introduzione di nuovi elementi, quali elevati standard di qualità del prodotto e regolamentazione comune sulla sicurezza delle persone e dell'ambiente marino, al fine di eliminare una concorrenza selvaggia basata sulla riduzione di costi a scapito di sicurezza e qualità;

6. sollecita tutti i soggetti interessati, economici e istituzionali, a predisporre e realizzare progetti di ricerca finalizzata che abbiano caratteristiche comunitarie sia sul piano dimensionale che su quello qualitativo; in particolare invita:

- la Commissione a fare, in particolare attraverso la creazione di una Agenzia marittima europea, una verifica coordinata delle esigenze di ricerca del settore dei cantieri navali, una valutazione delle ricerche in corso rispetto alle reali esigenze, una programmazione e un sostegno alle nuove ricerche, soprattutto quelle a carattere intersettoriale ed effettuate in collaborazione;
- i soggetti interessati a elaborare progetti di ricerca a carattere intersettoriale da realizzare in collaborazione fra imprenditori e governi di differenti Stati membri e con il sostegno della Comunità;
- tutti gli operatori economici e istituzionali a individuare le linee di sviluppo tecnologico nel settore che rispondano alle esigenze di solidità ed evoluzione dell'industria europea;

7. conferma la necessità di realizzare e mantenere misure collaterali essenziali a creare le condizioni per un consolidamento della posizione internazionale della cantieristica comunitaria e a consentire un suo sviluppo strutturalmente forte; in particolare ritiene che:

- si debba valutare necessario, allo stato attuale, il mantenimento del regime di aiuti e si debbano rivedere le metodologie di determinazione del plafond nel senso di una maggiore considerazione delle differenti tipologie di navi;
- si debba procedere a un'armonizzazione dei regimi fiscali e di sicurezza anche con la realizzazione di un registro unico europeo, che escluda l'esistenza di registri paralleli in Europa e introduca un maggior rigore nei controlli sulle navi appartenenti ad altri registri extracomunitari;
- si debbano prevedere, contemporaneamente, detrazioni fiscali, agevolazioni per l'imbarco di marittimi europei e agevolazioni nei rimborsi dei prestiti, anche se in ambiti temporali delimitati;

Venerdì 22 novembre 1991

8. sollecita gli organi competenti della Comunità a effettuare una valutazione particolareggiata dei risultati fino a oggi conseguiti nell'attuazione del programma Renaval e a completare lo stesso programma sia con le misure di sostegno già previste e mai realizzate sia con un'integrazione sul piano sociale degli interventi direttamente a favore dei soggetti espulsi dalla produzione cantieristica; tali interventi dovranno essere previsti e attuati in maniera strettamente connessa e coordinata con le misure di cui ai punti precedenti;
9. sostiene l'idea di pervenire a una politica comunitaria che affronti in maniera integrata i problemi di tutti i settori marittimi ed è favorevole, a tale proposito, all'istituzione di un'Agenzia europea del mare che svolga funzioni di osservazione dei fenomeni, coordinamento delle esigenze di tutto il comparto marittimo, proposizione di interventi e gestione degli interventi decisi sul piano comunitario; nell'Agenzia dovrebbero essere presenti i soggetti economici e istituzionali interessati;
10. invita la Commissione a presentare due comunicazioni specifiche finalizzate a coprire l'attuale vuoto di informazione e di analisi, vale a dire:
- una comunicazione sulla situazione e le prospettive della cantieristica navale militare;
 - una comunicazione sulle conseguenze per la cantieristica navale dei rapporti con i paesi dell'Europa orientale e centrale, includendo gli effetti della recente unificazione tedesca;
 - un rapporto aggiornato sull'attuazione della direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1990 relativa agli aiuti alla cantieristica ⁽¹⁾;
11. chiede di essere direttamente e preventivamente coinvolto nelle procedure di determinazione e di attuazione delle linee politiche di intervento di cui ai punti precedenti, nonché di essere costantemente informato della loro evoluzione anche a fini di valutazione;
12. invita la Commissione a dar seguito alla presente risoluzione presentando proposte da includere nel programma di lavoro per il 1992;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ G.U. n. L 380 del 31.12.1990, pag. 27.

10. Diritti umani e politica di sviluppo

— B3-1783/91

RISOLUZIONE

sui diritti umani, la democrazia e lo sviluppo

Il Parlamento europeo,

- A. apportando il suo sostegno alla proposta della Commissione volta a inserire la dimensione diritti umani e democrazia nella politica europea di sviluppo,
- B. auspicando che una decisione in questo senso possa essere presa dal Consiglio «Sviluppo» del 28 novembre prossimo,
- C. ricordando che il rispetto della democrazia e dei diritti dell'uomo riguarda tutti i paesi, sia quelli in via di sviluppo che quelli industrializzati e in modo particolare la Comunità europea, dove la situazione dei cittadini dei paesi terzi continua ad aggravarsi,

Venerdì 22 novembre 1991

- D. deplorando di non essere stato consultato e che i suoi pareri non siano stati presi in considerazione quando il Consiglio ha deciso di revocare le sanzioni economiche che colpivano taluni paesi a causa delle violazioni dei diritti dell'uomo operate da questi ultimi,
1. ritiene che progressi nel senso dello sviluppo economico e della soddisfazione delle esigenze delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo impongano passi avanti nel campo dei diritti dell'uomo e della democrazia concepita in tutte le sue dimensioni;
 2. ricorda che l'aiuto allo sviluppo è strettamente connesso al rispetto dei diritti dell'uomo;
 3. ritiene che la promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo nei paesi in via di sviluppo associati alla Comunità richieda da parte di quest'ultima una riaffermazione degli impegni assunti in materia di cooperazione allo sviluppo e una rivalutazione degli strumenti di tale politica;
 4. chiede alla Commissione e al Consiglio di vigilare affinché in tutti gli accordi di cooperazione e in tutti i protocolli finanziari negoziati con paesi terzi si tenga debitamente conto — secondo il caso — del testo e/o dello spirito dell'articolo 5 della Convenzione di Lomé;
 5. chiede alla Commissione di definire, al fine di rendere applicabile questo appello:
 - a) i criteri e gli strumenti che essa utilizzerà per valutare il rispetto della democrazia e dei diritti dell'uomo,
 - b) le sanzioni applicabili dalla Comunità europea e i casi in cui esse scatteranno,e di sottoporre queste definizioni all'accordo del Consiglio e del Parlamento;
 6. ribadisce in questo contesto la nozione di sviluppo umano quale è stata in modo particolare illustrata dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS);
 7. sottolinea la necessità di un'evoluzione nel senso di una maggiore coerenza delle politiche bilaterali di aiuto nella prospettiva di un loro progressivo inserimento tra le politiche comunitarie;
 8. propone di associare strettamente la promozione dei diritti dell'uomo e della democrazia ai processi di riforme economiche nei paesi in via di sviluppo e sostiene in questo senso la nozione di adeguamento democratico;
 9. chiede di essere regolarmente informato sull'attuazione di questa comunicazione e di esservi strettamente associato ogni volta che le sue competenze lo consentano;
 10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

11. Sviluppo regionale

a) A3-289/91

RISOLUZIONE

sulle azioni di sviluppo regionale della Comunità a favore delle regioni italiane (obiettivi n. 1 e 2)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Waechter e altri sull'azione di sviluppo regionale della Comunità a favore delle regioni italiane di cui all'obiettivo n. 1 (B3-0376/89),

Venerdì 22 novembre 1991

- vista la propria risoluzione del 9 luglio 1991 sul piano di sviluppo regionale per la Spagna ⁽¹⁾,
- visto il quadro comunitario di sostegno (QCS) per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni dell'Italia interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 ⁽²⁾,
- visti i quadri comunitari di sostegno per la riconversione delle regioni italiane colpite dal declino industriale (obiettivo n. 2) ⁽³⁾,
- vista la relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale (A3-0289/91),

I. Introduzione

1. ritiene che gli strumenti a finalità strutturale creati in seguito alla riforma dei fondi del 1988 abbiano apportato innovazioni positive alle azioni di sviluppo regionale della Comunità;
2. reputa tuttavia che i principi sanciti nella riforma non siano stati applicati fino in fondo e che ciò costituisca uno dei principali motivi di insoddisfazione per i risultati conseguiti dalla politica strutturale comunitaria nelle regioni italiane;

II. Elaborazione

3. constata che nella fase di elaborazione e in quella di attuazione dei QCS da parte dello Stato e delle regioni compaiono differenze tra le regioni interessate dall'obiettivo n. 1 e quelle interessate dall'obiettivo n. 2, sia dal punto di vista della loro struttura economica che da quello dell'efficienza dell'amministrazione pubblica e che i risultati ottenuti nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 2 sono migliori e maggiormente rispondenti agli scopi della riforma di quanto non lo siano i risultati conseguiti nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1;

III. Cooperazione

4. deplora che il governo abbia scelto un'impostazione centralizzata per le proposte regionali relative all'elaborazione dei QCS, tendente a limitare il grado di autonomia delle regioni nella fase di elaborazione dei piani di sviluppo regionale, e che tali imposizioni accentratrici abbiano danneggiato soprattutto le regioni interessate dall'obiettivo n. 1; auspica che i piani di sviluppo regionali riducano la parte dei fondi destinata alle infrastrutture stradali e tengano maggiormente conto della necessità di rispettare le caratteristiche paesaggistiche, ambientali e culturali del territorio, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
5. considera insufficiente il grado di applicazione del principio di cooperazione o partenariato durante l'elaborazione del QCS nonostante gli sforzi della Commissione;

IV. Assistenza tecnica

6. suggerisce che l'assistenza della Commissione alle regioni sia rivolta in via prioritaria a sviluppare la loro capacità di programmazione specialmente nei casi in cui, come nel Mezzogiorno d'Italia, le strutture amministrative e politiche siano relativamente più deboli; in quest'ottica ritiene che occorra migliorare le relazioni tra lo stato, le regioni e la Comunità europea e invita pertanto gli stati e le regioni a cooperare meglio all'elaborazione dei piani di sviluppo regionali; reputa altresì necessario rafforzare il controllo esercitato dalla Comunità sull'allocazione dei fondi e la pubblicità delle azioni comunitarie;

⁽¹⁾ G.U. n. C 240 del 16.9.1991, pag. 77.

⁽²⁾ IT: ISBN 92-826-0177-3, EN: ISBN 92-826-0175-7, FR: ISBN 92-826-0176-5.

⁽³⁾ IT: ISBN 92-826-0292-3, EN: ISBN 92-826-0290-7, FR: ISBN 92-826-0291-5.

Venerdì 22 novembre 1991

V. Complementarità

7. ricorda che i PIM e PNIC perseguono obiettivi diversi da quelli stabiliti nella riforma dei fondi strutturali e che il loro inserimento nei quadri comunitari di sostegno (QCS) costituisce una violazione del principio della complementarità;
8. ritiene che il principio comunitario della complementarità non sia stato rispettato per quanto attiene alla distribuzione dei fondi erogati dal bilancio dello stato, poiché il cofinanziamento dei sottoquadri regionali interessati dall'obiettivo n. 1 è a esclusivo carico dei bilanci regionali;
9. chiede alla Commissione di presentare una proposta di regolamentazione del principio della complementarità che contempra l'obbligo da parte del bilancio dello Stato di stanziare fondi per tutti i sottoquadri regionali;

VI. Concentrazione

10. reputa eccessive la generalità e la dispersività degli assi prioritari previsti nei QCS, in quanto comportano un'insufficiente applicazione dell'approccio integrato e contribuiscono a far sì che le azioni comunitarie non si concentrino in modo sufficiente sugli obiettivi prioritari di sviluppo regionale;

VII. Valutazione generale

11. afferma che, di fronte al pericolo che le azioni comunitarie non ottengano i risultati sperati, è opportuno tener conto delle precedenti indicazioni nel riesame del QCS per le regioni italiane interessate dall'obiettivo n. 1, rafforzando i suoi contenuti, il suo funzionamento e la sua rispondenza ai principi della riforma; tale riesame deve essere effettuato di concerto con le regioni e dandone informazione al Parlamento europeo;
12. raccomanda che la prevista revisione della riforma dei fondi strutturali progredisca il più possibile al fine di rimediare alle già note carenze della sua attuale applicazione e al fine di inglobare la prospettiva dell'Unione economica e monetaria, che non venne considerata all'atto della creazione dei fondi;

*
* *
*

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, nonché al governo italiano e alle regioni interessate.

b) A3-294/91

RISOLUZIONE

sull'azione di sviluppo regionale della Comunità a favore della Grecia

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Waechter e altri sull'azione di sviluppo regionale della Comunità a favore della Grecia (B3-0377/89),
- vista la proposta di risoluzione degli onn. Papayannakis e Alavanos sui danni causati dalle piogge a Rodi (B3-0755/89),
- visto il quadro comunitario di sostegno (QCS) per l'assistenza strutturale della Comunità alla Grecia ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ Pubblicazione disponibile in francese (ISBN 92-826-0168-4), inglese (ISBN 92-826-0167-6) e greco (ISBN 92-826-0166-8).

Venerdì 22 novembre 1991

- visto il «Piano di sviluppo nazionale» (1989 — 1993) presentato dal governo ellenico alla Commissione,
 - vista la relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale (A3-0294/91),
- A. constatando che lo sviluppo economico e sociale della Grecia e delle sue regioni è compromesso dai seguenti fattori:
- distanza del paese dai principali centri di attività economica della Comunità,
 - mancanza di frontiere terrestri con altri Stati membri della CE,
 - concentrazione eccessiva della popolazione e dell'attività economica nelle principali agglomerazioni urbane di Atene e Salonicco,
 - un rilievo montuoso che rende difficili le comunicazioni interne e ostacola lo sviluppo di un'agricoltura moderna,
 - un considerevole debito estero,
 - un basso livello della formazione professionale e, di conseguenza, una forza lavoro insufficientemente qualificata,
- B. rilevando tuttavia che i seguenti fattori positivi possono contribuire alla trasformazione della società e dell'economia greca:
- un clima tale da attrarre visitatori e, potenzialmente, nuovi residenti,
 - un patrimonio archeologico e storico senza pari,
 - un ambiente relativamente intatto al di fuori delle principali conurbazioni,
 - una popolazione che mantiene stretti legami con il mondo esterno mediante le attività commerciali e marittime da un lato e una tradizione di emigrazione dall'altro,
 - una posizione geografica che, pur distante dagli attuali centri dell'attività economica, può servire da base per espandere i collegamenti tra la Comunità e i Balcani, il Medio oriente e i paesi del Mediterraneo, qualora le differenze politiche lo consentano,
- C. convinto che gli attuali problemi economici della Grecia potranno essere risolti solo mediante una crescente internazionalizzazione della sua economia e una maggiore apertura alle forze di mercato, che richiameranno flussi più consistenti di capitale privato,
- D. considerando che le disposizioni comunitarie in materia di addizionalità si applicano anche alla Grecia,
- E. considerando che l'obiettivo perseguito dal FEAOG «Orientamento» in Grecia non si è tradotto in un miglioramento delle strutture agricole di produzione, trasformazione e commercializzazione necessario per il corretto funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli in tale paese, a causa del ritmo eccezionalmente lento dell'applicazione della politica comunitaria da parte della Grecia,
- F. considerando che l'adozione da parte del Consiglio dei cosiddetti «stabilizzatori» si traduce in un nuovo orientamento della politica comunitaria sociostrutturale nel settore agricolo e che la riduzione delle entrate agricole in seguito alla limitazione del sostegno comunitario nel settore dei mercati agricoli avrà inevitabilmente gravi ripercussioni sulle capacità di adattamento delle piccole aziende agricole che non hanno fatto in tempo ad ammodernarsi e che inoltre ciò sarà aggravato a causa della riduzione dei pagamenti da parte del FEAOG «Garanzia» alle piccole aziende agricole dedite a coltivare prodotti mediterranei altamente problematici come il tabacco, il cotone, l'olio d'oliva, ecc. (la grande maggioranza delle aziende agricole greche appartiene a questa categoria),
- G. tenendo conto che questa diminuzione dei pagamenti del FEAOG «Garanzia» verrà effettuata senza compensazioni adeguate, cosa che si ripercuoterà sui redditi agricoli a breve termine e sulla capacità d'investimento a lungo termine degli agricoltori,

Venerdì 22 novembre 1991

- H. considerando che la riforma della PAC dovrà essere effettuata in modo coordinato e dovrà essere rafforzata mediante azioni e programmi comunitari, alcuni dei quali esistenti (LEADER, MIRIAM, ecc.) e altri che dovranno essere creati allo scopo di tener conto delle particolarità delle strutture agricole greche e della loro ubicazione periferica,
- I. considerando che gli effetti della crisi jugoslava e, più in generale, gli sviluppi in corso nella penisola balcanica rendono più urgente l'esigenza di affrettare la realizzazione delle opere infrastrutturali destinate a liberare la Grecia dalla situazione di isolamento in cui si trova il suo territorio,
1. accoglie con favore il quadro comunitario di sostegno (QCS) per la Grecia e approva le priorità ivi fissate per la sezione nazionale, in particolare:
 - il miglioramento dell'infrastruttura economica di base del paese,
 - lo sviluppo del settore primario e delle zone rurali,
 - il miglioramento della competitività delle imprese,
 - lo sviluppo equilibrato del turismo,
 - la valorizzazione delle risorse umane,ma deplora la mancanza di una priorità ambientale e di una deconcentrazione economica e demografica;
 2. invita inoltre le autorità greche a rafforzare la decentralizzazione amministrativa per assicurare agli enti regionali e locali il contributo alla gestione degli stanziamenti comunitari, attualmente esercitata dagli organismi e dai ministeri centrali;
 3. si compiace della partecipazione dei consigli regionali alla preparazione e al seguito dei programmi operativi recentemente adottati per le regioni ma chiede al governo di procedere quanto prima all'elezione di tutti i rispettivi membri e alla delega di maggiori poteri in relazione allo sviluppo economico e alla pianificazione locali;
 4. sottolinea le prospettive che si aprono per le regioni greche a causa dell'apertura dei paesi dell'Europa orientale all'economia di mercato, in particolare per la Macedonia e per la Tracia, che potrebbero costituire dei centri di smistamento per i trasporti da e verso la Comunità;
 5. deplora l'assenza di ogni riferimento ai vantaggi connessi con un maggiore afflusso di investimenti esteri per non parlare di un programma volto ad attirare tali investimenti; richiama l'attenzione sul rischio che l'apertura alle forze di mercato manifestata dai paesi dell'Est europeo vicini alla Grecia possa deviare flussi di capitale verso questi ultimi a meno che non ci si adoperi tempestivamente e con notevole impegno per aumentare il potere di attrazione della Grecia per gli investitori privati;
 6. per quanto concerne la priorità assoluta del quadro comunitario di sostegno, ritiene che, pur giudicando opportuni tutti i programmi e i progetti infrastrutturali ivi menzionati, la Commissione dovrebbe assicurare che ci si adoperi con il massimo impegno per esaminare in che modo tali progetti possano contribuire allo sviluppo dell'attività economica e in particolare agli investimenti produttivi volti a creare occupazione, che tutelino nel contempo, il patrimonio ambientale del paese e siano ispirati a uno sviluppo duraturo;
 7. chiede alla Commissione di riesaminare il suo sostegno ai principali progetti in Grecia alla luce dell'esigenza pressante di migliorare i collegamenti nel settore dei trasporti con il resto della Comunità e di rivedere di concerto con le autorità elleniche le attuali priorità nel settore dei miglioramenti infrastrutturali, tra cui porti, aeroporti e i principali collegamenti stradali tra Atene e la costa occidentale; chiede alla Commissione di avviare a tale proposito uno studio sulla necessità di miglioramenti strutturali per i porti che assicurano servizi di collegamento con la Grecia, siti in altri Stati membri della Comunità, soprattutto in Italia;
 8. sottolinea le notevoli carenze esistenti nel settore delle infrastrutture nelle zone insulari della Grecia, in particolare per quanto riguarda i porti, gli aeroporti, l'acqua potabile e le fognature, e invita la Commissione a attribuire una maggiore priorità a tale riguardo;

Venerdì 22 novembre 1991

9. richiama l'attenzione sulle conclusioni di una recente relazione della Direzione generale per gli affari economici e finanziari della Commissione ⁽¹⁾, in cui si afferma la necessità di una trasformazione dell'industria in Grecia e si rileva l'opportunità di aumentare la capacità produttiva nei settori ad alta tecnologia; chiede alle autorità elleniche e alla Commissione di esaminare eventuali modifiche al quadro comunitario di sostegno alla luce di tale relazione e delle incerte prospettive per alcuni importanti settori tradizionali dell'industria manifatturiera greca;
10. chiede alla Commissione che, per correggere le carenze amministrative che possono ritardare l'esecuzione dei programmi comunitari, venga previsto un sostegno tecnico intensificato da parte della Commissione ai ministeri incaricati di avviare e seguire tali programmi utilizzando a tal fine, sempre che sia possibile, consulenti, università e centri di ricerca;
11. chiede alla Commissione e al governo ellenico di procedere quanto prima alla preparazione dei programmi operativi da finanziare con il ricorso a diverse fonti e proposti per il miglioramento della competitività delle imprese e per lo sviluppo equilibrato del turismo, comprese le nuove forme di turismo (turismo nautico, alpino, termale, ecc.), che hanno subito notevoli ritardi;
12. richiama l'attenzione sull'introduzione del quadro comunitario di sostegno in cui si afferma che il turismo è il punto chiave del settore dei servizi dell'economia greca ed è sorpreso che nei vari programmi regionali non si attribuisca maggiore attenzione al suo sviluppo, tanto più che oltre il 12% delle risorse disponibili per le regioni italiane nell'ambito dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali è destinato ad attività turistiche;
13. evidenzia i consistenti importi destinati dal Fondo sociale, tramite il quadro comunitario di sostegno, alla formazione professionale e chiede alla Commissione di assicurare che tali finanziamenti siano utilizzati in modo ottimale nell'interesse del settore produttivo dell'economia greca e in particolare per migliorare la qualità della gestione;
14. richiama in particolare l'attenzione della Commissione sull'assoluta necessità di migliorare la qualità e l'efficacia degli interventi del Fondo sociale in Grecia e di intensificare i controlli a livello regionale e centrale;
15. rileva d'altra parte l'esigenza pressante di rafforzare la capacità della struttura amministrativa a livello centrale e regionale e chiede che sia istituito un programma di formazione volto a migliorare i livelli di funzionamento dell'amministrazione pubblica con il sostegno del Fondo sociale;
16. rileva che il completamento del mercato unico e le decisioni che potranno scaturire dalle discussioni GATT avranno notevoli ripercussioni sul settore primario dell'economia ellenica, che resta di grandissima importanza; chiede pertanto alla Commissione di proporre qualsiasi misura supplementare essa reputi necessaria per aumentare la produttività e l'efficienza dell'agricoltura e della pesca in Grecia, nel rispetto delle tradizioni culturali locali;
17. chiede alla Commissione di prevedere il massimo sostegno possibile nell'ambito del piano di sviluppo regionale greco per le azioni volte a correggere le carenze delle strutture agricole della Grecia e compensare l'insufficiente applicazione delle azioni finanziate nel passato dal FEAOG «Orientamento» e dai programmi integrati mediterranei;
18. invita il governo della Grecia e la Commissione a collaborare all'elaborazione e all'applicazione delle misure necessarie per compensare la riduzione delle entrate agricole e il conseguente deterioramento sociostrutturale di cui soffre l'agricoltura greca in seguito all'adozione degli stabilizzatori;
19. chiede alla Commissione di applicare alla Grecia con flessibilità e accortezza le norme in materia di concorrenza relative agli aiuti statali, data la vulnerabilità di molti settori produttivi alla maggiore concorrenza risultante dal completamento del mercato interno;

⁽¹⁾ Economia europea, edizione speciale 1990: «Impatto del mercato interno per settore industriale: la sfida per gli Stati membri».

Venerdì 22 novembre 1991

20. invita il governo greco a utilizzare i fondi comunitari messi a disposizione nel contesto dei QCS per gli obiettivi in essi previsti allo scopo di preparare il paese ad affrontare la sfida rappresentata dall'applicazione del mercato interno nel 1992, intensificando la collaborazione tra l'amministrazione centrale e le amministrazioni regionali e locali;
21. chiede al governo greco di potenziare la competitività del settore produttivo dell'economia riducendo progressivamente il ruolo dello Stato in un'economia tuttora dominata dalle imprese del settore pubblico; chiede in particolare al governo ellenico di istituire un contesto giuridico e amministrativo che consenta al settore privato di svolgere un ruolo più attivo nei programmi cofinanziati dalla Comunità;
22. si compiace del requisito secondo cui tutti i progetti più importanti vanno sottoposti alla valutazione dell'impatto ambientale per garantirne la conformità alla legislazione comunitaria, ma è preoccupato per l'applicazione di tale requisito in Grecia e chiede al governo ellenico di assicurare in particolare che i progetti concernenti la deviazione del fiume Akhelóos e l'acquacoltura nel golfo di Arta siano realizzati secondo quanto stabilito con la Commissione e in modo da arrecare danni minimi all'ambiente;
23. invita la Commissione ad adoperarsi perché nel quadro della riforma dei Fondi strutturali sia garantito un maggior coordinamento tra la politica nell'ambito dei Fondi strutturali e la politica in materia ambientale della Comunità e chiede inoltre alla Commissione di sviluppare ed applicare in tale contesto indicatori macroeconomici che diano un'idea del grado di stabilità della politica strutturale seguita;
24. chiede al governo greco di semplificare tempestivamente le sue procedure amministrative, così da consentire un migliore impiego dei fondi destinati all'assistenza tecnica;
25. richiama l'attenzione della Commissione, visti i periodi di siccità che si sono verificati in Grecia, sugli acuti problemi in materia di approvvigionamenti idrici che si registrano nelle regioni greche in particolare in quelle di Salonicco e di Atene, dove è concentrato il 50% della popolazione del paese;
26. chiede al governo greco e alla Commissione di collaborare nell'ambito di una ricerca strategica concernente:
 - a) le possibilità di promuovere forme alternative di turismo in Grecia, in particolare per richiamare visitatori nelle regioni meno frequentate del paese, piuttosto che nei principali centri turistici;
 - b) le possibilità di attirare nelle regioni greche, incluse quelle dipendenti dal turismo, industrie di servizi mobili a livello internazionale, per esempio sezioni amministrative delle compagnie d'assicurazione e attività nel settore della programmazione informatica;
 - c) le possibilità di incoraggiare gli investimenti greci e stranieri in attività di produzione ad alta tecnologia, eventualmente con l'obiettivo di immettere i prodotti sui mercati del Mediterraneo orientale e del Golfo Persico;
 - d) le possibilità di richiamare in Grecia persone altamente qualificate, tra cui emigranti di origine ellenica, che possano contribuire sia allo sviluppo della ricerca che ad altre attività intellettuali economicamente rilevanti nonché a migliori collegamenti locali tra l'istruzione superiore e l'economia;
 - e) le possibilità di promuovere su vasta scala l'impiego di energia solare ed energia eolica;
27. chiede alla Commissione di avviare una politica di informazione adeguata in merito alle possibilità di sostegno comunitario allo sviluppo regionale greco per porre rimedio alle difficoltà provocate dalla perifericità e dall'insularità della maggior parte del paese e chiede che vengano aperti nuovi uffici d'informazione della Commissione, oltre a quello di Atene, nelle capitali regionali come Salonicco, Patrasso, Heraklion e Alessandroupolis;
28. incoraggia il governo greco, nella prospettiva dell'Unione economica e monetaria, a continuare i suoi sforzi in materia di armonizzazione fiscale con la Comunità nonché in materia di frode fiscale;
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo ellenico, alla Commissione e al Consiglio.

Venerdì 22 novembre 1991

c) A3-291/91

RISOLUZIONE
sul programma PERIFRA

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Raffarin sul programma PERIFRA (doc. B3-1986/90),
 - visto il regolamento generale 2052/88 concernente i fondi strutturali nonché il regolamento 4250/88 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e il regolamento 4255/88 relativo al Fondo sociale europeo,
 - vista la IV relazione periodica della Commissione sulla situazione socioeconomica e sullo sviluppo delle regioni della Comunità (COM(90) 0609),
 - visto il programma di lavoro della Commissione per il 1991,
 - visto il documento della Commissione sugli orientamenti di politica economica per il 1991 e la relazione sullo stesso argomento ⁽¹⁾,
 - visti i programmi POSEIDOM ⁽²⁾, POSEICAN ⁽³⁾ e POSEIMA ⁽⁴⁾,
 - visto il programma REGIS ⁽⁵⁾,
 - vista l'adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 1991 ⁽⁶⁾ e, in particolare, la linea di bilancio B2-610 — PERIFRA (regioni periferiche e attività compromesse),
 - viste le sue decisioni adottate nel corso della prima lettura del progetto di bilancio 1992 e, in particolare, il commento iscritto a fronte degli importi proposti per il 1992, pari a 50.000.000 ecu in impegni e 25.000.000 ecu in pagamenti,
 - visto il paragrafo 18 della sua risoluzione del 24 ottobre 1991 sul progetto di bilancio 1992 (sezione Commissione) ⁽⁷⁾, nel quale ribadisce che PERIFRA dovrebbe essere in grado di proseguire nel 1992 le sue azioni a sostegno delle regioni periferiche e delle attività fragili,
 - viste le informazioni fornite dalla Commissione in merito alla destinazione degli aiuti nell'ambito della linea PERIFRA nel 1991,
 - vista la relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale (A3-0291/91),
- A. considerando che il commento iscritto nel 1991 per PERIFRA suggeriva l'opportunità di utilizzare il programma per affrontare i problemi delle regioni influenzate negativamente dai seguenti fattori:
- a) collocazione periferica;
 - b) liberalizzazione commerciale nel quadro del GATT;
 - c) ingresso dei Länder dell'ex Repubblica democratica tedesca;
 - d) nuove concessioni commerciali ai paesi dell'Europa orientale destinatari del programma PHARE;
 - e) chiusura delle installazioni militari in seguito agli accordi sul disarmo;
 - f) aumento dei costi energetici dovuto alla guerra del Golfo e alle sue conseguenze;

⁽¹⁾ G.U. n. C 53 del 28.2.1990, pag. 1.

⁽²⁾ G.U. n. L 399 del 30.12.1989.

⁽³⁾ G.U. n. L 171 del 29.6.1991, pag. 5.

⁽⁴⁾ G.U. n. L 171 del 29.6.1991, pag. 10.

⁽⁵⁾ G.U. n. C 196 del 4.8.1990, pag. 15.

⁽⁶⁾ G.U. n. L 30 del 4.2.1991.

⁽⁷⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 2 a).

Venerdì 22 novembre 1991

- B. considerando che il commento proposto per il 1992 ⁽¹⁾ limita drasticamente le categorie di fattori ammissibili a beneficiare dell'aiuto ai punti a), d) ed e) dell'elenco sopra riportato,
- C. richiamandosi alla lettera inviata dal Direttore generale per la politica regionale (DG XVI) della Commissione agli Stati membri, nella quale questi ultimi sono invitati a presentare progetti destinati a essere finanziati da PERIFRA, nonché alle risposte pervenute dagli Stati membri,
1. si compiace per la decisione di approvare il programma PERIFRA a suo tempo presa dalla commissione per i bilanci e dal Parlamento;
 2. si compiace del fatto che il programma PERIFRA non sia puramente limitato alle regioni di cui agli obiettivi n. 1, 2 e 5 b);
 3. deplora che la Commissione non abbia inviato al Parlamento, in relazione alla suddetta decisione, un progetto di programma o di decisione che consentisse di deliberare con cognizione di causa sulla ripartizione dei fondi in base a principi giustificati e verificabili;
 4. constata che, nonostante gli sforzi compiuti attraverso i fondi strutturali e i programmi specifici a favore delle regioni periferiche, lo sviluppo in termini di P.I.L. procapite ponderato conosce in pratica un momento di arresto;
 5. riconosce che determinati fatti di natura politica (guerra del Golfo) o commerciale (estensione ad altri paesi del sistema delle preferenze generalizzate) hanno aggravato la situazione delle regioni periferiche;
 6. ricorda l'impegno costituzionale di ridurre gli squilibri regionali, assunto con l'Atto unico europeo e attualmente inserito nell'articolo 130A del Trattato;
 7. riconosce che le regioni periferiche dispongono di un «insieme di programmi» che consentono di fronteggiare le esigenze generali e i problemi specifici, anche se le relative risorse finanziarie si sono mostrate inadeguate per quanto riguarda le suddette esigenze e i progetti presentati dai singoli operatori economici;
 8. rileva che nel 1991 sono stati presentati 124 progetti da parte degli Stati membri, con una richiesta di aiuti pari a 117.500.000 ecu, gran parte dei quali riguardavano progetti connessi alla guerra del Golfo e alla chiusura di installazioni di difesa; rileva inoltre che, nella destinazione definitiva, tutti gli Stati membri, a eccezione del Lussemburgo, hanno ricevuto aiuti nel quadro del programma PERIFRA, comprese regioni non coperte dai Fondi strutturali;
 9. chiede alla Commissione di effettuare un'indagine sulle esigenze specifiche delle regioni periferiche della Comunità, cui non riescono a far fronte i Quadri comunitari di sostegno e i programmi specifici già esistenti; fa rilevare che le esigenze specifiche così identificate dovrebbero costituire la base di un programma permanente a favore delle regioni periferiche, analogo a «PERIFRA»;
 10. richiama l'attenzione delle Istituzioni comunitarie sulla necessità in primo luogo di formare e quindi di mobilitare le risorse umane di tali regioni periferiche, che proprio per la loro lontananza e insularità devono poter contare maggiormente sulle proprie forze. In tale contesto, il potenziamento delle attività indipendenti, oltre a coprire un settore non sufficientemente curato, costituisce un modo efficace di incrementare le suddette risorse; è del pari necessario stimolare la cosiddetta economia sociale e promuovere il cooperativismo nonché l'accesso dei lavoratori alla proprietà dei mezzi di produzione mediante meccanismi di associazione o di autogestione, così come favorire la creazione spontanea di occupazione tra lavoratori disoccupati;
 11. fa rilevare che il programma PERIFRA, inteso come programma volto alla formazione e mobilitazione delle risorse umane per l'esercizio di attività indipendenti, deve avere carattere permanente in quanto destinato a far fronte a esigenze di questo tipo; per quanto attiene alla

⁽¹⁾ Anche nel 1991 gli eventi eccezionali verificatisi nell'Europa Centro-orientale hanno provocato notevoli problemi nelle regioni sensibili della Comunità (regioni periferiche, regioni che risentono delle nuove concessioni commerciali a favore di paesi compresi nel programma PHARE e regioni che si trovano davanti a gravi problemi strutturali dovuti, da un lato, alla conversione dell'industria bellica alla produzione civile e, dall'altro, alla riduzione delle installazioni militari).

Venerdì 22 novembre 1991

priorità nella concessione degli aiuti, si dovrebbero seguire criteri di solidarietà, favorendo in primo luogo i giovani che accedono a un impiego o iniziano a esercitare un'attività professionale, quindi i disoccupati che desiderano avviare per conto proprio un'attività economica e infine i lavoratori che aspirano alla proprietà dei mezzi di produzione, in forma sia individuale che collettiva;

12. chiede alla Commissione di fare in modo che, nell'esercizio finanziario in corso, PERIFRA assuma la forma di un'iniziativa comunitaria che espliciti, attraverso tutta una serie di microprogetti a carattere locale, funzioni complementari a quelle degli attuali Quadri comunitari di sostegno e dei programmi POSEIDOM, POSEICAN, POSEIMA e REGIS;

13. ritiene che nell'esercizio finanziario 1991 sia assolutamente necessario dare priorità alle attività intese a combattere nella maniera più adeguata e rigorosa le circostanze negative che figurano nel bilancio approvato, estendendo l'aiuto a tutti quei territori in cui si siano verificati i suddetti fatti negativi che hanno portato alla decisione parlamentare;

14. reputa che gli stanziamenti di bilancio erogati nell'ambito dell'esercizio trascorso per il finanziamento di misure atte a creare nuovi posti di lavoro nelle regioni particolarmente colpite sul piano occupazionale dai provvedimenti in materia di disarmo siano del tutto insufficienti a risolvere tale problematica e che, viste le dimensioni della stessa, sia assolutamente necessario avviare, dopo il 1993, attività nel quadro dei fondi strutturali, ritiene che finché non saranno create queste possibilità, il programma PERIFRA (voce B2-610 del bilancio comunitario) dovrebbe essere portato avanti per la messa a punto di progetti preliminari e misure di appoggio;

15. ribadisce l'opinione espressa nell'emendamento, approvato nel corso della prima lettura del bilancio 1992, che estende il programma PERIFRA alle regioni esposte a gravi problemi strutturali dovuti, da un lato, alla riconversione dell'industria bellica alla produzione civile e, dall'altro, alla riduzione delle installazioni militari, ma ritiene che gli stanziamenti assegnati debbano essere sostanzialmente aumentati in futuro per non rendere irrilevante il loro impatto globale;

Il Programma PERIFRA nel 1992

16. ritiene che i principali criteri da applicare nella decisione sulla destinazione degli aiuti nel 1992 siano i seguenti:

- gravità dei problemi nelle regioni periferiche che risentono delle nuove concessioni commerciali ai paesi dell'Europa centro-orientale;
- impatto delle riduzioni delle installazioni militari e della riconversione alla produzione civile dell'industria bellica;
- necessità di fornire sostegno concreto alle industrie belliche che stanno cercando di passare alla produzione civile;
- disponibilità o meno di altri strumenti comunitari (in particolare i Fondi strutturali CE) e di altri stanziamenti per far fronte ai problemi;

Nuovi programmi

17. ritiene che attualmente le politiche comunitarie non siano atte a tener conto delle difficoltà specifiche sorte in seguito alla chiusura delle basi militari o di conseguenze meno dirette del processo di pace, come la chiusura di industrie che producono materiale bellico e ritiene opportuno che la Commissione adotti un'iniziativa in tale ambito dopo il 1992;

*
* *
*

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

Venerdì 22 novembre 1991

12. Regime di premio per le vacche nutrici *

— proposta di regolamento COM(91) 392

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio recante deroga al regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per le vacche nutrici, limitatamente al periodo di presentazione delle domande 1991-1992

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 4)

Secondo considerando

considerando che nel settore delle carni bovine si assiste da tempo ad una flessione dei prezzi di commercializzazione dei capi ingrassati per la macellazione; che questa circostanza economica ha inevitabili ripercussioni *anche* a livello dei produttori dediti all'allevamento di vacche nutrici;

considerando che nel settore delle carni bovine si assiste da tempo ad una flessione dei prezzi di commercializzazione dei capi ingrassati per la macellazione; che questa circostanza economica ha inevitabili ripercussioni **sia** a livello dei produttori dediti all'allevamento di vacche nutrici, **che a livello dei produttori di carni bovine in genere;**

(Emendamento n. 5)

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando la situazione dei produttori di carni bovine, egualmente colpiti dalla flessione dei prezzi, e la necessità di fornire un sostegno equilibrato all'intero settore delle carni bovine, e raccomandando pertanto di aumentare da 40 a 50 ecu anche il premio speciale per i produttori di carni bovine;

(Emendamento n. 6)

Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis

Il primo paragrafo dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68 è così redatto:

1. «I produttori di carni bovine possono ottenere un premio speciale. Questo viene concesso loro su richiesta per bovini maschi di almeno 9 mesi ingrassati nella loro azienda. Il premio è limitato a 90 capi per anno civile e azienda; l'importo del premio è fissato a 50 ecu per capo. Il premio viene concesso una sola volta per ciascun capo. Esso viene versato al produttore o rimesso allo stesso».

(*) G.U. n. C 288 del 6.11.1991, pag. 5.

Venerdì 22 novembre 1991

— A3-327/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante deroga al regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per le vacche nutrici, limitatamente al periodo di presentazione delle domande 1991/1992

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0392) (1),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0381/91),
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-0327/91),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) G.U. n. C 288 del 6.11.1991, pag. 5.

13. Concessione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica — Accordo con l'URSS su una garanzia di credito *

a) proposta di decisione COM(91) 443

Proposta della Commissione per una decisione del Consiglio concernente la concessione di un prestito a medio termine all'URSS e alle sue repubbliche

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Titolo

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'URSS e alle sue repubbliche

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'URSS o alle sue repubbliche
(Il presente emendamento si applica all'intero testo)

Venerdì 22 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n.7)

Considerando settimo bis (nuovo)

reputando opportuno che in fase di applicazione della presente decisione la Comunità preveda una ripartizione equilibrata tra le varie repubbliche in funzione del fabbisogno reale e che le relazioni commerciali tradizionali fra le repubbliche non vengano perturbate;

(Emendamento n. 2)

Decimo considerando

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione **e che tale prestito sia garantito da un «fondo di garanzia», le cui modalità dovranno essere fissate entro il 31 dicembre 1992;**

(Emendamento n.8)

Articolo 1, paragrafo 2

2. La quota complessiva dell'importo del prestito destinata al finanziamento di importazioni provenienti dalla Comunità deve essere pari almeno al 50%, tenuto conto delle possibilità di fornitura di prodotti provenienti dalla Bulgaria, dalla Cecoslovacchia, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Lituania, dalla Lettonia, dall'Estonia (e dalla Jugoslavia).

2. La quota complessiva dell'importo del prestito destinato al finanziamento di importazioni provenienti dalla Comunità deve essere pari almeno al 50%, tenuto conto **in via prioritaria** delle possibilità di fornitura di prodotti provenienti dalla Bulgaria, dalla Cecoslovacchia, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Lituania, dalla Lettonia, dall'Estonia (e dalla Jugoslavia).

(Emendamento n. 3)

Articolo 4

La Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità dell'URSS e delle sue repubbliche, previa consultazione del comitato monetario, le condizioni economiche e finanziarie relative alla concessione del prestito e le disposizioni concernenti la messa a disposizione dei fondi, nonché le garanzie necessarie per assicurare il rimborso del prestito.

La Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità dell'URSS o delle sue repubbliche, previa consultazione del comitato monetario, le condizioni economiche finanziarie relative alla concessione del prestito e le disposizioni concernenti la messa a disposizione dei fondi, nonché le garanzie necessarie per assicurare il rimborso del prestito. **Tali condizioni sono comunicate al Parlamento europeo e al comitato monetario e adottate dalla Comunità in base agli articoli 113 e 235 del trattato CEE; esse devono rientrare nell'ambito di una strategia globale per il miglioramento delle infrastrutture connesse con la distribuzione alimentare.**

(Emendamento n. 9)

Articolo 4, secondo comma (nuovo)

Nella gestione di questo prestito, la Commissione dovrà prevedere una ripartizione equilibrata tra le varie repubbliche in funzione dei bisogni reali nonché evitare di perturbare le relazioni commerciali tradizionali fra le repubbliche.

Venerdì 22 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 13)

Articolo 5, secondo comma (nuovo)

Sul piano politico inoltre la Commissione tiene conto della situazione nell'URSS o nelle repubbliche per quanto riguarda la democrazia, i diritti umani e i diritti delle minoranze.

(Emendamento n. 4)

Articolo 9, primo comma

Il prestito è messo a disposizione dell'URSS e delle sue repubbliche in tre quote successive, fatte salve le disposizioni degli articoli 1 e 7.

Il prestito è messo a disposizione dell'URSS o delle sue repubbliche in tre quote successive **di 416.600.000 ecu**, fatte salve le disposizioni degli articoli 1 e 7.

(Emendamento n. 5)

Articolo 9, secondo comma

La prima quota è versata non appena terminate le operazioni di raccolta dei fondi.

La prima quota è versata non appena terminate le operazioni di raccolta dei fondi. **Le quote successive sono messe a disposizione dell'URSS o delle sue repubbliche sulla base di decisioni prese in virtù della procedura prevista all'articolo 235 del Trattato CEE.**

(Emendamento n. 6)

Articolo 9, comma terzo bis (nuovo)

Il prestito è garantito da un fondo di garanzia le cui modalità devono essere fissate entro il 31 dicembre 1992.

(Emendamenti nn. 14 e 11)

Articolo 11

Almeno *una volta* all'anno la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un'analisi dell'applicazione della presente decisione.

Almeno **quattro volte** all'anno, e in ogni caso **prima della concessione rispettivamente della seconda e della terza quota**, la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un'analisi dell'applicazione della presente decisione.

— A3-328/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa alla decisione concernente la concessione di un prestito a medio termine all'URSS e alle sue repubbliche

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 443),

— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE (C3-0391/91),

Venerdì 22 novembre 1991

- visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione politica (A3-0328/91),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

b) proposta di decisione COM(91) 458

- **proposta di decisione concernente la conclusione da parte della Comunità europea, di un accordo in forma di scambio di lettere complementare tra la Comunità economica europea e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo a una garanzia di credito per assicurare l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari in Unione Sovietica (C3-0390/91): approvata**

14. Custodia dei bambini *

- **proposta di raccomandazione COM(91) 233**

Proposta della Commissione per una raccomandazione del Consiglio sull'assistenza e la custodia dei bambini

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Considerando dodicesimo bis (nuovo)

considerando che la carenza di strutture di buona qualità per l'assistenza e custodia dei bambini ha un effetto direttamente frenante sulla crescita economica giacché impedisce alle donne di entrare nel mercato del lavoro, senza contare che in taluni Stati membri le donne non possono essere iscritte nelle liste di disoccupazione se non è garantita l'assistenza ai loro bambini,

(*) G.U. n. C 242 del 17.9.1991, pag. 3.

Venerdì 22 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

Considerando diciottesimo bis (nuovo)

considerando che in definitiva sono da ritenere prioritarie le azioni rivolte ai bambini meno protetti, quelli più emarginati e quelli del mondo rurale, in quanto è necessario raggiungere un livello minimo per tutti i bambini della Comunità mediante l'ampliamento delle possibilità di custodia già esistenti; considerando che il miglioramento della qualità di tali possibilità di custodie sarà un importante obiettivo, parallelamente alla loro generalizzazione in tutto il territorio della Comunità, e un riferimento per i paesi terzi,

(Emendamento n. 3)

Articolo 1

Si raccomanda agli Stati membri di *adottare* misure che consentano agli uomini e alle donne di conciliare i loro obblighi professionali con gli obblighi familiari derivanti dalla cura e dall'educazione dei figli.

Si raccomanda agli Stati membri di **migliorare** le misure che consentano agli uomini e alle donne di conciliare i loro obblighi professionali con gli obblighi familiari derivanti dalla cura e dall'educazione dei figli.

Tali misure dovrebbero:

- **promuovere la parità di opportunità e l'uso effettivo del potenziale di forza lavoro, permettendo alle donne di entrare e partecipare al mercato del lavoro a parità con gli uomini;**
- **promuovere il benessere dei bambini e delle famiglie garantendo che le necessità di tutti i bambini e delle famiglie siano soddisfatte e riconoscendo che le responsabilità derivanti dall'assistenza e educazione dei bambini permangono fino a tutto il periodo di scolarità degli stessi;**
- **riconoscere la differenza esistente nell'occupazione e nella situazione familiare dei genitori.**

(Emendamento n. 4)

Articolo 2, parte introduttiva

Si raccomanda a tal fine agli Stati membri di realizzare, con l'appropriata partecipazione delle autorità centrali, regionali e locali, delle parti sociali e delle altre organizzazioni competenti, misure nei seguenti quattro settori:

Si raccomanda a tal fine agli Stati membri di realizzare, con l'appropriata partecipazione delle autorità centrali, regionali e locali, delle parti sociali e delle altre organizzazioni competenti, **tra cui le organizzazioni non governative e di volontariato**, misure nei seguenti quattro settori:

(Emendamento n. 5)

Articolo 2, secondo comma (nuovo)

Tali misure debbono comprendere la creazione di un quadro per la promozione dello sviluppo di una stretta collaborazione tra governi, autorità locali, organizzazioni e parti sociali.

Venerdì 22 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 6)

Articolo 3, frase introduttiva

Per quanto riguarda la realizzazione di servizi di assistenza e custodia dei bambini, si raccomanda agli Stati membri di adottare misure volte a:

Per quanto riguarda la realizzazione di servizi di assistenza e custodia dei bambini, si raccomanda agli Stati membri di adottare misure volte ad **attuare le disposizioni legislative necessarie per:**

(Emendamenti nn. 7 e 25)

Articolo 3, lettera a)

a) consentire a tutti i genitori che lavorano o cercano un posto di lavoro o che seguono corsi d'istruzione o formazione, l'accesso a efficienti servizi e locali. Ciò esige che i servizi abbiano costi contenuti, e assicurino nel contempo una sicura sorveglianza ed «educazione» generale o metodi pedagogici, che si tenga conto delle esigenze dei genitori e dei bambini nel determinare l'accesso ai servizi; che i servizi siano disponibili in tutte le aree e regioni degli Stati membri, comprese le aree urbane e rurali; che garantiscano l'accesso a bambini aventi esigenze particolari o d'ordine linguistico e a quelli che vivono in famiglie monoparentali, e che detti servizi siano conformi a tali esigenze;

a) consentire a tutti i genitori che lavorano o cercano un posto di lavoro o che seguono corsi d'istruzione o formazione, l'accesso ad efficienti servizi e locali. **Va inoltre compiuto uno sforzo per coprire la domanda di servizi di buona qualità, di assistenza e custodia dei bambini in case private o centri di assistenza diurna e asili nido, di buona formazione e vigilanza.** Ciò esige che i servizi abbiano costi contenuti, **corrispondano agli orari di lavoro** e assicurino nel contempo una sorveglianza sicura **da parte di personale sufficiente** ed «educazione» generale o metodi pedagogici, che si tenga conto delle esigenze dei genitori e dei bambini nel determinare l'accesso ai servizi; che i servizi siano disponibili in tutte le aree e regioni degli Stati membri, comprese le zone urbane e **soprattutto** quelle rurali; che garantiscano l'accesso a bambini aventi esigenze particolari, **bambini provenienti da gruppi di minoranze etniche e/o con esigenze d'ordine linguistico** e a quelli che vivono in famiglie monoparentali, e che detti servizi **riconoscano l'importanza di tali esigenze** e siano ad esse conformi. **A lungo termine queste offerte vanno garantite a tutti i bambini.**

Gli Stati membri debbono garantire un aumento costante della copertura annuale, sulla base di una valutazione del fabbisogno reale in termini di strutture per l'assistenza dei bambini e tenendo conto del tasso occupazionale femminile e della situazione generale delle singole famiglie. Ai fini della valutazione del fabbisogno è necessario elaborare apposite analisi che potranno peraltro costituire il punto di partenza per l'attuazione di programmi di azione e sviluppo in campo sociale.

(Emendamento n. 8)

Articolo 3, lettera b)

b) incoraggiare la flessibilità e la varietà dei servizi come elementi di una strategia volta ad accrescere le possibilità di scelta e soddisfare le diverse preferenze, esigenze e situazioni dei bambini e delle famiglie, pur preservando una coerenza fra i vari servizi;

b) incoraggiare la flessibilità e la varietà dei servizi, **ivi compresa la cura dei bambini**, come elementi di una strategia volta ad accrescere le possibilità di scelta e soddisfare le diverse preferenze, esigenze e situazioni dei bambini e delle famiglie, pur preservando una coerenza fra i vari servizi;

Venerdì 22 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

b bis) garantire un ambiente e un'organizzazione sani dei servizi, prevedendo tra l'altro anche strutture esterne di vario tipo;

(Emendamento n. 9)

Articolo 3, lettera c)

c) *cercare di* migliorare le possibilità di formazione (iniziale e permanente) degli addetti ai servizi d'assistenza e custodia dei bambini, affinché tale formazione sia conforme alla grande importanza e al valore sociale ed educativo del loro lavoro;

c) migliorare le possibilità di formazione (iniziale e permanente) degli addetti ai servizi d'assistenza e custodia dei bambini, affinché tale formazione sia conforme alla grande importanza e al valore sociale ed educativo del loro lavoro;

(Emendamento n. 10)

Articolo 3, lettera c bis (nuova)

c bis) prendere iniziative presso le associazioni e istituzioni affinché creino servizi di custodia dei bambini (durante il loro orario di lavoro) in modo da rendere compatibile per gli uomini e per le donne la cura dei figli con la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.

(Emendamenti nn. 11 e 20)

Articolo 3, lettere e ed e) bis (nuove)

e) garantire che i finanziamenti pubblici diano un contributo *essenziale* allo sviluppo di servizi di costo *contenuto*, omogenei ed efficienti, con possibilità di scelta per i genitori;

e) garantire che i finanziamenti, **la sorveglianza e il controllo** pubblici diano un contributo **adeguato** allo sviluppo di servizi omogenei ed efficienti di costo **commisurato al reddito del genitore o dei genitori** ma tali da offrire loro una possibilità di scelta;

e bis) attuare progetti internazionali basati sullo scambio di esperienze al fine di promuovere la creazione di strutture di vario tipo di alto livello qualitativo, per l'assistenza e la custodia di bambini; a tal fine possono essere utilizzati fondi del programma comunitario NOW e risorse del Fondo sociale e del Fondo di sviluppo regionale.

(Emendamento n. 12)

Articolo 4

Per quanto riguarda i congedi parentali per i genitori che lavorano e sono responsabili della cura e dell'educazione dei figli, si raccomanda agli Stati membri di continuare a elaborare misure che tengano conto dell'accresciuta partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Ciò esige che tutti i genitori che lavorano, uomini e donne, possano fruire di un congedo parentale al fine di un efficace esercizio della duplice responsabilità familiare e professionale prevedendo, fra l'altro, modalità flessibili di congedo.

Per quanto riguarda i congedi parentali per i genitori che lavorano e sono responsabili della cura e dell'educazione dei figli, si raccomanda agli Stati membri di continuare a elaborare misure che tengano conto dell'accresciuta partecipazione delle donne al mercato del lavoro e **della necessità di riconoscere socialmente il lavoro di custodia**. Ciò esige che tutti i genitori che lavorano, uomini e donne, possano fruire di un congedo parentale **e di un compenso per la diminuzione del reddito lavorativo** al fine di un efficace esercizio della duplice responsabilità familiare e professionale prevedendo, fra l'altro, modalità flessibili di congedo.

Venerdì 22 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 13)

Articolo 5, lettera b)

- | | |
|--|--|
| <p>b) prendere iniziative che <i>migliorino le</i> condizioni di lavoro <i>degli</i> addetti ai servizi di assistenza e di custodia dei bambini e garantiscano il riconoscimento del valore sociale del lavoro da essi svolto;</p> | <p>b) prendere iniziative che garantiscano condizioni di lavoro adeguate e comparabili a quelle esistenti in altri settori per gli addetti ai servizi di assistenza e di custodia dei bambini e garantiscano il riconoscimento del valore sociale del lavoro da essi svolto, per evitare la precarietà dei posti di lavoro;</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 18)

Articolo 5, lettera c)

- | | |
|--|--|
| <p>c) promuovere azioni, <i>specialmente</i> nel settore pubblico, che servano da esempio ad altre iniziative in questo campo.</p> | <p>c) promuovere azioni nel settore pubblico e privato che servano da esempio ad altre iniziative in questo campo.</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 14)

Articolo 6

Per quanto riguarda le responsabilità derivanti dalla cura e dall'educazione dei figli, si raccomanda agli Stati membri di *promuovere e incoraggiare una maggiore partecipazione degli uomini al fine di arrivare a una più equa divisione delle responsabilità familiari fra uomini e donne.*

Per quanto riguarda le responsabilità derivanti dalla cura e dall'educazione dei figli, si raccomanda **a tutti gli Stati membri di riconoscere esplicitamente l'importanza di pervenire a una più equa divisione delle responsabilità familiari fra uomini e donne: adottare misure intese a promuovere una maggiore partecipazione degli uomini alla cura e all'educazione dei figli, sia come padri che come lavoratori in servizi di custodia di bambini e assicurare che tutte le altre misure adottate per conciliare il lavoro con le responsabilità familiari siano compatibili con tale obiettivo.**

(Emendamento n. 15)

Articolo 7

Gli Stati membri informano la Commissione, entro *tre* anni dalla data di adozione della presente raccomandazione, delle misure intraprese per attuarla, in modo da permettere alla Commissione di elaborare una relazione sul complesso di tali misure.

Gli Stati membri informano la Commissione, entro **due** anni dalla data di adozione della presente raccomandazione, delle misure intraprese per attuarla, in modo da permettere alla Commissione di elaborare una relazione sul complesso di tali misure **e, successivamente, di elaborare ogni tre anni una relazione sulla situazione. La Commissione elabora una relazione sulla situazione, destinata al Parlamento, allo scadere dei primi due anni e, successivamente, ogni tre anni.**

(Emendamento n. 26)

Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis

Si raccomanda agli Stati membri di apportare miglioramenti sostanziali per rispondere alle richieste insoddi-

Venerdì 22 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

sfatte. Gli Stati membri, che non l'abbiano ancora fatto dovrebbero prendere le misure necessarie per raggiungere i seguenti obiettivi:

- i) **bambini di meno di 3 anni: posti a tempo pieno per almeno il 6% dei bambini, non comprese le scuole materne;**
- ii) **bambini a partire dai 3 anni e fino all'età della scolarizzazione primaria: posti per l'intera giornata, in scuole materne o giardini d'infanzia, per almeno il 65% dei bambini.**

Gli Stati membri che hanno già raggiunto questi obiettivi dovrebbero aumentare il numero di posti disponibili fissando annualmente un numero concordato di posti fino a soddisfare la domanda inevasa.

Tali obiettivi dovrebbero essere realizzati secondo un calendario convenuto tra la Commissione e gli Stati membri e dovrebbero essere raggiunti al massimo entro cinque anni.

— A3-329/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una raccomandazione del Consiglio sull'assistenza e la custodia dei bambini

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0233) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE (C3-0329/91),
- visti la relazione della commissione per i diritti della donna e il parere della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro (A3-0329/91),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 242 del 17.9.1991, pag. 3.

Venerdì 22 novembre 1991

15. Misure specifiche a favore dei DOM in ordine a taluni prodotti agricoli *

— proposta di regolamento COM(91) 160

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare in ordine a taluni prodotti agricoli**Approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Secondo considerando

considerando che la situazione geografica eccezionale dei dipartimenti francesi d'oltremare rispetto alle fonti di approvvigionamento a monte di talune produzioni alimentari di largo consumo impone a questi dipartimenti oneri tali da compromettere gravemente dette produzioni; che ciò si riscontra in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di cereali che non sono, né potranno essere prodotti localmente e per i quali i DOM dipendono interamente da fonti di approvvigionamento esterne; che è possibile ovviare a questo svantaggio naturale rendendo più favorevoli le condizioni di approvvigionamento; che tale obiettivo può essere realizzato mediante un'esenzione dal prelievo applicabile alle importazioni di cereali nei DOM;

considerando che la situazione geografica eccezionale dei dipartimenti francesi d'oltremare rispetto alle fonti di approvvigionamento a monte di talune produzioni alimentari di largo consumo impone a questi dipartimenti oneri tali da compromettere gravemente dette produzioni; che ciò si riscontra in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di cereali **e di cruscami di cereali** che non sono, né potranno essere prodotti localmente e per i quali i DOM dipendono interamente da fonti di approvvigionamento esterne; che è possibile ovviare a questo svantaggio naturale rendendo più favorevoli le condizioni di approvvigionamento; che tale obiettivo può essere realizzato mediante un'esenzione dal prelievo applicabile alle importazioni di cereali **e di cruscami di cereali** nei DOM;

(Emendamento n. 2)

Terzo considerando

considerando che, nell'interesse della cooperazione regionale, occorre privilegiare le importazioni, nei dipartimenti francesi d'oltremare, di cereali originari dei paesi e territori d'oltremare, degli Stati ACP e degli altri paesi in via di sviluppo; che tuttavia, in caso di difficoltà, il regime di esenzione dal prelievo può essere applicato, in via eccezionale, anche alle importazioni di cereali originari di altri paesi terzi;

considerando che, nell'interesse della cooperazione regionale, occorre privilegiare le importazioni, nei dipartimenti francesi d'oltremare, di cereali **e di cruscami di cereali** originari dei paesi e territori d'oltremare, degli Stati ACP e degli altri paesi in via di sviluppo; che tuttavia, in caso di difficoltà, il regime di esenzione dal prelievo può essere applicato, in via eccezionale, anche alle importazioni di cereali **e di cruscami di cereali** originari di altri paesi terzi;

(Emendamento n. 3)

Quarto considerando

considerando che, per mantenere la competitività dei cereali di origine comunitaria nell'approvvigionamento

considerando che, per mantenere la competitività dei cereali di origine comunitaria nell'approvvigionamento

(*) G.U. n. C 149 dell'8.6.1991, pag. 6.

Venerdì 22 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

dei dipartimenti francesi d'oltremare, al fine di realizzare pienamente l'obiettivo di una riduzione dei prezzi in questi dipartimenti, perseguito dal programma POSEI-DOM, stimolando la concorrenza tra le varie fonti di approvvigionamento e di evitare nel contempo che siano perturbate le correnti d'interscambio tradizionali, è opportuno prevedere, a favore dei DOM, l'immissione in commercio di prodotti detenuti all'intervento ed eventualmente di cereali disponibili sul mercato comunitario, smerciati a condizioni equivalenti all'esenzione dal prelievo;

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

dei dipartimenti francesi d'oltremare, al fine di realizzare pienamente l'obiettivo di una riduzione dei prezzi in questi dipartimenti, perseguito dal programma POSEI-DOM, stimolando la concorrenza tra le varie fonti di approvvigionamento e di evitare nel contempo che siano perturbate le correnti d'interscambio tradizionali, è opportuno prevedere, a favore dei DOM, l'immissione in commercio di prodotti detenuti all'intervento ed eventualmente di cereali disponibili sul mercato comunitario, smerciati a condizioni equivalenti all'esenzione dal prelievo, **sulla base dei prezzi praticati all'esportazione a favore dei paesi terzi;**

(Emendamento n. 4)

Sesto considerando

considerando che è opportuno sostenere le forme tradizionali di allevamento, atte a sopperire al fabbisogno locale nei dipartimenti; che tale obiettivo può essere perseguito con una partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, con la concessione di un premio integrativo all'ingrasso dei bovini maschi adulti da carne, con un aiuto al consumo di latticini freschi, nonché con misure relative all'approvvigionamento di animali maschi da ingrasso;

considerando che è opportuno sostenere le forme tradizionali di allevamento, atte a sopperire al fabbisogno locale nei dipartimenti; che tale obiettivo può essere perseguito, **in particolare** con una partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, con la concessione di un premio integrativo all'ingrasso dei bovini maschi adulti da carne, con un aiuto al consumo di latticini freschi, nonché con misure relative all'approvvigionamento di animali maschi da ingrasso;

(Emendamento n. 5)

Settimo considerando

considerando l'opportunità di attuare l'impegno contratto nel quadro dei negoziati con gli Stati ACP e riguardante l'importazione, nell'isola della Riunione, di crusca di frumento originaria degli Stati ACP;

considerando l'opportunità di attuare **ovvero di estendere ad altri cruscami di cereali** l'impegno contratto nel quadro dei negoziati con gli Stati ACP e riguardante l'importazione, nell'isola della Riunione, di crusca di frumento originaria degli Stati ACP;

(Emendamento n. 6)

Dodicesimo considerando

considerando che il rum rappresenta un prodotto della massima importanza economica per i DOM; che la *graduale abolizione* di taluni vantaggi *attualmente* accordati a tale produzione avrebbe gravi ripercussioni sul reddito dei produttori interessati; che *occorre pertanto sostenere con opportuni provvedimenti la coltura della canna da zucchero e la sua trasformazione in rum;*

considerando che il rum rappresenta un prodotto della massima importanza economica per i DOM; che la **limitazione** di taluni vantaggi accordati alla produzione di **rum tradizionale** avrebbe gravi ripercussioni sul reddito dei produttori interessati; che è **opportuno quindi adottare misure di sostegno a favore del comparto canna-zucchero-rum;**

(Emendamento n. 33)

Quindicesimo considerando

considerando che nei quadri comunitari di sostegno vengono finanziate azioni strutturali essenziali per lo

considerando che nei quadri comunitari di sostegno vengono finanziate azioni strutturali essenziali per lo

Venerdì 22 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

sviluppo dell'agricoltura nei dipartimenti francesi d'oltremare e intese a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo (obiettivo n. 1), in applicazione degli articoli 130A e 130C del trattato; che la Commissione ha inoltre deciso un'iniziativa REGIS a favore dello sviluppo economico delle regioni dell'estrema periferia, che prevede in particolare la diversificazione delle produzioni agricole, la valorizzazione delle produzioni tradizionali, nonché disposizioni destinate a coprire i rischi inerenti alle calamità naturali;

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

sviluppo dell'agricoltura nei dipartimenti francesi d'oltremare e intese a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo (obiettivo n. 1), in applicazione degli articoli 130A e 130C del trattato; che la Commissione ha inoltre deciso un'iniziativa REGIS a favore dello sviluppo economico delle regioni dell'estrema periferia, che prevede in particolare la diversificazione delle produzioni agricole, la valorizzazione delle produzioni tradizionali, nonché disposizioni destinate a coprire i rischi inerenti alle calamità naturali; **considerando che le misure strutturali relative allo sviluppo dell'agricoltura nei DOM vanno previste in aggiunta ai quadri comunitari di sostegno e alle iniziative comunitaria REGIS e LEADER;**

(Emendamento n. 8)

Sedicesimo considerando bis (nuovo)

considerando che le entrate da melassa e rum rappresentano un peso non trascurabile nel comparto canna (9% del prezzo della canna) oggi in difficoltà, la cui salvaguardia implica l'attuazione di un piano di ristrutturazione che impegni sforzi finanziari pubblici e privati su un quindicennio; che in queste condizioni è opportuno, a seguito di uno studio, adottare le disposizioni necessarie al mantenimento del comparto canna-zucchero-rum;

(Emendamento n. 9)

Sedicesimo considerando ter (nuovo)

considerando che la produzione comunitaria di banane è pari a 840.000 tonnellate, delle quali 400.000 originarie dai DOM francesi, e che l'importanza di tale produzione giustifica la rapida istituzione di una organizzazione comune di mercato per la banana entro il 30 giugno 1992;

(Emendamento n. 10)

Sedicesimo considerando quater (nuovo)

considerando che il sistema riunionesi di organizzazione interprofessionale dei comparti carne e latte, messo in opera sotto l'egida dell'ARIBEV, ha consentito, dalla sua creazione, di realizzare progressi considerevoli e di soddisfare allo stesso tempo gli interessi dei produttori e dei consumatori; che esso beneficia, a livello locale, di un consenso totale dei professionisti e delle autorità locali; che esso non pregiudica le possibilità di esportazione dei produttori comunitari, che esso è destinato a soddisfare unicamente i bisogni del mercato della Riunione, che esso condiziona infine la perennità delle produzioni animali interessate, che è opportuno quindi salvaguardare tale sistema nell'interesse dei produttori;

Venerdì 22 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 11)

Sedicesimo considerando quinquies (nuovo)

considerando che sistemi interprofessionali come quello instaurato nell'isola della Riunione hanno consentito, dopo la loro creazione, di realizzare progressi considerevoli e di soddisfare gli interessi dei produttori e dei consumatori senza pregiudicare le possibilità di esportazione dei produttori comunitari e che è pertanto opportuno mantenere tali organizzazioni interprofessionali nell'ambito del mercato unico;

(Emendamento n. 12)

Sedicesimo considerando sexies (nuovo)

considerando che il regolamento relativo alla componente agricola di POSEIDOM costituisce il primo elemento di un dispositivo che dovrà essere ulteriormente completato da misure riguardanti l'insieme delle regioni ultraperiferiche della Comunità e che tali misure dovranno in particolare riguardare la produzione bananicola, la fabbricazione e la commercializzazione dei rum di melassa nonché la ristrutturazione delle imprese di pesca e di acquacoltura;

(Emendamento n. 13)

TITOLO I

Misure intese a favorire l'approvvigionamento cerealicolo dei DOM, a svilupparvi l'allevamento e a promuovere la risicoltura in Guyana.

Misure intese a favorire l'approvvigionamento cerealicolo **(anche di cruscami nel caso dell'isola della Riunione)** dei DOM, a svilupparvi l'allevamento e a promuovere la risicoltura in Guyana.

(Emendamento n. 14)

Articolo 2, paragrafo 1

1. Per ogni anno civile il fabbisogno d'approvvigionamento dei DOM in cereali destinati all'alimentazione animale nonché a quella umana viene determinato sulla base dei dati presentati dalle autorità francesi.

1. Per ogni anno civile il fabbisogno d'approvvigionamento dei DOM in cereali **(e in cruscami nel caso dell'isola della Riunione)** destinati all'alimentazione animale nonché a quella umana viene determinato sulla base dei dati presentati dalle autorità francesi.

(Emendamento n. 15)

Articolo 2, paragrafo 2

2. I prelievi fissati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) 2727/75 del Consiglio non si applicano, entro i limiti quantitativi di cui al paragrafo 1, all'importazione diretta nei DOM:

a) di cereali destinati all'alimentazione animale, originari dei paesi in via di sviluppo;

2. I prelievi fissati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) 2727/75 del Consiglio non si applicano, entro i limiti quantitativi di cui al paragrafo 1, all'importazione diretta nei DOM:

a) di cereali **(e di cruscami nel caso dell'isola della Riunione)** destinati all'alimentazione animale, originari dei paesi in via di sviluppo;

Venerdì 22 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- b) di cereali destinati all'alimentazione umana, originari dei paesi e territori d'oltremare e degli Stati ACP.

In caso di difficoltà eccezionali di approvvigionamento cerealicolo dei DOM, l'esenzione dal prelievo può essere estesa:

- a) per i cereali destinati all'alimentazione animale, ai prodotti originari di altri paesi terzi;
- b) per i cereali destinati all'alimentazione umana, ai prodotti originari dei paesi in via di sviluppo.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- b) di cereali destinati all'alimentazione umana, originari dei paesi e territori d'oltremare e degli Stati ACP.

In caso di difficoltà eccezionali di approvvigionamento cerealicolo **(e in cruscami nel caso dell'isola della Riunione)** dei DOM, l'esenzione dal prelievo può essere estesa:

- a) per i cereali **(e i cruscami nel caso dell'isola della Riunione)** destinati all'alimentazione animale, ai prodotti originari di altri paesi terzi;
- b) per i cereali destinati all'alimentazione umana, ai prodotti originari dei paesi in via di sviluppo.

(Emendamento n. 16)

Articolo 2, paragrafo 3

3. Per soddisfarne il bisogno di cui al paragrafo 1 in termini di quantitativi, di prezzi e di qualità, l'approvvigionamento dei DOM viene effettuato mediante la mobilitazione, a condizioni equivalenti per l'utente finale, di cereali comunitari detenuti in scorte pubbliche in esecuzione di misure d'intervento e, se del caso, di cereali disponibili sul mercato della Comunità. Le condizioni di queste forniture vengono decise in funzione dei costi delle varie fonti di approvvigionamento.

3. Per soddisfarne il bisogno di cui al paragrafo 1 in termini di quantitativi, di prezzi e di qualità, l'approvvigionamento dei DOM viene effettuato mediante la mobilitazione, a condizioni equivalenti per l'utente finale, di cereali comunitari detenuti in scorte pubbliche in esecuzione di misure d'intervento e, se del caso, di cereali disponibili sul mercato della Comunità. Le condizioni di queste forniture vengono decise in funzione dei costi delle varie fonti di approvvigionamento **ed in particolare della base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi.**

(Emendamento n. 36)

Articolo 3, paragrafo 3

3. L'aiuto di cui all'articolo 14 è applicabile anche ai fini della commercializzazione nella Guadalupa e nella Martinica del riso prodotto in Guiana, entro un quantitativo massimo di 8.000 t l'anno equivalente riso sbiancato;

3. L'aiuto di cui all'articolo 14 è applicabile anche ai fini della commercializzazione nella Guadalupa e nella Martinica **e nell'Europa continentale** del riso prodotto in Guiana, entro un quantitativo massimo di 8.000 t l'anno equivalente riso sbiancato;

(Emendamento n. 19)

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

- a) condizioni di approvvigionamento dei DOM, *determinate* dalla loro situazione geografica;

- a) condizioni **e in particolare costi** di approvvigionamento dei DOM, **determinati** dalla loro situazione geografica;

(Emendamento n. 37)

Articolo 5

È concesso un aiuto per il sostegno delle attività tradizionali ed il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dei DOM, valutato sulla base dei dati presentati dalle autorità francesi. *Questo aiuto* all'ingrasso consiste in

Sono concessi aiuti per il sostegno delle attività tradizionali ed il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dei DOM, valutato sulla base dei dati presentati dalle autorità francesi. **Questi aiuti** all'ingrasso consistono in un'int-

Venerdì 22 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

un'integrazione di 40 ecu per capo al premio speciale di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68; tale integrazione può essere concessa per animali di peso minimo da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 8;

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

grazione di 40 ecu per capo al premio speciale di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68; tale integrazione può essere concessa per animali di peso minimo da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 8; **viene accordata ai produttori di carni bovine dei DOM un'integrazione del premio alla conservazione delle mandrie di vacche da latte previsto dal regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio. L'importo di tale integrazione è di 50 ecu per vacca da latte posseduta dal produttore nel giorno di presentazione della richiesta;**

(Emendamento n. 20)

Articolo 7, secondo comma bis (nuovo)

La Commissione presenta entro il 31 dicembre 1992 proposte per quanto concerne i sistemi di organizzazione dei settori di produzione animale instaurati nei DOM, onde renderli più efficaci.

(Emendamento n. 21)

Articolo 10, paragrafo 2

2. La Comunità contribuisce al finanziamento di tali programmi sulla base di un'analisi tecnica della situazione.

2. La Comunità contribuisce al finanziamento di tali programmi sulla base di un'analisi tecnica della situazione **regionale.**

(Emendamento n. 22)

Articolo 11

All'articolo 3, paragrafo 2, quarto trattino del regolamento (CEE) 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni, sono aggiunti i seguenti termini prima dell'espressione «nei dipartimenti d'oltremare»:

«piante vive e prodotti della floricoltura di cui al capitolo 6 della nomenclatura combinata, vaniglia del codice NC 0905 00 00, piante del codice NC 1211».

All'articolo 3, paragrafo 2, quarto trattino del regolamento (CEE) 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni, sono aggiunti i seguenti termini prima dell'espressione «nei dipartimenti d'oltremare»:

«piante vive e prodotti della floricoltura di cui al capitolo 6 della nomenclatura combinata, vaniglia del codice NC 0905 00 00, piante del codice NC 1211, **prodotti dell'acquacoltura dei codici NC 0306 e 0307, oli essenziali del codice NC 3301**».

(Emendamento n. 23)

Articolo 12, paragrafo 1, primo comma

1. Un aiuto all'ettaro viene concesso ai produttori e alle associazioni o alle organizzazioni di produttori che realizzano un programma di iniziative approvato dalle autorità competenti dello Stato membro, finalizzato all'incremento della produzione e/o al miglioramento della qualità dei prodotti dei capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, nonché per la vaniglia del codice NC 0905 00 00 e per le piante del codice NC 1211. *Tale aiuto non si applica alle banane.*

1. Un aiuto all'ettaro viene concesso ai produttori e alle associazioni o alle organizzazioni di produttori che realizzano un programma di iniziative approvato dalle autorità competenti dello Stato membro, finalizzato all'incremento della produzione e/o al miglioramento della qualità dei prodotti dei capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, nonché per la vaniglia del codice NC 0905 00 00, **prodotti dell'acquacoltura dei codici NC 0306 e 0307, oli essenziali del codice NC 3301 e piante del codice NC 1211, con esclusione delle banana delle Antille.**

Venerdì 22 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 24)

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma

1. La Comunità partecipa, fino ad un massimo di 200.000 ecu, all'esecuzione di uno studio economico di analisi e prospezione sul settore degli ortofrutticoli trasformati nei DOM, da realizzarsi sotto responsabilità dello Stato membro interessato.

1. La Comunità partecipa, fino ad un massimo di **300.000** ecu, all'esecuzione **delle varie componenti** di uno studio economico di analisi e prospezione sul settore degli ortofrutticoli trasformati **in ciascuno dei DOM**, da realizzarsi sotto responsabilità dello Stato membro interessato.

(Emendamenti nn. 38 e 26)

Articolo 14

1. È concesso un aiuto comunitario per la stipulazione di contratti di campagna aventi per oggetto lo smercio e la commercializzazione, sul mercato comunitario o sul mercato mondiale, dei prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, raccolti nei DOM. Detto aiuto viene erogato nei limiti di un volume di scambi di 3.000 tonnellate annue per prodotto e per dipartimento.

I contratti sono stipulati tra singoli produttori o tra associazioni o unioni di produttori, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.

2. L'importo dell'aiuto è pari *al 10%* del valore della produzione immessa in commercio, franco zona di destinazione.

3. L'aiuto è concesso all'acquirente che si impegna a mettere in commercio i prodotti dei DOM in forza dei contratti di cui al paragrafo 1.

4. Se le azioni di cui al paragrafo 1 sono realizzate da consorzi costituiti, allo scopo di immettere sul mercato comunitario o sul mercato mondiale i prodotti coltivati nei DOM, da produttori di questi dipartimenti o dalle relative associazioni o unioni e da persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, e se i partecipanti s'impegnano a mettere in comune l'esperienza e le cognizioni tecniche necessarie per la realizzazione del fine dell'impresa durante un periodo minimo di tre anni, l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 2 è aumentato al 13% del valore della produzione commercializzata annualmente in comune.

1. È concesso un aiuto comunitario per la stipulazione di contratti di campagna aventi per oggetto lo smercio e la commercializzazione, sul mercato comunitario o sul mercato mondiale, dei prodotti di cui all'articolo 12 paragrafo 1, raccolti nei DOM. Detto aiuto viene erogato nei limiti di un volume di scambi di 3.000 tonnellate annue per prodotto e per dipartimento.

I contratti sono stipulati tra singoli produttori o tra associazioni o unioni di produttori, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità **o eventualmente nei DOM, a condizione che, in questo caso, queste ultime dimostrino di avere un loro corrispondente con sede nel resto della Comunità, dall'altro.**

2. L'importo dell'aiuto è **pari a una percentuale basata sul valore della produzione franco zona di destinazione nell'ambito di detto contratto annuale. L'aliquota è pari a:**

- **30% per le prime 1.000 tonnellate,**
- **20% per le 1.000 tonnellate successive,**
- **10% per le ultime 1.000 tonnellate.**

3. L'aiuto è concesso all'acquirente che si impegna a mettere in commercio i prodotti dei DOM in forza dei contratti di cui al paragrafo 1.

4. Se le azioni di cui al paragrafo 1 sono realizzate da consorzi costituiti, allo scopo di immettere sul mercato comunitario o sul mercato mondiale i prodotti coltivati nei DOM, da produttori di questi dipartimenti o dalle relative associazioni o unioni e da persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, **o eventualmente nei DOM a condizione che, in questo caso, esse dimostrino di avere un loro corrispondente con sede nel resto della Comunità,** e se i partecipanti s'impegnano a mettere in comune l'esperienza e le cognizioni tecniche necessarie per la realizzazione del fine dell'impresa durante un periodo minimo di tre anni, l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 2 è aumentato al 13% del valore della produzione commercializzata annualmente in comune.

Venerdì 22 novembre 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 28)

Articolo 17, paragrafo 1

1. *E' concesso un aiuto per la trasformazione diretta della canna* in rum agricolo, secondo la definizione datane all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), punto 2 del regolamento (CEE) n. 1576/89.

L'aiuto è versato al distillatore a condizione che questi abbia pagato al *produttore* di canna un prezzo minimo da determinare.

1. **E' accordato un aiuto alla produzione di rum dei DOM.** Per il rum agricolo, secondo la definizione datane all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), punto 2 del regolamento (CEE) n. 1576/89, **l'aiuto di cui al presente paragrafo assume la forma di un aiuto alla trasformazione diretta della canna in rum.**

L'aiuto è versato al distillatore a condizione che questi abbia pagato al **coltivatore** di canna un prezzo minimo da determinare.

(Emendamento n. 29)

Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Per il rum proveniente dalla distillazione della melassa trasformata e prodotta nei DOM e rispondente alle specifiche dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1576/89, l'aiuto di cui al paragrafo 1 assume la forma di un aiuto all'invecchiamento del rum in fusti di legno.

L'aiuto è versato al distillatore o al detentore della cantina d'invecchiamento ferma restando la conservazione del rum nella cantina per un periodo da determinarsi.

(Emendamento n. 30)

Articolo 17, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. È accordato un aiuto supplementare:

- a) corrispondente alla copertura delle spese di avvicinamento DOM-Europa secondo lo stesso meccanismo previsto per lo zucchero
- b) mirante a facilitare l'immagazzinamento e la logistica in Europa.

(Emendamento n. 31)

Articolo 19, paragrafo 4

4. La Comunità finanzia la realizzazione del simbolo grafico e la sua promozione.

4. La Comunità finanzia la realizzazione del simbolo grafico e la sua promozione **nonché quella dei prodotti che lo utilizzano.**

(Emendamento n. 32)

*Articolo 21 bis (nuovo)***Articolo 21 bis**

È istituita una organizzazione comune di mercato per la banana entro il 30 giugno 1992.

Venerdì 22 novembre 1991

— A3-282/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare in ordine a taluni prodotti agricoli

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0160) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0262/91),
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale (A3-0282/91),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 149 dell'8.6.1991, pag. 6.

16. Mercato del salmone — Utilizzazione di reti a sacco

a) A3-254/91

RISOLUZIONE**sul semiallevamento dei salmoni e la situazione sul mercato comunitario del salmone***Il Parlamento europeo,*

- viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.:
 - a) McCartin e altri, sul semiallevamento dei salmoni (B3-0442/90),
 - b) Lataillade e altri, sulla situazione sul mercato comunitario del salmone (B3-0462/90),
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-0254/91),
- A. considerando che il semiallevamento dei salmoni non comporta effetti negativi sotto il profilo ambientale, a differenza della piscicoltura intensiva, che può provocare danni,
 - B. considerando che l'attuale basso livello del prezzo del salmone nella Comunità è dovuto all'incremento dei salmoni di allevamento e di importazione, per cui risulta difficile per il semiallevamento dei salmoni divenire redditizio,

Venerdì 22 novembre 1991

- C. considerando che le catture di intercettazione dei salmoni di ritorno costituiscono il fattore determinante della redditività, e quindi della vitalità, del semiallevamento,
- D. consapevole che lo sviluppo del semiallevamento dei salmoni deve essere gestito con grande cautela in modo da evitare perturbazioni della struttura genetica delle popolazioni di salmone selvaggio,
1. ritiene che il semiallevamento dei salmoni presenti alcuni vantaggi rispetto alla salmoneicoltura intensiva e che si debbano incoraggiare ulteriori ricerche per il suo sviluppo;
 2. sottolinea che lo sviluppo del semiallevamento dei salmoni deve essere basato sulle migliori consulenze scientifiche disponibili, onde evitare di mettere in pericolo la sopravvivenza e la salute delle popolazioni di salmone selvaggio esistenti e di causare problemi genetici o biologici;
 3. sottolinea che l'esperienza dell'Islanda e di altri paesi che hanno sviluppato questa forma di salmoneicoltura non rappresenta un punto di riferimento adeguato per il suo potenziale nella Comunità europea, in quanto determinate condizioni particolari presenti in tali paesi mancano invece nella Comunità europea;
 4. ritiene che, sulla base dei dati disponibili attualmente, un ulteriore sviluppo del semiallevamento del salmone possa risultare più efficace grazie alla separazione dalle attuali zone di cattura del salmone selvaggio e che in tale prospettiva si debba ricorrere a una consulenza scientifica per quanto riguarda le migliori zone disponibili;
 5. afferma con enfasi che, qualora venisse accolto questo concetto di sviluppo in una serie di zone pilota, sarebbe assolutamente essenziale vietare in tali zone la pesca al largo della costa e assicurare, mediante un'intensificazione delle misure di controllo, il blocco della pesca abusiva; ritiene che si potrebbe ottenere un controllo più efficace concentrando gli sforzi in determinate zone specifiche;
 6. sottolinea che lo sviluppo di un'attività del genere in tali zone è vantaggioso per l'insieme della collettività locale, per cui non si possono applicare alle operazioni pilota rigidi criteri di redditività finanziaria; ritiene che le zone in questione debbano essere ammissibili agli aiuti comunitari nell'ambito dell'obiettivo 5b;
 7. raccomanda inoltre l'applicazione di un sistema di controllo basato sulle vendite e non sulle catture di pesce; suggerisce, per esempio, la possibilità di rilasciare ai pescatori un determinato numero di contrassegni, a seconda del loro quantitativo tradizionale di catture, e di autorizzare solo la vendita di pesce recante questi contrassegni; sottolinea che tale sistema sarebbe flessibile in quanto i contrassegni potrebbero essere venduti;
 8. ritiene che si debbano alleviare i danni provocati dalla piscicoltura all'ambiente fluviale e che si debba rendere disponibile un finanziamento comunitario nei casi di comprovata necessità;
 9. deplora che la Norvegia continui a praticare il dumping del salmone e chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie per impedire che l'industria comunitaria sia distrutta dalla concorrenza sleale;
 10. è del parere che le misure antidumping adottate dalla Comunità dovrebbero essere efficaci almeno quanto quelle degli Stati Uniti;
 11. ritiene che il proseguimento degli sforzi da parte sia della Comunità europea che della Norvegia possa scongiurare la prospettiva di una «guerra del salmone», che la concorrenza debba essere palesemente leale e che la Norvegia debba contenere in una certa misura la produzione;
 12. raccomanda altresì alla Commissione di vigilare sulle importazioni di salmone selvaggio e di allevamento dal continente americano, che in Europa viene talvolta offerto nei punti di vendita al dettaglio a prezzi irragionevolmente bassi;
 13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché al governo della Norvegia.

Venerdì 22 novembre 1991

b) A3-249/91

RISOLUZIONE

sull'utilizzazione delle reti a sacco per la pesca

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Seligman sui danni causati ai mammiferi marini dalla pesca con reti a sacco e a deriva (B3-12/89),
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-0249/91),
- A. considerando i dati statistici da cui risulta che l'utilizzazione delle reti a sacco nell'Oceano Pacifico orientale ha provocato la morte di sette milioni di delfini negli ultimi trent'anni,
 - B. considerando le ricerche scientifiche le quali dimostrano che l'assottigliamento di certe popolazioni di delfini, che in certi casi giunge al 75%, è direttamente collegato alle reti a sacco calate attorno ai delfini,
 - C. considerando che la strage di oltre 100.000 delfini che finiscono ogni anno nelle reti a sacco nell'Oceano Pacifico orientale è il fattore principale di mortalità dei mammiferi marini in tutto il mondo,
 - D. ricordando che i dati economici indicano che la pesca del tonno con tecniche pregiudizievoli per i delfini non supera il 5% della pesca annuale complessiva di questa specie e che per la pesca del tonno sono disponibili metodi che non arrecano danno ai delfini,
 - E. constatando che esistono metodi collaudati ed efficaci dal punto di vista economico per pescare tonni senza uccidere i delfini o provocare loro lesioni, metodi che includono anche le reti a sacco non calate attorno ai delfini,
 - F. considerando che la cattura dei tonni che seguono i delfini ha luogo soltanto nell'Oceano Pacifico orientale,
 - G. richiamandosi alle leggi approvate dai governi del Panama e dell'Ecuador, che vietano ai pescherecci con reti a sacco che pescano all'interno delle loro acque territoriali e ai pescherecci battenti la loro bandiera di utilizzare lance veloci per le manovre di circuizione, nonché alle leggi all'esame del Congresso degli Stati Uniti, che raggiungeranno lo stesso risultato,
 - H. constatando che l'85% dell'industria statunitense del tonno attua, in forma volontaria, politiche di acquisto, lavorazione e vendita miranti a salvaguardare i delfini, il che ha indotto i venditori di tonno pescato con tecniche che mettono in pericolo la sopravvivenza dei delfini a rivolgere la loro attenzione alla Comunità europea, diventata ormai il principale mercato mondiale del tonno pescato a spese dei delfini,
 - I. considerando il ruolo delle industrie italiane e spagnole di prodotti in scatola nell'acquisto di tonno pescato con reti a sacco calate attorno ai delfini,
 - J. richiamandosi alle richieste che giungono da ogni parte del mondo da parlamentari, governi, scienziati, cittadini comuni e organizzazioni per l'ambiente e la protezione degli animali intese a porre fine alla calata delle reti a sacco attorno ai delfini,
 - K. considerando che le reti a sacco sono attrezzi efficienti e altamente selettivi, capaci, se opportunamente impiegate, di catturare unicamente la specie bersaglio e che esse servono al mantenimento di un'industria necessaria per lo sviluppo e l'alimentazione delle popolazioni in tutto il mondo, senza comportare alcun pericolo per l'ambiente qualora siano utilizzate in modo responsabile,

Venerdì 22 novembre 1991

1. invita la Commissione ad adottare una normativa intesa a vietare la pesca con reti a sacco pregiudizievole per i delfini da parte di pescherecci e cittadini degli Stati membri;
 2. invita la Commissione ad adottare una normativa intesa a vietare l'importazione nella Comunità di tutti i prodotti a base di tonno pescato con reti a sacco calate attorno ai delfini, nonché a vietare le importazioni di tonno catturato con altre tecniche di pesca che mettono in pericolo la sopravvivenza dei cetacei, quali, per esempio, le reti alla deriva in mare aperto;
 3. invita la Commissione ad adottare una normativa intesa a vietare qualsiasi attività da parte di cittadini comunitari che comporti l'uccisione intenzionale o consapevole di delfini o altre specie di cetacei;
 4. chiede alla Commissione di offrire il suo sostegno finanziario alla ricerca e allo sviluppo di tecniche di pesca, alternative all'uso delle reti a sacco, che non provochino la morte dei delfini;
 5. sollecita tutti gli altri Stati ad adottare normative intese a vietare la calata nelle loro acque delle reti a sacco attorno ai delfini;
 6. chiede insistentemente agli Stati membri della Comunità di preparare e sostenere presso le Nazioni Unite una risoluzione che vieti la pratica della pesca con reti a sacco calate attorno ai delfini, nonché di sostenere attivamente altri sforzi internazionali che vadano nella stessa direzione;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.
-

Venerdì 22 novembre 1991

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 22 novembre 1991

AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERTENS, BETTINI, BETTIZA, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGIO, BOWE, BREYER, BRIANT, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CAUDRON, CHANTERIE, CHRISTENSEN F. N., CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLLINS, COONEY, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DEFRAIGNE, DE PICCOLI, DESMOND, DESSYLAS, DE VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DILLEN, DUARTE CENDAN, DURY, EPHREMIDIS, ESCUDERO, ESTGEN, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GALLO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HARRISON, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERVÉ, HOFF, HORY, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KÖHLER K. P., KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LARIVE, LE CHEVALLIER, LEMMER, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, MCCARTIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARINHO, MARTIN S., MARTINEZ, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MENDES BOTA, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOTTOLA, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PERY, PETER, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRONK, PUERTA, QUISTORP, RAFFARIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, REYMANN, RIBEIRO, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANDBÆK, SANTOS, SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEE, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, STAES, STAVROU, STEVENS, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VISENTINI, VOHRER, VON DER VRING, VOYNET, VAN DER WAAL, WALTER, WEST, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZELLER.

Osservatori dell'ex Repubblica democratica tedesca

BEREND, BOTZ, FIEDLER, GLASE, GOEPEL, HAGEMANN, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, KREHL, MEISEL, RICHTER, ROMBERG, SCHROEDER, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

Venerdì 22 novembre 1991

*ALLEGATO***Risultato delle votazioni per appello nominale**

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Risoluzione comune sulle Jugoslavia

(+)

ALBER, VON ALEMANN, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, COT, COX, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, DE VRIES, DESMOND, DUARTE CENDAN, DURY, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FORD, FUNK, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HARRISON, HOFF, HORY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KUHN, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LULLING, MAHER, MALANGRÉ, MARTIN S., MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NAPOLETANO, NEWMAN, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ODDY, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PUERTA, RAFFARIN, RAMÍREZ HEREDIA, ROMEOS, ROTHE, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAKELLARIOU, SCHLECHTER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, TINDEMANS, TITLEY, VALVERDE LÓPEZ, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VAN DER WAAL, WEST, VON WOGAU, WYNN.

(-)

AGLIETTA, BLOT, BOMBARD, DEFRAIGNE, DESSYLAS, EPHREMIDIS, JOANNY, NEUBAUER, PIMENTA, DE LOS SANTOS LÓPEZ, TAURAN, TELKÄMPER, VERBEEK.

(O)

ANGER, BETTINI, MELANDRI.

*Risoluzione di cui al doc. A 3-277/91**(Emendamento n. 10, prima parte)*

(+)

AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ANGER, ARBELOA MURU, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, BOWE, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, COT, COX, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE VRIES, DEFRAIGNE, DESMOND, DESSYLAS, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FORD, FUNK, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GREEN, GUIDOLIN, HARRISON, HOFF, HORY, JEPSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LULLING, MAHER, MARTIN S., MCCUBBIN, MCGOWAN, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NAPOLETANO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORDMANN, ODDY, PACK, PAPOUTSIS, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PUERTA, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RIBEIRO, ROTH, ROTHE, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAKELLARIOU, SCHLECHTER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS,

Venerdì 22 novembre 1991

SONNEVELD, SPECIALE, STEVENS, TINDEMANS, TITLEY, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VAN DER WAAL, WEST, VON WOGAU, WYNN.

(-)

DUARTE CENDAN, MEDINA ORTEGA, NEUBAUER.

(O)

BLOT, GRUND.

Idem

(Emendamento n. 10, seconda parte)

(+)

ALBER, VON ALEMANN, ARBELOA MURU, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, BOWE, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, COT, COX, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE VRIES, DEFRAIGNE, DESMOND, DUARTE CENDAN, DURY, FALCONER, FORD, FUNK, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GREEN, GUIDOLIN, HARRISON, HOFF, HORY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LULLING, MAHER, MARTIN S., MCCUBBIN, MCGOWAN, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, PACK, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, RAMÍREZ HEREDIA, RIBEIRO, ROTHE, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAKELLARIOU, SCHLECHTER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, STEVENS, TINDEMANS, TITLEY, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VAN DER WAAL, WEST, VON WOGAU, WYNN.

(-)

AGLIETTA, ANGER, DESSYLAS, FERNEX, JOANNY, MEDINA ORTEGA, NAPOLETANO, PÉREZ ROYO, PORRAZZINI, PUERTA, QUISTORP, ROTH, SPECIALE, VECCHI.

(O)

BLOT, GRUND, NEUBAUER.

Idem

(Emendamento n. 10, terza parte)

(+)

AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ANGER, ARBELOA MURU, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, BOWE, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, COT, COX, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE VRIES, DEFRAIGNE, DESMOND, DESSYLAS, DUARTE CENDAN, DURY, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FORD, FUNK, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GREEN, GUIDOLIN, HARRISON, HOFF, HORY, JEPSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LULLING, MAHER, MARTIN S., MCCUBBIN, MCGOWAN, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NAPOLETANO, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, PACK, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PUERTA, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RIBEIRO, ROTH, ROTHE, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAKELLARIOU, DE LOS SANTOS LÓPEZ, SCHLECHTER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SPECIALE, SPENCER, STEVENS,

Venerdì 22 novembre 1991

TINDEMANS, TITLEY, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL,
VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VAN DER WAAL, WEST, VON WOGAU, WYNN.

(-)

MEDINA ORTEGA.

(O)

BLOT, GRUND, NEUBAUER.

Proposte di raccomandazione oggetto della relazione di cui al doc. A 3-329/91

(Risoluzione legislative)

(+)

ANDREWS, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BOWE, VAN DEN BRINK, CHANTERIE,
COLLINS, DA CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, FALCONER, FITZGERALD,
FITZSIMONS, FORD, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GREEN, HORY, HUGHES,
KELLETT-BOWMAN, LALOR, LANE, LARIVE, MAHER, MCCUBBIN, MCGOWAN,
MEDINA ORTEGA, MORRIS, NAPOLETANO, NEWMAN, O'HAGAN, ODDY, PACK,
PASTY, PATTERSON, POLLACK, PRAG, QUISTORP, SELIGMAN, SONNEVELD,
SPENCER, TELKÄMPER, TURNER, VÁZQUEZ FOUZ, WHITE, ZELLER.

Risoluzione di cui al doc. A 3-254/91

(+)

DALY, FALCONER, FORD, HUGHES, LANE, LANGENHAGEN, MCCUBBIN, MCGOWAN,
MORRIS, POLLACK, ROTH, SELIGMAN, SONNEVELD, SPENCER, TELKÄMPER.

Risoluzione di cui al doc. A 3-249/91

(Considerando K)

(+)

DALY, FALCONER, FORD, HUGHES, LANGENHAGEN, MCCUBBIN, MCGOWAN,
MORRIS, POLLACK, ROTH, SELIGMAN, SONNEVELD, SPENCER, TELKÄMPER.
